



LUISS GUIDO CARLI  
LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

A.A. 2015 – 2016

TESI IN: METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA

TITOLO: IL REQUISITO DELLA VERITÀ DELLA NOTIZIA  
NEL GIORNALISMO DI'INCHIESTA

RELATORE: Chiar.mo Prof. Antonio Punzi

CANDIDATO: NICOLÒ MARIA SALVI

MATR: 111823

CORRELATORE: Chiar.mo Prof. Mario Esposito

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>INTRODUZIONE.....</b> | <b>6</b> |
|--------------------------|----------|

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPITOLO I – Dalla libertà di manifestazione del pensiero al diritto di cronaca.....</b> | <b>12</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. La libertà di manifestazione del pensiero. Cenni storici.....                | 12 |
| 2. L’articolo 21 della Costituzione.....                                        | 18 |
| 2.1. Profili soggettivi del diritto. ....                                       | 20 |
| 2.2. Profili oggettivi del diritto e la libertà “negativa”.....                 | 22 |
| 2.3. I limiti della libertà di manifestazione del pensiero.....                 | 24 |
| 3. La libertà di informare e il diritto di cronaca. ....                        | 28 |
| 4. La “sentenza-decalogo” e i limiti all’esercizio del diritto di cronaca... .. | 33 |
| 4.1. L’utilità sociale dell’informazione.....                                   | 36 |
| 4.1.1. L’attualità dell’interesse sociale della notizia.....                    | 40 |
| 4.1.2. L’interesse pubblico di vicende private.....                             | 42 |
| 4.2. La verità della notizia.....                                               | 44 |
| 4.2.1. La verità putativa. ....                                                 | 54 |
| 4.3. La continenza della forma espressiva. ....                                 | 58 |
| 5. Il diritto di critica. ....                                                  | 63 |
| 6. Il diritto all’informazione.....                                             | 66 |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPITOLO II – Il giornalismo investigativo o d’inchiesta. ....</b> | <b>72</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Una particolare forma di giornalismo. ....                                           | 72 |
| 2. Brevi cenni storici: la nascita nell’Inghilterra liberale e l’epopea americana. .... | 73 |
| 2.1. Le inchieste dei <i>muckrakers</i> ed il <i>McClure’s Magazine</i> .....           | 75 |
| 2.2. Lo scenario europeo. ....                                                          | 79 |
| 2.3. La rinascita del giornalismo investigativo americano.....                          | 81 |

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.3.1. La guerra in Vietnam: la fine del giornalismo del<br>consenso.....               | 82  |
| 2.3.2. Lo scandalo del Watergate.....                                                   | 87  |
| 2.4. <i>Watchdog for citizen rights</i> o quarto potere? .....                          | 91  |
| 3. Il giornalismo investigativo in Italia. ....                                         | 93  |
| 3.1. Gli anni Cinquanta e la morte del bandito Giuliano. ....                           | 94  |
| 3.2. Gli anni Sessanta ed il piano “Solo”. ....                                         | 97  |
| 3.3. Le inchieste degli anni Settanta.....                                              | 100 |
| 3.3.1. L’affaire Lockheed, il Watergate italiano.....                                   | 102 |
| 3.4. Gli anni Ottanta e l’irpiniagate.....                                              | 105 |
| 3.5. L’affittopoli degli anni Novanta.....                                              | 107 |
| 4. L’inchiesta nel XXI secolo. ....                                                     | 110 |
| 4.1. Fabrizio Gatti e la tecnica dell’ <i>inside story</i> .....                        | 113 |
| 4.1.1. Roman Ladu, da via Corelli a romeno <i>no limits</i> ....                        | 114 |
| 4.1.2. Io clandestino a Lampedusa.....                                                  | 116 |
| 4.2. Le inchieste televisive di <i>Striscia</i> , <i>Le Iene</i> e <i>Report</i> . .... | 119 |
| 4.3. L’inchiesta sul web. ....                                                          | 123 |
| 4.3.1. WikiLeaks.....                                                                   | 124 |
| 5. Una professione pericolosa. ....                                                     | 127 |

### **CAPITOLO III – La disciplina del giornalismo d’inchiesta. .... 130**

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. La sentenza della Cassazione Civile n. 16236 del 09 luglio 2010.130                |     |
| 1.1. Il caso. ....                                                                    | 130 |
| 1.2. La decisione degli Ermellini e la definizione di giornalismo<br>d’inchiesta..... | 132 |
| 2. Il requisito della verità della notizia nel giornalismo d’inchiesta. 134           |     |
| 2.1. La crisi del dogma della verità della notizia. ....                              | 135 |
| 2.1.1. Il duplice livello della verità. ....                                          | 137 |

|      |                                                                                                             |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.2. | La correttezza professionale quale requisito per la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca. .... | 140 |
| 2.3. | L'esame delle fonti. ....                                                                                   | 144 |
| 2.4. | La correttezza professionale e la tutela della <i>privacy</i> . ....                                        | 149 |
| 2.5. | Criticità del richiamo alla correttezza professionale. ....                                                 | 155 |
| 3.   | Dalla cronaca al giornalismo d'inchiesta: il percorso logico della Corte di Cassazione. ....                | 156 |
| 4.   | Lo scenario europeo. ....                                                                                   | 158 |
| 4.1. | La giurisprudenza CEDU in materia. ....                                                                     | 160 |
| 4.2. | Il caso <i>Haldimann c. Svizzera</i> . ....                                                                 | 162 |
| 5.   | La disciplina nella tradizione di <i>common law</i> . ....                                                  | 166 |
| 5.1. | Breve ricostruzione storica. ....                                                                           | 167 |
| 5.2. | L'esperienza statunitense e il caso <i>New York Times Co. v. Sullivan</i> . ....                            | 171 |
| 5.3. | L'esperienza inglese e l'opposto onere probatorio. ....                                                     | 178 |
| 6.   | Conclusioni. ....                                                                                           | 179 |
| 6.1. | Uno sguardo a un futuro non troppo lontano: droni e giornalismo. ....                                       | 181 |

**CAPITOLO IV – L'attività di ricerca: dal giornalismo investigativo all'individuazione di un modello comune; il metodo scientifico di Karl Popper. .... 184**

|        |                                                                                                           |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.     | L'attività investigativa nelle c.d. "discipline indiziarie". ....                                         | 184 |
| 2.     | Il metodo del giornalista e quello del medico: l'attività di ricerca come modello interdisciplinare. .... | 188 |
| 2.1.   | L'investigazione giudiziaria. ....                                                                        | 191 |
| 2.2.   | Karl R. Popper ed il metodo scientifico. ....                                                             | 193 |
| 2.2.1. | Il ruolo centrale di Einstein nel pensiero popperiano. ....                                               | 197 |
| 2.2.2. | Il criterio di falsificabilità. ....                                                                      | 198 |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.3. Dr. House: la rappresentazione televisiva del metodo popperiano... | 200 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|

**CAPITOLO V – Il dibattito mediatico sui temi di interesse pubblico e la configurabilità di un diritto alla ricerca della conoscenza attraverso l’inchiesta. .... 203**

|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Dalla ricerca della verità al dibattito mediatico su di essa: la duplice interpretazione della nozione di processo mediatico. .... | 203 |
| 2. Le inchieste parlamentari. ....                                                                                                    | 208 |
| 3. Configurabilità di un comune diritto alla ricerca della conoscenza. ....                                                           | 212 |

**CONCLUSIONI. .... 218**

**BIBLIOGRAFIA. .... 222**

**GIURISPRUDENZA. .... 242**

## INTRODUZIONE.

<<Quid est veritas?>> chiedeva un cinico e quanto mai scettico Pilato al termine di un improbabile dialogo con Gesù, <<cos'è la verità?>>, una domanda emblematica, un interrogativo profondo che accompagna la riflessione filosofica e la vita quotidiana degli uomini di ogni tempo e luogo.

Oggi si ha forse ragione nell'aver timore ad adoperare <<questa parola "verità" così nobile e al tempo stesso così logora e quasi insignificante>><sup>1</sup>, tanto che, quando la sentiamo, <<noi moderni non sappiamo più esattamente di che cosa si tratti>><sup>2</sup>.

Nel tentativo di proporre una soluzione a tale domanda si è sostenuto che la verità sia la conformità di una proposizione con la realtà, ovvero che una proposizione è vera se i fatti sono come essa dice che sono, ed è invece falsa in tutti gli altri casi<sup>3</sup>.

Il termine contiene tuttavia una certa carica di ambiguità che deriva già dalla sua origine etimologica dal termine latino "veritas", che, a sua volta, è originario della zona balcanica dove ha il diverso significato di "fede"<sup>4</sup>; osservando invece l'equivalente della nostra verità nel greco

---

<sup>1</sup> HEIDEGGER M., *Dell'essenza della verità* (1930), in *Seignavia* (1967), Adelphi, Milano, 1987, p. 135.

<sup>2</sup> CAPOGRASSI G., *Giudizio processo scienza e verità*, in *Opere*, vol. V, Giuffrè, Milano, 1959, p. 73.

<sup>3</sup> Secondo Aristotele il termine falso sta ad <<indicare quelle cose che pur sono reali ma che tuttavia per natura o sembrano non quali esse realmente sono o sembrano cose che non sono affatto, si chiamano dunque false alcune cose in questo senso cioè o per il fatto che non esistono o per il fatto che la rappresentazione prodotta da esse non corrisponde ad una cosa reale>> in ARISTOTELE, *Metafisica*, Bompiani, Milano, 2000. Occorre però precisare che <<non chiunque dice il falso mente, se crede o stima che sia vero ciò che dice>> in SANT'AGOSTINO, *Sulla bugia*, Bompiani, Milano, 2001.

<sup>4</sup> A riguardo si osservi che <<nel nostro ambito latino, veritas è un termine che proviene dalla zona balcanica e dalla zona slava e vuol dire tutt'altro che verità. Vuol dire, in origine, "fede"; fede nel significato più ampio della parola. Tant'è vero che in russo ad esempio "vara" vuol dire fede. Tutti noi sappiamo benissimo che l'anello della fede si chiama anche vera, proprio perché questa origine balcanica e slava è penetrata fino da noi; la vera è la fede>> in ADORNO F., *Il significato di ἀλήθεια e veritas* (intervista), in <http://www.raiscuola.rai.it/>.

antico, si trova il termine “ἀλήθεια” che letteralmente vuol dire “non nascondimento”<sup>5</sup>.

Da ciò deriva quindi che tradizionalmente la verità è, da un lato, un fatto in cui si ha fede, assunto come vero senza alcuna riflessione critica, dall'altro, ciò che invece si scopre attraverso l'esercizio di un'attività di ragionamento critico<sup>6</sup>.

Tale ambiguità si riflette inequivocabilmente in quella che, giornalmisticamente parlando, viene definita come “verità della notizia”.

Quest'ultima viene infatti solitamente assunta come vera da parte del pubblico dei lettori sul presupposto di una relazione fiduciaria esistente, in generale, con il mezzo mediatico e, in particolare, con il giornalista, che si pone quale affidabile e imparziale testimone dei fatti che racconta<sup>7</sup>. In altre parole, i *mass-media* presuppongono una promessa di verità da cui consegue un duplice ruolo degli stessi: un primo, passivo e legato alla *veritas*, consistente nella necessità per il pubblico di far affidamento sulla verità dei fatti così come raccontati, non potendo essere il lettore testimone diretto degli eventi, ed un secondo, attivo ed invece connesso all'ἀλήθεια, rappresentato dalla strumentalità dell'informazione alla formazione dell'opinione pubblica<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Più precisamente <<ἀλήθεια viene da λανθάνω, che vuol dire “coprire”. Da λανθάνω proviene Lete, che è il fiume dell'oblio, il fiume che copre. Αλήθεια, con l'alfa privativo è il contrario di ciò che si copre: è ciò che si scopre nel giudizio>> in ADORNO F., *Il significato di ἀλήθεια e veritas* (intervista), cit. Si veda inoltre Martin Heidegger, secondo cui <<i> Greci intendevano ciò che noi chiamiamo “il vero” come il dis-velato, il non più velato; ciò che è senza velatezza e dunque ciò che è stato strappato alla velatezza, ciò che le è stato, per così dire, rapito. Il vero è quindi per il Greco qualcosa che non ha più in sé qualcos'altro, cioè la velatezza di cui si è liberato. Perciò l'espressione usata dai greci per nominare la verità ha, per la sua struttura semantica ed anche per la sua struttura lessicale, un contenuto fondamentalmente diverso rispetto [...] all'espressione latina veritas. È un'espressione privativa [...]. È strano che vero significhi: qualcosa che non ha più qualcosa>> in HEIDEGGER M., *L'essenza della verità* (1943), Adelphi, Milano, 1997, p. 374.

<sup>6</sup> In tal senso anche GIOVANNI PAOLO II, *Fides et ratio*, 14 settembre 1998 in cui si afferma che <<la Fede e la ragione sono come le due ali con cui lo spirito umano s'innalza verso la contemplazione della verità>>.

<sup>7</sup> PERON S., *La verità della notizia fra veritas e alètheia*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 7, 2006, pp. 1293-1296.

<sup>8</sup> Tale ruolo dei *mass-media* si esplica attraverso la loro definizione quali <<luogo di raccolta, di produzione e di archiviazione della parola pubblica>> in DERRIDA J., *Breve storia della menzogna. Prolegomeni*, Castelvechi, Roma, 2006, p. 61. In tal senso anche Cass. Pen., 3

Per tali ragioni si può affermare che l'ordinamento abbia da tempo imposto al giornalista un vero e proprio dovere di verità<sup>9</sup>.

Il presente elaborato si pone quindi come un tentativo di riorganizzare, in maniera organica e sistematica, la disciplina sviluppata dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, in merito al requisito, sempre di origine giurisprudenziale, della verità della notizia, ponendo una particolare attenzione alla sua applicazione nell'ambito del giornalismo investigativo o d'inchiesta, ovvero a quella forma di giornalismo che ricerca autonomamente la verità.

Oggetto della tesi è, pertanto, duplice: da un lato vi è infatti l'evoluzione della disciplina della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca nel corso degli ultimi 40 anni, mentre dall'altro si analizza quella particolare forma di giornalismo in merito alla quale la Corte di Cassazione è giunta a rivedere, in maniera del tutto inaspettata, proprio tale disciplina.

Nel Capitolo I si tenterà di proporre un percorso che, partendo dall'analisi storica della libertà di manifestazione del pensiero, conduce a focalizzare l'attenzione sui vari aspetti del diritto di cronaca e sui suoi elementi costitutivi, nonché sul bilanciamento fra tale diritto ed i contrapposti diritti della personalità: verrà così largamente analizzato l'operato della giurisprudenza nazionale nel corso degli ultimi decenni soffermandosi su quella che viene normalmente definita come la “sentenza-decalogo”, ovvero quella sentenza che, nel 1984, si è posta come riassetto organico di tutti i principi fino a quel momento enunciati.

Conseguentemente verranno esaminati quelli che sono stati definiti quali requisiti della scriminante dell'esercizio dei diritti di cronaca e di

---

giugno 1983, Saviane in cui si ribadisce che l'attività informativa permette ai cittadini di <<esercitare i diritti costituzionalmente sanciti per la loro democratica partecipazione alla vita politica, economica e sociale del paese>>.

<sup>9</sup> DERRIDA J., *Breve storia della menzogna. Prolegomeni*, cit., p. 21 in cui si sostiene inoltre che la <<cattiva fede del mentitore, il suo tradimento di una fede giurata [...], consiste nel sorprendere la buona fede del destinatario, facendogli credere ciò che gli viene detto, laddove [...] invece il mentitore è tenuto da un impegno, da un giuramento, da una promessa almeno implicita, a dover dire la verità e solo la verità>>.

critica, ovvero l'utilità sociale dell'informazione, la continenza della forma espositiva e la verità della notizia, in merito alla quale si sottolineerà il processo che ha condotto gli ermellini ad ammettere la verità anche nella sua forma putativa.

Nel Capitolo II verrà invece introdotto il tema del giornalismo d'inchiesta, di cui si effettuerà una ricostruzione storica partendo dalla nascita nell'Inghilterra liberale ed analizzandone lo sviluppo negli Stati Uniti: si porrà così l'attenzione sulle inchieste condotte dai *muckrakers* agli inizi del ventesimo secolo e, successivamente, sulla seconda, e ben più nota, fase nel giornalismo investigativo americano, che rimarrà sempre scolpita nelle nostre menti per la pubblicazione dei *Pentagon Papers*, per le inchieste sulla guerra in Vietnam e, soprattutto, per lo scandalo del Watergate che, l'8 agosto del 1974, costrinse il presidente Nixon a dimettersi.

L'esposizione prosegue con l'esame della storia del giornalismo investigativo italiano e di come le inchieste abbiano seguito, influenzato o svelato segreti della storia repubblicana, a partire dalla lotta al brigantaggio e dai misteri sulla morte del bandito Giuliano, dal tentativo di colpo di stato ad opera del Generale De Lorenzo, per arrivare a quell'inchiesta che può ormai essere definita come la "prima" affittopoli.

Da ultimo verrà trattata l'evoluzione dell'inchiesta giornalistica nel nuovo millennio fra televisione, web ed *inside story*, evidenziando inoltre il fenomeno WikiLeaks.

Nel Capitolo III, fulcro fondamentale dell'elaborato, si proporrà un'analisi approfondita della sentenza della Cassazione civile n. 16236 del 9 luglio 2010, tramite la quale gli Ermellini, dovendo per la prima volta affrontare il tema del giornalismo d'inchiesta, giungono a conclusioni del tutto inaspettate, proponendo una rielaborazione dei requisiti elaborati trent'anni prima, ed in particolare di quello della verità della notizia.

Verrà inoltre condotto l'esame della giurisprudenza precedente al 2010 in cui si era già avviato un processo di rivalutazione del dogma della verità della notizia, in favore di quella che è stata definita come una verità di secondo livello.

Successivamente si porrà l'attenzione sul criterio, alternativo a quello della verità, proposto dai giudici nel 2010, ovvero quello della correttezza professionale: ciò sia sotto l'aspetto della liceità della condotta del giornalista, sia sotto quello, messo in luce nella successiva giurisprudenza di merito, della necessità di un attento esame delle fonti, sia, infine, sotto il profilo del richiamo alla deontologia professionale relativamente alla tutela della *privacy*.

Verrà inoltre effettuata l'analisi della giurisprudenza comunitaria in materia, con particolare attenzione al caso *Haldimann c. Svizzera* deciso dalla C.E.D.U., nonché un'analisi, in ottica comparatistica, della disciplina del fenomeno nei paesi di tradizione di *common law*, compiendo una breve ricostruzione storica esaminando le due più importanti sentenze della Corte Suprema americana in materia e ponendo, infine, a confronto l'esperienza statunitense con quella del Regno Unito.

Nel Capitolo IV la trattazione si muoverà invece sull'analisi, in chiave filosofica e metodologica, dell'attività di ricerca della verità, proponendo un confronto fra l'attività di indagine propria del giornalista d'inchiesta e quella tipica del magistrato inquirente, del medico diagnosta, dello scienziato e dello storico, evidenziando come possa riscontrarsi una matrice comune nella necessità di un ragionamento deduttivo e di un metodo scientifico, così come delineato da Karl R. Popper nella *Logica della scoperta scientifica*.

Si cercherà infine di mostrare come tale ragionamento deduttivo alla base del metodo scientifico del filosofo austriaco sia stato esportato dall'ambito meramente filosofico e metodologico per essere riportato nella letteratura, nel cinema e nella televisione, attraverso personaggi quali

Sherlock Holmes, Guglielmo da Baskerville, frate e inquisitore protagonista de *Il nome della rosa*, e Dr. House.

Nel Capitolo V, infine, da una parte si volgerà lo sguardo verso il momento successivo all'indagine vera e propria, ovvero verso il dibattito mediatico che da questa scaturisce, dall'altra si ipotizzerà, invece, l'esistenza di un diritto alla ricerca della conoscenza attraverso lo strumento dell'inchiesta, muovendo l'analisi da un possibile parallelismo fra le inchieste parlamentari e quelle giornalistiche.

# **CAPITOLO I – Dalla libertà di manifestazione del pensiero al diritto di cronaca.**

## **1. La libertà di manifestazione del pensiero. Cenni storici.**

La libertà di esprimere le proprie opinioni, di diffonderle o anche, in senso negativo, di non divulgarle, ovvero la libertà di manifestazione del pensiero, pur essendo un valore con radici antichissime, in quanto sorta quale corollario della libertà di religione rivendicata dai primi autori cristiani nel corso del II e III secolo d.C., ed invocata dai teorici della libertà di ricerca scientifica, come ad esempio Cartesio o Galileo, e della libertà politica quale ad esempio Milton, ha ottenuto un pieno riconoscimento giuridico solo in tempi più recenti<sup>10</sup>.

Il diritto di manifestare il proprio pensiero trova infatti il suo primo ed effettivo riconoscimento con l'avvento dello stato liberale ed è ad esso tanto connesso da poterne essere eretto a simbolo: l'affermazione della libertà di stampa e l'abolizione della censura preventiva sono annoverabili fra le più importanti conquiste del periodo liberale e ne rappresentano sicuramente la più grande eredità lasciata agli ordinamenti del XX secolo. Non sorprende quindi che le cosiddette carte borghesi del XVIII e XIX secolo qualifichino la libertà di comunicazione dei pensieri e delle opinioni come <<*uno dei diritti più preziosi dell'uomo*>> (art. 11, Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789)<sup>11</sup> arrivando ad affermare, nel I Emendamento alla Costituzione americana del 1791, il divieto per il

---

<sup>10</sup> <http://www.treccani.it/enciclopedia/liberta-di-manifestazione-del-pensiero/>

<sup>11</sup> Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (Francia 1789); art. 11: “*La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.*”

Congresso <<*di approvare alcuna legge per limitare la libertà di parola o di stampa*>><sup>12</sup>.

Il costituzionalismo liberale esalta però solamente il carattere individualistico della libertà in esame, considerandone solo l'aspetto negativo e preoccupandosi primariamente di evitare interferenze preventive da parte dei pubblici poteri<sup>13</sup>.

È questo un momento fondamentale che trae la sua origine nel Seicento inglese e il cui punto di riferimento è il sogno di John Milton di <<*un diritto alla libertà di espressione che permetta che le lagnanze siano liberamente ascoltate*>><sup>14</sup>. Speranza che divenne realtà quando nel 1694 la libertà di parola fu riconosciuta dal Parlamento inglese negativamente attraverso l'abolizione della censura. Anche in questa materia le corti ottocentesche si servono infatti del classico modello utilizzato per la tutela dei diritti, ovvero una tutela negativa che si realizza attraverso la riserva di legge, il divieto di autorizzazione e la possibilità di intervento solo con strumenti di repressione. Gli ordinamenti dell'epoca prevedevano però anche restrizioni di sorta: erano infatti previsti numerosi limiti, anche di notevole importanza, relativi al contenuto del pensiero divulgato, al fine di tutelare valori ritenuti superiori quali la religione, la morale, l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale nonché, come affermato dallo Statuto Albertino<sup>15</sup>, di reprimere gli abusi realizzati a mezzo stampa.

È invece del tutto estranea agli ordinamenti liberali l'idea di un intervento positivo da parte del legislatore che, attraverso vincoli e limiti,

---

<sup>12</sup> Costituzione degli Stati Uniti; I Emendamento (1791): “*Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibire il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti.*”

<sup>13</sup> BALDASSARRE A., *Libertà di stampa e diritto all'informazione nelle democrazie contemporanee (con particolare riguardo a Francia, RFT e USA)*, in *Politica del Diritto*, 1986, pp. 579-605.

<sup>14</sup> MILTON J., *Areopagitica: A speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England*, London, 1644.

<sup>15</sup> Statuto Albertino (1848); art. 28: “*La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.*”

estenda l'effettivo accesso al diritto di stampa e al tempo stesso garantisca una più corretta formazione dell'opinione pubblica.

<<Non mancò tuttavia la consapevolezza di un legame fra la garanzia della libertà di parola e le altre libertà, né la percezione della valenza intrinsecamente politica di tale diritto: è propria della filosofia del liberalismo classi cola concezione che l'interesse pubblico possa emergere solo dal confronto tra le persone che si distinguono per spirito, intelligenza e cultura>><sup>16</sup>. Già all'epoca si riteneva infatti che una libera circolazione delle idee fosse un presupposto necessario ed indispensabile per la formazione di un'opinione pubblica matura e consapevole. Così, in virtù del contenutissimo numero di élites intellettuali (tale da provocare la quasi totale coincidenza tra operatori e destinatari delle informazioni) e del basso costo della stampa, il legislatore ottocentesco permise la libera diffusione delle opinioni politiche, eccezion fatta per quelle ritenute sovversive, scegliendo di non intervenire in materia di concorrenza tra i mezzi di comunicazione (a riguardo si possono comunque trovare delle eccezioni, quale ad esempio la legislazione antimonopolistica statunitense della fine del XIX secolo<sup>17</sup>).

Con il passaggio dallo stato liberale a quello democratico non vi è un ribaltamento dei valori e dei principi tipici del modello precedente, ma si assiste ad un processo di rielaborazione della libertà di manifestazione del pensiero al fine di connetterla ai nuovi fini che l'ordinamento si impegna a perseguire. Alla base resta ferma una concezione relativista che, come scrive Häberle<sup>18</sup>, rifiuta verità assolute e affida al dialogo ed alla circolazione delle idee la ricerca del consenso, del bene comune e di una verità necessariamente relativa e provvisoria. L'ordinamento quindi non si arroga più la pretesa di predefinire dall'alto una verità limitandosi invece a

---

<sup>16</sup> VIGEVANI G. E., *Informazione e democrazia*, in VIGEVANI G. E. e altri (a cura di), *Percorsi di diritto dell'informazione*, Giappichelli Editore, Torino, 2011, pp. 1-11.

<sup>17</sup> Vd Sherman Act del 1890.

<sup>18</sup> HÄBERLE P., *Diritto e verità*, Einaudi, Torino, 2000, pp. 85 ss.

stabilire regole e procedimenti affinché, mediante il contraddittorio, si possa giungere alla soluzione ritenuta migliore dalla maggioranza dei consociati<sup>19</sup>. La stessa idea di libertà di espressione intesa quale diritto fondamentale dell'individuo e quale libertà negativa da difendere contro indebite interferenze dei pubblici poteri, non solo rimane radicata ma si rafforza nelle Costituzioni democratiche del Novecento. Si limiteranno in modo netto ed incisivo proprio le interferenze da parte dei pubblici poteri: vengono quasi del tutto vietate le restrizioni preventive, sono affievoliti i limiti tradizionali del buon costume e della morale e si fa strada il principio per cui i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero devono essere tassativamente predeterminati dalla legge e finalizzati alla tutela di altri beni oggetto protetti dalla costituzione stessa (c.d. riserve di legge assoluta e rinforzata). Tale libertà entra quindi a far parte dei diritti soggettivi inviolabili, tutelati non solo a livello nazionale, ma anche sovranazionale ed annoverati tra i principi supremi il cui contenuto essenziale non può essere modificato nemmeno attraverso il procedimento di revisione costituzionale.

Accanto alla precedente visione individualista della libertà in esame emerge quindi una sua dimensione democratica e partecipativa nonché la necessità di un continuo processo di informazione e di formazione dell'opinione pubblica, non più limitata alle élites intellettuali, ma identificata nell'intera cittadinanza. Così l'effettiva possibilità delle idee di manifestarsi e di circolare diventa un metro fondamentale per la valutazione del grado di democraticità di un sistema politico<sup>20</sup>. Ne consegue che lo stato democratico è chiamato a garantire e tutelare l'interesse pubblico ad una quanto più ampia diffusione delle notizie e delle opinioni e << ad

---

<sup>19</sup> GARDINI G., *Le regole dell'informazione. Principi giuridici, strumenti, casi*, Bruno Mondadori, Milano, 2005, pp. 16 ss.

<sup>20</sup> DAHL R., *Dilemmas of pluralist democracy*, New Haven, 1982.

*intervenire anche positivamente per realizzare e conservare l'esistenza di un "libero mercato delle idee e delle notizie" >><sup>21</sup>.*

In quest'ottica è corretto considerare la libertà di manifestazione del pensiero come un diritto al tempo stesso individuale e sociale: diritto fondamentale del singolo affinché, citando Esposito<sup>22</sup>, *<< l'uomo possa unirsi all'altro uomo nel pensiero e col pensiero >>*; sociale invece perché, mediante la formazione di un'opinione pubblica matura e consapevole, lo Stato possa garantire *<<l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese>>*, ex art. 3, secondo comma, Cost.

Da un punto di vista pratico le conseguenze di tali valutazioni sono notevoli e di estrema importanza. Viene estesa la garanzia della libertà di manifestazione del pensiero così da far rientrare al suo interno il diritto di informare ed il diritto di cronaca. Si proclama la natura privilegiata di tale libertà nei giudizi di bilanciamento con altri diritti ed altre libertà, in particolar modo quando tale libertà si qualifica come un controllo sul potere dello Stato. Si rintraccia un profilo passivo di tale diritto, il c.d. "diritto ad essere informati", scoprendo un interesse del singolo a ricevere tutte quelle informazioni che gli consentano di esercitare in maniera consapevole i diritti connessi alla partecipazione alla vita pubblica. Nasce l'esigenza di un intervento sulla libera attività economica in tema di comunicazioni al fine di garantire e tutelare una eguaglianza di accesso ai mezzi di comunicazione quanto più effettiva possibile.

Tale sensibilità verso le nuove tematiche e i nuovi aspetti della libertà di manifestazione del pensiero si riscontra nelle carte internazionali<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> CRISAFULLI V., *Problematica della libertà di informazione*, in *Il politico*, 1962.

<sup>22</sup> ESPOSITO C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, ora in ESPOSITO C., *Diritto costituzionale vivente – Capo dello Stato e altri saggi*, Giuffrè, Milano, 1992.

<sup>23</sup> Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (approvata dall'Assemblea generale delle nazioni Unite il 10 dicembre 1948); art. 19 – *"Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di*

e nelle costituzioni<sup>24</sup> del secondo dopoguerra ma traspare in maniera meno significativa nella Costituzione italiana, il cui articolo 21 si ricollega

---

*cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”*

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (1950): art. 10 – *“1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.”*

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre del 2000): art. 11 – *“Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.”*

<sup>24</sup> Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca (1949): art. 5 – *“I) Ognuno ha il diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi, senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d’informazione mediante la radio ed il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura. II) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto della persona al suo onore.”*

Costituzione della Confederazione elvetica (2000): art. 16 – *“La libertà d’opinione e d’informazione è garantita. Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.”* Art. 17 – *“La libertà di stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. La censura è vietata. Il segreto redazionale è garantito.”*

Costituzione spagnola (1978): art. 20 – *“Sono riconosciuti e tutelati i diritti: a) a esprimere e diffondere liberamente pensieri, idee e opinioni con la parola, per iscritto o con qualunque altro mezzo; b) alla produzione e creazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica; c) alla libertà d’insegnamento; d) a trasmettere o ricevere liberamente informazioni veritiere con qualunque mezzo di diffusione. La legge regolerà il diritto alla clausola di coscienza e al segreto professionale nell’esercizio di queste libertà. L’esercizio di questi diritti non può essere limitato da alcuna forma di censura preventiva. La legge regolerà l’organizzazione ed il controllo parlamentare dei mezzi di comunicazione sociale dipendenti dallo Stato o da qualunque ente pubblico e garantirà l’accesso ai suddetti mezzi da parte dei gruppi sociali e politici più rappresentativi, rispettando il pluralismo della società e la varietà delle lingue parlate in Spagna. Queste libertà trovano un limite nel rispetto dei diritti riconosciuti in questo titolo, nelle disposizioni delle leggi che ne sviluppano il contenuto e, soprattutto, nel diritto alla tutela dell’onore, dell’intimità, della propria immagine e alla protezione della gioventù e dell’infanzia. Il sequestro di pubblicazioni, di registrazioni sonore e di altri mezzi d’informazione può essere disposto solo per decisione dell’autorità giudiziaria.”*

Costituzione del Regno dei Paesi Bassi (modifica del 1983): art. 7 – *“Nessuno deve ottenere un’autorizzazione preventiva per pubblicare pensieri od opinioni, salve le responsabilità previste dalla legge. Leggi in tema di radio e televisione sono emesse dal Parlamento. Non c’è un controllo preventivo sul contenuto di programmi televisivi o radiofonici. Chi voglia diffondere pensieri o opinioni non ha bisogno di un’autorizzazione preventiva. Le attività di spettacolo aperte ai minori di sedici anni possono essere soggette a leggi del Parlamento a tutela del buon costume.”*

idealmente al costituzionalismo liberale con un approccio molto timido alle nuove problematiche dell'informazione e della comunicazione anche se, come è stato affermato da Paladin<sup>25</sup>, <<lo stesso sistema democratico di stampo occidentale (o liberale) non potrebbe vigere in Italia, se non sussistessero le situazioni garantite dall'art. 21 della Costituzione repubblicana >>; lo stesso dato testuale della norma richiama le carte ottocentesche, con una prima parte ideale, in cui si riconosce la più totale ampiezza, salvo il limite generale del buon costume, al diritto alla libera manifestazione del pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, ed una seconda parte, in cui si fornisce una dettagliata garanzia alla libertà di stampa, così da limitare le interferenze dei pubblici poteri e scongiurare il pericolo di un ritorno a forme di controllo preventivo, se non proprio di censura, proprie del periodo fascista.

## **2. L'articolo 21 della Costituzione.**

L'art. 21 della Costituzione italiana del 1948 esordisce enunciando al primo comma che <<Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione>> mentre nei commi successivi (dal secondo al quinto) sono affermati alcuni principi sulla disciplina della stampa, nonché (al sesto comma) il limite del buon costume, valevole più in generale per <<tutte le manifestazioni del pensiero>>. Come appare evidente dal primo sguardo la norma in esame segna un netto passo avanti rispetto alla corrispondente disposizione dello Statuto albertino caratterizzata da quell'equivoca formulazione che avrebbe consentito e ammesso le più inique limitazioni durante il regime fascista<sup>26</sup>. Si deve però osservare immediatamente come la lettera dell'art. 21 Cost., nonostante l'evidente semplicità della

---

<sup>25</sup> PALADIN L., *Libertà di pensiero e libertà di informazione: le problematiche attuali*, in *Quaderni costituzionali*, 1987, p. 5.

<sup>26</sup> BARILE P., *Libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 4 e ss.

formulazione, in particolare del primo comma, presenta alcune lacune derivanti, forse, da un'insufficiente elaborazione della norma durante i lavori preparatori in Assemblea Costituente<sup>27</sup>. Sembra infatti che il Costituente abbia tenuto un aspetto retrospettivo e che si sia fatto carico di preoccupazioni passate invece di rispondere a problemi ed esigenze nella loro dimensione attuale; da ciò deriva ad esempio il silenzio circa mezzi di comunicazione come radio e televisione (la seconda in Europa era certamente ancora poco diffusa ma non può dirsi la stessa cosa per la radio, la cui problematica non poteva essere considerata né marginale né tantomeno estranea) mentre sono dedicati più commi alla stampa, periodica e non, le cui criticità erano già state affrontate, come detto, nello Statuto albertino un secolo prima. Ma è la punta dell'iceberg, in quanto, come evidenziato in precedenza, l'art. 21 Cost. tace anche riguardo alcuni aspetti sicuramente più significativi dei singoli mezzi di diffusione del pensiero (comunque ricompresi nella formula generale del primo comma) quali il diritto all'informazione, il diritto di cronaca, etc., che invece sono espressamente previsti e tutelati in testi normativi contemporanei alla nostra Costituzione.

Rilevare tali lacune, in ogni caso, non significa riconoscere un minor valore sostanziale alla disposizione costituzionale: è infatti sicuramente vero che alcuni contrasti di fondo su aspetti fondamentali avrebbero potuto essere attenuati con una più esplicita presa di posizione da parte dell'Assemblea Costituente, ma è altrettanto vero che sia la dottrina che la giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, hanno contribuito a fornire una lettura espansiva e articolata della libertà di manifestazione del pensiero. In tale ottica sembra corretto affermare che i giudici ordinari e le Corte costituzionale abbiano svolto complessivamente un ruolo di supplenza nei confronti del legislatore (che, ad eccezione della legge sulla stampa n. 47

---

<sup>27</sup> CONSOLE A., *I lavori preparatori dell'Assemblea Costituente in tema di stampa periodica*, in BARILE P. e CHELI E. (a cura di), *La stampa quotidiana tra crisi e riforma*, Il Mulino, Bologna, pp. 31 e ss.

del 1948 e della legge n. 675 del 1996 a tutela della *privacy*, ha tenuto un comportamento complessivamente passivo), operando al fine di armonizzare i diritti sanciti dall'art. 21 Cost. con la molteplicità di interessi di rango costituzionale che possono scontrarsi con essi. A fronte di un atteggiamento prudente da parte della giustizia ordinaria, gli orientamenti della Corte costituzionale sono stati sotto alcuni aspetti sbalorditivi: i giudici costituzionali hanno infatti manifestato una certa timidezza verso reati quali il vilipendio, l'oltraggio a pubblico ufficiale, etc., che sembravano incompatibili con la considerazione della manifestazione del pensiero come diritto fondamentale dell'individuo, mentre hanno assunto un ruolo fondamentale nell'attuazione proprio di quei principi su cui la Costituzione tace, quale ad esempio la tutela del pluralismo informativo<sup>28</sup>. I giudici della Consulta hanno inoltre avuto il merito di operare un collegamento fra il principio teorico di libertà di manifestazione del pensiero, come espresso al primo comma dell'art.21 Cost., ed il generale contesto del quadro costituzionale e degli altri valori di pari grado, come la sovranità popolare, il principio pluralista o l'uguaglianza formale e sostanziale, estendendo in maniera sempre più ampia il concetto stesso di "manifestazione del pensiero" così da farne scaturire una tutela ed una copertura costituzionale alla libertà di divulgare le notizie e al diritto di cronaca<sup>29</sup>, da affermare un diritto passivo ad essere informati<sup>30</sup> nonché la necessità di un <<*pluralismo delle fonti da cui attingere conoscenze e notizie*>><sup>31</sup>.

## **2.1. Profili soggettivi del diritto.**

---

<sup>28</sup> LUCIANI M., *La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Politica del Diritto*, 1989, 605-637.

<sup>29</sup> Ex multis Corte Cost. n. 112 del 1993, n. 348 del 1990, n. 826 del 1988, n. 94 del 1977 e n. 105 del 1972.

<sup>30</sup> Ex multis Corte Cost. n. 155 del 2002 in materia di comunicazione politica.

<sup>31</sup> Corte Cost. n. 174 del 2009, n. 155 del 2002 e n. 112 del 1993.

La titolarità del diritto di manifestazione del pensiero ai sensi dell'art. 21 Cost..

Tornando al dato testuale del primo comma dell'art. 21 della Costituzione si nota immediatamente come la titolarità del diritto in esame sia esplicitamente attribuita a <<tutti>>, ovvero sia ai cittadini che agli stranieri (a conferma che si è dinanzi ad un vero e proprio “diritto dell'uomo”<sup>32</sup>), di maggiore o minore età, presi singolarmente o nelle più varie formazioni sociali. La Corte costituzionale ha infatti espressamente riconosciuto nella sentenza n. 126 del 1985 che non può esservi alcun <<dubbio che la forma collettiva di manifestazione del pensiero sia garantita dall'art. 21 Cost. Ciò in quanto la forma collettiva [...] è necessaria al fine di dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali>>.

In passato si è però posto un problema sulla possibilità di un riconoscimento di diversa estensione della libertà in virtù di alcune qualità o caratteristiche del soggetto titolare (ad esempio il giornalista), ma il dato testuale non ammette alcuna differenziazione in tal senso<sup>33</sup>: le uniche due eccezioni costituzionalmente ammesse sono infatti quelle previste negli artt. 68 e 122 Cost., rispettivamente per i membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, per i quali vi è quindi un'espressa norma costituzionale che, sancendo il principio di insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio delle relative funzioni, estende a favore di determinati soggetti la portata delle libertà di manifestazione del pensiero<sup>34</sup>. Una terza ed ultima eccezione, la cui finalità è la stessa delle precedenti e in cui vengono riconosciute delle prerogative non al singolo individuo, ma alle istituzioni, si riscontra al di fuori dal testo della Costituzione, ed è

---

<sup>32</sup> A differenza di altre libertà costituzionali (artt. 16-17 Cost.) che il testo, con il tempo superato dall'interpretazione, sembrerebbe voler riservare ai soli cittadini.

<sup>33</sup> Corte Cost. n. 11 del 1968.

<sup>34</sup> V. BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 230 che parla di un <<privilegio>> che <<amplia, per motivi storici e funzionali ben noti, la libertà di espressione del pensiero a favore di quei rappresentanti del popolo sovrano>>.

rappresentata dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1953 per cui <<*i giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni*>>.

## **2.2. Profili oggettivi del diritto e la libertà “negativa”.**

Di meno facile definizione è l'oggetto della libertà di manifestazione del pensiero: il diritto come espresso all'articolo 21 della Costituzione include, per pacifica e concorde interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, qualsivoglia forma di espressione di pensieri, opinioni, notizie e idee che si decida di comunicare o trasmettere ad altri in via generale.

Bisogna però escludere dalla disciplina in esame tutto ciò che è “azione” o “comportamento”. Secondo l'opinione di Zaccaria<sup>35</sup> non si può nemmeno avallare l'impostazione secondo cui si distinguono concettualmente diverse forme di manifestazione del pensiero all'interno dello stesso art. 21 Cost. Tale visione, inizialmente sostenuta con forza dalla Corte costituzionale, tende infatti ad individuare alcuni dei limiti c.d. “logici” alla libertà in esame considerando diverse quelle forme di manifestazione che, andando oltre il “puro pensiero”, si concretizzano in ipotesi di istigazione, propaganda od apologia e che, ritenute più “azioni” che “pensiero”, sono quindi escluse dalla garanzia dell'art. 21 Cost. e quindi censurabili dal legislatore ordinario. La Corte costituzionale in un primo momento<sup>36</sup> si è quindi servita di tali limiti logici come principale fondamento giuridico per affermare la legittimità costituzionale di numerose fattispecie di reato, senza dover compiere la necessaria ricerca della costituzionalità di tali reati in interessi, beni o valori

---

<sup>35</sup> ZACCARIA R., VELASTRO A. e ALBANESI E., *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Cedam, Padova, 2013.

<sup>36</sup> Corte Cost. n. 120 del 1957 e n. 100 del 1966.

costituzionalmente tutelati e per questo idonei a prevalere sulla libertà di manifestazione del pensiero o comunque di limitarla<sup>37</sup>. Per quanto riguarda l'apologia e la propaganda invece non sorgono dubbi circa la loro rientranza nella libertà di manifestazione del pensiero: limitatamente alla prima, come sostenuto dalla Corte costituzionale, questa <<è indubbiamente manifestazione>>, ma non <<di un pensiero puro ed astratto quale può essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare un sentimento in altre persone>>; nella propaganda <<la manifestazione è rivolta e strettamente collegata al raggiungimento di uno scopo diverso, che la qualifica e la pone su un altro piano>>, ma ciò non significa che essa cessi di essere espressione del pensiero<sup>38</sup>. Eventuali limitazioni a tali forme di manifestazione del pensiero dovranno quindi trovare fondamento non nell'esistenza di un limite logico astratto ma solo in valori, interessi e beni costituzionalmente tutelati e protetti.

In secondo luogo, nonostante la lettera dell'art. 21 Cost. faccia riferimento, seppur in maniera molto restrittiva, esclusivamente alla possibilità di <<manifestare liberamente il proprio pensiero>>, la concorde interpretazione ad opera della giurisprudenza costituzionale e della dottrina ha esteso la disciplina in esame includendo al suo interno anche le ipotesi di manifestazione del pensiero altrui, fatto lecitamente proprio, delle notizie, dei fatti di attualità, delle conoscenze e, in generale, delle informazioni<sup>39</sup>. Proprio tale impossibilità di distinguere, sia sotto l'aspetto concettuale che sotto l'aspetto giuridico, le opinioni dalle informazioni conduce a includere nella disciplina dell'art. 21 Cost. il diritto di cronaca e il diritto di informazione.

---

<sup>37</sup> In dottrina, la possibilità di configurare limiti logici alla libertà di manifestazione del pensiero è stata sostenuta da FOIS S., *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1957.

<sup>38</sup> Corte Cost. n. 87 del 1966.

<sup>39</sup> In dottrina si veda BARILE P., *Libertà di manifestazione del pensiero*, cit., pp. 34 e ss. In giurisprudenza si vedano, ex multis, le sentenze Corte Cost. nn. 86 e 210 del 1976.

La libertà di manifestazione del pensiero deve infine ritenersi riferita anche a quelle espressioni dirette non solo all'intelletto ed alla razionalità del destinatario, ma anche idonee a provocare in lui stati passionali o, più in generale, emotivi: è questo il caso della pubblicità, riguardo la quale vi è una divergenza di opinioni fra chi la ritiene assolutamente rientrante nell'ambito costituzione dell'art. 21 Cost. e chi invece ne nega la riconducibilità a tale ambito partendo dal presupposto che tale forma di manifestazione risulta strumentale rispetto alla libertà di iniziativa economica e rientrante quindi nella disciplina prevista dall'art. 41 Cost.<sup>40</sup>

Sotto un altro aspetto è di notevole importanza osservare come l'art. 21 Cost. ricopra non solo il profilo positivo ma anche quello "negativo" della libertà in esame: ciascuno, accanto al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, si vede riconosciuto anche il diritto, contrario, di non esprimere alcuna idea o alcuna opinione, ovvero di mantenerle riservate (c.d. diritto al silenzio). Tale aspetto, che assume una concreta rilevanza non solo nei rapporti tra privati, ma anche nei confronti della pubblica amministrazione e dello Stato, trova conferma in altre disposizioni costituzionali, quali l'art. 15 Cost. sulla segretezza della corrispondenza e l'art. 48 Cost. sulla segretezza del voto (e estensibile, in via interpretativa, alle opinioni politiche in generale), ed ordinarie.

### **2.3. I limiti della libertà di manifestazione del pensiero.**

L'unico limite previsto dal testo della norma costituzionale è quello relativo al "buon costume" espressamente contemplato dal sesto comma: <<*Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre*

---

<sup>40</sup> L'inquadramento costituzionale della pubblicità commerciale è oggetto di viva discussione in dottrina e in giurisprudenza: tra i sostenitori della sua rientranza nella disciplina dell'art. 21 Cost. si veda BARILE, CARETTI, DE SIERVO, ZACCARIA; in senso contrario si veda GHIDINI. La Corte costituzionale, dopo essersi pronunciata in maniera non univoca a riguardo, è intervenuta con la sentenza n. 231 del 1985 a favore dell'inquadramento costituzionale nell'ambito dell'art. 41 Cost., ma esaminando una fattispecie di limitazione quantitativa alla pubblicità e non di contenuto del messaggio pubblicitario.

*manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni>>.* Andando oltre il mero dato testuale appare evidente come, in virtù di una complessiva visione dell'intero testo costituzionale, la libertà di manifestazione del pensiero non possa non andare incontro ad altri limiti c.d. impliciti *<<stante la necessità di tutelare beni diversi, parimenti garantiti dalla Costituzione>>*<sup>41</sup>; nonostante una *<<presunzione di massima espansione delle libertà costituzionali>>*<sup>42</sup>, affermare l'esistenza di limiti alle stesse libertà appare infatti possibile, se non addirittura necessario, anche se si tratta di limiti posti al solo fine *<<di prevenire la collisione distruttiva dei diritti stessi e di renderne possibile a tutti l'esercizio>>*<sup>43</sup>. È tuttavia evidente che, per non vanificare le garanzie derivanti dall'art. 21 Cost., tali limiti impliciti non possano essere liberamente aumentati delegando la loro individuazione al legislatore ordinario<sup>44</sup>, ma devono invece essere fondati sulla stessa Costituzione e quindi essere finalizzati a proteggere altri interessi previsti e tutelati da questa o da altre norme costituzionali, come più volte ribadito anche dalla Corte costituzionale<sup>45</sup>.

È senz'altro pacifico l'accoglimento in via teorica e generale di tale principio, ma sorgono questioni di più difficile soluzione relativamente all'individuazione di quei singoli interessi che possono costituire il fondamento dei limiti impliciti: anzitutto si è evidenziato come il rilievo costituzionale dei valori che si scontrano con la libertà di manifestazione del pensiero non sia sempre di facile individuazione, soprattutto nel caso in cui si ammetta che esso possa derivare non solo da espresse disposizioni,

---

<sup>41</sup> Corte Cost. n. 20 del 1974.

<sup>42</sup> BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit.

<sup>43</sup> ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992.

<sup>44</sup> VIGNUDELLI A., *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2005.

<sup>45</sup> La Corte costituzionale, nella sentenza n. 9 del 1965, afferma che limitazioni sostanziali alla libertà di cui all'art. 21 Cost. *<<non possono essere poste se non per legge e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali>>*; nella sentenza n. 120 del 1968, la Corte costituzionale sostiene inoltre che *<<la libertà di manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di protezione costituzionale>>*.

ma anche da norme implicite e dalla visione complessiva del sistema costituzionale<sup>46</sup>; un altro aspetto è invece legato all'elevatissimo numero degli interessi costituzionali potenzialmente configgenti con la libertà in esame e perciò contrapponibili alla stessa, tale che questa rischierebbe di risultarne sminuita o addirittura del tutto annullata. Come affermato dalla Corte costituzionale la soluzione di tali conflitti non potrà che discendere da un giudizio di bilanciamento, rimesso in linea generale al legislatore ma soggetto al controllo della Corte stessa, tra i diversi valori contrapposti, diretto a stabilire quale fra essi, e in che misura, sia da considerarsi prevalente<sup>47</sup>.

I c.d. limiti impliciti così ricavati possono inoltre essere distinti in due diversi gruppi in virtù della loro derivazione dal rilievo costituzionale di situazioni giuridiche facenti capo a soggetti privati (od, ovviamente, a gruppi sociali) oppure dalla tutela di interessi di natura pubblicistica: rientrano nella prima categoria quei limiti che derivanti dai cosiddetti diritti della personalità, quali il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore ed alla dignità, nonché da diritti di natura civilistica quali il diritto d'autore o delle opere di ingegno. Più varia è invece la seconda categoria, in cui rientrano sia limiti ormai pacificamente riconosciuti come quello basato sull'interesse all'amministrazione della giustizia, sia diritti di dubbia legittimità riconosciuti dalla Corte costituzionale quali il prestigio del governo e della pubblica amministrazione o la sicurezza dello Stato.

Incertezze e difficoltà interpretative non sono comunque mancate nemmeno in riferimento al limite del buon costume, nonostante questo sia l'unico limite espressamente previsto dal dato testuale della norma, la quale ha solamente il merito di garantirne la sussistenza e non anche di

---

<sup>46</sup> FRANZONI S., *Pubblicazioni e spettacoli osceni: interpretazione o libertà?*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fasc. 6, 2005, p. 987.

<sup>47</sup> Nella sentenza n. 20 del 1974, la Corte costituzionale afferma che <<l'indagine va rivolta all'individuazione del bene protetto [...] e all'accertamento se esso sia o meno considerato dalla Costituzione in grado tale da giustificare una disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento>>.

individuare il contenuto. A riguardo bisogna anzitutto affermare che l'orientamento prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza è quello di far ricorso al concetto penalistico di buon costume, basato sull'idea di comune senso di pubblica decenza e quindi relativo essenzialmente alla sola sfera del pudore sessuale<sup>48</sup>. Tale orientamento risulta essere quello più idoneo a tutelare i valori che si intendono proteggere con tale limite, senza così pregiudicare la libertà di manifestazione del pensiero, mentre la stessa esigenza non sembrerebbe parimenti soddisfatta dagli orientamenti, minoritari, che prevedevano una rielaborazione del concetto di buon costume in chiave civilistica o costituzionale. Secondo la corrente civilistica, smentita anche dagli stessi lavori preparatori della Costituzione, la nozione di buon costume coinciderebbe con concetto ben più ampio di morale pubblica e di *honeste vivere*, andando così ben oltre la mera sfera della morale sessuale<sup>49</sup>. Nella corrente costituzionale si è invece cercato di elaborare un concetto di buon costume tratto da quei valori etici che la Costituzione fa propri, partendo dalla considerazione per cui il riferimento ai singoli rami della legislazione ordinaria avrebbe finito per rimettere completamente nelle mani del legislatore ordinario non solo i meccanismi di tutela dell'interesse garantito, ma anche la determinazione dell'interesse stesso, il quale invece va ricostruito all'interno del sistema costituzionale.

Il riferimento normativo fondamentale sembra essere costituito da quelle norme del diritto penale che vanno a punire l'offesa al buon costume, ovvero l'oscenità. In particolare l'art. 529 c.p. stabilisce che *<<agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore>>*. Appare evidente come anche la nozione penalistica dia origine a questioni di difficile soluzione in virtù

---

<sup>48</sup> FIANDACA G., *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume*, Cedam, Padova, 1984.

<sup>49</sup> Si vedano VIRGA, PERGOLESÌ e TRABUCCHI, criticati altresì perché una tale interpretazione, finendo per consentire il divieto di ogni manifestazione contraria alle concezioni etiche della maggioranza, condurrebbe ad un sostanziale svuotamento della libertà di cui all'art. 21 Cost.

dell'indeterminatezza e della variabilità storica<sup>50</sup> dei concetti di “comune sentimento” e “pudore”: a riguardo la Corte costituzionale ha fortemente sostenuto che il buon costume non può coincidere con la morale o la coscienza etica ma deve considerarsi come derivante <<*da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale [...], della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani*>><sup>51</sup>.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del limite del buon costume, è pacificamente ritenuto che ad esso siano soggette tutte le forme di manifestazione del pensiero, senza che sia possibile distinguere in virtù dell'età dei destinatari, la quale assume rilievo solo al fine di una tutela rafforzata (sempre sotto il profilo del buon costume) quando destinatari della manifestazione del pensiero siano soggetti di minore età, in ossequio al dovere di protezione della gioventù sancito dall'art. 31 Cost.; non manca tuttavia chi sostiene che il sesto comma dell'art. 21 Cost. non dovrebbe trovare applicazione per le manifestazioni rivolte ai maggiorenni, dovendo invece essere inteso esclusivamente a tutela dei minori<sup>52</sup>.

Estranee al limite del buon costume sono invece l'arte e la scienza per cui l'articolo 33 della Costituzione e il secondo comma dell'articolo 529 del codice penale sanciscono rispettivamente che <<*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*>> e che <<*Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvi che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto*>>.

### **3. La libertà di informare e il diritto di cronaca.**

---

<sup>50</sup> BARILE P., *Libertà di manifestazione del pensiero*, cit., pp. 459-460

<sup>51</sup> Corte Cost. n. 9 del 1965.

<sup>52</sup> BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit., p. 259.

Come precedentemente evidenziato, il contenuto del diritto di manifestazione del pensiero è stato esteso in via interpretativa non solo alle ipotesi di espressione del “puro pensiero” e quindi di “opinioni”, ma anche a quelle ipotesi in cui ad essere divulgate siano “notizie” o, più in generale, “informazioni”. È apparso infatti evidente come *<<le opinioni si fondano sui fatti e non potrebbe esservi circolazione delle idee se non vi fosse del pari circolazione delle notizie>>*<sup>53</sup>. Si deve quindi riconoscere, come affermato da Zaccaria, *<<la pari estensione (ossia l'equivalenza ai fini della garanzia costituzionale) della libertà di manifestazione del pensiero, della libertà di informare e del diritto di cronaca>>*<sup>54</sup>. Tale equiparazione è stata anche più volte ribadita sia dalla Corte costituzionale già nella sentenza n. 25 del 1965 o nella sentenza n. 105 del 1972, in cui si sostiene esplicitamente che il diritto di manifestazione del pensiero comprende *<<la libertà di dire e di divulgare notizie, opinioni e commenti>>*, che dalla dottrina<sup>55</sup>.

Ricercando il motivo per cui la cronaca rientra nella copertura della disciplina costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, questo verrebbe sicuramente riscontrato nel fatto che, sebbene sia innegabile, da una parte, che questa altro non è che *<<la narrazione dei fatti senza sistemazione scientifica dei medesimi e sulla base di un mero criterio di successione temporale>>*<sup>56</sup>, sotto un altro punto di vista è altrettanto vero che tale attività di narrazione sia contraddistinta *<<dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione*

---

<sup>53</sup> CRISAFULLI V., *Problematica della libertà d'informazione*, cit.

<sup>54</sup> ZACCARIA R., VELASTRO A. e ALBANESI E., *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit.

<sup>55</sup> PACE A. e MANETTI M., *Commentario della Costituzione. Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, Zanichelli, Bologna, 2006.

<sup>56</sup> NUVOLONE P., *Cronaca (libertà di)*, in *Enc. Dir.*, XI, Milano, 1962.

*interpersonale attraverso gli organi di informazione, mediando tra il fatto di chi acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o iconico) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e della particolare formazione culturale e ideologica>><sup>57</sup>. Detto in maniera più elementare, qualsiasi narrazione e qualsiasi descrizione sono quindi influenzate dalla soggettività del suo autore, motivo per cui <<fatto e giudizio non sono scindibili, né in sede pratica né in sede logica>><sup>58</sup>.*

Nonostante queste premesse, ormai pacificamente condivise, il diritto di cronaca dà vita a problematiche quasi del tutto assenti nella “comune” libertà di manifestazione del pensiero: da una parte il diritto di cronaca, inteso come comunicazione di informazioni, impone infatti un’assoluta intelligibilità del messaggio, dall’altra si è manifestata la necessità di individuare una linea di confine al diritto stesso al fine di evitare che l’esercizio dello stesso finisca con l’annullare gli altrui diritti della personalità.

Per quanto riguarda la prima problematica il fatto che il diritto di cronaca debba essere ricondotto nella disciplina della libertà di manifestazione del pensiero, non consente di ritenere che qualunque espressione vada a costituire una “informazione”. Nella normale manifestazione del pensiero infatti può anche essere del tutto assente il requisito della intelligibilità, come nel caso della manifestazione irrazionale o incomprensibile (ad esempio le poesie ermetiche); tale carattere non può invece non essere presente nella cronaca, intesa nella pratica quale strumento di conoscenza di fatti. Così come la libertà di comunicazione tutela solo i messaggi resi attraverso le forme espressive comunemente considerate tali, allo stesso modo la libertà di informazione presuppone l’utilizzo di forme espressive di comune e immediata intelligibilità. La

---

<sup>57</sup> Cass., sez. lav., 12 dicembre 1981, n. 6574, in *Giustizia civile*, 1982, I.

<sup>58</sup> PALADIN L., *Libertà di pensiero e libertà di informazione: le problematiche attuali*, cit.

ragion d'essere dell'informazione giornalistica è infatti proprio quella di “informare”, ovvero portare gli altri soggetti a conoscenza di qualcosa, e per questo motivo le forme espressive utilizzabili nell'esercizio del diritto di cronaca saranno quasi esclusivamente lo scritto e la parola; ciò non esclude la possibilità di impiegare altre forme quali possono essere ad esempio le fotografie o le riprese televisive, ma significa solo che tali forme, prive di un commento scritto o parlato, pur potendo avere un'autonoma e forte capacità “espressiva”, non possiedono parimenti un'autonoma capacità “informativa”<sup>59</sup>.

Per quanto riguarda invece il bilanciamento fra diritto di cronaca e diritti della personalità è necessario affermare che, esattamente come lo *ius narrandi* rientra nella tutela costituzionale derivante dall'art. 21 Cost., allo stesso modo non sussistono dubbi che l'onore, inteso come il sentimento che ciascuno ha della propria dignità, e la reputazione, la considerazione di cui gode un individuo all'interno di una collettività, siano beni costituzionalmente rilevanti, nonostante sia discusso se rinvenire il loro fondamento nell'art. 2 Cost. (attraverso il richiamo ai diritti inviolabili della persona) o nell'art. 3 Cost. (che afferma pari dignità sociale tra gli individui). Proprio in virtù del riconoscimento del valore costituzionale di tali beni, non è possibile ragionare in termini di gerarchia in quei casi in cui l'esercizio del diritto di cronaca contenga aggressioni alla reputazione o all'onore, essendo invece necessario identificare dei criteri su cui fondare ed operare il giudizio di bilanciamento. A tutela di questi due valori il legislatore ha anzitutto previsto i reati di ingiuria e diffamazione: l'ingiuria, ai sensi dell'art. 594 c.p., è il reato di chi <<offende l'onore o il decoro di una persona presente>>, anche <<mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa>> mentre la

---

<sup>59</sup> Ad esempio l'immagine di una donna che lacrima con un bambino in grembo suscita certamente una forte emozione, ma di per sé non fornisce elementi di carattere informativo: non spiega quali siano i motivi del suo pianto, in che parte del mondo si trovi, quando è stata scattata la fotografia etc.

diffamazione, ai sensi dell'art. 595 c.p., è il reato di chi *<<comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione>>*; inoltre, affianco ai casi di diffamazione aggravata prevista dallo stesso articolo 595 c.p. (offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato o diffamazione compiuta a mezzo stampa), l'art. 13 della legge n. 47 del 1948 prevede un'ulteriore aggravante consistente nella diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato<sup>60</sup>.

Riconosciuta in linea teorica sia l'esistenza di un diritto di cronaca costituzionalmente tutelato che la sussistenza di valori di pari grado, quali l'onore e la reputazione, il vero problema risulta quindi essere quello della determinazione dei limiti all'esercizio della libertà d'informazione. Un primo consistente orientamento giurisprudenziale ha genericamente contrapposto i diritti che derivano dall'ordinamento a favore del singolo facendone derivare un divieto di divulgazione di fatti lesivi dell'altrui reputazione in quanto il diritto di cronaca doveva arrestarsi di fronte alla necessità di tutelare il diritto di ogni individuo al bene della propria reputazione. Tale approccio è stato avallato da chi sosteneva che la libertà di cronaca, in uno stato che ha per base il rispetto reciproco dell'individualità, avesse un posto di secondo piano rispetto alla tutela dell'onore, con la conseguenza che il diritto di cronaca trovava un limite insuperabile nella legge penale e nel complesso dei diritti altrui.

Tale impostazione è però stata superata in quanto non è apparso condivisibile affermare che il diritto di informazione debba mantenersi nei limiti della legge penale e del rispetto degli altrui diritti in quanto, se nella cronaca non sono integrati gli estremi oggettivi di una fattispecie penale quale la diffamazione, il fatto è, di per sé, penalmente lecito. La necessità di

---

<sup>60</sup> Si noti che in virtù del principio di tassatività in materia penale, questa forma di diffamazione si applica esclusivamente al caso dell'offesa divulgata a mezzo stampa, ovvero compiuta, in base alla definizione di "stampe o stampati" contenuta nell'art. 1 della legge n. 47 del 1948, mediante *<<riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione>>*. La giurisprudenza, dopo alcune oscillazioni, ha quindi escluso, l'applicabilità di tale aggravante al delitto commesso attraverso internet. Cass. Pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511.

una distinzione fra cronaca lecita e illecita sorge invece proprio in quei casi in cui la pubblicazione della notizia integri gli estremi della fattispecie astratta del reato di diffamazione. Per determinare quindi la linea di confine tra la condotta lecita e la condotta *contra legem*, occorre riconoscere che il diritto di cronaca, in quanto corollario della manifestazione del pensiero e quindi di derivazione costituzionale, può essere esercitato anche qualora ne derivi una lesione all'altrui reputazione, anche se la sussistenza di altri diritti di pari grado impone che, nella ricerca di un bilanciamento, vengano rispettati dei limiti precisi, individuati dalla giurisprudenza.

Ciò consente di collocare il rapporto tra esercizio del diritto di cronaca e tutela della reputazione e dell'onore all'interno dell'ambito di applicazione della scriminante prevista dall'art. 51 c.p.: a tale risultato è infatti pervenuta la Corte costituzionale che, nella sentenza n. 175 del 1971, ha ravvisato, nell'esercizio del compito di informazione garantito al giornalista dall'art. 21 Cost., l'esimente di cui all'art. 51 c.p. escludendo così la punibilità. Non può ritenersi tuttavia che l'art. 51 c.p. consenta un'indiscriminata realizzazione del diritto in esame dovendosi comunque fare i conti con i connaturati limiti interni (quelli indicati dalla stessa norma fonte del diritto) ed esterni (quelli non espressi ma ricavabili in via interpretativa dall'ordinamento giuridico). Così la divulgazione lesiva dell'altrui reputazione deve in ogni caso restare contenuta nel rispetto dei limiti che circoscrivono l'applicazione dell'attività informativa, ricavabili dalla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti quali l'onore, il decoro e la reputazione.

#### **4. La “sentenza-decalogo”<sup>61</sup> e i limiti all'esercizio del diritto di cronaca.**

---

<sup>61</sup> Cass. Civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, Granzotti ed altri c. Europrogramme service Italia s.p.a. ed altri.

Nel quadro appena descritto il compito di operare concretamente il bilanciamento fra diritto di cronaca e diritti della personalità è stato quindi rimesso alla magistratura ordinaria anche se tale scelta produce ovviamente il rischio di attribuire al singolo giudice un potere discrezionale talmente vasto da poter essere assimilato a quello normativo a scapito del principio di certezza del diritto. La scelta è però dettata dalla considerazione che il giudice è il solo in grado di valutare di volta in volta tutti quegli elementi del caso concreto che possono orientare l'ago della bilancia verso una o l'altra direzione, individuando in questo modo delle soluzioni meno rigide rispetto a quelle che potrebbero essere stabilite con legge. Non deve perciò sorprendere il fatto che, come afferma Vigevani, <<*in ogni ordinamento la posizione della giurisprudenza sia stata decisiva per individuare i confini del diritto di cronaca*>><sup>62</sup>.

La risposta della giurisprudenza italiana è sintetizzata nella celeberrima “sentenza-decalogo” della cassazione, la quale da una parte ha il merito di riordinare i criteri emersi fino a quel momento nella giurisprudenza, sia penale che civile, e nella dottrina<sup>63</sup>, dall'altra si erge a faro per le successive pronunce in materia, orientando le decisioni dei giudici e qualificandosi come “diritto vivente”<sup>64</sup>.

La sentenza ha la sua origine in un'azione civile per concorrenza sleale ed illecito aquiliano promossa da una società finanziaria nei confronti di un periodico economico e di un redattore che aveva pubblicato una serie di articoli critici nei confronti di fondi d'investimento offerti dall'attrice. Il Tribunale e la Corte d'appello di Milano accolsero la domanda, ritenendo denigratoria e illecita la campagna di stampa; nel ricorso per cassazione, il redattore sosteneva che il giornale avesse correttamente esercitato il diritto

---

<sup>62</sup> VIGEVANI G. E., *Il diritto di cronaca e di critica*, in VIGEVANI G. E. e altri (a cura di), *Percorsi di diritto dell'informazione*, cit. , pp. 47-65.

<sup>63</sup> NUVOLONE P., *Il diritto penale della stampa*, Cedam, Padova, 1971.

<sup>64</sup> Ciò non vuol significare che la successiva giurisprudenza si sia omologata in tutto e per tutto all'indirizzo emerso accogliendone in maniera acritica i contenuti: ciò che è rimasto immutato nel tempo è la struttura teorica, i principi generali sanciti.

di cronaca, informando il pubblico circa i rischi di eventuali investimenti nei fondi dell'attrice e che la condanna in sede civile al risarcimento dei danni potesse essere pronunciata solo in presenza degli estremi del delitto di diffamazione. Entrambi i motivi di ricorso furono rigettati dalla Corte di Cassazione.

Nella prima parte si sancisce il principio per cui chi si ritiene diffamato possa adire direttamente il giudice civile richiedendo il risarcimento dei danni, senza necessariamente presentare querela in sede penale contro l'autore dell'offesa.

Nella seconda parte la Corte detta invece tre requisiti che consentono di invocare l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca nei casi di lesione alla reputazione o all'onore di un individuo, ricordando che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza sia penale che civile, *<<il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell'art. 21 Cost. e regolato fundamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrano le seguenti tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti>>*. È evidente come tali requisiti debbano essere rispettati solo ogniqualvolta vengano divulgate informazioni lesive dell'altrui reputazione, onore o riservatezza<sup>65</sup>. Ragionare diversamente condurrebbe infatti all'illiceità di qualunque notizia non utile per la

---

<sup>65</sup> ROPPO E., *Diritto di cronaca sul banco degli imputati*, in *Democrazia e diritto*, 3, 1985, pp. 45-57.

collettività (ad esempio l'annuncio di un flirt fra vip), oppure frutto di fantasia anziché di ricerca (i falsi scoop di compravendite di calciatori), oppure non caratterizzata da serena obiettività, anche in assenza di lesioni a diritti di terzi.

#### **4.1. L'utilità sociale dell'informazione.**

La prima delle condizioni per l'esercizio scriminato del diritto di cronaca è quindi l'esistenza di un "interesse pubblico alla conoscenza ed alla divulgazione della notizia" ovvero una sua "utilità sociale". È questo il frutto dell'impostazione per cui *<<soltanto con la formazione esauriente e corretta della pubblica opinione i cittadini possono esercitare i diritti costituzionalmente sanciti per la loro democratica partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese>>*<sup>66</sup>; le notizie di per sé lesive dell'onore e della riservatezza individuale possono quindi essere divulgate qualora la loro pubblica conoscenza costituisca il presupposto di un esercizio più maturo e consapevole da parte della collettività di diritti civili, politici, economici ed etico sociali. Il diritto di cronaca dunque *<<non esime di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera giuridica privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività>>*<sup>67</sup>.

Nonostante la sentenza-decalogo del 1984 non si dilunghi sull'interpretazione di tale criterio, non essendone discussa la sussistenza nel caso concreto, la sola affermazione del requisito dell'utilità sociale ha dato origine a critiche e perplessità. Secondo Fois infatti questo condurrebbe all'accoglimento di una concezione funzionale del diritto

---

<sup>66</sup> Cass., 3 giugno 1983, in ZENO ZENCOVICH V., CLEMENTE M. e LODATO M. G., *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Cedam, Padova, 1995.

<sup>67</sup> Cass. Pen., sez. V, 9 ottobre 2007, n. 42067; Cass. Pen., sez. V, 7 dicembre 2004, n. 2280; Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1997, n. 1473.

d'informazione per cui esso <<dovrebbe ritenersi intrinsecamente finalizzato anche, e soprattutto, al soddisfacimento dell'interesse della collettività ad essere informata, e ad esserlo bene>>, introducendo così un giudizio di valore sulla qualità della notizia, nonché un dovere del giornalista di <<offrire un'informazione obiettiva, imparziale e completa>><sup>68</sup>.

Per comprendere al meglio la filosofia che dà origine al limite dell'utilità sociale e la sua effettiva portata occorre anzitutto fare un piccolo passo indietro ed osservare come nell'art. 21 Cost. e nel più generale sistema costituzionale, esiste sì la libertà, attiva, di manifestazione del pensiero e di informazione, elevata a diritto soggettivo, ma esiste anche la libertà, passiva, di informarsi<sup>69</sup>, la quale vive come riflesso dell'altra, in quanto suo <<risultato sociale>><sup>70</sup>, e che è presente nel nostro ed in altri ordinamenti non tanto come situazione giuridica direttamente azionabile, quanto piuttosto come valore costituzionale immanente<sup>71</sup>. Ciò è evidentemente deducibile dalla sussistenza di quella serie di norme costituzionali che configurano la posizione giuridica dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri, da cui deriva che, per poter esercitare in maniera matura e consapevole i propri diritti politici, i cittadini dovrebbero essere messi nella condizione di essere compiutamente informati sulle vicende attinenti alla sfera pubblica. Dall'esercizio della libertà di informazione nasce concretamente la libertà di informarsi, ovvero la libertà di attingere ai prodotti informativi che siano disponibili. <<La libertà di informarsi, insomma, si nutre della libertà di informazione e viceversa>><sup>72</sup>.

Muovendo da tali premesse, così come in via generale occorre ammettere che alcuni interessi costituzionalmente protetti, quali l'onore, la

---

<sup>68</sup> FOIS S., *Il c.d. decalogo dei giornalisti e l'art. 21 Cost.*, in *Dir. Informazione e informatica*, 1985, pp. 152-162.

<sup>69</sup> Si veda, tra l'altro, l'art. 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

<sup>70</sup> CRISAFULLI V., *Problematica della libertà di informazione*, cit.

<sup>71</sup> PACE A., *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, Cedam, Padova, 1992.

<sup>72</sup> PACE A. e PETRANGELI F., *Cronaca e critica (diritto di)*, in *Enc. Dir.* 2002.

reputazione o la riservatezza, possono limitare la libertà di manifestazione del pensiero, e quindi il diritto di informare e di cronaca, allo stesso modo si sostiene che *<<quando tale libertà tocchi argomenti di particolare interesse collettivo, per i benefici che vi si collegano, possa a sua volta prevalere sui beni di rilievo costituzionale contrapposti>><sup>73</sup>*. Una contraria o diversa impostazione, caratterizzata da un'eccessiva tutela dei diritti della personalità, si evolverebbe in una sorta di censura di quelle informazioni di cui i cittadini hanno il diritto di essere portati a conoscenza al fine di quella *<<effettiva partecipazione [...] all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese>>* sancita dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

Questa lettura dell'utilità sociale permette di superare quel rischio di funzionalizzazione del diritto di cronaca teorizzato da Fois, senza però negare il ruolo sociale dell'informazione. La Costituzione non muove infatti da un'idea funzionale di libertà, in quanto collega il suo valore sociale non ai contenuti della manifestazione del pensiero ma al procedimento del dialogo e del contraddittorio, rifiutando, al tempo stesso, la possibilità che per alcune materie quali la politica, la religione, la cultura o la scienza, l'informazione possa godere di maggiore libertà, a tutela dei grandi valori che caratterizzano l'ordinamento. In altre parole la Costituzione accoglie una via intermedia e di equilibrio fra la concezione individualista della libertà di manifestazione del pensiero, che nella sua versione più rigorosa rifiuta qualsivoglia distinzione basata sui temi o sulle finalità dell'informazione<sup>74</sup>, e la concezione più funzionalista, che considera invece l'informazione quale adempimento di un dovere piuttosto che esercizio di un diritto individuale.

---

<sup>73</sup> BEVERE A. e CERRI A., *Il diritto di informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, Giuffrè, Milano 2006.

<sup>74</sup> ESPOSITO C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit.

In quest'ottica l'utilità sociale non è quindi qualificabile come condizione o requisito essenziale per l'esercizio del diritto di cronaca, quanto piuttosto come elemento accidentale di mero fatto che, nel concorso con gli altri requisiti legittimanti, acquista significato nell'eventuale conflitto con il contrastante diritto del singolo che veda compromessa la propria reputazione, al fine di invocare l'esimente dell'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 51 c.p..

Trasferendosi sul piano pratico si osserva come, in via generale, si ritengano socialmente rilevanti ai fini dell'esercizio scriminato del diritto di cronaca tutte quelle notizie che presentino un interesse per l'intera collettività nazionale, o anche solo per poche persone purché siano tali da assumere ugualmente significato per la collettività in virtù della rilevanza morale o sociale dell'argomento, mentre la stessa utilità sociale dovrebbe invece essere esclusa per quelle notizie più propriamente finalizzate a soddisfare istinti di bassa curiosità o pettegolezzo. In concreto risulta difficile però distinguere i due piani in quanto spesso l'"interesse pubblico" finisce per essere confuso con l'"interesse del pubblico", frequentemente alimentato da <<forme di curiosità malsana, insulsa o futile>><sup>75</sup>.

Dall'esame del requisito dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto divulgato è inoltre facile osservare come in questo sia radicato il fondamento essenziale della causa scriminate, in quanto si atteggia a vero e proprio presupposto dell'esercizio del diritto di cronaca: gli altri requisiti, verità e continenza, si qualificano infatti come corollari del primo. Ciò è evidente in particolar luogo nel limite della verità del fatto divulgato, il quale non svolge altra funzione se non quella di accreditare la sussistenza di una utilità sociale in quanto non potrebbe parlarsi in nessun caso di un interesse pubblico alla conoscenza di un fatto qualora questo fosse in realtà inesistente. Le notizie devono quindi riguardare fatti certi poiché l'interesse

---

<sup>75</sup> GIANZI G. A., *La rilevanza sociale della notizia con riguardo alla qualità del soggetto passivo della diffamazione*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Feltrinelli, Milano, 1979.

sociale riguarda solo questi, e non anche l'insinuazione di dubbi: quando i fatti vengono esposti in forma dubitativa, l'esercizio del diritto di cronaca va infatti escluso a priori, in quanto il dubbio non costituisce notizia e l'interesse sociale all'informazione non concerne le illazioni<sup>76</sup>.

#### **4.1.1. L'attualità dell'interesse sociale della notizia.**

La giurisprudenza ha inoltre talvolta evidenziato, affianco al triplice requisito dell'interesse sociale, della verità del fatto e della continenza della forma espositiva, un quarto parametro per valutare la legittimità dell'esercizio del diritto di esame: l'attualità della notizia. La sussistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza di una notizia deve infatti essere valutata al tempo della pubblicazione della stessa<sup>77</sup>; così un fatto di indubbia rilevanza sociale al momento del suo verificarsi può, con il decorso del tempo, perdere "attualità" e quindi può venir progressivamente meno l'utilità sociale della sua conoscenza facendo proporzionalmente riemergere il diritto della persona ad essere dimenticata e non essere legata in via definitiva ad una vicenda lesiva della sua reputazione<sup>78</sup>. In tutti quei casi in cui la notizia non sia più attuale non può quindi essere invocata la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca. È però erronea l'impostazione secondo la quale l'attualità della notizia assume il carattere di autonomo requisito del legittimo esercizio del diritto in esame in quanto questa si attegga ad elemento essenziale del più ampio requisito dell'interesse pubblico della notizia: <<ove questa difetti di attualità, sarà

---

<sup>76</sup> Cass. Pen., sez. VI, 11 novembre 1975, Cadonia, in *Cassazione penale*, 1977.

<sup>77</sup> Cass. Civ., sez. I, 25 giugno 2004, n. 11864 con nota di CURSI M. G., *Nota in materia di interpretazione della nozione di trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 675 del 1996, in riferimento all'attività giornalistica*, in *Giurisprudenza italiana*, fasc. 5, 2005.

<sup>78</sup> PERON S., *La verità della notizia tra attualità ed oblio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 5, 2010, p. 1070.

*inidonea a soddisfare le già esaminate finalità sociali perché di significato di regola irrilevante per gli interessi della collettività>><sup>79</sup>.*

L'attualità dell'interesse sociale della notizia però non si identifica necessariamente con l'attualità del fatto in quanto anche un fatto non attuale può essere idoneo a ricoprire un interesse per la collettività, a condizione che si caratterizzi in modo tale da assumere un significato emblematico per la vita dell'intera collettività, o per frazioni significative della stessa, per la rilevante importanza sociale o morale dello stesso: è solo a tali condizioni infatti che anche un fatto di per sé non più attuale mantiene un'attualità indiretta<sup>80</sup>.

Tale attualità della notizia è stata ben inquadrata dal Tribunale civile di Roma nel 1995<sup>81</sup> nella decisione riguardante il caso della pubblicazione nel 1990 da parte de "Il Messaggero", nell'ambito di un gioco a premi, di una prima pagina del 1961, nella quale si riportava foto e nome di un individuo reo confesso di omicidio, che nel frattempo aveva espiato la pena e si era reinserito nella società. Secondo il giudice infatti *<<ciò che in realtà difetta nella riproduzione, a distanza di circa trenta anni, della notizia di cui trattasi (N.N. ha confessato di avere ucciso Tizio) è l'attualità del pubblico interesse, sotto il profilo della divulgazione del grave fatto di sangue di cui, all'epoca, fu protagonista l'odierno attore. Il quotidiano "Il Messaggero" ha, quindi, pesantemente interferito sulla vita privata di N.N., senza che vi fosse alcuna utilità sociale nell'informazione resa al pubblico, per un occasionale motivo di gioco. Infatti per potere ritenere la liceità di una cronaca giornalistica, in ordine alla diffusione di notizie che incidano sull'onore e sulla reputazione di singole persone, è pur sempre necessario accertare che gli avvenimenti riferiti abbiano una cospicua rilevanza per la vita sociale, sotto il profilo dell'interesse generale della collettività*

---

<sup>79</sup> POLVANI M., *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam, Padova, 1995.

<sup>80</sup> Cass. Pen., sez. V, 7 ottobre 2010, n. 38096.

<sup>81</sup> Trib. Civ. Roma, 15 maggio 1995, N.N. c. Il Messaggero, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1996, pp. 422-427.

*all'informazione. In altri termini, le informazioni sulla vita delle persone, capaci di ledere la reputazione, non dovrebbero essere pubblicate, a meno che ciò non serva al pubblico interesse>>.*

#### **4.1.2. L'interesse pubblico di vicende private.**

Di notevole importanza è anche l'individuazione dei limiti posti alla possibilità di divulgare le altrui vicende personali: la questione si inquadra nel più generale tema dell'individuazione del diritto del singolo a non subire invasioni nell'ambito della propria sfera privata e, più in particolare, della delimitazione delle vicende personali per cui si possa ritenere sussistente un divieto di divulgazione.

Il diritto alla riservatezza viene infatti individuato in una pluralità di fonti normative, che vanno dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, a tutela della personalità del singolo e dei suoi diritti inviolabili, agli artt. 14 e 15 della stessa, posti rispettivamente a presidio dell'intimità del domicilio e della libertà e segretezza della corrispondenza, dall'art. 10 c.c., che tutela l'immagine della persona tendendo a difendere la riservatezza del singolo sulle vicende della propria vita privata, all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel quale la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 38 del 1973, ha rinvenuto il fondamento normativo dello stesso diritto alla riservatezza. La stessa Corte di Cassazione ha più volte ribadito la natura di diritto soggettivo della riservatezza, a protezione di tutte quelle vicende e situazioni personali e familiari, verificatesi anche al di fuori del domicilio domestico, che sono prive qualsivoglia forma di interesse socialmente apprezzabile per i terzi. Di conseguenza si può affermare che, anche se non con il carattere dell'assolutezza, il rispetto della vita privata si qualifica come vero e proprio limite logico del diritto di cronaca.

In criterio sulla cui base valutare la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di vicende private è stato individuato nella

“dimensione esponenziale” che assume in determinate circostanze il destinatario della diffamazione<sup>82</sup>, ovvero quella situazione per cui un soggetto, in virtù della notorietà acquisita in campo politico, artistico, dello spettacolo o, in generale, mondano, diviene un personaggio pubblico. A riguardo bisogna però precisare che resta del tutto estranea all’esercizio del diritto di cronaca la diffusione di notizie che aggrediscano il diritto alla riservatezza del singolo, anche se personaggio pubblico, qualora siano assenti elementi del fatto che contribuiscano a delinearne la personalità storica, artistica, scientifica, politica o, in generale, pubblica. Sono quindi privi del requisito di utilità sociale e pubblico interesse <<*i fatti non direttamente collegati alle ragioni della notorietà, o comunque quelli concernenti la sfera intima e la vita privata dell’individuo, anche se questi ricopra un pubblico ufficio*>><sup>83</sup> in quanto il diritto di cronaca è basato sulla divulgazione di notizie che presentino un oggettivo interesse per la collettività, ben diverso dalla <<*morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti o scandalose, svoltesi nell’intimità della casa della persona assunta a notorietà*>><sup>84</sup>.

Non si può però del tutto escludere l’esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di notizie consistenti nella narrazione di fatti attinenti la sfera privata: in tal caso occorrerà valutare in concreto se tali fatti, per le modalità che li caratterizzano, le cause che hanno determinati e gli scopi che li ispirano possano interessare la collettività e concorrere a creare o completare l’informazione così da contribuire al corretto orientamento dell’opinione pubblica<sup>85</sup>. È stato così individuato un criterio avente valore generale, ovvero quello della rilevanza politico-sociale del fatto, secondo cui deve considerarsi che l’esercizio del diritto di cronaca

---

<sup>82</sup> JANNELLI A., *Libertà di manifestazione del pensiero e diritto al proprio onore: spunti per una linea di demarcazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1969, p. 522

<sup>83</sup> POLVANI M., *La diffamazione a mezzo stampa*, cit.

<sup>84</sup> Cass. Pen., sez. V, 9 ottobre 2007, n. 42067; Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1997, n. 1473; Cass. Civ., sez. III, 27 maggio 1975, n. 2129.

<sup>85</sup> Cass. Pen., sez. V, 13 febbraio 1985, n. 169152 Criscuoli, in *Giustizia penale*, 1986; Trib. Milano, sez. I, 19 marzo 2013, n. 3808.

può essere tanto più incisivo quanto più sia elevata la posizione pubblica della persona nelle istituzioni, nel mondo politico, economico, scientifico o in qualunque aspetto della vita della collettività, e per il riflesso che le sue condotte, benché private, possano assumere sulla sua dimensione pubblica.

Quanto affermato è stato ribadito ed esposto dalla Corte di Cassazione nel 1997<sup>86</sup> nella decisione relativa alla condanna per diffamazione aggravata di un giornalista che, nel 1990, aveva raccontato di una presunta relazione tra la moglie di Diego Armando Maradona, allora calciatore del Napoli, ed il migliore amico dello stesso. Sosteneva quindi la Cassazione che *<<il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività. Anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono, quindi, risultare di interesse pubblico, quando possano da esse desumersi elementi di valutazione sulla personalità o sulla moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini. Ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività>>.*

#### **4.2. La verità della notizia.**

Accanto al requisito dell'interesse pubblico la sentenza-decalogo, così come le successive pronunce<sup>87</sup>, senza scostarsi dalla precedente

---

<sup>86</sup> Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1997, n. 1473.

<sup>87</sup> Ex multis Cass. Civ., sez. III, 4 settembre 2012, n. 14822; Cass. Civ., sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20285; Cass. Civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1205; Cass. Civ., sez. III, 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. Civ., sez. III, 19 dicembre 2001, n. 15999.

giurisprudenza, soprattutto penale<sup>88</sup>, richiede che i fatti narrati o commentati siano veri o per lo meno seriamente accertati.

È questa la scriminante che, più di ogni altra, segna il difficile punto di equilibrio fra la tutela dello *ius narrandi* ed il paritario riconoscimento dell'interesse alla reputazione e all'onore: è infatti evidente la relatività di un concetto quale quello di verità, che non si presta a rigide delimitazioni, in particolare in tema di circolazione delle idee e delle informazioni. Conseguentemente non deve sorprendere come, prima della sentenza-decalogo del 1984, dottrina e giurisprudenza fossero giunte a risultati non coincidenti, non potendosi negare che le molteplici indicazioni di ordine filosofico sulla verità ne rendano complessa l'individuazione del ruolo e della nozione nell'ambito delle vicende giuridiche. L'esistenza di interessi costituzionali fra loro contrastanti, nonché il grande potere di orientamento dell'opinione pubblica in capo ai *mass media*, ha tuttavia imposto la ricerca di una nozione di verità ancorata a parametri dotati di maggior certezza rispetto a quello di mera "verità soggettiva" del giornalista<sup>89</sup>.

Nonostante non siano mancate in dottrina opinioni contrarie all'efficacia scriminante della verità del fatto addebitato nei casi di manifestazioni contrarie alla dignità sociale delle persone<sup>90</sup>, questa ha sempre cercato di estendere quanto più possibile l'ambito di liceità dell'esercizio del diritto di cronaca, giungendo a considerare lecita non solo la divulgazione di fatti veri, ma anche quella di fatti ritenuti soggettivamente veri. Questi sarebbero infatti il riflesso sul piano soggettivo, del limite logico oggettivo della verità<sup>91</sup>, in quanto si affermava che in ogni attività di cronaca la partecipazione dell'autore rendeva l'obiettività un mero canone tendenziale a causa dell'inevitabile e, a volte,

---

<sup>88</sup> Cass. Pen., sez. un., 26 marzo 1983, Dotti; Cass. Pen., sez. V, 26 maggio 1983, Paolucci; Cass. Pen., sez. un., 30 giugno 1984, Ansaloni.

<sup>89</sup> Ritenuta invece sufficiente da DELITALA G., *I limiti giuridici della libertà di stampa*, in *Iustitia*, 1959.

<sup>90</sup> ESPOSITO C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit.

<sup>91</sup> NUVOLONE P., *Il diritto penale della stampa*, cit.

inconsapevole, intervento manipolativo di chi la fornisce<sup>92</sup>, e la verità diveniva allora solo “una” delle verità possibili, ovvero quella di chi narra<sup>93</sup>. Il rispetto della verità intesa in senso proprio era così irrilevante all’ambito oggettivo del diritto di cronaca: questa doveva infatti essere considerata in un’accezione elastica che tenesse conto delle caratteristiche dell’attività giornalistica e delle esigenze di rapida circolazione delle notizie così che al requisito della verità potessero sostituirsi altri limiti quali l’obiettività, la mera verosimiglianza, l’adesione alla rappresentazione fatta da una fonte informativa qualificata<sup>94</sup>, etc., al fine di adeguare il principio della verità al ruolo politico e sociale tipico della stampa.

Tale impostazione aveva inoltre ricevuto l’avallo da parte di un indirizzo giurisprudenziale che riteneva sufficiente la sola attendibilità della notizia al momento della pubblicazione o il preventivo accertamento della serietà della fonte o, ancora, il solo rispetto delle regole di deontologia professionale. Trovava così fondamento la c.d. “teoria delle fonti qualificate d’informazione” secondo la quale il solo esame di tali fonti era sufficiente per applicare l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca<sup>95</sup>. Non mancavano inoltre tentativi di ampliare ulteriormente l’ambito di liceità sostenendo che fosse pubblicabile qualsiasi notizia proveniente da “fonte degna”<sup>96</sup>. Il requisito della verità veniva poi ulteriormente smussato in tutte quelle circostanze in cui le esigenze di tempestività dell’informazione impedivano in concreto eventuali accertamenti a conferma della notizia o l’esame in tempo utile delle fonti qualificate. Si osservava così come la meccanica ed asettica richiesta della verità oggettiva del fatto avrebbe in tal

---

<sup>92</sup> FOIS S., *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, cit.

<sup>93</sup> BARILE P., *Libertà di manifestazione del pensiero*, cit.

<sup>94</sup> PEDRAZZI C., *L’exceptio veritatis. Dogmatica ed esegesi*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1954, I, p. 462.

<sup>95</sup> Ex multis Cass. Civ., sez. III, 17 maggio 1972, Soc. Ed. Avanti c. Arrighi.

<sup>96</sup> Trib. Napoli, 17 ottobre 1977, Menghini e altri, in *Giurisprudenza di merito*, 1979, II, pp. 999 e ss.

caso compromesso l'attualità dell'informazione<sup>97</sup>; veniva riconosciuta, in queste circostanze di "urgenza", l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca a condizione che il giornalista, nel divulgare l'informazione, usasse le opportune cautele al fine da avvisare il lettore circa la mancata attività di accertamento della verità della notizia stessa<sup>98</sup>.

Anche fra i sostenitori di tale orientamento<sup>99</sup> non mancava però la consapevolezza circa i rischi che possono derivare da una lettura così elastica del limite in esame: si è osservato infatti come *<<degradare la verità a verosimiglianza significa dare alla stampa un'immunità senza limiti ed ammettere una gratuita causa di giustificazione proprio per i fatti più gravi e dannosi per l'onore delle persone, perché è certo che l'affermazione diffamatoria più pericolosa è quella che si presenta con un'obiettiva verosimiglianza perché ottiene un credito immediato>>*<sup>100</sup>.

Su questa scia la giurisprudenza si è quindi progressivamente sempre più nettamente schierata a tutela della reputazione del singolo così da evitare che un'interpretazione troppo elastica del limite della verità rompa il difficile equilibrio tra diritto di cronaca e diritto alla tutela della reputazione, quest'ultimo soccombente nella maggioranza dei casi. Si richiede così non più la mera verosimiglianza del fatto narrato o la c.d. verità putativa ma la *<<rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati>>*<sup>101</sup>. Dalla stessa parte si colloca anche la dottrina sottolineando ed evidenziando come la verità non possa che essere intesa in

---

<sup>97</sup> ROMAJOLI S., *Offesa all'onore della persona e libera manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1966.

<sup>98</sup> Cass. Civ., sez. I, 7 marzo 1975, n. 481 Vola c. Pia Soc. S. Paolo e Cass. Civ., sez. III, 16 maggio 2007, n. 11259 con nota di CES A., *Diritto di cronaca e limite della verità*, in *La Responsabilità Civile*, fasc. 3, 2009.

<sup>99</sup> Aderiva a tale orientamento Cass. Pen., sez. V, 4 giugno 1965, Giovannini.

<sup>100</sup> VASSALLI G., *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Scritti in memoria di A. Giuffrè*, Giuffrè, Milano, 1967.

<sup>101</sup> Cass. Civ., sez. un., 26 marzo 1983, Dotti. Conformemente, ex multis, Cass. Civ., sez. III, 30 marzo 2010, n. 7635; Cass. Civ., sez. III, 19 dicembre 2001, n. 15999; Cass. Civ., sez. I, 5 maggio 1995, n. 4871 e Cass. Pen., sez. V, 15 luglio 2008, n. 37124. Si ricordano inoltre le sentenze Cass. Civ., sez. I, 26 agosto 2014, n. 18264; Cass. Civ., sez. III, 22 novembre 2013, n. 26220 e Cass. Pen., sez. V, 7 aprile 1992, Melchiorre nelle quali si qualifica la verità come *<<correlazione rigorosa tra il fatto e la notizia>>*.

senso rigorosamente oggettivo<sup>102</sup> e definendo <<*aberrante*>> il criterio della verosimiglianza<sup>103</sup>.

Nella sentenza Dotti del 1983, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato come la cronaca altro non sia che <<*l'esposizione dei fatti contraddistinta dalla correlazione tra l'oggettivamente narrato ed il realmente accaduto con la duplice conseguenza: a) dell'inderogabile necessità dell'assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, con la conseguenziale inaccettabilità di valori sostitutivi di essa, quali la veridicità o la verosimiglianza dei fatti narrati; b) dello "stretto obbligo" dell'agente di rappresentare fedelmente, nel pensiero e nella parola, gli avvenimenti quali sono nella realtà, restando esclusa la possibilità di narrarli sedicenti o somiglianti a quelli che sono*>>. Solo un'esposizione rispondente a tali caratteristiche è infatti idonea a soddisfare le esigenze informative dell'opinione pubblica mentre è del tutto inconcepibile la possibilità che la disciplina costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero copra anche il falso: è questo l'unico modo infatti per soddisfare l'interesse della collettività ad un'informazione che non sia manipolata o strumentale. <<*Da tanto deriva che al di là del limite della verità non è neppure astrattamente immaginabile l'esistenza di un diritto di cronaca, perché solo la verità costituisce l'insuperabile condizione di operatività dell'effetto giustificante che ricorre quando egli riferisca il vero, certo non quando racconta il falso*>>: nel conflitto fra diritto di cronaca e tutela della reputazione la scelta ricade sul sacrificio di quest'ultimo, riconoscendo al primo una tutela privilegiata, a patto che l'agente ne assicuri la realizzazione nel rispetto della verità oggettiva che si pone come elemento essenziale della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca.

---

<sup>102</sup> MANNA A., *Diritto di cronaca: realtà e prospettive nel delitto di diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. cost.*, 1984, I, p. 775.

<sup>103</sup> BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit.

È utile a questo punto osservare come tale orientamento trovi un'indiretta conferma nella stessa legge professionale dei giornalisti, ovvero la legge del 3 febbraio 1963 n. 69, che all'art. 2 vincola questi all'obbligo del <<*rispetto della verità sostanziale dei fatti*>> e della costante osservanza dei doveri di lealtà e buona fede.

Il presupposto della verità dei fatti narrati, così come è stato costruito dalla giurisprudenza e dalla dottrina a partire dagli anni '80, necessita di alcuni approfondimenti per quanto riguarda la sua concreta applicazione. Anzitutto si esclude che debba considerarsi superato il limite della verità qualora la notizia risulti difforme dal vero solo per piccole inesattezze che incidano su aspetti superflui o marginali dei fatti e che quindi non ne alterano la struttura essenziale o la sostanza<sup>104</sup>, in quanto la verità dell'informazione deve essere valutata operando un esame globale del fatto narrato. Da ciò non discende però l'irrilevanza della portata diffamatoria di circostanze o fatti aggiunti, diversi dal vero, dovendosi in tal caso valutare se da questi derivi o meno un ulteriore ed autonomo effetto lesivo per la reputazione del soggetto passivo, peggiorando la lettura complessiva dei fatti narrati o la dimensione etico sociale della personalità dell'offeso<sup>105</sup>. Solo così si può condividere l'affermazione di chi nega rilevanza alla divulgazione di una notizia falsa, anche se non idonea a ledere ulteriormente la reputazione del soggetto, per il solo fatto di essere affiancata alla narrazione di notizie vere a tal punto connesse alla prima da <<*esaurire l'intera capacità offensiva ed il disvalore sociale e morale del fatto attribuito*>><sup>106</sup>. Va quindi escluso il rispetto del limite della verità ove la notizia contenga inesattezze rilevanti sia sotto un profilo quantitativo,

---

<sup>104</sup> Cass. Civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17197 e Cass. Pen., sez. V, 7 maggio 1993, Rizza, in *Giur. pen.*, 1994, II in cui si sottolinea infatti l'irrilevanza dell'inesatta indicazione del luogo dell'arresto.

<sup>105</sup> In tal senso Cass. Civ., sez. II, 7 dicembre 2005, n. 26999 con nota di PERON S., *La verità della notizia tra veritas e alêtheia*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 7, 2006, pp. 1289 ss.

<sup>106</sup> Cass. Pen., sez. V, 14 novembre 2014, n. 2511 e Cass. Pen., sez. V, 3 marzo 1987, Gambescia.

ovvero nel senso di attribuire fatti ulteriori ed inesistenti oltre a quelli realmente commessi, che qualitativo, nel senso invece di attribuire un fatto contrario ai principi etici e sociali del soggetto, anche se analogo al altri commessi ma in verità mai perpetrato<sup>107</sup>.

Ancora, si deve ritenere oltrepassato il limite della verità in tutti quei casi di “prospettazione alternativa” di due o più fatti, dei quali anche solo uno diffamatorio, proprio perché l’alternatività stessa implicitamente nega la sussistenza del requisito di verità obiettiva, la quale non può che essere una sola<sup>108</sup>. La giurisprudenza ha più volte ribadito infatti che un addebito infamante è idoneo a ledere la reputazione di un soggetto anche se manifestato in modo tale da non dare certezza, ma suscitare il dubbio, riguardo la possibilità di aver realizzato una condotta disonorevole<sup>109</sup>.

Allo stesso modo si è affermato, proprio nella sentenza-decalogo del 1984, che <<la verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è “mezza verità” (o comunque, verità incompleta): quest’ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa>>. In tal senso infatti l’omissione di alcuni particolari della vicenda narrata, anche qualora il fatto principale sia vero, impedisce una corretta valutazione da parte del pubblico e non permette di invocare l’esimente

---

<sup>107</sup> Trib. Roma, 10 marzo 1989, Scottoni ed altri, in *Foro italiano*, 1990, II.

<sup>108</sup> Cass. Pen., sez. V, 21 aprile 1982, Bocca.

<sup>109</sup> Cass. Civ., sez. III, 5 febbraio 1998, n. 1164 e Cass. Pen., sez. VI, 19 ottobre 1979, Katz; Trib. Milano, III, 4 luglio 1958, De Marco ed altri. Più recentemente: Corte d’Appello di Roma, sez. I, 28 maggio 2007; Trib. Genova, sez. II, 6 febbraio 2006.

dell'esercizio del diritto di cronaca, anche se, come affermato dalla Corte di Cassazione<sup>110</sup>, l'attenzione ad ogni aspetto della notizia non deve comunque impedire la valutazione della diversa importanza che assumono i vari particolari della ricostruzione fornita dal giornalista.

Occorre inoltre evidenziare che l'accertamento del requisito della verità della notizia non è limitato al solo articolo o testo, ma deve estendersi anche alle modalità di presentazione della notizia, comprese le immagini che accompagnano il testo, titoli e sottotitoli dell'articolo ed ogni altro rilievo grafico: per la Cassazione infatti <<la verità di una comunicazione sociale deve essere integrale e rispecchiarsi nella "grafica". Il reato di diffamazione può consistere pertanto anche nell'autonoma efficacia e suggestione del titolo rispetto al testo>><sup>111</sup>. Nel caso in cui la lesione dell'altrui reputazione sia però prodotta solo da elementi grafici dovrà ritenersi esclusa la responsabilità del giornalista, mentre emergerà solo quella del direttore responsabile della pubblicazione.

Nella valutazione del limite della verità è necessario considerare anche il periodo temporale in cui si svolge l'attività informativa: la verità di un fatto infatti emerge di frequente in maniera progressiva in quanto col passare del tempo vengono alla luce elementi nuovi idonei a chiarirlo o a mutarne il significato. Conseguentemente nella valutazione dell'operato del cronista occorre <<avere riguardo alla verità quale risulta al momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto successivamente rimanga accertato>><sup>112</sup>. Tale ulteriore criterio dell'attualità della verità assume un ruolo di importanza fondamentale nella cronaca giudiziaria, ove il giornalista dovrà indicare l'eventuale carattere non definitivo della situazione giuridica descritta; in tal senso, anche sotto il profilo probatorio,

---

<sup>110</sup> Cass., sez. III, 25 maggio 2000, n. 6877.

<sup>111</sup> Cass., sez. VI, 9 maggio 1980, in ZENO ZENCOVICH V., CLEMENTE M. e LODATO M. G., *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, cit.

<sup>112</sup> Cass. Pen., sez. V, 4 marzo 2005, n. 15986; Cass. Pen., sez. V, 22 maggio 2000, n. 8894 e Cass. Pen., sez. V, 13 maggio 1987, n. 7875 in *Giurisprudenza italiana*, 1988, II. Più recentemente Corte d'Appello Napoli, sez. V, 24 novembre 2011 e Trib. Bari, sez. III, 22 ottobre 2010.

*<<gli unici contegni valutabili al fine di stabilire la verità, sia pure putativa, dei fatti, sotto il profilo dell'indicazione di fonti informative attendibili e delle verifiche compiute da parte dei convenuti, sono quelle anteriori alla pubblicazione>><sup>113</sup>. Il criterio dell'attualità della verità vale però anche all'inverso: non è infatti ammissibile che il giornalista fornisca rappresentazioni della realtà che egli stesso sa essere false, nell'aspettativa che queste possano essere confermate dagli eventi successivi<sup>114</sup>.*

Particolarmente significativi sono infine i risultati cui è giunta la giurisprudenza relativamente alle ipotesi di divulgazione del contenuto di interrogazioni parlamentari aventi contenuto diffamatorio<sup>115</sup>, per i quali è stata elaborata la c.d. teoria della cassa di risonanza. La nostra Costituzione esclude infatti la punibilità delle eventuali condotte diffamatorie poste in essere dai membri del Parlamento relativamente alle opinioni espresse nell'esercizio delle rispettive funzioni; ciò però non copre e non elimina l'illiceità penale della condotta che emerge sia quando il contenuto dell'interrogazione sia diffuso dallo stesso parlamentare al di fuori delle funzioni protette, sia quando invece tale divulgazione sia posta in essere da terzi, al di fuori della lecita pubblicazione del resoconto degli atti parlamentari. È così stata esclusa la possibilità di una fedele riproduzione, priva di qualsivoglia commento od elemento personale aggiunto dal cronista, del testo dell'interpellanza diffamatoria affiancato dall'indicazione della fonte, senza che il giornalista faccia propria l'altrui attribuzione diffamatoria in quanto *<<la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione con apporto causale predominante da parte del*

---

<sup>113</sup> Cass. Civ., sez. III, 19 dicembre 2001, n. 15999. Con nota di PERON S., *La diffamazione a mezzo stampa, la verità della notizia e la pubblicazione delle interpellanze parlamentari: nozioni, contenuto e limiti della liceità della pubblicazione*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc. 6, 2002, p. 1404.

<sup>114</sup> Il rilievo attribuito ai possibili errori del giornalista non può quindi essere esteso a protezione di chi, a scapito della reputazione dei soggetti cui si riferiscono gli addebiti divulgati, azzardi una previsione del futuro, anche nel caso in cui questa effettivamente si realizzi.

<sup>115</sup> Cass. Pen., sez. V, 4 febbraio 1987, Nonno ed altro; Cass., sez. V, 30 settembre 1987, Saraceni.

*giornalista [...] non potendo la stampa trasformarsi in cassa di risonanza delle altrui, sia pure non condivise, opinioni diffamatorie*>><sup>116</sup>. A riguardo si evidenzia che, nonostante si debba constatare alcune opinioni favorevoli ad un'estensione della non responsabilità sancita dall'art. 68 Cost. anche alle opinioni espresse al di fuori delle funzioni tipiche, <<*purché meramente riproduttive di quelle espresse nell'ambito di tali funzioni*>><sup>117</sup>, o anche innovative qualora rientranti in un'attività strettamente connessa e strumentale a quella parlamentare in senso stretto<sup>118</sup>, appare più corretta l'impostazione contraria. La norma costituzionale garantisce infatti i soli atti strettamente connessi alla funzione, ovvero solo quelli che si <<*effettuano in seno ai vari organi parlamentari o para-parlamentari*>> e non anche quelli posti in essere fuori di essi<sup>119</sup>, come appare confermato dalla natura della relativa immunità qualificabile come causa personale di esclusione della pena e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva od analogica<sup>120</sup>. Nel caso della divulgazione, benché fedele, dell'atto parlamentare avente contenuto diffamatorio, ci si trova dinanzi ad una condotta di reato del tutto autonoma rispetto a quella riportata, nella quale la novità emerge dall'assenza di elementi tipici nei quali la scienza del diritto penale ha individuato gli indici dell'unicità del fatto, costituiti dalla contestualità dell'azione e dell'unicità dell'offesa del bene protetto<sup>121</sup>: si tratta allora di una nuova offesa alla reputazione, diversa nella sua storicità, che nuovamente diffonde in un contesto più esteso gli addebiti lesivi

---

<sup>116</sup> Cass. Pen., sez. V, 4 febbraio 1987, Nonno ed altro. In dottrina DEL CORE E., *Diritti di cronaca e di critica del giornalista in relazione ad interrogazioni parlamentari*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile*, fasc. 7-8, 2007. Il principio è esteso anche alla generica pubblicazione di dichiarazioni di terzi aventi contenuto diffamatorio; in tal senso RIZZO N., *Dichiarazioni di terzi: quali limiti al diritto di cronaca?*, in *La Responsabilità Civile*, fasc. 12, 2005 e LUCCHINI GUASTALLA E., *Diritto di cronaca e dichiarazioni dei terzi*, in *Rivista di diritto civile*, fasc. 1, 1997.

<sup>117</sup> TRAVERSA S., *Immunità parlamentare*, in *Enc. Dir.*, XX, Milano, 1970, p. 197.

<sup>118</sup> Così la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati, V legislatura, doc. IV, n. 136-B.

<sup>119</sup> MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova, 1969.

<sup>120</sup> Cass. Civ., sez. III, 27 ottobre 2004, n. 20783 e Cass. Pen., sez. V, 30 settembre 1987, Saraceni in cui si parla di uno *ius singulare*.

<sup>121</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2003.

dell'altrui reputazione, integrando così l'astratta fattispecie del reato di diffamazione.

#### 4.2.1. La verità putativa.

L'orientamento giurisprudenziale riguardo la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, inizialmente indirizzato a riconoscerne l'applicabilità solo se basato sulla verità oggettiva dei fatti narrati, a nulla rilevando la buona fede del giornalista e la prova di aver svolto un serio e diligente lavoro di ricerca nell'accertamento della verità, subiva un deciso capovolgimento nel momento in cui la sentenza-decalogo del 1984, affianco alla verità oggettiva, nomina anche la verità <<putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca>>.

Si introduce così l'ipotesi di erroneo esercizio del diritto di cronaca: a riguardo le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza Ansaloni del 1984<sup>122</sup> hanno evidenziato come il solo errore rilevante ai fini della valutazione del dolo sia quello che ricade sulla verità della notizia in quanto, a differenza di quelli sulla sua utilità sociale o sulla continenza della forma espositiva, questo è l'unico attinente al fatto e non alla valutazione normativa del diritto di cronaca.

A riguardo un primo orientamento giurisprudenziale, pur essendo rimasto sempre minoritario, si era infatti ancorato sulla posizione, difficilmente sostenibile, di subordinare l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca alla "verità obiettiva" del fatto narrato<sup>123</sup>: si pretendeva in tal modo che il giornalista, contro ogni evidenza logica e in contrasto con i principi generali del diritto penale, diffondesse una <<verità assoluta, cioè corrispondente a quella accertata in giudizio, senza doversi preoccupare di

---

<sup>122</sup> Cass. Pen., Sez. Un., 30 giugno 1984, Ansaloni.

<sup>123</sup> Tra le altre Cass. Pen., sez. V, 6 novembre 1980, n. 57 in cui la verità putativa viene equiparata alla <<cosiddetta verosimiglianza dei fatti>>.

*valutare in maniera diversificata le diverse cause e le eventuali discrepanze tra quanto narrato e quanto poi accertato in via legale>><sup>124</sup>.*

Il superamento di tale orientamento si ha quando, nel 1983, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiariscono i termini in cui, nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca, devono essere applicate le generali norme sulla valutazione dell'errore circa l'esistenza o meno di una scriminante. L'errore putativo non può essere invocato qualora cada su uno degli elementi costituenti il diritto, ovvero in quei casi in cui il giornalista agisca nella convinzione che la rispondenza al vero dei fatti narrati non sia necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, ma operi, quale causa di esclusione della punibilità, *<<quando l'agente, pur nella consapevolezza della necessità della verità oggettiva della notizia, ritenga, per errore involontario, che gli accadimenti riferiti siano veri>>*. In tal caso infatti *<<il soggetto non è punibile non perché eserciti un diritto, ma perché viene a mancare l'elemento psicologico del reato di diffamazione>><sup>125</sup>.*

Il cronista quindi, per non incorrere in responsabilità di sorta, sarà chiamato a dimostrare in sede giudiziaria di aver compiuto, prima della divulgazione di una notizia rivelatasi non vera, un *<<serio e diligente lavoro di ricerca>><sup>126</sup>*, provando *<<la cura e la cautela da lui poste negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio e incertezza prospettabili in ordine alla verità sostanziale dei fatti>><sup>127</sup>*. Come ribadito dalla sentenza Ansaloni, se a seguito di tale verifica verrà accertato che il giornalista ha seguito *<<i suggerimenti della prudenza ed i consigli della prudenza*

---

<sup>124</sup> PACE A. e PETRANGELI F., *Cronaca e critica (diritto di)*, cit.

<sup>125</sup> Cass. Pen., sez. un., 26 marzo 1983, Dotti in *Giurisprudenza Italiana*, 1984, II. Più recentemente Cass. Pen., sez. un., 27 febbraio 1985, Vecchiola e Trib. Salerno, sez. II, 12 settembre 2013, n. 2300.

<sup>126</sup> Ex multis Cass. Pen., sez. V, 11 febbraio 2015, n. 11102; Cass. Pen., sez. V, 19 settembre 2011, n. 46540; Cass. Civ., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18174; Cass. Civ., sez. III, 4 settembre 2012, n. 14822 e Cass. Civ., sez. I, 7 febbraio 1996, n. 982.

<sup>127</sup> Cass. Pen., sez. V, 14 dicembre 1993, n. 2173. Più recentemente Cass. Civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5081 con nota di BALLERINI L., *Diffamazione a mezzo stampa e diritto di cronaca fra verità putativa e falsità sostanziale della notizia*, in *La Responsabilità Civile*, fasc. 6, 2011.

*professionale>>*, non potrà che affermarsi *<<l'incidenza della fallibilità umana>>*: motivo per cui egli sarà legittimato ad invocare l'esercizio del diritto di cronaca sotto il profilo della putatività.

La stessa Corte di Cassazione è inoltre successivamente tornata sullo stesso concetto sancendo, l'11 novembre 1987, che l'illegittimo esercizio della cronaca *<<è invocabile solo quando la discrepanza dei fatti narrati rispetto a quelli realmente accaduti sia il risultato di una percezione difettosa o erronea malgrado il rispetto di ogni obbligo e l'assolvimento di ogni onere consistenti nel dovere del giornalista di esaminare e controllare i fatti oggetto della narrazione>>*<sup>128</sup>.

Tornando alla sentenza-decalogo del 1984, si evidenzia come la Cassazione, oltre a riconoscere la validità della scriminante della verità putativa, abbia decisamente ristretto i limiti entro cui il diritto di cronaca si può ritenere legittimamente esercitato: ai fondamentali presupposti della verità, dell'utilità sociale della notizia e della continenza della forma espressiva, viene aggiunta la disciplina circa l'attendibilità delle fonti.

Non esistendo infatti fonti informative privilegiate (ad esempio citare l'Ansa o la Rai non esime da una ulteriore verifica), il giornalista, come affermato nella sentenza Ansaloni, non può ritenersi svincolato dall'onere di: *<<a) esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della sua narrazione, in funzione dell'assolvimento, da parte sua, dell'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi; b) dare prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità>>*.

Non è infatti *<<possibile allegare, a riscontro dell'esercizio putativo del diritto di cronaca, l'operato erroneo di altri organi d'informazione, quale che sia la loro diffusione, e nemmeno la provenienza della notizia da*

---

<sup>128</sup> Cass. Pen., sez. V, 11 novembre 1987, n. 1344.

*fonti privilegiate d'informazione, dal momento che ciascun organo d'informazione deve verificare la fondatezza della notizia>><sup>129</sup>.*

Tranne il caso in cui l'informazione provenga da un organo istituzionale dello Stato deputato a fornirla<sup>130</sup>, occorre quindi sempre dimostrare di aver compiuto un autonomo lavoro di indagine per accertare la verità dei fatti narrati<sup>131</sup>. A tale impostazione, che muove dall'intento di evitare che le varie fonti d'informazione, attribuendosi reciprocamente credito, finiscano per legittimarsi a vicenda, possono però muoversi alcune critiche, almeno relativamente alle sue applicazioni più estremiste: una considerazione troppo rigida di questo principio rischia infatti di allontanarsi eccessivamente dalla realtà dell'attività giornalistica, che si svolge in situazione tanto diverse tra loro da meritare qualche differenziazione anche nel giudizio ricostruttivo in termini di responsabilità. Si evidenzia inoltre l'orientamento, seppure minoritario, che tende a graduare l'onere di correttezza del giornalista sulla base del grado di attendibilità della fonte, della periodicità del mezzo d'informazione, delle dimensioni della struttura organizzativa e di altri parametri legati all'organizzazione entro cui egli svolge la sua attività<sup>132</sup>. Nel caso in cui il giornalista si trovi di fronte a fonti discordanti, questo <<può proporre una propria ricostruzione dei fatti, dal momento che la cronaca richiede anche

---

<sup>129</sup> Cass. Pen., sez. V, 23 luglio 1996, n. 7393.

<sup>130</sup> L'unica eccezione all'obbligo di controllo da parte del giornalista è la possibilità che la notizia provenga dall'organo funzionalmente competente a rilasciare quella determinata notizia, ovvero dall'organo che, in relazione all'oggetto della notizia divulgata abbia uno specifico potere conferitogli dall'ordinamento e che la fonte in questione sia stata citata. In questo senso in Cass. Civ., sez. III, 2 novembre 2000, n. 14334: <<non può essere condannato al risarcimento del danno da lesione dell'onore e della reputazione il giornalista il quale abbia riferito una notizia dopo aver diligentemente vagliato l'attendibilità della fonte; e tale diligente vaglio deve ritenersi in re ipsa quando la notizia sia riportata in un documento ufficiale proveniente da un organo di Stato estero>> e, per analogia, anche in una dichiarazione ufficiale proveniente da un organo dello Stato. Conformemente il G.I.P. di Milano, con sentenza del 7 marzo 2001, ha ritenuto che non commette il reato di diffamazione il giornalista che riporti sostanzialmente una notizia proveniente da fonte qualificata, ove sussistano i requisiti dell'interesse pubblico della notizia, della continenza formale e dell'attualità.

<sup>131</sup> CAPRARO F. e PINTO A., *Diritto di cronaca e verità putativa*, in *Rivista penale*, fasc. 6, 2012, pp. 667-671.

<sup>132</sup> Cass. Civ., sez. III, 20 agosto 1997, n. 7747.

*valutazioni>> a condizione che <<risulti dal testo che la narrazione ricostruttiva è frutto dell'interpretazione delle suddette dichiarazioni e non di un'esperienza diretta del giornalista>> e che <<la ricostruzione proposta non sia palesemente incompatibile con il senso complessivo delle dichiarazioni raccolte, perché queste non devono costituire meri pretesti di una tesi preconcetta>><sup>133</sup>.*

#### **4.3. La continenza della forma espressiva.**

Il terzo ed ultimo requisito cui è subordinato l'esercizio del diritto di cronaca inteso quale scriminante, a differenza dei precedenti, non attiene al contenuto dell'informazione, bensì i canoni di correttezza formale nell'esposizione delle notizie e nel loro commento<sup>134</sup>: con il criterio della continenza ci si riferisce quindi alla necessità che le informazioni divulgate, oltre che vere e di pubblico interesse, siano espresse in una forma corretta e "civile", ovvero con <<*proporzione, moderazione, misura*>>, per quanto riguarda sia il testo dell'articolo che l'apparato grafico in cui questo è inserito<sup>135</sup>.

Può così affermarsi in maniera approssimativa che tale limite debba considerarsi valicato ogniquale volta la forma ed il modo della rappresentazione di un fatto sia eccessivo rispetto alla funzione di divulgazione di una notizia per la presenza di un contenuto di per sé

---

<sup>133</sup> Cass. Pen., sez. V, 25 settembre 1995, n. 10332.

<sup>134</sup> A riguardo, al fine di individuare il requisito della continenza, si pone l'accento più sul commento che sulla cronaca intesa in senso stretto. FERRANTE U., *Giornalismo e diffamazione*, in *Giurisprudenza di merito*, 1985, IV, p. 1010.

<sup>135</sup> Ex multis Cass. Civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17198; Cass. Civ., sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25739 e Cass. Pen., sez. V, 3 maggio 1985, Ruschini. Inoltre in Cass. Pen., sez. V, 12 dicembre 1986, Adami si evidenzia come il requisito della continenza trovi un indiretto fondamento normativo nella previsione dell'art. 596 c.p., dove i <<*modi usati*>> costituiscono un limite all'operatività della scriminante.

superfluamente lesivo dell'altrui reputazione e non strumentale, se non addirittura antitetico, allo scopo informativo<sup>136</sup>.

In ogni caso si tratta di un requisito di non semplice valutazione che anzitutto trova i suoi parametri di riferimento delle regole di deontologia professionale e di costume, che esclude dall'ambito di liceità le modalità narrative superfluamente diffamatorie e che ha il suo nucleo qualificante nella correttezza dell'espressione: è questa infatti a qualificare i fatti divulgati come formalmente continenti e a determinarne la strumentalità sia rispetto all'espressione del diritto di libertà individuale di informare, sia rispetto agli interessi sociali soddisfatti dall'informazione, cui sono evidentemente estranee le espressioni inutilmente aggressive<sup>137</sup>, gli inutili eccessi che aggrediscano il valore morale della persona<sup>138</sup> o il modo di presentare la notizia in maniera <<criminosa, corrosiva, demolitrice>><sup>139</sup>. Nonostante però si ritenga che la moderazione dell'esposizione debba essere considerata in maniera relativa non considerando offensivi i toni aspri o polemici che rientrino nel costume corrente<sup>140</sup>, non sono mancati in giurisprudenza i richiami al rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo ed alla necessità che l'esposizione non abbia <<carattere ingiurioso o libellistico>><sup>141</sup>, che non si risolva in <<un'incivile denigrazione dell'altrui personalità>><sup>142</sup> e che non contenga <<attribuzioni indirette o subdole allusioni>><sup>143</sup>. Il rispetto della correttezza del linguaggio e del costume impongono così al cronista una scelta fra le diverse espressioni, optando per quelle che non siano lesive dell'altrui reputazione, anche se resta consentito

---

<sup>136</sup> Cass. Pen., sez. V, 8 novembre 2007, n. 12; Cass. Pen., sez. V, 11 aprile 2000, n. 7498 e Cass. Pen., sez. V, 23 ottobre 1987, Buti.

<sup>137</sup> Cass., Sez. un., 26 marzo 1983, Dotti ed altro.

<sup>138</sup> Cass. Pen., sez. V, 7 aprile 1992, Melchiorre.

<sup>139</sup> Trib. Bolzano, 8 ottobre 1975, Trivelli e Perez.

<sup>140</sup> Cass. Pen., sez. V, 23 aprile 1986, Emiliani.

<sup>141</sup> Cass. Civ., sez. I, 4 settembre 1991, n. 9365 e Cass. Pen., sez. VI, 17 marzo 1980, Causarano.

<sup>142</sup> Cass. Pen., sez. V, 26 maggio 1983, Paolucci.

<sup>143</sup> Cass. Pen., sez. V, 7 febbraio 1991, Giannini.

l'utilizzo di quei termini che, benché offensivi, <<non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti rispetto al concetto da esprimere>><sup>144</sup>.

Nell'indagine circa la delimitazione del criterio della continenza formale bisogna quindi ritenere che l'esposizione narrativa debba presentare i caratteri della serenità e dell'obiettività, riportando i fatti in maniera imparziale e senza personalismi: è sotto questo aspetto che si distingue tale presupposto da quello della verità della notizia, la cui assenza rende del tutto superflua la stessa indagine sulla continenza.

Un fondamentale contributo all'individuazione del criterio della continenza della forma espositiva è costituito dalla sentenza-decalogo, la quale ha indicato utili parametri per valutare la liceità o meno della forma dell'esposizione dei fatti. Così i giudici della Cassazione, nella famosa pronuncia, affermano che << lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, al fine di sottrarsi alle responsabilità che comporterebbero univoche informazioni o critiche senza, peraltro, rinunciare a trasmetterle in qualche modo al lettore, ricorre ad uno dei seguenti subdoli espedienti (nei quali sono da ravvisarsi, in sostanza, altrettante forme di offese indirette):

a) *al sottinteso sapiente: cioè all'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole - se non apertamente offensivo - nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce. Il più sottile e insidioso di tali espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette, all'evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che*

---

<sup>144</sup> Cass. Pen., sez. V, 11 giugno 2010, n. 33316; Cass. Pen., sez. I, 4 luglio 2008, n. 35646; Cass. Pen., sez. V, 20 aprile 2005, n. 19381 e Cass. Pen., sez. V, 3 maggio 1985, Ruschini.

eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette;

b) agli accostamenti suggestionanti (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch'essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l'affermazione il furto è sempre da condannare) ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate;

c) al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie nei titoli o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (classici a tal fine sono l'uso del punto esclamativo - anche là ove di solito non viene messo - o la scelta di aggettivi comuni, sempre in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, "notevole", "impressionante", "strano", "non chiaro");

d) alle vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui "non si può escludere che [...] "riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in

*considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto>>.*

Si può così facilmente osservare come si tratti di ipotesi che integrano una circolazione delle notizie solo apparente, mentre in realtà il solo fine è quello di condurre il lettore a formulare giudizi di valore in maniera subdola, con l'artificio di offrire a questo, sotto la veste di informazioni, quelle che altro non sono che valutazioni di chi scrive.

Dalla lettura della pronuncia della Cassazione emergono però perplessità sullo stesso requisito della continenza in quanto sembra discenderne un obbligo di cronaca che sia rigidamente separata dalla critica e che quindi sia pura narrazione imparziale e oggettiva: ci si chiede infatti come interpretare altrimenti il divieto di eccedere dallo scopo informativo da conseguire e il dovere di serenità ed obiettività, nonché come tale dovere di serena obiettività possa essere compatibile con <<*quella giurisprudenza costituzionale che ammette la critica anche aspra delle persone e delle istituzioni*>><sup>145</sup> e con la più generale libertà del cronista. La regola di tenere separati i fatti dalle opinioni è presente infatti nei manuali di giornalismo ma non è prevista, né tantomeno potrebbe esserlo, nell'ordinamento giuridico. Le informazioni oggettive e le valutazioni di chi scrive il più delle volte sono infatti indistinguibili, ed è diritto del giornalista utilizzare toni polemici, inframmezzare la narrazione con proprie opinioni anche critiche, offrire un'interpretazione soggettiva dei fatti, sottolinearne la gravità e richiamare la coscienza civile alla rivolta morale e all'indignazione<sup>146</sup>. Tali preoccupazioni sono state recepite dalla giurisprudenza successiva<sup>147</sup>, la quale ha interpretato i precetti contenuti nella sentenza-decalogo non in modo astratto, ma in relazione alla

---

<sup>145</sup> PALADIN L., *Libertà di pensiero e libertà di informazione: le problematiche attuali*, cit.

<sup>146</sup> FOIS S., *Informazione e diritti costituzionali*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, pp. 259 e ss.

<sup>147</sup> Cass. Pen., sez. V, 3 maggio 1985, D'Aguanno; Cass. Civ., sez. III, 27 aprile 1998, n. 4285; Cass. Pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140.

specificità del caso concreto: si è tentato di creare un collegamento tra il requisito della continenza della forma espositiva e gli altri due, motivo per cui la serenità e l'obiettività del linguaggio devono essere valutate in relazione allo scopo informativo, ovvero alla rilevanza sociale del fatto o delle persone coinvolte. In tal senso, qualora sussistano l'utilità sociale e la verità della notizia, lo spazio della continenza deve restringersi ad ipotesi marginali, ovvero a quei casi in cui le modalità espressive siano di per sé offensive, sconnesse dai fatti e pregiudizievoli per quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto<sup>148</sup>. In altre parole le modalità di esposizione di una notizia dovrebbero, nella grande maggioranza dei casi, qualificarsi come elemento per valutare in concreto la sussistenza degli altri due requisiti<sup>149</sup>, e conseguentemente devono essere notevolmente ridotti i casi in cui il difetto della continenza rende illecita la diffusione di una notizia vera e di pubblico interesse.

## **5. Il diritto di critica.**

Strettamente connessa alla cronaca, per critica occorre intendere ogni forma di <<*dissenso razionale e motivato rispetto alle idee e ai comportamenti altrui*>><sup>150</sup>. Entrambe costituiscono attività intellettuale, espressioni del pensiero, senza riferimento alle modalità con cui il loro risultato sia espresso e portato a conoscenza di terzi; entrambe riguardano gli avvenimenti di pubblico interesse nonché i soggetti che vi sono coinvolti. Tuttavia mentre la cronaca è, come affermato, mera esposizione di fatti il cui scopo è di informare il lettore, la critica si configura come

---

<sup>148</sup> Cass. Civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10686 con nota di SCARANTINO E., in *Giurisprudenza Italiana*, fasc. 12, 2008; VERRI F. e CARDONE V., *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, Giuffrè, Milano, 2007; DURANTE V., *Sui limiti del diritto di cronaca e tutela della riservatezza*, in *La nuova giurisprudenza civile*, fasc. 11, 2006.

<sup>149</sup> ROPPO E., *Diritto di cronaca sul banco degli imputati*, cit.

<sup>150</sup> La definizione è di BEVERE A. e CERRI A., *Il diritto di informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, cit.

un'analisi di eventi, condotte, fenomeni, allo scopo di apprezzarne pienamente il significato e le conseguenze direttamente collegabili.

Conseguentemente il diritto di critica, che nel nostro ordinamento ha la stessa capacità scriminante del diritto di cronaca<sup>151</sup>, si riferisce alla diffusione di opinioni delle quali non è valutabile la verità o la falsità, così che in tale ambito si ritiene sufficiente che la critica, benché aspra e corrosiva, sia esercitata su temi di interesse generale e non contenga inutili lesioni dell'altrui reputazione; qualora però il giudizio negativo riguardi un fatto, quest'ultimo deve necessariamente essere vero<sup>152</sup>.

Circa la soggezione o meno della critica al rispetto del canone della verità, di notevole importanza è una pronuncia della Corte di Cassazione del 2002<sup>153</sup>, che, chiamata a decidere sul ricorso avverso una sentenza della Corte d'Appello di Venezia, aveva assolto un giornalista che in alcuni articoli aveva fortemente criticato l'operato di un'amministrazione comunale. Così i giudici avevano affermato che <<la critica, in quanto formulazione congetturale di personali convincimenti in ordine alla genesi di determinati fenomeni naturali o sociali, non può ritenersi soggetta al rispetto del limite della verità. E ciò, beninteso, non già nel senso che la

---

<sup>151</sup> Ex multis Cass. Civ., sez. III, 6 aprile 2011, n. 7847.

<sup>152</sup> AGNINO F., *Diritto di critica e tutela dell'onore: nulla di nuovo sotto al sole*, in *Danno e responsabilità*, fasc. 2, 2013, p. 167-8 in cui si osserva che la critica (anche relativa alla gestione della cosa pubblica) può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente “di parte”, cioè non obiettivi, purché fondata sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità. Sennonché proprio per il bilanciamento di interessi su cui tale scriminante si fonda, occorre che le espressioni di critica usate non costituiscano un attacco offensivo della persona, trasmodando in “*argumenta ad nomine*” e, quindi in pura contumelia. È vero che l'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l'accertamento della stessa esistenza di un'offesa, si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario. In questi casi, l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa soltanto quando essa sia indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito, mentre restano punibili le espressioni “gratuite”, cioè non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti. Il limite all'esercizio del diritto deve, pertanto, intendersi superato quando l'agente <<trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, posto che, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta>>.

<sup>153</sup> Cass. Pen., sez. V, 14 febbraio 2002, n. 20474, Foscarini.

*critica possa essere fantasiosa o astrattamente speculativa, svincolata cioè da qualsivoglia profilo di verità, ponendosi magari come strumentale pretesto per attentati all'altrui reputazione. Ma nel solo significato coerente con l'essenza precipua del concetto, e cioè nel senso che, quale lettura ragionata di un determinato fatto, si proponga come attività di interpretazione (positiva o negativa) dell'esistenza e della dinamica di quello stesso fatto.*

*In tutte le sue possibili manifestazioni la critica è interpretazione e, dunque, elaborazione della realtà, inevitabilmente attraverso il filtro del giudizio di valore che il critico dà di un dato accadimento, secondo la sua personale rappresentazione. E tale parametro valutativo è coesistente alla critica perché, diversamente, la stessa coinciderebbe giustappunto con la cronaca [...] Ed è per questo che l'espressione critica non può non risentire del retroterra culturale, politico od ideologico di chi la muove.*

*E quanto più si allontana dai contenuti di verità del fatto, tanto più la critica diventa astratta, lambendo la sfera del mero desiderio che quel determinato evento si fosse svolto diversamente da come è stato e fosse, cioè, quanto più possibile aderente al modulo astratto od all'idea che di quell'evento ha il critico.*

*Non avrebbe, allora, alcun senso pretendere che la critica sia rigorosamente veritiera proprio perché una critica obiettiva sarebbe mera contraddizione in termini, e dunque la negazione stessa della sua essenza concettuale.*

*È vero, di contro, che la critica deve avere un contenuto di veridicità, ma solo nel senso che deve riferirsi ad un fatto storicamente vero o ad un evento realmente accaduto, perché, se così non fosse, sarebbe fine a se stessa siccome mera astrazione ovvero sterile esercitazione accademica o filosofica che, ove in ipotesi lesiva della reputazione altrui, non avrebbe alcuna capacità scriminante, in quanto mera occasione per una gratuita aggressione dell'altrui patrimonio morale>>.*

Appare evidente come, affinché l'esercizio del diritto di critica operi come scriminante, occorra il rispetto dei soli limiti del pubblico interesse e della continenza<sup>154</sup>, anche se, limitatamente a quest'ultimo, la giurisprudenza ha mostrato una maggior liberalità rispetto alle ipotesi di esercizio del diritto di cronaca: in particolare nella critica politica, sindacale, economica, etc., si è infatti giustificato l'uso di un linguaggio aspro e colorito in virtù della funzione strumentale al controllo sui pubblici poteri svolta dalla critica stessa<sup>155</sup>. Così si è ritenuto che il diritto di critica possa esplicarsi in forma più incisiva e penetrante, quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario e, in virtù del coinvolgimento di una <<personalità "assoluta" della storia contemporanea>>, la Corte di cassazione, nella sentenza Ricca del 2006, ha superato quell'indirizzo giurisprudenziale che comunque rifiutava di considerare lecito l'attacco personale e violento, sancendo, in presenza di un *homo publicus*, la prevalenza del *balancing test* del diritto di critica sui diritti della personalità: <<il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate a mo' di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante>><sup>156</sup>.

## 6. Il diritto all'informazione.

<sup>154</sup> GORGONI A., *I limiti alla critica, alla satira e all'esercizio dell'arte*, in *Obbligazioni e contratti*, fasc. 7, 2010.

<sup>155</sup> PONZANELLI G., *Berlusconi versus "The Economist": per ora vince la critica*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, fasc. 1, 2009.

<sup>156</sup> Cass. Pen., sez. V, 7 giugno 2006, n. 19509, Ricca. La pronuncia riguarda il caso di un giovane contestatore che nei corridoi del palazzo di giustizia di Milano aveva rivolto epiteti non benevoli all'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, gridandogli: "Buffone, fatti processare come tutti gli altri. Rispetta la legge, la magistratura, la Costituzione, la democrazia e la dignità degli italiani o farai la fine di Ceaucescu o di Don Rodrigo!"

La sentenza contiene anche un altro passaggio fondamentale in cui si sancisce che <<il diritto di critica può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle tesi, ritenute più appropriate, istituzionali o mediatiche, ove si svolgano dibattiti fra i rappresentanti della politica ed i commentatori. Diversamente, verrebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino>>.

Si analizza infine il profilo passivo dell'interesse, o del diritto, del singolo all'informazione, così come è stato identificato prima in dottrina e successivamente anche in giurisprudenza. Partendo dall'esame dell'art. 21 Cost. alcuni autori hanno sostenuto l'esistenza di un diritto tanto del pubblico quanto del singolo ad essere informato con completezza ed obiettività: tale orientamento muoveva dalla ricostruzione dell'attività informativa intesa come un rapporto giuridico di comunicazione, facendone così discendere la necessità di un riconoscimento giuridico della posizione soggettiva di entrambi i lati (condizione questa affinché si possa parlare, appunto, di rapporto)<sup>157</sup>.

Dall'art. 21 Cost. deriverebbe quindi, anche sotto il profilo passivo, un vero e proprio autonomo diritto soggettivo di libertà la cui consacrazione avviene, relativamente al settore radiotelevisivo, con l'art. 1 della legge n. 223 del 1990 che introduce precisi parametri di contenuto valevoli sia per l'emittenza pubblica che per quella privata<sup>158</sup>.

Si ritiene inoltre che il fatto stesso che non esista nell'ordinamento un meccanismo di tutela di tale situazione giuridica, non costituirebbe, di

---

<sup>157</sup> In tal senso si è sostenuto che nel momento stesso in cui si dà all'art. 21 Cost. <<il significato di una garanzia della libertà di informare, abbiamo già compiuto un salto qualitativo rispetto alla semplice libertà di manifestare il proprio pensiero, perché abbia già caratterizzato il dettato costituzionale non semplicemente in funzione dell'interesse di chi utilizza il mezzo di diffusione, ma altresì in funzione dell'utilità di un prevedibile destinatario della comunicazione>> in LIPARI N., *Libertà di informare o diritto ad essere informati?*, in *Diritto delle radiodiffusioni delle telecomunicazioni*, 1978, pp. 2-3. Al contrario Pace sostiene che <<qualora non si intenda contraddire la proclamazione individualistica di libertà contenuta nell'art. 21 Cost., il diritto all'informazione [...] costituisce soltanto una "formula riassuntiva" di una serie di norme costituzionali ( artt. 1, 3 co. 2, 21, 48, 49, 97, etc.), dall'insieme delle quali deriva, per utilizzare una locuzione meno ambigua, la "libertà istituzionale dell'informazione", di cui indirettamente beneficiano tutti i cittadini>> in PACE A., *Libertà di informare e diritto ad essere informati. Due prospettive a confronto nell'interpretazione e nelle applicazioni dell'art. 7, co. 1, t.u. della radiotelevisione*, in *Diritto pubblico*, fasc. 2, 2007, p.476. Vi è infine chi suggerisce addirittura la postulazione di un art. 21-bis della Costituzione che preveda esplicitamente tale diritto soggettivo all'informazione: in tal senso PAISSAN E., *Introduzione* (al convegno *Etica pubblica e ruolo dei media*), in *Le istituzioni del federalismo*, fasc. S2, 2009, p. 13.

<sup>158</sup> Legge n. 223 del 1990. Art. 1 – Principi generali: <<1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale. 2. Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge>>.

per sé, un ostacolo alla qualificazione di tale situazione come diritto soggettivo: se infatti la libertà di informazione presenta precise caratteristiche giuridiche e gode di immediata tutelabilità giudiziaria, la libertà di informazione non può che assumere il rango di “valore” il cui fondamento è individuabile nei principi del sistema democratico in quanto questi (sovranità popolare, libertà sindacale, di associazione in partiti, etc.) riconoscono un diritto che si esplica in una libertà di scelta, la quale, per potersi dire effettiva, richiede che sia garantita anche la generale possibilità di acquisire informazioni.

L'impostazione del ragionamento cambia completamente se però si parte da un altro profilo, ovvero dal riconoscimento costituzionale del principio del pluralismo ricavato dal combinato degli artt. 3, 21 e 41 Cost.: così l'esigenza di un'informazione caratterizzata da imparzialità, completezza, apertura alle diverse tendenze politiche, culturali, etc., appare il risvolto del principio della pluralità delle fonti informative; queste caratteristiche si sostanziano infatti non in un vincolo contenutistico generalizzato alla libertà di informazione, ma sembrano essere il frutto, da una parte, di alcuni limiti esterni alla capacità imprenditoriale posti al fine di favorire lo sviluppo di altre iniziative economiche, dall'altra, di una promozione di un servizio pubblico, aperto alle diverse tendenze culturali, idonea a dar luogo a quel pluralismo complessivo di fonti informative richiesto dalla Costituzione. Muovendo da tali premesse la dottrina e, soprattutto, la giurisprudenza costituzionale hanno potuto ritenere realizzato l'interesse generale all'informazione solo in presenza di un concreto ed effettivo pluralismo informativo.

L'individuazione del diritto all'informazione, secondo la Corte costituzionale, discende quindi dal principio pluralistico, il quale tende ad assicurare effettività alla libertà di manifestazione del pensiero evitando che essa possa divenire una prerogativa esclusiva di una ristretta cerchia di soggetti. I giudici costituzionali hanno inoltre voluto distinguere due diversi

aspetti, ovvero due diverse applicazioni dello stesso principio e hanno parlato di un pluralismo esterno e di un pluralismo interno: il primo rappresenta una generale caratteristica del mercato e si concretizza nella possibilità di ingresso nello stesso di quante più voci possibili; il secondo è invece quel valore che trova applicazione quando un mezzo di informazione si trova sotto il controllo pubblico e si concretizza nel principio di imparzialità e nell'obbligo di apertura del mezzo stesso alle diverse tendenze sociali, politiche, culturali, religiose. Il più importante frutto di tale principio pluralistico è però la ricostruzione di un diritto all'informazione che compare nella sentenza n. 420 del 1994, in cui i giudici della Corte costituzionale sanciscono che *<<dalla Costituzione deriva la necessità di garantire il massimo di pluralismo esterno, al fine di soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione>>*.

In virtù di queste parole della Corte costituzionale è quindi difficile negare l'esistenza del diritto del singolo o del pubblico all'informazione mentre è ancora oggetto di discussione la sua effettiva portata. A riguardo la dottrina ha distinto due diversi profili nei quali si concretizza tale diritto soggettivo: anzitutto vi è un diritto all'informazione del cittadino nei confronti dello Stato e della pubblica amministrazione che si manifesta nel diritto di accesso agli atti della P.A. e, ad oggi, in poche altre fattispecie quali quei casi in cui lo Stato è obbligato a fornire informazioni in determinate materie come ad esempio le notizie riguardanti gli scioperi in alcuni servizi pubblici essenziali o quelle in materia di ambiente ed inquinamento; il secondo profilo riguarda invece il diritto all'informazione nei confronti dei titolari, sia pubblici che privati, dei mezzi di comunicazione di massa.

Sotto questo secondo aspetto rientrano obblighi stabiliti da legge di varia natura: anzitutto vi è una serie di situazioni, inquadrare nell'ambito

dei diritti della persona, che si considerano con particolare attenzione nella prospettiva del diritto all'informazione, quali

- a. Il diritto alla riservatezza, e più in generale la tutela dei diritti della persona<sup>159</sup>, nonché, da ultimo, il più recente diritto all'oblio<sup>160</sup>.
- b. Il diritto alla rettifica, tempestiva ed efficace, in caso di notizie false e lesive della personalità secondo le disposizioni contenute, per la stampa, nell'art. 42 della legge n. 416 del 1981 e, per la radiotelevisione, nell'art. 10 della legge n. 223 del 1990<sup>161</sup>.
- c. Il diritto di replica o di risposta sancito dalla Convenzione europea di Strasburgo del 1989 e avente un contenuto più ampio del diritto di rettifica.
- d. Il diritto alla tutela dei minori in attuazione dei principi enunciati agli artt. 30 e 31 Cost., della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 e di altre disposizioni contenute ad esempio nella legge n. 223 del 1990.

---

<sup>159</sup> PERINI P., *Divulgazione delle immagini di persona offesa da atti di violenza sessuale: lo scoop giornalistico non legittima la violazione della riservatezza*, in *Famiglia e diritto*, fasc. 8-9, 2014.

<sup>160</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 13 maggio 2014, C-131/12 *Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos e Mario Costeja González*. In dottrina: VAGLIANISI FERRARO A., *La sentenza Google Spain ed il diritto all'oblio nello spazio giuridico europeo*, in *Contratto e impresa. Europa*, fasc. 1, 2015, pp. 44-74; DAGA M. C., *Diritto all'oblio tra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, fasc. 3, 2014, pp. 274-278 e COCUCCIO M., *Il diritto all'oblio fra tutela della riservatezza e diritto all'informazione*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, fasc. 2, 2015, pp. 740-758. Per una definizione di diritto all'oblio si veda CRIPPA L., *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giurisprudenza civile*, fasc. 7, 1997, p. 1979: <<il diritto all'oblio viene inteso quale pretesa a non vedere rievocati accadimenti della propria vita passata; è identificabile con l'interesse del soggetto, le cui vicende furono un tempo pubblicizzate, a rientrare nell'anonimato, ad essere dimenticato>>.

<sup>161</sup> Corte Cost. n. 225 del 1974 e Cass. Civ., sez. III, 24 novembre 2010, n. 23835. In dottrina, fra gli altri: LAMORGESE A., *Diritto di rettifica e sindacato del giudice*, in *Corriere giuridico*, fasc. 8, 2010; GORGONI A., *I limiti alla critica, alla satira e all'esercizio dell'arte*, cit. e D'AQUINO F., *La rettifica tra fondamento e tutela*, in *Giurisprudenza italiana*, fasc. 10, 1991.

Vi è poi un'altra categoria di situazioni che sono invece connesse più direttamente al principio pluralistico, di cui sono attuazioni dirette o indirette:

- e. Il diritto alla trasparenza dei mezzi di informazione, ovvero la possibilità di conoscerne la proprietà e le fonti di finanziamento in attuazione all'art. 21, 5 comma, Cost. e delle leggi n. 416 del 1981, n. 67 del 1987 e n. 223 del 1990.
- f. Il diritto ad un'informazione pluralista settoriale (possibilità di scelta nello stesso settore) e intersettoriale (divieto di predominanza di un certo mezzo di comunicazione rispetto agli altri)<sup>162</sup>.

Una terza categoria di situazioni deriva invece dagli obblighi che, in base alla Costituzione, il legislatore è tenuto a porre in materia pubblicitaria:

- g. Il diritto ad una adeguata limitazione della pubblicità, sotto un profilo quantitativo, come richiesto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 231 del 1985 e n. 826 del 1988.
- h. Il diritto ad una informazione non condizionata dalla pubblicità, sotto un profilo qualitativo.
- i. Il diritto ad una pubblicità non ingannevole.

Si osserva infine una serie di disposizioni in materia di eguaglianza del voto (legge n. 515 del 1993 e legge n. 28 del 2000) da cui deriva un obbligo di imparzialità valido per tutti quei soggetti pubblici e privati, ovvero il diritto ad una informazione equilibrata ed imparziale durante le campagne elettorali.

---

<sup>162</sup> MICONI S., *L'attività radiotelevisiva tra legislatore ordinario e corte costituzionale: sintesi di un confronto*, in *Contratto e impresa*, fasc. 2, 2005, p. 767.

## CAPITOLO II – Il giornalismo investigativo o d’inchiesta.

### 1. Una particolare forma di giornalismo.

Fino ad ora, nell’esaminare la libertà di espressione e l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca o di critica, ci si è sempre implicitamente riferiti a quella che è la più comune forma di giornalismo, ovvero la cronaca.

Occorre invece adesso passare all’esame di quella forma di giornalismo che richiede una particolare cultura dell’investigazione e della legalità, del dettaglio e del riscontro, dell’indizio e della prova, il c.d. giornalismo investigativo o d’inchiesta. Si tratta di quel giornalismo che scopre notizie originali, le verifica e le approfondisce<sup>163</sup>, e che va tenuto ben distinto dalla cronaca giudiziaria o dalla cronaca nera, dal giornalismo d’opposizione o di denuncia etc.

La differenza tra il cronista, cui si è fatto finora riferimento, e il giornalista investigativo è che mentre il primo deve riportare in modo corretto quella che è la notizia del giorno, il secondo porta alla luce fatti ignoti ai più e che qualcuno vuole occultare. Non occorre inoltre che l’inchiesta tratti solo i grandi problemi che portano ai colpi di scena, ma vi sono anche più piccole inchieste che hanno il solo ruolo di dare un senso compiuto a cose che non lo hanno<sup>164</sup>: un esempio di piccola inchiesta, tratto dal libro di Nino Amendore, “*La zona grigia. Professionisti al servizio della mafia*”, è quella che ha avuto luogo a Marsala, ove un gruppo di giornalisti ha cercato di capire perché nella città dello sbarco dei Mille non

---

<sup>163</sup> BELLU G. M., *Le frustrazioni del giornalismo investigativo*, in SIDOTI F. (a cura di), *Giornalismo investigativo*, Koinè, Roma, 2003, p. 94.

<sup>164</sup> AMENDORE N., *La zona grigia. Professionisti al servizio della mafia*, La Zisa, Palermo, 2007.

sia ancora stato costruito un monumento in ricordo. Così attraverso interviste, testimonianze, la lettura di delibere e provvedimenti, questi giornalisti sono riusciti a spiegare un microevento divenuto poi macro, in quanto inserito nel ben più ampio quadro delle vicende italiane dell'incompiuto.

Da questo semplice esempio è quindi possibile ricavare quello che è il fine ultimo di un'inchiesta: svelare le dinamiche nascoste e le reali motivazioni di vicende che interessano e che potrebbero modificare la realtà sociale, sia che si tratti di grandi scoop che di eventi locali<sup>165</sup>. In generale il giornalismo investigativo tenta infatti di scoprire e ricostruire i fatti, non limitandosi ad una narrazione superficiale, ma andando oltre le apparenze, non accontentandosi delle dichiarazioni formali e di convenienza e scavando più in profondità, facendo venire alla luce meccanismi causali, protagonisti nascosti, sconosciute successioni temporali e motivazionali. È una forma di giornalismo scomoda ed impegnativa che spesso procura nemici ed avversità in quanto quella verità ricercata ed investigata è accuratamente tenuta al sicuro da qualcuno che, come minimo, è pronto ad adire le vie legali per evitare che le proprie attività siano rese note.

## **2. Brevi cenni storici: la nascita nell'Inghilterra liberale e l'epopea americana.**

Volendo necessariamente e forzatamente trovare una data di nascita al giornalismo investigativo, questa dovrebbe risalire all'Inghilterra del 1721, anno in cui, con lo pseudonimo di *Cato* (Catone), due *whigs*, John Trenchard e Thomas Gordon, pubblicarono sul *London Journal* prima e sul *British Journal* poi le *Cato's letters*, contenenti il primo resoconto dettagliato della commissione parlamentare d'inchiesta insediata per

---

<sup>165</sup> ADINOLFI G., *Dentro l'inchiesta. L'Italia nelle indagini dei reporter*, Edizioni della Sera, Roma, 2010, p. 21.

discutere uno scandalo economico dell'epoca. La data diviene simbolicamente significativa dal momento che contemporaneamente mette insieme scandali politico-economici in una società di tipo liberale, appelli delle minoranze alla giustizia, nascita del giornalismo (ed in particolare di quello investigativo), commissioni parlamentari d'inchiesta.

Ma mentre l'Inghilterra può essere così definita come la madrepatria del giornalismo investigativo, certamente è negli Stati Uniti che questo, influenzato dalla cultura puritana e dal rigorismo morale dei Padri Fondatori, costruisce la sua epopea: la storia della democrazia americana è infatti strettamente e indissolubilmente connessa con la storia del giornalismo investigativo, a partire dall'inchiesta terribile di Upton Sinclair (poi raccolta nel volume *The Jungle*<sup>166</sup>) sull'industria della carne in scatola di Chicago, che ispirò il Pure Food and Drug Act del 1906 contro le sofisticazioni alimentari, agli articoli di Ida Mae Tarbell che, sulle pagine del *McClure's Magazine*, osò attaccare duramente John D. Rockefeller e l'assetto monopolistico della Standard Oil Company.

Sono loro i primi esempi di quella categoria di giornalisti che l'allora Presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt in un attacco di rabbia nel 1906 definì *muckrakers* (scavatori di fango), rievocando "l'uomo con il rastrello" dell'allegoria seicentesca *Pilgrim's Progress*<sup>167</sup> che, incapace di staccare lo sguardo da terra, rifiutò la corona celeste che gli veniva offerta e continuò a rimestare nel sudiciume. I giornalisti investigativi dell'epoca accettarono l'epiteto trasformandolo anzi in un appellativo di cui andare orgogliosi e vantarsi. I *muckrakers* erano quei reporter che andavano alla ricerca di prove per denunciare gli intrighi di affaristi e politici ai danni della povera gente e che, armati di carta e penna, diedero vita ad un intenso movimento per le riforme e per una società più equa. Le loro inchieste non si limitavano a denunciare i comportamenti criminali ma indicavano anche

---

<sup>166</sup> Oggi SINCLAIR U. B., *La giungla*, a cura di MAFFI M., Net, 2003.

<sup>167</sup> BUNYAN J., *Pilgrim's Progress*, 1678.

le vittime, per ogni avido uomo d'affari vi era un bambino che soffriva o un lavoratore sfruttato, per ogni politico disonesto vi era un contribuente che veniva depredato dei suoi risparmi.

### **2.1. Le inchieste dei *muckrakers* ed il *McClure's Magazine*.**

Il primo vero attacco frontale all'élite degli Stati Uniti veniva lanciato dal mensile *McClure's Magazine* che, assieme ad altre pubblicazioni popolari, aveva deciso di rompere con la tradizione letteraria di ben più note testate e di porre una particolare attenzione all'attualità, con lo scopo dichiarato di modificarla. Alla testa del movimento dei *muckrakers*, l'editore di origini irlandesi S. S. McClure chiedeva ai suoi reporter di colpire i lettori con ricostruzioni dei fatti rigorose e dettagliate; le inchieste che venivano pubblicate sul suo mensile dovevano rappresentare il contrasto sociale, dando un nome ed un volto tanto agli avidi industriali ed ai politici corrotti, quanto alle vittime innocenti ed indifese.

Alla fine del 1902 il *McClure's Magazine* pubblicava la prima puntata di quell'inchiesta che segnò in maniera indelebile un'epoca: specialista di biografie, la già citata Ida M. Tarbell era entrata in possesso di documenti e atti giudiziari che rendevano manifeste le pratiche scorrette della Standard Oil Company di John D. Rockefeller per schiacciare i concorrenti, compresi accordi illegali con le ferrovie per tariffe di favore e per ritardare i carichi delle imprese antagoniste. Ne seguirono 18 articoli che, dal novembre 1902 all'ottobre 1904, misero sotto accusa non solo il grande petroliere ma tutti i monopolisti che come lui sfruttavano la loro posizione di forza per accrescere il patrimonio e diventare ancora più potenti. Primo risultato tangibile della denuncia fu l'Hepburn Act del 1906 che rese talmente alte le ammende per i trattamenti ferroviari privilegiati da decretarne la scomparsa; successivamente, nel 1911, la Corte Suprema

dichiarò che la Standard Oil violava la legge antitrust, varata nel 1890 ma raramente messa in pratica, e costrinse il colosso di Rockefeller a dividersi in trentotto aziende.

Le rivelazioni dell'agguerrita giornalista avevano finalmente aperto gli occhi agli americani sulla pericolosità delle posizioni monopolistiche: fu così che il complesso messaggio dell'opera della Tarbell filtrò nella coscienza dell'Americano medio<sup>168</sup>, ricordando al Paese che il ruolo della stampa era controllare il potere e servire l'uomo della strada nonché spingendo altri giornalisti ad indagare, o meglio a scavare nel fango; il suo successo spinse altri *muckrakers* ad indagare su nuovi monopoli: *McClure's Magazine* e *The Arena* denunciarono le ferrovie, *Hamton's* scavò nelle concentrazioni dello zucchero e nelle miniere, il *Cosmopolitan* puntò il dito contro le compagnie telefoniche e *Collier's* indagò sul monopolio dei liquori.

Il 1902 è anche l'anno in cui Lincoln Steffens lascia il *New York Evening Post* per trasferirsi al *McClure's Magazine*: esaminando i documenti del governo di St. Louis ed intervistando gli amministratori comunali, pubblicò il suo primo atto d'accusa contro la corruzione locale e la svendita della città agli interessi affaristici. Ma Steffens non si limitò a St. Louis e, in nove puntate, portò sotto la luce dei riflettori il malgoverno e la corruzione anche a Minneapolis, Philadelphia, New York, Chicago e Pittsburgh, per proseguire poi a livello statale con denunce sullo spoil system in Illinois, New Jersey, Missouri e Rhode Island. I suoi articoli, raccolti nel 1904 in *The Shame of the Cities*, condannavano l'avidità che stava inesorabilmente consumando le istituzioni governative di inizio secolo e servirono a diffondere la pratica di reclutare amministratori professionali che affiancassero quelli politici per poter arginare la corruzione.

---

<sup>168</sup> FILLER L., *Crusaders for American Liberalism*, Yellow Springs, 1939, p. 109.

Il terzo giornalista investigativo del *McClure's Magazine* fu l'ex cronista del *Chicago Record* Stannard Backer, che focalizzò le sue indagini sui problemi del lavoro, dallo sfruttamento dei ragazzini alla discriminazione dei neri: tra le sue inchieste non si può non citare quella sul potere di ricatto dei sindacati sui lavoratori che non volevano allinearsi<sup>169</sup>.

Fuori dal contesto del *McClure's Magazine* troviamo invece il già citato Upton Sinclair che, determinato ad indagare le condizioni di lavoro nell'industria della carne, accettò l'offerta del giornale socialista *Appeal to Reason* di passare sette settimane lavorando sotto copertura in un macello di Chicago: con descrizioni dettagliate di pratiche antigieniche che mettevano a rischio la vita degli impiegati e dei consumatori, il suo reportage scioccò il Paese svelando anche la tragedia di lavoratori esausti che precipitavano nelle vasche dove veniva frullata la carne che sarebbe poi arrivata sulla tavola degli americani.

Nello stesso periodo Samuel Hopkins Adams ed Edward Bok pubblicavano su *Collier's Magazine* e *Ladies' Home Journal* una serie di inchieste che inchiodavano alle loro responsabilità le case farmaceutiche denunciando la pericolosità di alcuni prodotti molto popolari: in anni in cui il mercato pubblicitario era dominato dalle aziende produttrici di medicinali, saponi e nuovi prodotti alimentari, il Samuel Hopkins Adams aveva percorso in lungo e in largo il Paese, acquistando medicine da banco e disponendone accurate analisi scientifiche, consultando chimici del governo federale e medici, rintracciando quanti apparentemente avevano rilasciato le “testimonianze” nelle inserzioni pubblicitarie, insomma rendendosi insopportabile a molti tanto da subire pedinamenti ed almeno un tentativo di ricatto. Il reporter tenne duro ed il 7 ottobre 1905 il *Collier's*

---

169 Altri giornalisti seguirono le sue orme scavando nella fatica quotidiana degli operai, producendo intensi ritratti della vita di stenti condotta dalle donne lavoratrici e indignate denunce che puntavano il dito contro una nazione che sacrificava i suoi bambini costringendoli a lavorare in condizioni disumane. Le loro rivelazioni contribuirono a creare un terreno fertile per le riforme sociali: nel 1907 due terzi degli Stati avevano introdotto leggi che proteggevano i minorenni e nel 1916 il Congresso decise di bandire dai trasporti interstatali le merci prodotte da bambini.

*Magazine* pubblicò la sua inchiesta “La grande frode americana”<sup>170</sup> annunciando che non avrebbe più accettato inserzioni a pagamento da case farmaceutiche; nelle successive dieci settimane Adams mise a nudo il mercato dei prodotti da banco, le sue millanterie fraudolenti, suoi medicinali insulsi e i suoi prodotti sbalorditivi.

E. Bok, direttore del *Ladies' Home Journal*, nel febbraio del 1906 pubblicò invece una tabella con il contenuto alcolico e oppiaceo di circa quaranta farmaci brevettati e commercializzati avvisando gli americani che <<il rimedio è nelle mani della gente: nelle vostre mani; è giunto il momento che passiate all'azione>>. I lettori risposero inondando la Casa Bianca ed il Congresso con richieste di protezione da farmaci non sicuri.

Infine occorre menzionare anche David Graham Phillips che su *Cosmopolitan* firmò l'inchiesta a puntate “Il tradimento del Senato”<sup>171</sup> in cui, documentando la collusione con grandi aziende di ben sessantacinque senatori, veniva descritta la Camera Alta del Congresso come <<un infaticabile agente di interessi ostili all'America quanto lo può essere un esercito invasore, ma molto più pericoloso>>.

Le testate che pubblicavano regolarmente inchieste raggiunsero, tra il 1902 ed il 1912, tirature record, entrando in circa 20 milioni di case in un Paese che allora contava 90 milioni di abitanti. Poi però l'impeto della denuncia cominciò inesorabilmente a spegnersi: la fuga della pubblicità dalle riviste *muckraker*, la convinzione che le riforme avessero ridotto l'urgenza delle indagini giornalistiche e l'assuefazione del pubblico alle

---

<sup>170</sup> HOPKINS ADAMS S., *The great American fraud*, in *Collier's Magazine*, 7 ottobre 1905. Importante è il testo introduttivo, in cui si chiarisce subito e bene cosa ci si doveva aspettare: “L'America credulona spenderà quest'anno circa settantacinque milioni di dollari per l'acquisto di patent medicine. Per questa domma essa ingoierà ingenti quantitativi di alcol, preoccupanti dosi di oppiacei e narcotici, un vasto assortimento di droghe varie, da potenti e dannosi cardio-depressivi a insidiosi stimolanti epatici e, soprattutto, il loro principale ingrediente: frode, non diluita. Perché la frode, architettata dai più abili piazzisti e imbrogliatori, è l'anima di questo commercio. Se i quotidiani, i periodici e le riviste mediche negassero le loro pagine a questo genere di inserzioni, il traffico di farmaci fasulli in cinque anni sbiadirebbe sulla pagina di un libro di storia come la South Sea Bubble (bolla speculativa del Settecento) e la nazione sarebbe più ricca non soltanto di salute e denaro, ma anche di alcolisti e tossicodipendenti salvati”

<sup>171</sup> PHILLIPS D. G., *Treason of the Senate*, in *Cosmopolitan*, marzo 1906.

denunce fecero sì che nel 1917, con l'entrata in guerra degli Stati Uniti, il giornalismo *muckraking* fosse ormai un capitolo chiuso. Non manca però chi sostiene che l'attacco frontale alla classe politica abbia minato la legittimità dei governanti riducendo la partecipazione della gente alla vita pubblica.

Il giornalismo *muckraking* è quindi stato una componente fondamentale della storia, se non addirittura della vita quotidiana, degli americani: gli Stati Uniti non sarebbero così come sono, dal controllo sanitario dei cibi conservati alle leggi antimonopolio e così via, se non ci fossero stati quei giornalisti che in vario modo hanno contribuito a far virare quella società verso determinate direzioni invece che in altre. Come ha scritto Arthur Schlesinger, <<*erano necessarie misure aggressive e sensazionali per svegliare la nazione dal suo letargo e per ringiovanire il vecchio spirito della democrazia americana*>><sup>172</sup>; svelando i mali della vita pubblica, i *muckrakers* hanno quindi salvato la repubblica dalla morsa dei “*baroni ladri*”, restituendola ai cittadini comuni.

## 2.2. Lo scenario europeo.

Sebbene sia innegabile il ruolo svolto dai *muckrakers* e dalla cultura americana nello sviluppo del giornalismo investigativo, sarebbe però riduttivo, nonché errato, attribuirne solamente agli Stati Uniti la crescita: nella Francia della Terza Repubblica fu infatti un articolo pubblicato il 13 gennaio 1898 sul giornale socialista *L'Aurore*, il celebre *J'accuse*, scritto da Èmile Zola in forma di lettera aperta al Presidente della Repubblica Félix Faure, a denunciare pubblicamente le irregolarità e le illegalità commesse nel corso del famoso processo contro Alfred Dreyfus<sup>173</sup>, in un momento

---

<sup>172</sup> SCHLESINGER A. M., *Political and Social History of the United States 1829-1925*, New York, 1925.

<sup>173</sup> Nel 1894, Alfred Dreyfus, un capitano dell'Esercito, ebreo, in servizio presso il ministero della guerra francese, fu accusato di aver rivelato informazioni segrete all'Impero

critico della storia della Francia, in bilico tra il ritorno al passato ed il consolidamento della cultura repubblicana. Da quel momento in Francia l'etica del libero giornalismo democratico e l'etica della cultura repubblicana vanno di pari passo, indissolubilmente connesse: il *journalisme d'investigation* è molto presente sui giornali, ma anche nelle collane editoriali delle più importanti case editrici.

Anche negli anni più recenti e negli altri grandi Paesi moderni il giornalismo investigativo è un ingrediente fondamentale per il funzionamento del sistema democratico, dalla campagna dei giornalisti inglesi sullo scandalo Talidomide<sup>174</sup> degli anni '70 all'inchiesta del *The Economist* su Silvio Berlusconi<sup>175</sup>, fino alle inchieste dei giornalisti spagnoli e di Pedro J. Ramirez pubblicate su *El Mundo* contro gli scandali e la corruzione dei governi di Felipe Gonzalez che nel 1996 costarono la caduta del governo di quest'ultimo, al punto che si afferma oggi che, con le sue inchieste, *El Mundo* abbia <<contribuito a modellare la storia recente della Spagna>><sup>176</sup>.

In Francia invece, dove destra e sinistra sono impietosamente finite nel mirino della stampa<sup>177</sup>, *Le Conard Enchainé* è un'istituzione che

---

tedesco, nazione in quel momento fortemente contrapposta alla Francia. Dopo un giudizio sommario, Dreyfus fu accusato e condannato alla deportazione a vita sull'isola di Caienna. Dopo una forte ondata di antisemitismo che attraversò la Francia, Émile Zola si schierò a favore dell'ufficiale tramite un articolo in cui accusava i veri colpevoli di questo avvenimento e di questo processo falso. A causa del «J'accuse...!», Zola fu condannato a un anno di carcere e a tremila franchi di ammenda per vilipendio delle forze armate nel processo che durò dal 7 al 23 febbraio (fu lo scrittore Octave Mirbeau che pagò i 7.525 franchi della multa e delle spese del processo, nell'agosto 1898). Nonostante questo, la lettera aperta al presidente Félix Faure provocò la riapertura del caso. La situazione si risolse, tuttavia, solo il 12 luglio 1906, quando Émile Zola era già morto da quasi quattro anni, e quando la corte di cassazione revocò la sentenza con cui Dreyfus era stato accusato di tradimento. In seguito a questa sentenza, venne reintegrato nell'esercito.

<sup>174</sup> Nel 1972 il *Sunday Times* denunciò la potente azienda farmaceutica Distillers, distributrice del Talidomide, il potente psicofarmaco somministrato alle donne nei primi mesi di gravidanza, che causò malformazioni in migliaia di neonati. Con grande coraggio e lucidità il settimanale svelò la tragedia di tante mamme inglesi che più tardi furono risarcite dall'azienda farmaceutica.

<sup>175</sup> *Why Silvio Berlusconi is unfit to lead Italy*, in *The Economist*, 26 aprile 2001.

<sup>176</sup> VIGNOLO M., *El Mundo ha 15 anni, festa con 4mila invitati*, in *Il Corriere della sera*, 12 novembre 2004.

<sup>177</sup> Di particolare importanza l'*Affaire du sang contaminé* degli anni '80 ma si ricordano anche la denuncia del 1979 dello scandalo sui diamanti che l'imperatore centroafricano Bokassa

<<costituisce di fatto la principale istanza deontologica dello Stato. Questo giornale è l'ultima risorsa in una Repubblica che non riesce a regolare altrimenti i suoi conflitti>><sup>178</sup>. Ma proprio per questo è un giornale scomodo che, per una sua inchiesta, ha anche subito una perquisizione da parte delle autorità giudiziarie mentre nel 1974, durante dei lavori di restaurazione degli uffici, membri poi identificati come appartenenti al controspionaggio sono stati scoperti nel tentativo di installare dei microfoni spia nella sede del giornale.

### 2.3. La rinascita del giornalismo investigativo americano.

<<Scavavamo nel letame non perché odiavamo il mondo ma perché lo amavamo>><sup>179</sup>, con queste parole era stato spiegato lo spirito che animava i *muckrakers* all'inizio del '900, quello stesso spirito che riemerse, sempre negli Stati Uniti, nella seconda metà degli anni Sessanta, quando l'escalation della guerra in Vietnam dettò definitivamente la parola fine per il c.d. giornalismo del consenso: la discrepanza tra le versioni governative ed i resoconti sul campo avevano infatti reso incolmabile il *credibility gap* che già aveva minato le amministrazioni precedenti; le dichiarazioni ufficiali provenienti da Washington venivano ora messe seriamente in discussione.

Lo scontro non era più solo ideologico ma si giocava sul tema dell'accesso alle informazioni confidenziali: la generazione di cronisti maturata con il movimento per i diritti civili aveva infatti fatto propria l'idea che il dovere dei media fosse quello di rendere pubblico ciò che i funzionari cercavano di nascondere, di svelare i misfatti ed essere allo

---

aveva regalato all'allora presidente della Repubblica Valéry Giscard d'Estaing o il più recente scandalo sull'acquisto da parte del Presidente Nicolas Sarkozy di un appartamento di due piani ad un prezzo molto basso contrattato con il venditore che gli ha fatto un "regalo".

<sup>178</sup> GARAPON A., *I custodi dei diritti. Giudici e democrazia*, Feltrinelli, Milano, 1997, p. 24.

<sup>179</sup> BAKER R. S. sul *McClure's Magazine*, ora in RIVERS W. L., *The Other Government: Power and the Washington Media*, New York, 1982, p. 143.

stesso tempo vigili ed attenti, attivare la coscienza dei cittadini per promuovere il bene pubblico<sup>180</sup>.

Il giornalista investigativo, ovvero colui che insegue ogni fonte umana o cartacea per raccogliere elementi inconfutabili che possano portare alla luce fatti di rilevanza pubblica, diviene così il simbolo della professione in quanto controlla il potere e si rivolge ai lettori come cittadini e non come consumatori, svelando ciò che i potenti avrebbero voluto tenere segreto ma che la gente comune deve sapere. Ed è così che il reporter, scettico e curioso, si avvicina a quell'immagine di *watchdog* che si indigna davanti ai soprusi, che non si ferma alle apparenze, che pubblica la verità a qualunque costo e che, infine, passerà alla storia.

A differenza dei loro predecessori, questi nuovi *muckrakers*, pur credendo che cittadini informati su trasgressioni e menzogne si sarebbero mobilitati per ottenere riforme, o anche semplicemente la verità, puntano ora il dito non più contro le venalità delle grandi aziende, bensì sulle trasgressioni del governo: l'ingiustizia sociale diventava così un tema delle nuove inchieste, in particolare quando questa era l'evidente conseguenza delle gravi scorrettezze compiute da quei politici che, eletti e retribuiti dalla comunità, devono rispondere pubblicamente dei propri atti ben più di chiunque altro.

### **2.3.1. La guerra in Vietnam: la fine del giornalismo del consenso.**

La storica frattura fra stampa e amministrazione, che ha avuto luogo durante la guerra del Vietnam, non è ovviamente nata in un momento esatto ma ha risentito della rottura del consenso, sia all'interno della stessa classe dirigente e politica che nella società civile, all'epoca protagonista di

---

<sup>180</sup> BASSO S. e VERCESI P. L., *Storia del giornalismo americano*, Mondadori Università, Milano 2009, p. 170.

manifestazioni di piazza sempre più frequenti e massicce; invero solo con la legittimazione del reporting critico da parte delle opposizioni e, in particolare di parlamentari come J. F. Kennedy o E. McCarthy, il contrasto alla guerra uscì dalla c.d. “sfera di devianza”<sup>181</sup> per entrare in quella della “controversia legittima” con tanto di titoli in prima pagine sulla stampa c.d. *mainstream*<sup>182</sup>. Infatti, nonostante qualche testimonianza diretta di corrispondenti dal fronte avesse confutato le versioni ufficiali già nei primi anni del conflitto, fino al massiccio contrattacco dei vietcong del gennaio 1968<sup>183</sup>, la maggioranza della stampa aveva appoggiato acriticamente l'intervento militare.

Tra i pochi inviati delle grandi testate che denunciarono aspramente e precocemente quello che fu definito il “pantano del Vietnam” vi sono M. Browne dell'*Associated Press*, N. Sheehan della *United Press International* e D. Halberstam del *New York Times*, i quali, con i loro resoconti sulle sconfitte militari delle forze armate americane, finirono nel mirino di opinionisti rinomati e vicini all'*establishment* come J. Alsop del *New York Times*, M. Higgins dell'*Herald Tribune* e K. Beech del *Chicago Daily news*.

Tra i primi a scavare per far luce sul coinvolgimento americano in Vietnam vi è certamente Isador Feinstein Stone, pioniere dell'attenta analisi degli atti e delle carte governative; ex cronista del *New York Post* e di *The Nation*, Stone nei primi anni Cinquanta si era allontanato dalla linea di pensiero della stampa mainstream schierandosi contro la politica della Guerra Fredda. Fu così che, fin dal 1953, inizia a pubblicare le sue puntuali rivelazioni sull'*I. F. Stone Weekly*, ovvero un piccolo bollettino settimanale stampato nella cucina della propria abitazione. Giornalista paziente, insistente e coraggioso, Stone basa le sue inchieste su interviste aggressive e sulla lettura sistematica e metodica dei documenti pubblici, dai dossier

---

<sup>181</sup> Stampa alternativa ed antagonista.

<sup>182</sup> BRANCOLI R., *Il risveglio del guardiano*, Garzanti, Milano, 1994. Pp. 228-229.

<sup>183</sup> Offensiva Tet.

più scottanti ai verbali delle più oscure udienze parlamentari; paladino dei più deboli, della libertà di stampa e della giustizia sociale, fino al 1971, anno in cui problemi di salute lo costringono ad interrompere il suo settimanale, portò sotto la luce dei riflettori le omissioni e le menzogne del governo con l'implacabilità delle dichiarazioni nero su bianco dell'amministrazione.

Altro giornalista a precorrere i tempi fu senza dubbio Jack Anderson, per cui l'abbinamento con le immagini del watchdog e del segugio è quanto mai valida dal momento che, al fine di tenere sotto controllo il potere, non ha esitato a trafugare documenti confidenziali, a intercettare conversazioni, nonché a rovistare nella pattumiera. Senza nessun riguardo per l'obiettività giornalistica, la sua attività investigativa in nome della persona comune, del semplice cittadino, è guidata da un fortissimo senso del giusto e dello sbagliato, con un approccio che lo porta alla fama come "l'ultimo dei *muckrakers*". Così dopo aver indagato su McCarthy e sull'omicidio di J. F. Kennedy, posò la sua attenzione e la sua penna sulla guerra del Vietnam, pubblicando, sia sul *Washington Post* che sul *Jack Anderson Confidential*, imbarazzanti segreti sulla politica estera statunitense.

Dal dicembre 1966 anche il *New York Post* cominciò a contraddire in modo più evidente le versioni ufficiali con gli articoli di Harrison Salisbury che mettevano in discussione l'idea di bombardamenti americani limitati a bersagli militari.

Poi arriva il 1968 e con esso lo spartiacque dell'Offensiva Tet: l'attacco nemico segna un iniziale vantaggio dei vietcong che, sfruttando l'effetto sorpresa, scioccano gli americani convinti invece di una imminente vittoria; più che a livello militare l'offensiva ha conseguenze pesantissime sul piano psicologico, danneggiando in maniera irreversibile la credibilità dell'amministrazione Johnson e azzerando la pazienza degli americani che improvvisamente si scoprono stanchi di una guerra che non porta a nulla.

Da quel momento la guerra viene descritta dai media non solo come infernale, ma priva di senso e di qualsivoglia giustificazione; i reporter si concentrano sul costo umano, i telegiornali mostrano agli americani il comportamento del loro esercito convincendo la gente che è arrivato il momento di ritirarsi. Nel 1969 il nuovo presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, dopo aver annunciato una politica di “vietnamizzazione”, decide le invasioni di Cambogia e Laos, ritenuti santuari della guerriglia, bloccando del tutto il flusso di notizie: a fare le spese di questa censura sono soprattutto le radio delle forze armate e la testate dell’esercito, *Stars and Stripes*.

È in un clima di tale tensione che il giornalismo investigativo torna in auge, divenendo un vero e proprio protagonista della politica statunitense. Nell’ottobre del 1969 una fonte attendibile comunica al reporter *free-lance* Seymour Hersh, ex giornalista dell’*Associated Press*, che l’esercito sta segretamente processando il giovane sottotenente William Calley, accusato di aver massacrato centinaia abitanti di My Lai, piccolo villaggio nel Nord del Vietnam, fra cui donne, vecchi e bambini<sup>184</sup>. Due anni dopo, tempo necessario al reporter per verificare la notizia, la sua ricostruzione viene prima diffusa attraverso una piccola agenzia stampa, *Dispatch New Service*, e poi ripresa da trentasei testate e, in secondo momento, anche dai principali giornali come *Life* o *Look* che in precedenza si erano rifiutati di pubblicare l’inchiesta. Oltre a svelare le atrocità commesse, Hersh rivela anche che il massacro è stato volontariamente tenuto segreto dall’amministrazione.

Nel 1971 un collaboratore del Pentagono, Daniel Ellsberg, copia e vende a Neil Sheehan, giornalista del *New York Times* ed ex inviato della *United Press International* a Saigon, quarantasette volumi di dossier

---

<sup>184</sup> Il numero delle vittime non fu mai stabilito con certezza, anche perché i soldati, per nascondere l’eccidio, gettarono bombe a mano sui corpi e incendiarono le capanne. Forse 70, come sentenziò la Corte Marziale, 347 dice la stima ufficiale statunitense, 504 secondo il piccolo museo memoriale vietnamita che sorge oggi in mezzo alla vegetazione e al silenzio. Nel rapporto militare il capitano Medina scrisse che erano stati uccisi 90 Vietcong e nessun civile.

riservati del Dipartimento della Difesa sul coinvolgimento americano in Vietnam dai quali si deduceva come funzionari di primo livello del governo statunitense avessero ripetutamente mentito sulla politica di Washington nel Sud-Est asiatico. Il 13 giugno 1971 ha così inizio, sulla testata di New York prima e sul *Washington Post* poi, la serie nota con il nome di *Pentagon Papers* che di fatto mette la Casa Bianca sul banco degli imputati.

Dopo la terza puntata della serie l'amministrazione Nixon riuscì ad ottenere dal tribunale distrettuale di New York, dietro ricorso del Ministero della Difesa, un ordine temporaneo che ne blocca la pubblicazione "per danno immediato e irreparabile derivatone alla sicurezza nazionale". È la prima volta che il governo di Washington ricorre alla censura preventiva, bandita nel Paese 250 anni prima in quanto strumento tirannico della dominazione inglese. Per quindici giorni la Casa Bianca riuscì ad impedire al più importante giornale americano di diffondere dettagli di enorme interesse pubblico. Con una storica sentenza<sup>185</sup> il 30 giugno 1971 la Corte Suprema si appella al Primo Emendamento per capovolgere la decisione del tribunale distrettuale e riconoscere al *New York Times* il diritto di pubblicare i documenti in questione, sostenendo che il governo non è riuscito a dimostrare che la loro diffusione rappresenti davvero una minaccia per la sicurezza del Paese. Commenta il quotidiano newyorkese: <<Il danno agli interessi nazioni non deriva dalla pubblicazione dei documenti ma dall'iniziativa del governo di cercare di sovvertire il principio costituzionale della libertà di stampa che è l'essenza stessa della democrazia americana>><sup>186</sup>.

Così, in un Paese in cui i movimenti dei neri, delle femministe, dei consumatori e della controcultura giovanile hanno già messo in discussione la legittimità del sistema di governo americano, le rivelazioni sul Vietnam non possono che rendere definitiva e non reversibile la crisi di fiducia nella

---

<sup>185</sup> *New York Times Co. v. Stati Uniti* 403 US 713 (1971).

<sup>186</sup> *An Enlightened People*, in *New York Times*, 1 luglio 1971.

leadership di Washington. I giorni del coinvolgimento statunitense nel Sud-Est asiatico sono ormai contati e, dal 30 aprile 1975 nessuna bandiera a stelle e strisce sventola più nella capitale del Vietnam del Sud che si arrende a Ho Chi Min. Infine, sebbene molti critici accusano i giornalisti americani di essersi accorti tardi degli orrori della guerra e di aver affrontato solo in un secondo momento eventi decisivi come i bombardamenti sul Vietnam del Nord e i raid sulla Cambogia e sul Laos, non manca chi ancora oggi punta il dito sul Quarto Potere, ritenuto responsabile della sconfitta degli Stati Uniti per i suoi implacabili resoconti che demoralizzarono il pubblico di casa.

### **2.3.2. Lo scandalo del Watergate.**

Esattamente come il suo predecessore alla Casa Bianca Johnson, anche Richard Nixon è sempre stato convinto che la causa del fallimento della guerra sia stato l'operato dei giornalisti, tanto che nella sua "lista nera" o "lista dei nemici" i reporter sono più di cinquanta. Ossessionato dalle fughe di notizie, nel 1970 costituisce un gruppo di sicurezza nazionale con licenza di violare la legge pur di monitorare i suoi dipendenti; terrorizzato dallo scandalo dei *Pentagon Papers* nel 1971 forma una squadra di sorveglianza, la *Plumbers' Unit*, per tamponare la fuoriuscita di informazioni riservate con registrazioni e intercettazioni. Concepito per fermare i nemici interni, il sistema è utilizzato anche per ostacolare e danneggiare gli avversari politici<sup>187</sup>. Ma il suo piano non è perfetto.

Una prima falla si apre alle due e mezza della mattina del 17 giugno 1972, quando la polizia arresta cinque scassinatori in giacca e cravatta mentre installano microspie nel quartier generale del comitato nazionale del partito democratico nel complesso del Watergate a Washington. Dal momento che l'effrazione è avvenuta nella capitale nell'anno delle elezioni

---

<sup>187</sup> Fra tutti Edmund Muskie, allora candidato favorito dei democratici per la Casa Bianca.

presidenziali, il *Washington Post* pubblica l'articolo in prima pagina<sup>188</sup> e assegna il caso, liquidato dalla Casa Bianca come “rapina di terz'ordine”, a due giovani reporter della cronaca locale: Bob Woodward, ventinovenne repubblicano dichiarato che dopo la laurea a Yale ha passato cinque anni in Marina, e Carl Bernstein, ventottenne esponente della contestazione.

Seduto in prima fila all'udienza contro i cinque “scassinatori”, Woodward riesce a sentire che, alla domanda sulla loro professione, uno degli accusati risponde sottovoce che lavora per la Cia. L'inchiesta del Watergate ha così inizio.

In quattro mesi di indagini e articoli in prima pagina, i due giornalisti ricostruiscono il percorso della corruzione e del complotto politico arrivando fino alla soglia dello Studio Ovale. Le fonti principali sono stati alcuni dipendenti dello stesso Comitato per la rielezione di Nixon, nonché il fantomatico *Deep Throat*<sup>189</sup>, ovvero un funzionario della Casa Bianca amico di Woodward che, rimanendo anonimo, conferma o smentisce gli elementi e gli indizi raccolti dai due cronisti. La regola di fondo è che non si pubblicino accuse di attività illegali se non arrivino da almeno due diverse fonti. Nei primi mesi il *Post* resta fondamentalmente isolato nelle sue inchieste: i reporter della Casa Bianca sono troppo occupati a partecipare alle conferenze ufficiali e, esattamente come avvenuto relativamente alla guerra del Vietnam, prima che la stampa mainstream si dedichi con rigore al caso è necessario che scendano in campo i poteri istituzionali. A differenza dei movimenti per la pace o per i diritti civili, l'affare in questione non si traduce altrettanto bene in immagini, motivo per cui la televisione lo evita per molto tempo. Lo scandalo resta così al di fuori

---

<sup>188</sup> LEWIS A. E., *5 Held in Plot to Bug Democrats' Office Here*, in *The Washington Post*, 18 giugno 1972.

<sup>189</sup> Nel corso degli anni di è appurato che all'allampanato fumatore incallito che nel buio di un parcheggio rivelava a Woodward i misfatti presidenziali occorra sostituire molte “Gole Profonde”, in quanto il progetto nixoniano di una Presidenza Imperiale aveva scatenato una faida interna alla stessa amministrazione.

della campagna elettorale e nel novembre 1972 Nixon viene rieletto con larga maggioranza.

Determinante per l'inchiesta è anche il ruolo del direttore del *Washington Post*, Ben Bradlee, e del suo editore, Kay Graham, i quali decidono di proseguire l'inchiesta sul Watergate nonostante i pesanti attacchi dell'amministrazione che si intensificano nell'ottobre 1972, quando il *Post* scrive che, sia lo scasso al partito democratico che la campagna di sabotaggio politico, sono stati finanziati da un fondo segreto controllato dal più stretto collaboratore del Presidente e capo del suo staff, Harry R. Haldeman<sup>190</sup>.

Sempre nell'autunno del 1972 in aiuto del quotidiano viene il giudice John T. Sirchia che, aprendo il processo sull'effrazione al Watergate, non si limita allo scasso: le confessioni di uno degli imputati confermano gran parte delle rivelazioni del *Post*. Nel febbraio 1973 il Senato istituisce un comitato sulla corruzione nelle ultime elezioni presieduto dal senatore Sam J. Ervin; le riprese televisive delle udienze parlamentari e processuali portano così lo scandalo fin dentro le case degli americani. La prova schiacciante arriva dalle registrazioni delle conversazioni avvenute nello Studio Ovale che, rese pubbliche dopo un feroce braccio di ferro, mostrano al Paese un Presidente del tutto irrispettoso di qualsiasi procedura democratica mentre ordina di mentire per tenere nascosto il coinvolgimento della Casa Bianca. Più che il complotto ai danni dei democratici, a far cadere in disgrazia Nixon è l'imbroglio ai danni dell'opinione pubblica.

Nell'estate del 1973, ben un anno dopo l'arresto dei cinque "scassinatori", lo scandalo del Watergate è il tema centrale del dibattito politico: tutte le grandi testate della carta stampata e della televisione lo seguono e l'inchiesta è affidata a nomi del calibro di S. Hersh<sup>191</sup> (l'ex *free-*

---

<sup>190</sup> BERNSTEIN C. e WOODWARD B., *FBI Finds Nixon Aides Sabotaged Democrats*, in *The Washington Post*, 10 ottobre 1972.

<sup>191</sup> HERSH S. M., *The price of the power: Kissinger in the Nixon White House*, New York, 1983.

*lance* che aveva svelato il massacro di My Lai) del *New York Times*, Dan Rather della *Cbs* e Jack Nelson del *Los Angeles Times*. La competizione fra i principali giornali dà nuova linfa alla ricerca di nuovi dettagli. All'inizio del 1974 la Camera vota per 410 voti a 4 per avviare un processo di *impeachment* contro il Presidente, accusato di abuso di potere e ostruzione alla giustizia: l'8 agosto 1974 Nixon è il primo Presidente degli Stati Uniti a dimettersi dalla carica. Il titolo del *Washington Post* batte tutti i precedenti storici per dimensioni dei caratteri: *Nixon Resigns*<sup>192</sup>.

Malgrado il mito che si è creato intorno alle figure di Woodward e Bernstein, la storiografia ridimensiona il loro ruolo: la caduta del Presidente, dopo tutto, avviene solo quando il Congresso e il tribunale hanno raccolto prove che non lasciavano dubbi sul coinvolgimento delle alte sfere dell'amministrazione. I due reporter ad ogni modo, giocano un ruolo chiave in quanto puntano i primi riflettori sullo scandalo e tengono alta la tensione prima che il potere legislativo o il potere giudiziario entrino in scena, impedendo così che il caso venga insabbiato.

Se fu il congresso a costringere Nixon a dimettersi, è stata la stampa a preparare il pubblico, dando legittimità all'azione dei politici<sup>193</sup> e, anche se molti degli articoli del 1973 e del 1974 si limitavano a riportare le scoperte di pubblici ministeri e parlamentari, non sono comunque mancate rivelazioni e informazioni inedite raccolte dai giornalisti anche nella seconda parte dell'inchiesta.

Lo scandalo del Watergate rende evidente come nel corso di due secoli e mezzo sia cambiato il rapporto tra stampa e potere: partiti come alleati nella costruzione della nuova repubblica, giornalisti e politici sono ora antagonisti. Il caso ricorda al Paese il ruolo chiave del Quarto Potere e riempie le scuole di giornalismo di giovani desiderosi di seguire le orme di Woodward e Bernstein. Le dimissioni di Nixon aprono le porte ad un ardore

---

<sup>192</sup> KILPATRICK C., *Nixon Resigns*, in *The Washington Post*, 8 agosto 1974.

<sup>193</sup> BASSO S. e VERCESI P. L., *Storia del giornalismo americano*, cit., pp. 180-181.

investigativo paragonabile solo a quello del giornalismo *muckraking*: sull'onda di questa travolgente vittoria della stampa sul potere politico cinico e corrotto, giornali e televisioni di tutto il Paese creano squadre investigative per denunciare gli abusi delle autorità e scavare nelle attività dell'FBI, della Cia, del Pentagono e delle altre agenzie governative. È ormai chiaro infatti che le inchieste possono contribuire a mettere fine alle guerre e a far cadere i presidenti portando inoltre anche fama e gloria.

#### 2.4. *Watchdog for citizen rights o quarto potere?*

<<Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter>><sup>194</sup>: è in questa frase, scritta da Thomas Jefferson il 16 gennaio 1787, che si può riassumere l'importanza del giornalismo e della libertà di espressione nel mondo americano, o anglosassone in generale.

Per quanto riguarda il giornalismo investigativo, il suo modello si rifà invece da una parte alla celebre immagine americana del *Watchdog for citizen rights*, ovvero del cane da guardia dell'interesse pubblico e dei diritti dei cittadini, dall'altra all'idea di origine inglese di un vero e proprio "Quarto Potere", secondo l'espressione coniata nel 1787 dal deputato Edmund Burke che, durante la seduta della House of Commons, così additò i cronisti parlamentari presenti nella tribuna riservata alla stampa.

Benché entrambe le interpretazioni facciano riferimento e traggano la propria origine dalla lezione di Montesquieu, ben diversa è la soluzione cui si giunge: nel modello americano infatti si potrebbe parlare di un contropotere utile, se non necessario, per dare una valida risposta al quesito "chi controlla i controllori?"; la stampa, e l'informazione in generale, si

---

<sup>194</sup> "Tra uno Stato senza giornali e giornali senza Stato, io preferisco giornali senza Stato", in JEFFERSON T., *Letter to Colonel Edward Carrington*, 16 Gennaio 1787.

pone quindi proprio come un vero e proprio cane da guardia nei confronti degli tre poteri a tutela di quelli che sono i soggetti più deboli. Al contrario l'idea inglese di un vero e proprio quarto potere, che si aggiunge alla classica tripartizione, deriva dal fatto che in Inghilterra, già nel XVIII secolo, apparve chiaro il ruolo della stampa come strumento essenziale per la formazione dell'opinione pubblica; secondo l'interpretazione di Burke del suo ruolo, la stampa esercita quindi la sua fondamentale funzione solamente se rimane del tutto separata dagli altri tre poteri costitutivi dello Stato.

I successi delle inchieste degli anni '70 contribuiscono inoltre a fare della stampa americana, già additata come responsabile della sconfitta in Vietnam, nell'ultima parte del XX secolo un Quarto Potere nel senso pieno e completo del termine, tale da poter stare da pari a pari a fianco degli altri rami del governo. La stampa, pur non essendo mai stata fino ad allora subalterna, non aveva mai spadroneggiato a tal modo: ad Hollywood ad esempio si era specializzata negli scandali di attori e attricette, registi e produttori, che potevano essere aiutati o rovinati nella loro carriera. Proprio il Watergate inoltre aveva dato un enorme prestigio sociale ai temi del giornalismo investigativo tanto che secondo molti Kathrine Graham, editrice e proprietaria del *Washington Post*, fu probabilmente la persona più potente di Washington (dove la sede del *Post* dista solo pochi minuti a piedi dalla Casa Bianca).

A parte la molteplicità dei punti di vista però, vi è un punto che risulta pacifico: ovvero la medesima necessità che il giornalismo, per essere garante e al tempo stesso ingrediente fondamentale di una democrazia, sia imparziale, obiettivo, autonomo, documentato, puntuale, socialmente e moralmente responsabile, capace di scavare oltre la superficie dei fatti e senza riguardi nei confronti dei ricchi o dei potenti. Ma ciò, qualora non sia esercitato con competenza e rigore, può costituire anche un rischio tanto per lo stesso giornalista che si espone a querele quanto per le vittime di accuse infondate trasformandosi in quello che è stato definito un *attack dog* o

paragonato ad una “fabbrica del consenso”<sup>195</sup> in mano al miglior offerente; e, in tal caso, l’unica speranza sarebbe quella di avere, per ogni watchdog che utilizza il proprio potere in maniera scorretta, un altro pronto ad “azzannarlo”<sup>196</sup>.

### **3. Il giornalismo investigativo in Italia.**

In Italia la definizione di ciò che è o non è giornalismo investigativo è stato da sempre variamente discusso: secondo alcuni infatti un giornalismo investigativo in senso stretto non c’è mai stato in quanto come afferma Giampaolo Pansa alla metà degli anni ’80, per fare un’inchiesta occorrono degli elementi, quali ad esempio dei giornalisti preparati a tal fine o giornali liberi e indipendenti, che nel giornalismo italiano mancano e che sono la causa delle poche, o nulle, inchieste fatte in Italia. Tuttavia la storia politica e sociale del nostro Paese è costellata da scandali e da misteri molti dei quali ancora oggi irrisolti e in cui il giornalismo ha quasi sempre svolto l’importante ruolo di guardiano del potere. Il giornalismo investigativo italiano si è infatti spesso mescolato con la controinformazione e con il giornalismo d’opposizione, in particolar modo negli anni della contestazione giovanile, per poi lentamente recuperare quel ruolo imparziale di denuncia dei poteri forti e del malfunzionamento della società.

---

<sup>195</sup> HERMAN E. S. e CHOMSKY N., *La fabbrica del consenso. La politica e i mass media*, Il Saggiatore, Milano, 2014.

<sup>196</sup> Si prenda ad esempio la famosa controversia sui documenti Killian sorta nel 2004: Jerry B. Killian era il Luogotenente Colonnello della Air National Guard negli anni '70 che pare abbia compilato un rapporto sullo scarso impegno del soldato George W. Bush durante il suo servizio militare nell'anno 1972-1973; il caso nacque da sei documenti che finirono nelle mani della produttrice della CBS Mary Mapes che, d'accordo con Dan Rather, ne fece materia di dibattito in diretta nazionale sul programma *60 Minutes Wednesday* meno di due mesi prima delle elezioni presidenziali americane del 2004. I documenti - consegnati alla Mapes da Bill Burkett, ex ufficiale della Texas Army National Guard - furono in realtà dichiarati non autentici da alcune perizie di esperti di tipografia, ma Rather li presentò come veri, salvo poi essere smentito da un blogger che riuscì a dimostrarne la falsità.

### 3.1. Gli anni Cinquanta e la morte del bandito Giuliano.

Negli anni '50 l'Italia è una Repubblica neonata alle prese con il secondo dopoguerra, ma, da un punto di vista giornalistico, sono gli anni dell'immobilismo, le cui uniche eccezioni sono costituite dalle fondazioni de *L'Espresso*, nel 1955, e de *Il Giorno*, nel 1956.

In questi anni l'unica inchiesta degna di nota è quella che nasce il 16 luglio 1950, giorno in cui sul settimanale *L'Europeo* viene pubblicato l'articolo *Un segreto nella fine di Giuliano. Di sicuro c'è solo che è morto*. Il pezzo di Tommaso Besozzi ricostruisce i fatti riguardanti la morte del famoso bandito siciliano Salvatore Giuliano avvenuta dieci giorni prima, delineandone una versione completamente diversa da quella fornita dai Carabinieri e dal Viminale. Il lavoro di Besozzi è un esempio eclatante nella storia del giornalismo italiano di come la verità dei fatti possa essere ristabilita attraverso un'inchiesta<sup>197</sup>.

Secondo la versione ufficiale, riportata su tutti i giornali<sup>198</sup> e fornita dal Capitano Perenze del Cfrb<sup>199</sup>, che partecipa all'azione, Giuliano sarebbe morto alle 3.50 della notte a Castelvetro, dove si trova in attesa di espatriare verso la Tunisia: il bandito siciliano sarebbe infatti caduto in una trappola tesa dai Carabinieri che, sfruttando la vanità di Giuliano, sono andati in giro per le campagne con un furgone della polizia camuffato con scritte pubblicitarie ma dotato di ricetrasmittente e con una troupe di finti cineoperatori spargendo la voce che sarebbero stati felici di intervistare il bandito. I Carabinieri avrebbero quindi incontrato Giuliano, in compagnia di un altro uomo, in una strada periferica di Castelvetro e da lì sarebbe

---

<sup>197</sup> FARINELLI G., PACCAGNINI E., SANTAMBROGIO G. e VILLA A. I., *Storia del giornalismo italiano. Dalle origini ai giorni nostri*, UTET, Torino, 1997, p. 404.

<sup>198</sup> Ex multis: Stanotte alle ore tre e trenta a Castelvetro – Il bandito Giuliano ucciso in un conflitto con il Cfrb, in *Giornale della Sicilia*, 5 luglio 1950; Ucciso Salvatore Giuliano dalla squadriglia del Cfrb, in *La Sicilia*, 5 luglio 1950; Quattro carabinieri nel cuore della notte affrontano e uccidono Giuliano dopo mezz'ora di fuoco, in *Corriere della Sera*, 5 luglio 1950.

<sup>199</sup> Comando Forze Repressione Banditismo dei Carabinieri.

nato lo scontro a fuoco. Il gregario di Giuliano riesce a scappare mentre l'altro è inseguito per le strade del paese quando, mentre tenta di rifugiarsi in un'abitazione, il mitra gli si inceppa e, prima che possa prendere la pistola di riserva, il Capitano Perenze lo uccide con una raffica di mitra.

La versione dei Carabinieri tuttavia non convince i giornali di sinistra: *L'Avanti* in un articolo del 7 luglio parla infatti di <<punti oscuri e inverosimiglianze>> mentre per *L'Unità* la versione ufficiale <<non attacca, non convince e non soddisfa nessuno>>. Ci si domanda come sia possibile per un fuorilegge tanto scaltro cadere in una trappola tanto ingenua come quella del falso camion per riprese cinematografiche; come il misterioso accompagnatore di Giuliano abbia potuto sottrarsi tanto facilmente ai carabinieri, e come, infine, sia stato possibile per il bandito, di cui è nota l'abilità nell'uso delle armi, non mettere a segno nessun colpo in un conflitto tanto movimentato<sup>200</sup>. Di diverso parere il *Corriere della Sera*, che, accettando la versione ufficiale, festeggia la fine del banditismo in Sicilia<sup>201</sup>.

Intanto, il reporter de *L'Europeo*, Tommaso Besozzi, giunto a Castelvetro da Venezia, si accorge subito che la storia non è come è stata raccontata; inizia così le sue indagini, parla con gli abitanti, interroga i testimoni e comparando i dati da lui raccolti con la versione ufficiale capisce che la verità è ben diversa.

Gli abitanti di Castelvetro gli raccontano di aver sentito fin dalla mezzanotte un rumore di tegole smosse sui tetti e un bisbiglio: un primo elemento di contrasto in quanto secondo la versione dei Carabinieri il bandito sarebbe capitato lì per caso, intorno alle 3.50 della notte. Gli unici svegli a quell'ora erano i garzoni della panetteria Lo Bello, cui i Carabinieri intimarono di sprangare la porta. Nel suo pezzo Besozzi riporta inoltre le

---

<sup>200</sup> SOMASCHINI C., *La morte del bandito Giuliano e le rivelazioni dell'Europeo*, in *Problemi dell'Informazione*, fasc. 4, 1980, p. 531.

<sup>201</sup> *Da oggi in avanti non si parlerà più di banditismo in Sicilia*, in *Corriere della Sera*, 6 luglio 1950.

testimonianze degli abitanti di via Gagini, dove avrebbe avuto inizio lo scontro a fuoco; tuttavia nessuno sembra aver sentito gli spari. I residenti di via Mannone ripetono invece di aver sentito prima cinque o sei colpi di pistola, poi due raffiche di mitra distanziate da un breve intervallo mentre i militari riferiscono di raffiche di mitra esplose da Giuliano, altre raffiche dei Carabinieri, poi la pistola del bandito ed infine il mitra del Capitano Perenze.

Ci si chiede inoltre perché Giuliano non avesse un soldo addosso o perché portasse solo una semplice canottiera pur essendo lui vanitoso e a suo modo elegante e, soprattutto, perché non avesse l'orologio da polso cui era tanto affezionato. Proprio questi dettagli, le ferite tumefatte, la cintura dei pantaloni infilata solo in due passanti come se gliela avessero messa frettolosamente, abrasioni e graffiature su un braccio, come se qualcuno avesse trascinato il cadavere, rivelano, secondo Besozzi, una ben diversa verità: il bandito Salvatore Giuliano è stato ucciso in un altro luogo e, solo successivamente, trasportato nel cortile a Castelvetro.

Le indagini del reporter rivelano che Salvatore è stato ucciso da un suo fedelissimo, su ordine della mafia<sup>202</sup> che aveva poi concesso alle forze dell'ordine di effettuare la messa in scena dello scontro a fuoco.

Besozzi descrive dettagliatamente le varie sequenze dell'assassinio di Giuliano ma non scopre subito il vero esecutore<sup>203</sup>; la verità definitiva sarà rivelata nel successivo numero de *L'Europeo*, del 23 luglio, con un articolo di Nicola Adelfi intitolato *Lo uccise Pisciotta nel sonno*, in cui si

---

<sup>202</sup> Cinque anni prima Giuliano aveva ucciso a Partinico alcuni capi mafiosi ed ora la mafia aveva espresso la sua condanna a morte. Si trattò quindi di un regolamento di conti.

<sup>203</sup> Essendo rischioso mandare un sicario la mafia cominciò a togliere la protezione ai suoi rompendo la legge dell'omertà e imponendo che quelli della banda, ovunque fossero, dovessero essere segnalati alla polizia. Il bandito fu quindi ucciso da uno dei suoi fedelissimi in precedenza arrestati dalla polizia e che, una volta entrato nella camera dove era nascosto Salvatore Giuliano, non ebbe il coraggio di svegliarlo e condurlo fuori, preferendo sparargli a bruciapelo nel sonno.

ricostruisce la vicenda a partire dall'arresto dei due fedelissimo di Giuliano, Mannino e Badalamenti<sup>204</sup>.

La nuova realtà svelata mina gravemente la credibilità, agli occhi dell'opinione pubblica, delle istituzioni rappresentate dal Ministro Scelba e dal Presidente del Consiglio De Gasperi che, all'indomani dell'uccisione di Salvatore Giuliano, avevano parlato di una vittoria dello Stato sul banditismo. Il merito del successo dell'indagine è sì da attribuire all'abilità ed alla determinazione di Besozzi, ma certamente non è da sottovalutare anche il coraggio dell'editore Benedetti che aveva acconsentito alla pubblicazione dell'inchiesta su *L'Espresso* <<mettendo a nudo le nudità dello Stato>><sup>205</sup>. La ricostruzione di Besozzi e Adelfi, che scrive il secondo articolo in quanto Besozzi è bloccato a Palermo in stato di semiclandestinità per il timore di rivalse degli apparati, viene confermata dallo stesso Pisciotta, arrestato a Montelepre dopo cinque mesi di latitanza. Il cugino di Giuliano morirà infine avvelenato il 9 febbraio 1954 nel carcere palermitano di Ucciardone.

### 3.2. Gli anni Sessanta ed il piano "Solo".

---

<sup>204</sup> Pisciotta, cugino di Giuliano, si lasciò convincere da un affiliato monrealese, prigioniero del bandito, che chiunque sarebbe stato vicino a Giuliano prima o poi avrebbe fatto una brutta morte e decise di collaborare con la polizia. Così mentre Pisciotta si recava da Giuliano, il monrealese stava già abbozzandosi con un ufficiale superiore del Cfrb: gli spiegò come erano andate le cose e gli disse che Pisciotta chiedeva immunità e taglia. Il Colonnello Luca si fece un rapido conto: 30 milioni a Pisciotta, altri milioni all'astuto monrealese, altri milioni per gli uomini che avrebbero tenuto i collegamenti con Pisciotta a Castelvetro e altri a chi nel cortile De Maria avrebbe dato una mano a Pisciotta; Luca chiese così al ministro dell'interno Scelba che il premio fosse portato da 30 a 50 milioni. Pisciotta chiese quindi ospitalità per la notte al cugino Giuliano e quando ebbe la certezza che questo dormiva, gli si avvicinò in camicia e piedi scalzi tenendo la pistola dietro la schiena. Pisciotta tremava; il primo colpo, diretto alla nuca, colpì Giuliano alla schiena, il secondo, immediatamente dopo, sotto l'ascella. Sono i due colpi che all'esame necroscopico risultano esplosi a bruciapelo. Lo choc psichico dei due spari fu terribile per Pisciotta che fuggì nella notte, a piedi nudi, reggendo in una mano i pantaloni; scappò verso una Millecento dei Carabinieri, salì a bordo e nessuno ha più saputo niente di lui. Il cadavere di Giuliano fu portato nel cortile, lo sventagliarono con una raffica di mitra, accorse gente, la polizia dette una versione capace di coprire i confidenti, Pisciotta e forse anche qualcuno della casa De Maria.

<sup>205</sup> MANNUCCI E., *I giornali non sono scarpe. Tommaso Besozzi una vita da prima pagina*, Baldini & Castoldi, Milano, 1995, p. 169.

Gli anni Sessanta sono stati uno dei periodi più fecondi e ricchi di cambiamenti della storia italiana: uno su tutti, è nel 1963 che la Repubblica ha il suo primo governo di centrosinistra, guidato dal democristiano Aldo Moro. Ed è proprio contro il programma riformista di tale governo che si inserisce il tentativo di colpo di Stato, noto come lo scandalo Sifar e smascherato solo due anni dopo grazie ad un'inchiesta de *L'Espresso*.

Noto come il piano "Solo" in quanto portato avanti solo dai Carabinieri, era un tentativo di colpo di Stato che, nelle intenzioni del suo organizzatore, il Generale Giovanni De Lorenzo, avrebbe dovuto definitivamente allontanare le sinistre dal governo. Il tentato golpe avviene nel 1964 ma non viene a conoscenza dell'opinione pubblica prima delle ricostruzioni e degli scoop de *L'Espresso* firmati da Lino Jannuzzi ed Eugenio Scalfari.

Nel pezzo pubblicato da *L'espresso* il 29 gennaio 1967 e intitolato *Anche Saragat schedato dal controspionaggio*, l'autore Carlo Gregoretti scrive di una serie di fascicoli del Sifar<sup>206</sup> riguardanti gli esponenti più in vista di tutte le istituzioni, fra cui il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, sindacalisti, imprenditori, intellettuali, etc. schedati a partire dal 1956, quando a capo del Sifar vi era il Generale De Lorenzo<sup>207</sup>.

*L'Espresso* continua la sua inchiesta e il 5 e il 12 febbraio pubblica altri due articoli di Telesio Malaspina dal titolo *I misteri delle spie di Stato* e *Sfogliamo i dossier del Sifar*, mentre il 23 aprile, con l'opinione pubblica ormai scossa dalle rivelazioni sui servizi segreti, Scalfari pubblica un altro articolo dal titolo *Perché spiavo Saragat*.

Ma la vera bomba giornalistica arriva il 14 maggio, quando, con un articolo, Jannuzzi svela un tentato colpo di Stato avvenuto tre anni prima, il 14 luglio 1964. Il titolo è *Complotto al Quirinale*.

---

<sup>206</sup> Servizi segreti militari italiani.

<sup>207</sup> I 157.000 fascicoli, molti dei quali abusivi e falsi, erano stati concepiti come strumenti di pressione e ricatto.

Nel luglio 1964 infatti, mentre procedono faticosamente le trattative politiche, qualcosa di oscuro accade dietro le quinte: davanti a due generali di divisione, undici generali di brigata e mezza dozzina di colonnelli, il Generale De Lorenzo sta concludendo il suo rapporto: <<*Stiamo per vivere ore decisive. La Nazione, tramite la più alta autorità, ci chiama e ha bisogno di noi. Dobbiamo tenerci pronti per gli obiettivi che ci verranno indicati*>>. Jannuzzi racconta quindi gli avvenimenti di tre anni prima, la caduta del governo Moro, la sfilata in pompa magna delle forze armate il 2 luglio, i colloqui tra il Presidente della Repubblica Antonio Segni ed il Generale De Lorenzo, portando sotto la luce dei riflettori l'esistenza di un piano d'emergenza per ristabilire l'ordine, il piano Emergenza S<sup>208</sup>. Nei piani di De Lorenzo, il piano E. S, detto anche piano Solo, avrebbe dovuto portare al prelevamento di personaggi politici pericolosi, che poi sarebbero stati raggruppati e raccolti nella sede del Centro Addestramento Guastatori di Capo Marraggiu, in Sardegna, dove sarebbero stati custoditi fino alla fine dell'emergenza. Secondo il piano i carabinieri avrebbero assunto il controllo delle istituzioni e dei servizi pubblici principali ed avrebbero occupato con le armi le sedi dei partiti, della Rai, de *L'Unità* e le prefetture.

Un colpo di Stato che però non ha mai luogo in quanto Nenni cede ancora, e Moro e Saragat rimettono insieme un governo di centrosinistra: l'accordo è firmato nella notte fra venerdì e sabato, appena in tempo, e il nuovo governo si presenta alle Camere per la fiducia prima della fine del mese.

Dopo la pubblicazione dell'articolo di Jannuzzi è lo stesso De Lorenzo a difendersi dalle accuse di aver ordito il golpe attribuendone la responsabilità all'allora Presidente della Repubblica Antonio Segni.

---

<sup>208</sup> Il piano Emergenza S era un vecchio piano predisposto dalle forze di polizia fin dai tempi di De Gasperi, ma periodicamente aggiornato e modificato. Per il 14 luglio 1964 le novità fondamentali si riferivano alle liste. Un dei punti essenziali del piano consisteva infatti nell'occupazione delle sedi dei partiti e nell'arresto degli esponenti politici e nel loro concentramento in alcune località predeterminate.

I retroscena del luglio 1964 sono pubblicati sempre da *L'Espresso* la settimana successiva, il 21 maggio, con l'articolo *I fatti del luglio 1964. Ecco le prove*: in un'intervista il senatore Ferruccio Parri racconta di un colloquio con De Lorenzo in cui il Generale avrebbe affermato di essere stato lui a fermare il golpe.

L'ultimo articolo sul caso Sifar viene pubblicato il 4 giugno 1967: una lunga lettera di Pietro Nenni, segretario del partito socialista, in cui il politico conferma che nel 1964 ci fu un tentativo di scavalco del Parlamento e come questo tentativo fu sul punto di riuscire. A questa segue una riflessione di Scalfari, consapevole della volontà del governo di soffocare lo scandalo, a difesa dell'operato del giornale.

### **3.3. Le inchieste degli anni Settanta.**

Gli anni Settanta si aprono invece con le indagini sulla strage di piazza Fontana che hanno dato vita alla strategia della tensione<sup>209</sup>: è questa la stagione delle bombe, degli attentati e dello sviluppo delle Brigate Rosse che, nel 1978 rapiscono e uccidono l'ex Presidente del Consiglio Aldo Moro. Le inchieste del decennio affrontano il terrorismo, l'avanzata dei neofascisti, le stragi; siamo nell'epoca della controinformazione<sup>210</sup> ma il giornalismo investigativo è vivo, e lo dimostra causando le dimissioni del

---

<sup>209</sup> Il termine strategia della tensione è stato utilizzato per la prima volta dal giornale inglese *The Observer* e indica l'insieme degli attacchi terroristici e delle stragi italiane avvenute dal 1968 al 1984, e in misura minore anche negli anni successivi.

<sup>210</sup> Il termine controinformazione inizia a svilupparsi già negli anni Sessanta, in particolare all'interno dei movimenti di sinistra che non si accontentano più della c.d. informazione "velinaria". Le "veline" erano le comunicazioni ufficiose delle Questure che veniva diffuse su carta velina. Era quindi divenuta una prassi per i cronisti costruire gli articoli basandosi esclusivamente su queste fonti senza recarsi direttamente sul campo per indagare.

La controinformazione ha una doppia valenza: criticare ma anche formare, o meglio, informare. La tematica principale su cui si muove è quella politica, proprio in virtù della lotta al potere che sta alla base del concetto stesso di controinformazione. Ma una notevole importanza assumono anche le inchieste sociali: dal terrorismo alla lotta per la casa, dai giochi di potere alle condizioni di vita nelle carceri. Nella controinformazione non esistono professionisti: spesso chi si contro informa non è neanche un giornalista ma studente, avvocato, operaio, medico, etc.

Presidente della Repubblica Giovanni Leone a seguito dell'affaire Lockheed.

Il punto di inizio, nonché la Bibbia, della controinformazione è il volume *La strage di Stato*<sup>211</sup>, definito come <<*molto più di una semplice controinchiesta: una sorta di manuale politico che ha parlato al movimento indicando responsabilità e bersagli da colpire*>><sup>212</sup>.

La controinchiesta inizia all'indomani della Strage di Piazza Fontana avvenuta a Milano il 12 dicembre del 1969: alle 16.37 una bomba esplodeva nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura provocando la morte di 17 persone e segnando l'inizio di quella che verrà definita strategia della tensione. Le indagini ufficiali individuano come matrice dell'attentato la pista anarchica legata al Circolo 22 Marzo: vengono accusati il ferroviere Giuseppe Pinelli, che muore cadendo misteriosamente dal quarto piano della Questura, e Pietro Valpreda, poi assolto per insufficienza di prove. A Sinistra tuttavia sono in pochi a credere alle investigazioni ufficiali così il Comitato di Controinformazione, formato da esponenti della sinistra extraparlamentare e da decine di giovani militanti, porta avanti una propria inchiesta sulla scia del giornalismo investigativo americano: vengono analizzati e studiati articoli di giornale, necrologi, annuari, notizie di cronaca, di economia, incidenti stradali; qualsiasi cosa possa contenere collegamenti con la strage, vista come punto di arrivo di un disegno iniziato anni prima. Il volume che ne consegue, in cui si dimostra anche come nella strage siano coinvolti alcuni apparati dello Stato, ha un notevole successo, sancendo la nascita e la forza della controinformazione contro le fonti ufficiali, non più credibili agli occhi dell'opinione pubblica.

Ben più classica è invece l'inchiesta condotta da Camilla Cederna che, l'11 gennaio 1970, firma un reportage sui movimenti extraparlamentari

---

<sup>211</sup> DI GIOVANNI E. M., LIGINI M. e PELLEGRINI E., *La strage di Stato. Controinchiesta*, Odradek, Roma, 2006.

<sup>212</sup> VENEZIANI M., *Controinformazione. Stampa alternativa e giornalismo d'inchiesta dagli anni Sessanta a oggi*, Castelvechi, Roma, 2006, p. 47.

vicini alla destra del Movimento Sociale Italiano guidato da Giorgio Almirante<sup>213</sup>: si tratta di un racconto su come nascono i nuovi squadristi, coinvolti negli attacchi terroristici della strategia della tensione e in episodi di eversione dello stragismo nero. La formazione del nuovo squadrista viene raccontata alla reporter da un giovane profondamente deluso e tradito dalle posizioni del partito di Almirante, ormai sempre più vuote e meno ideologiche. I giovani missini, scrive Cederna, hanno la possibilità di frequentare corsi di addestramento militare, guerriglia e controguerriglia in Corsica, addestrati tra le file della Legione Straniera: otto mesi di addestramenti su come preparare le bombe, come sparare, come infliggere dolore e torturare gli ostaggi, come maltrattare fisicamente e moralmente l'avversario. Dopo questo periodo, in virtù di un patto segreto tra Msi e Legione, per aggirare le regole che prevedono di essere ingaggiati nella Legione per un periodo di almeno cinque anni, le reclute italiane vengono dichiarate inabili a causa di un infortunio e rispediti a casa. Dopo il corso i dirigenti del Movimento si aspettano che i giovani provenienti dai campi di addestramento insegnino agli altri ciò che hanno imparato.

### **3.3.1. L'affaire Lockheed, il Watergate italiano.**

Passato alla storia come il Watergate italiano, l'affaire Lockheed rappresenta il maggior successo del giornalismo investigativo italiano. Gaetano Scardocchia e Giampaolo Pansa, autori dello scoop che smaschera un giro di tangenti in cui sono coinvolti anche le alte cariche dello Stato, non utilizzano fonti segrete, gole profonde o confidenze pericolosi, ma strumenti legali accessibili a tutti, anche se nascosti dalla polvere e dalla burocrazia. Il caso Lockheed costituisce proprio per questo motivo il migliore esempio possibile di come l'intuito del giornalista e l'utilizzo delle fonti aperte possa portare a risultati importanti.

---

<sup>213</sup> CEDERNA C., *Come si fabbrica lo squadrista*, in *L'Espresso*, 11 gennaio 1970.

Il caso, venuto alla luce nel 1976 grazie ad alcuni articoli pubblicati sul *Corriere della Sera*, riguarda l'acquisto, risalente a sei anni prima, di quattordici Hercules C-130, degli aerei militari, da parte dell'Aeronautica Militare Italiana per un valore di 38 miliardi di lire. I due reporter scoprono un giro di tangenti pagati dalla ditta americana Lockheed ad alcuni politici italiani in cambio dell'acquisto di questi aerei, considerati troppo costosi e inadeguati.

Lo scandalo esplode in Italia il 4 febbraio 1976, giorno in cui a Washington i dirigenti della Lockheed confessano di aver corrisposto delle tangenti, arrivate a destinazione grazie a due società italiane (la Com.El. e la Ciset), al fine di vendere gli Hercules C-130 in Italia. Conseguentemente la magistratura il 12 febbraio emette comunicazioni giudiziarie nei confronti dei fratelli Ovidio e Antonio Lefebvre D'Ovidio, potenti uomini d'affari napoletani, legati d'amicizia al Presidente della Repubblica Giovanni Leone: è l'atto d'esordio di una clamorosa vicenda che porta all'incriminazione, per la prima volta in Italia, di due ministri, Luigi Gui e Mario Tanassi, travolgendo lo stesso Leone, che è costretto a dimettersi. Fino a metà febbraio, ovvero prima delle rivelazioni del *Corriere della Sera*, molti punti della vicenda sono però ancora oscuri e i nomi in ballo sono soltanto quelli dei Lefebvre e di Maria Fava, una pensionata amministratrice della Com.El.: la magistratura non fornisce dettagli e i politici non parlano o non sanno.

Così Gaetano Scardocchia, su consiglio del collega Paolo Franz, si reca alla cancelleria della sezione commerciale del tribunale di Roma per trovare informazioni utili sulle due società che avevano trasferito le tangenti.

Il 18 febbraio il *Corriere della Sera* titola *Il generale che firmò il contratto degli aerei ora è presidente di una ditta legata alla Lockheed*: si è infatti scoperto che la Com.El., società fantoccio nata per incassare le tangenti, è morta in maniera ancora più misteriosa ed oscura di come sia

vissuta e che invece alla testa della Ciset, una vera società commerciale, vi sia, in qualità di presidente, il Generale Bruno Zattoni, ovvero colui che, per conto del Ministro della Difesa, ha firmato i contratti di compravendita con l'industria aeronautica americana.

Inoltre, tra i fascicoli della Ciset, Scardocchia scova anche un nome, molto più importante e sorprendente: tra i primi amministratori della società compare infatti uno dei personaggi ai vertici dell'Iri<sup>214</sup>, il presidente di Finmeccanica Camillo Crociani.

Crociani è un uomo davvero potente, un'eminenza grigia, amico personale di molti uomini di governo e il 20 febbraio Scardocchia gli dedica il suo secondo articolo in cui, ricostruendo il ruolo di Crociani nell'affare Lockheed, sempre utilizzando come fonte gli atti depositati in cancelleria, mette in luce il legame fra lo stesso Crociani e Vittorio Antonelli, avvocato romano che figura nei consigli di amministrazione di entrambe le società indagate nonché di diverse altre società sospette<sup>215</sup>.

Il 21 febbraio il *Corriere della Sera* pubblica un terzo articolo sull'affaire<sup>216</sup> firmato questa volta, oltre che da Scardocchia, anche da Giampaolo Pansa, incaricato di seguire il caso. Lo stesso giorno Antonelli è interrogato dai magistrati e arrestato per falsa testimonianza mentre il presidente dell'Iri, Giuseppe Petrilli, invita Crociani a dimettersi immediatamente dalla presidenza di Finmeccanica. Quest'ultimo, dopo aver prosciugato i suoi conti bancari, lascia l'Italia prima che la magistratura ne ordini la cattura e fugge in Messico.

Il 26 febbraio il *Corriere* pubblica un ultimo articolo, dal titolo *E poi denunciava un imponente di 12 milioni e mezzo all'anno*, con l'accusa rivolta ancora una volta a Crociani, colpevole di disporre di beni immobili per miliardi di lire non denunciati al Comune di Roma.

---

<sup>214</sup> Istituto per la Ricostruzione Industriale.

<sup>215</sup> Ex multis Aurora X, Cassiodoro, Angela I, Se.So.

<sup>216</sup> SCARDOCCHIA G. e PANSA G., *Antonelli e Crociaci: due vite parallele*, in *Corriere della Sera*, 21 febbraio 1976.

L'inchiesta che ne segue coinvolge numerosi esponenti delle alte sfere del potere italiano, tra cui l'ex Presidente del Consiglio Mariano Rumor e l'allora Presidente della Repubblica Giovanni Leoni, costretto alle dimissioni nonostante la commissione bicamerale d'inchiesta ne abbia riconosciuto l'estraneità ai fatti con un voto ampiamente favorevole. Per la prima volta vengono inoltre processati due ministri: Luigi Gui, poi assolto, e Mario Tanassi, condannato a due anni e quattro mesi di reclusione.

### **3.4. Gli anni Ottanta e l'irpiniagate.**

Gli anni Ottanta sono il periodo in cui la mafia comincia a far sentire incisivamente la sua presenza, attraverso attacchi terroristici e stragi, motivo per cui, sebbene in precedenza la controinformazione ed il giornalismo investigativo italiani abbiano avuto come principale oggetto di ricerca il terrorismo, molti giornalisti convergono ora sui temi legati alla mafia. Il 1980 è però anche lo sfortunato anno della strage di Ustica, dove muoiono 81 persone, e del terremoto dell'Irpinia, in cui a morire sono poco meno di tremila persone.

Dopo otto anni da quel 23 novembre 1980 e nonostante i vari aiuti internazionali ricevuti<sup>217</sup> e gli investimenti dello Stato, la ricostruzione dell'Irpinia non è ancora avvenuta così Indro Montanelli, allora direttore de *Il Giornale*, intuisce <<che quel terremoto non aveva trasformato solo una regione d'Italia, ma addirittura una classe politica>><sup>218</sup> e, deciso a scoprire che fine hanno fatto i soldi destinati alla ricostruzione, decide di condurre un'inchiesta, affidandola a Paolo Liguori.

Racconta quest'ultimo che, recandosi sul posto, erano emersi due aspetti fra loro diversi e complementari. Il primo era di carattere pratico:

---

<sup>217</sup> Settanta milioni di dollari dagli Stati Uniti, trenta milioni dalla Repubblica Federale Tedesca, dieci dall'Arabia Saudita, che si aggiungono ai sessantatre miliardi di lire investiti dallo Stato.

<sup>218</sup> LIGUORI P., *Irpiniagate*, in *Il Giornale*, 24 novembre 2004.

dopo otto anni gli ingenti fondi avevano consentito non solo una semplice ricostruzione, ma un vero e proprio rilancio dell'economia irpina; banche, finanziarie ed esagerazioni edilizie, il trionfo dei geometrie di una generazione che prima del sisma non era niente ma ora era diventata potentissima. Il secondo aspetto era invece politico: in quegli anni gli amici d'Irpinia erano diventati gruppo di potere assoluto, prendendo in mano il governo e la maggioranza<sup>219</sup>.

Liguori, fra il 19 e il 27 novembre, scrive quindi cinque articoli raccontando situazioni bizzarre: ha infatti scoperto che alcuni soci della Banca d'Irpinia sono minorenni ed anche la regione è costellata di finte aziende che hanno preso i contributi senza poi però produrre nulla.

Il primo episodio dell'inchiesta, pubblicato il 19 novembre e intitolato *Quei terremotati della ricchezza*, racconta come gli effetti della scossa siano stati quasi una benedizione per la zona ove ora vi sono legioni di automobili di lusso e dove non c'è nessuno che lava vetri ai semafori in quanto i più poveri tra gli abitanti della provincia di Avellino hanno sempre almeno una pensione di invalidità. Il 90 per cento dei comuni è ancora invaso da baracche, prefabbricati e container ma in compenso i comuni terremotati da 389 sono diventati 687. Il sisma, secondo Liguori, ha sotterrato l'economia della zona ma ne ha creata un'altra, florida e senza crisi, dipendente esclusivamente dal bilancio dello Stato.

Nell'ultimo articolo, *Il silenzio irpino sulle imprese del clan De Luca*, il giornalista racconta invece di come l'allora Presidente del Consiglio fosse riuscito a controllare l'intera zona collocando parenti o amici fidatissimi lì dove non poteva arrivare in prima persona.

L'inchiesta si sviluppa in assoluta solitudine, procurando ai relatori del quotidiano un ostracismo pazzesco, in primis da parte del potere politico

---

<sup>219</sup> Erano gli anni del doppio incarico a Ciriaco De Mita, il suo segretario era Riccardo Mussi, il segretario del partito in Campania era Clemente Mastella, il capogruppo DC al Senato era Nicola Mancino e il direttore della Rai era Biagio Agnes.

dell'epoca tanto che De Mita fa minacciare l'editore de *Il Giornale*<sup>220</sup> in sede politica. Ad ogni puntata il clima diventa più pesante: i reporter della testata a Montecitorio sono accolti tra la freddezza ed aperta ostilità non solo da parte dei politici, ma anche dalla maggioranza dei giornalisti. Per fermare l'inchiesta inizialmente si cerca di coprirla con una coltre di silenzio, poi si sparge la voce che questa venga manovrata dai servizi segreti, mentre le fonti migliori sono proprio i politici della DC e gli attivisti del Pci locale furenti perché il loro partito ha coperto lo scandalo per esigenze di coalizione<sup>221</sup>.

Per qualche giorno l'inchiesta cade nel vuoto finché, dopo un'interrogazione parlamentare dell'allora radicale Calderisi, *L'Unità*, diretta dall'onorevole Massimo D'Alema, pubblica un articolo di taglio basso firmato da Geremicca in cui si accusa di abuso di potere la corrente De Mita. È il segnale che il Pci non intende più difendere, dopo anni di unità nazionale, la sinistra democristiana che governa il Paese; è l'inizio delle polemiche che dureranno diciotto giorni, ovvero fino alla costituzione della commissione parlamentare d'inchiesta che avrebbe potuto far tremare i muri del Palazzo ma che, affidata a Oscar Luigi Scalfaro, finisce per coprire tutto ciò che i reporter hanno scoperto.

### **3.5. L'affittopoli degli anni Novanta.**

È estate. Una mattina qualunque di una caldissima estate dell'anno 1995. Nella redazione de *Il Giornale* in piazza di Pietra, dirimpetto a Montecitorio, ci si arrovela su cosa mettere in prima pagina. Il capo della redazione romana, Andrea Pucci, nella riunione del mattino confabula via telefono con Vittorio Feltri e Maurizio Belpietro, rispettivamente direttore e vicedirettore del quotidiano fondato da Indro Montanelli. Nella “nota

---

<sup>220</sup> Era già Silvio Berlusconi.

<sup>221</sup> De Mita e i comunisti avevano infatti un obiettivo comune: fare la guerra a Craxi.

orientativa dei servizi per il giorno...” faxata alla sede centrale di Milano, Pucci indica parecchi spunti su cui lavorare. La giornata, però, è obiettivamente moscia. La politica non tira, idem la giudiziaria. Feltri è indeciso ma ha l’intuizione giusta allorché punta su una notiziola apparentemente di secondo ordine, nel caso specifico contenuta all’interno di un commento sulla scarsa redditività del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali. “Scaviamo qui, vediamo un po’ cosa ne esce fuori”. Detto, fatto. Francesco Casaccia, bravo giornalista con ottime entrate nel mondo economico, si mette a grattare e presto s’imbatte in ciò che in gergo giornalistico si usa definire “la ciccia”<sup>222</sup>.

Dall’intuizione del direttore Vittorio Feltri e dalle ricerche del suo reporter scoppia lo scandalo Affittopoli, ovvero lo “scandalo delle case dei vip”, degli affitti irrisori riservati a politici, imprenditori, attori, cantanti, magistrati, avvocati, giornalisti televisivi e così via.

Nasce così, assolutamente per caso, un bombardamento mediatico senza precedenti e che presto vedrà in pista, a battere palazzi, condomini e dicasteri, una squadra composta oltre che da Casaccia, dal “coordinatore” Pucci, dai “giovani kamikaze della notizia”<sup>223</sup> dalla mattina alla sera impegnati in una caccia ai nominativi sui citofoni, sugli elenchi ed indirizzi eccellenti.

Ed è così che il giorno seguente, il 17 agosto, viene pubblicato in prima pagina l’articolo *L’Inps regala le sue case. A chi?*. Dal reportage di Cesare Maffi e Francesco Casaccia si evince che l’ente previdenziale ha un patrimonio immobiliare valutato intorno ai 500 miliardi di lire che però rende pochissimo, appena l’1,25%, meno dell’inflazione. Si rileva di conseguenza che gli appartamenti dell’ente e di altri istituti verrebbero affittati a canoni ridicoli ad inquilini privilegiati a scapito, di fatto, dei pensionati e delle casse dello Stato. Una potenziale bomba che però rischia

---

<sup>222</sup> CHIOCCHI G. M., *Affittopoli*, in SIDOTI F. (a cura di), *Giornalismo investigativo*, cit., p. 190.

<sup>223</sup> Così vennero definiti da alcuni giornalisti della concorrenza.

di rimanere inesplosa, che non viene ripresa dagli altri giornali e che all'Inps credono destinata a durare al massimo un giorno. Il duo Feltri-Belpietro invece, decide che quella è solo la prima tappa di un *tour de force* unico ed irripetibile.

La redazione inizia così a chiedere spiegazioni, attraverso vie ufficiali o semi ufficiali, ai vertici dell'istituti di previdenza e al ministero del Lavoro; nessuno risponde. Così parte la provocazione: una gigantesca foto dei responsabili sotto al titolo *Chi li ha visti?*. Dal giorno dopo l'uscita del pezzo le prime gole profonde si fanno avanti, raccontano retroscena, fanno nomi e rivelano indirizzi.

Ci si accorge subito che l'intuizione di Feltri rischia di portare molto lontano; ogni giorno che passa vi è una notizia nuova, ancora più scottante e imbarazzante della precedente; un flusso di informazioni inaspettato, colossale, da verificare nella paura di cadere in quale trappola. Per il troppo lavoro il pool di reporter si divide in due gruppi: una squadra continua a scavare per le vie amministrative grazie alle gole profonde degli istituti previdenziali, la seconda punta invece a scovare le abitazioni dei vip, in appartamenti giganteschi di quartieri extralusso ma con affitti ridicoli.

Nei palazzi del potere intanto cominciano a tremare in molti: *Il Giornale* chiede la pubblicazione degli elenchi completi di ogni singolo istituto; il Ministro del Lavoro, Tiziano Treu, non sa come uscirne, frena, prende tempo, dice e non dice. All'Inps comprendono che non si può più fare nulla per salvare la situazione: la "squadra numero due" ha già scovato illustri insospettabili inquilini, da Massimo D'Alema a Walter Veltroni, da Giuliano Amato all'allora leader della Cisl Sergio D'Antoni.

Nel frattempo il quotidiano riesce ad entrare in possesso degli elenchi dei privilegiati: migliaia di nomi ed indirizzi che allargano lo scandalo ad almeno cinque province. Da Napoli a Messina, passando per Milano, le procure aprono procedimenti penali, dall'America all'Australia vengono scritti articoli che rischiano di far saltare il governo italiano. E

mentre il *Washington Post* plaude al giornalismo porta a porta, il 5 settembre 1995 l'inchiesta raggiunge il suo apice: Massimo D'Alema si presenta nel salotto televisivo del *Maurizio Costanzo Show* per comunicazioni importanti: <<volevo solo dire che entro l'anno lascerò la mia abitazione>>.

A quel punto però arriva anche l'errore: il quotidiano pubblica "a mo' di Pagine Gialle" gli elenchi, ma un caso di omonimia, uno sbaglio commesso in buona fede, fa sì che *Il Giornale* venga attaccato dal resto della stampa e che chi lo commise, Gianni Pennacchi, sia costretto a licenziarsi.

Affittopoli ricompare inoltre nel 2007, con un'inchiesta de *L'Espresso* che dimostra come le pratiche dell'utilizzo dell'equo canone e di acquisti agevolati non siano mai state abbandonate dagli uomini di potere. Il settimanale dedica una copertina ed un'intera edizione ad uno scandalo che riguarda l'acquisto di abitazioni di lusso: sotto accusa nomi importanti come Cossiga, Mastella, Violante, Bonanni e Casini.

#### **4. L'inchiesta nel XXI secolo.**

Oggi stiamo vivendo una trasformazione radicale che mette al suo centro l'informazione e la conoscenza, ma in un processo così accelerato da non avere precedenti nella storia umana; stiamo vivendo al tempo di un secondo diluvio universale: il primo d'acqua; il secondo di informazioni, senza però che stavolta ci sia una voce autorevole a decidere cosa salvare sull'arca.

Le ripercussioni sul giornalismo investigativo sono state colte da Indro Montanelli che, in un confronto fra il presente ed il passato, afferma come cinquant'anni fa il giornalista fosse il veicolo delle notizie mentre ora ne è soprattutto l'interprete: non solo quando fa il commentatore, ma anche

quando fa il cronista la mole di informazioni è infatti tale che la scelta implica già un giudizio di opportunità e di valore<sup>224</sup>.

Con l'avvento di Internet e del Web nasce infatti una nuova controinformazione, in cui a produrre notizie non sono più solo i giornalisti, ma anche i cittadini, dando vita a quei fenomeni, quali blog, citizen journalism, giornalismo partecipativo e social network, che divengono termini comuni e strumenti sempre più utilizzati dall'opinione pubblica in cerca di tempestività e rapidità dell'informazione. Ne emerge però anche una confusione babelica delle informazioni, nonché un consumo più sofisticato ed esigente che richiederà un tipo di giornalismo molto qualificato, approfondito e quindi concorrenziale in un mercato ove cirolerà un'enorme massa di notizie ed opinioni.

Siamo quindi entrati in un nuovo tipo di democrazia, basata sulla possibilità di ognuno di produrre o controllare le informazioni, con una grande circolazione di notizie e, in conclusione, una sorta di campagna elettorale permanente.

In particolare, la carta stampata pare trasfigurata, se non proprio scavalcata, dai nuovi mezzi elettronici: esemplare è il caso di Carl Bernstein (che con Bob Woodward aveva condotto l'inchiesta sul Watergate) che, dopo essere stato protagonista della tv su una delle reti americane più importanti, ha deciso di dirigere l'informazione di *Voter.com*, un sito di notizie politiche, affermando che sulla rete vi è il potenziale per sviluppare nuove fonti d'informazione che non trovano spazio nei grandi media e in quegli organi d'informazione che sono ormai interessati solo al sensazionalismo.

A livello internazionale il millennio si apre con le inchieste sull'11 settembre e con quelle del *Chicago Tribune* sulle disfunzionalità del sistema della pena di morte e su quanto sia corrotta ed arbitraria la macchina della morte; articoli questi che convincono il governatore

---

<sup>224</sup> MONTANELLI I., *La stanza*, in *Corriere della Sera*, 30 aprile 1997.

dell'Illinois, il repubblicano George Ryan, a svuotare i bracci della morte nel suo Stato e a commutare la pena di morte a circa 160 detenuti graziandone altri quattro. È questo un esempio illuminante dell'importanza e dell'attualità del giornalismo investigativo negli Stati Uniti e del suo potere di modificare convinzioni, anche le più radicate, nella popolazione e nell'elettorato.

In Italia invece, per sopravvivere, il giornalismo d'inchiesta si è dovuto inserire in un contesto molto più ampio, quello dell'approfondimento, ovvero quel genere che risponde ad un'esigenza sociale di disagio o disorientamento e che ha come obiettivo quello di aggregare le persone su temi di importanza sociale costruendo un tessuto di appartenenza. Così, valutando l'inchiesta come un luogo dell'approfondimento, è possibile accostarla anche a programmi di intrattenimento che però fanno anche informazione: è il caso di show come *Report*, *Le Iene* o *Striscia la Notizia*. Ciò che unisce tutti i programmi d'inchiesta italiani, anche se diversi tra loro, è la ricerca di un linguaggio che non sia solo informazione e che non si limiti solo a dare notizie, bensì sia anche di intrattenimento: la spettacolarizzazione parte infatti già dal momento dell'ideazione del programma.

Nella carta stampata le inchieste trovano invece meno spazio sui quotidiani (resistendo però sui settimanali) ma sta prevalendo la forma del libro e della saggistica in quanto l'inchiesta giornalistica ha saputo rivitalizzare il libro come strumento di prosecuzione della cronaca quotidiana in quanto si crede che un'inchiesta storica, un'indagine approfondita, una storia complessa richiedano il libro sul comodino, piuttosto che il ritaglio di giornale che si perde tra borse, scaffali e cartacce accumulate sul tavolo<sup>225</sup>.

---

<sup>225</sup> AGOSTINI A., *Si fanno poche inchieste, o le inchieste contano poco?*, in *Problemi dell'Informazione*, fasc. 2, 2005, pp. 138 e ss.

In un articolo su *Problemi dell'Informazione* del 2005 Roberto Seghetti introduce inoltre il termine di “inchieste ogm”, inchieste geneticamente modificate. Per l'autore infatti di inchieste e articoli di approfondimento se ne producono ogni giorno un numero esorbitante ma il problema è un altro e può essere riassunto in due diverse domande: con tante inchieste e tanti articoli di approfondimento, perché sono così pochi i casi in cui la freccia scoccata da un giornalista affronta temi davvero scottanti o raggiunge bersagli che scoprono altarini, mettono in difficoltà i potenti, toccano nervi dolenti della società? E conseguentemente perché buona parte di quei pochi casi riguarda i nemici dell'editore? Le inchieste geneticamente modificate vengono infatti scritte per scopi che vanno ben oltre quello dell'informazione, e spesso a prescindere dalla volontà degli stessi giornalisti autori del prodotto; anche in questo caso la pubblicità gioca un ruolo essenziale: gli inserzionisti possono infatti ottenere pubblicità tramite articoli che parlino delle loro aziende anche in modo aggressivo, ma mai fino in fondo. Esempi concreti riguardano il mondo della moda: non c'è testata infatti che rinunci a parlare delle sfilate, che rinunci a fare articoli, approfondimenti, inchieste sulla vita e le opere degli stilisti. Foto in posa e patinate quante se ne vuole; le storie e i retroscena non contano più. Quante volte abbiamo letto cose davvero piccanti sul conto dei protagonisti del mondo della moda, sui loro conti in rosso? Sulle società di controllo guarda caso domiciliate nei paradisi fiscali, tali da garantire comode scappatoie col fisco?<sup>226</sup>

#### **4.1. Fabrizio Gatti e la tecnica dell'*inside story*.**

Roman Ladu e Bilal Ibrahim el Aziz sono due immigrati: rumeno il primo, curdo iracheno il secondo; Ladu è stato rinchiuso nel Cpt di via

---

<sup>226</sup> SEGHETTI R., *Inchieste geneticamente modificate*, in *Problemi dell'Informazione*, fasc. 4, 2005, pp. 399-401.

Corelli a Milano, Bilal in quello di Lampedusa. Ma Ladu e Bilal hanno molto in comune: sono infatti lo pseudonimo di una sola persona, il giornalista Fabrizio Gatti, che si è finto prima rumeno poi iracheno per introdursi all'interno dei centri di permanenza temporanea riservati ai clandestini.

Gatti diventa giornalista nel 1991 e si occupa di tematiche relative alla criminalità per il *Corriere della Sera*; la sua prima inchiesta riguarda la "Milano da bere": si traveste da controllore del gas e per mesi racconta la vita quotidiana di un quartiere di Milano sotto assedio della 'ndrangheta.

Fabrizio Gatti diventa in poco tempo un giornalista d'inchiesta e un maestro dell'*inside story*: attraverso la creazione di nuove identità il reporter veste fisicamente i panni dei protagonisti della storia che vuole raccontare, un racconto fatto dall'interno che come tale non potrà mai raccontare un evento generale ma che potrà portare alla luce particolari altrimenti sconosciuti.

#### **4.1.1. Roman Ladu, da via Corelli a romeno *no limits*.**

Roman Ladu, nato a Bucarest il 29 dicembre 1970, compare per la prima volta in un'inchiesta pubblicata sul *Corriere della Sera* il 19 gennaio 2000<sup>227</sup>: il giornalista ha intenzione di raccontare le condizioni dei clandestini rinchiusi nel Centro di permanenza temporanea per stranieri da identificare di via Corelli, a Milano.

Nel centro in questione si entra solo se trascorsi 15 giorni dal foto segnalamento, ovvero dal primo controllo di un clandestino cui, se privo di un permesso di soggiorno, vengono prese le impronte digitali e la faccia viene fotografata di fronte e di lato come per i delinquenti.

---

<sup>227</sup> GATTI F., *Io clandestino per un giorno rinchiuso nel centro di via Corelli*, in *Corriere della Sera*, 19 gennaio 2000.

Il 17 gennaio, a Lodi, Roman Ladu viene sorpreso per la prima volta da due poliziotti in borghese a chiedere l'elemosina; i due, dopo due schiaffoni e un'ispezione corporale, gli rompono di proposito una scheda per telefonini, lo obbligano con minacce di guai a firmare un verbale su cui un vice ispettore aveva scritto: <<*La persona nominata in oggetto... all'uopo ha dichiarato: non intendo farmi assistere da nessuno*>>. Dopo 15 giorni Ladu viene ricontrollato dalla polizia e condotto al centro di via Corelli. Racconta quindi Gatti che dopo l'ingresso nel centro i clandestini sono perquisiti e costretti a spogliarsi al gelo; nella "grande gabbia" non possono portare nulla, neanche accendini, penne e cintura, solo i soldi, le schede telefoniche ed i cellulari. Finita la perquisizione gli immigrati sono condotti agli alloggi, vecchi container del terremoto dell'Irpinia non adatti ad ospitare fino ad otto persone<sup>228</sup>.

Nell'articolo il giornalista descrive la vita dei clandestini del centro e le storie di uomini e donne costretti a trascorrere lì anche mesi interi: <<*Il televisore viene portato qui alle 17, ma alle 23 la Croce Rossa se lo riprende e chiude a chiave i locali, fino al giorno dopo. Si rientra nei container, per il contrappello. Poi, chi vuole, torna fuori al gelo. Altri si sdraiano sperando che il sonno prenda il sopravvento sui rumori e la luce. I più fortunati, se così si può dire, fanno l'amore, nascosti solo dalla penombra, senza intimità. Nel caso di alcune scritte sui muri era amore vero. In altre semplice passatempo. Per alcune delle ragazze, la normale continuazione di un lavoro. Ma i più poveri, senza soldi, restano esclusi anche da questo. Nella grande gabbia si vive alla giornata e nessuno pensa all'Aids. Chi scopre di essere incinta riottiene la libertà e quasi sempre corre ad abortire. Sono i bambini di via Corelli, che non nasceranno mai*>>.

---

<sup>228</sup> "La puzza di urina è come uno schiaffo. Colpa di chi ha progettato i container: la latrina è talmente piccola che per chiudere le porta bisogna mettere i piedi dentro la turca. Quando si esce le suole distribuiscono sul pavimento il liquame raccolto."

Un mese dopo la pubblicazione dell'inchiesta il centro verrà chiuso ma il giornalista, per aver dichiarato false generalità ad un agente di polizia è condannato a 20 giorni di carcere con la condizionale. Dirà Gatti: <<*Mi fa sorridere che dopo questa esperienza nella quale Roman Ladu ha raccontato di essere stato picchiato e quasi gli sparavano per gioco, io sono sotto processo, ma non sono mai stato chiamato in processi contro le autorità che si sono comportate in quel modo*>><sup>229</sup>.

Dopo anni di assenza Roman Ladu torna alla ribalta nel 2007 con l'inchiesta *Io romeno no limits* pubblicata su *L'Espresso*: usando nuovamente l'identità del falso rumeno, Gatti trascorre dieci giorni in giro per l'Europa per presentarsi come Roman Ladu, mostrare il decreto di espulsione ed essere rimpatriato a Bucarest oppure fermato per immigrazione clandestina. Nell'archivio centrale delle polizie dell'area Schengen il nome di Ladu dovrebbe corrispondere a quello di Bilal, copertura usata due anni prima per entrare nel Cpt di Lampedusa. Il costoso cervellone delle polizie invece non scopre nulla ed alla fine la risposta è sempre la stessa: “grazie, può andare”. Quattromila chilometri di libertà che affossano ogni possibile efficacia delle espulsioni di cittadini europei, come pretende il pacchetto di sicurezza italiano in quanto la circolazione delle persone in Europa è principio sancito dai Trattati<sup>230</sup>.

#### **4.1.2. Io clandestino a Lampedusa.**

Bidal Ibrahim al Aziz nasce invece il 9 settembre 1970 nel villaggio immaginario di Assalah, distretto di Aqrah, Kurdistan iracheno ed il 23 settembre 2005 è pronto a tuffarsi dalla scogliera di Lampedusa per essere ripescato e trasformarsi in un clandestino. Ripescato da un automobilista, catturato dai carabinieri sul lettino del pronto soccorso e

---

<sup>229</sup> <http://www.ilbarbieredellasera.com>, *Un giornalista da marciapiede*, 9 febbraio 2004.

<sup>230</sup> GATTI F., *Io romeno no limits*, in *L'Espresso*, 6 dicembre 2007.

rilasciato una settimana dopo; libero, con la possibilità di andare a lavorare in qualunque città d'Europa come clandestino, nonostante i precedenti penali e una condanna del 2004. Comincia e finisce così la storia che sarà pubblicata da *L'Espresso* il 7 ottobre dello stesso anno<sup>231</sup>.

Riuscito a spacciarsi per curdo, Gatti, si ritrova così all'interno del centro di Lampedusa; gli viene fornita una tuta, un asciugamano ed un materasso di gommapiuma. Il giorno seguente, il 24 settembre, Bilal è sottoposto ad un interrogatorio, prima in arabo, poi, su sua richiesta, in inglese; gli vengono rilevate le impronte e i carabinieri scoprono che corrispondono a quelle di Roman Ladu, un immigrato rumeno. Fortunamente l'approssimazione dei controlli salva l'inchiesta.

Domenica 25 Bilal decide di provare "l'esperienza indimenticabile dei gabinetti" di notte. Il prefabbricato che li ospita è diviso in due settori: in uno otto docce con gli scarichi intasati, quaranta lavandini e otto turche di cui tre stracolme fino all'orlo; l'altro settore ha cinque water, di cui due senza sciacquone, cinque docce e otto lavandini da cui esce acqua salata. Non ci sono porte, non c'è elettricità, non c'è privacy, non c'è nemmeno la carta igienica. Eppure solo dieci giorni prima il leghista Mario Borghezio durante un'ispezione "annunciata" dei parlamentari europei aveva affermato che il centro di Lampedusa è un hotel a cinque stelle e che lui ci abiterebbe.

Ogni giorno c'è la "ashara ashara"<sup>232</sup>, il conteggio degli immigrati reclusi nel centro i quali, dopo il conteggio, sono costretti a rimanere seduti sotto al sole e a subire gli insulti e le botte dei carabinieri.

Giovedì 29 Bilal apprende che il giorno successivo sarà trasferito e dovrà lasciare il Ctp insieme ad altri nove adulti e 35 minori. Il venerdì mattina è il giorno della partenza: agli immigrati maggiorenni viene fornita

---

<sup>231</sup> GATTI F., *Io clandestino a Lampedusa*, in *L'espresso*, 7 ottobre 2005.

<sup>232</sup> Ashara letteralmente significa "dieci" in arabo. In questo caso con l'espressione "ashara ashara" i poliziotti intendono il conteggio degli immigrati, i quali devono posizionarsi in file da dieci.

una tuta bianca, due panini ed una bottiglia d'acqua, ma non i soldi che avevano lasciato entrando. Il gruppo di immigrati viene accompagnato alla stazione di Agrigento e viene loro detto di avere cinque giorni per lasciare l'Italia. Sono liberi. Anche Bilal è libero, nonostante il suo alter ego romeno ed i precedenti penali.

Soprusi, violenze e violazione dei diritti umani. Questo è quello che l'inchiesta ha portato in superficie, ma ancora una volta è il giornalista ad essere indagato dalla Procura di Agrigento per false generalità<sup>233</sup>. Il caso Lampedusa solleva le proteste degli europarlamentari dell'Unione, che ne chiedono la chiusura, e della Commissione Diritti Civili del Parlamento Europeo, la stessa che a settembre ha visitato il centro insieme a Berghezio trovando tutto in ordine. Il Ctp dell'inchiesta di Gatti viene successivamente chiuso.

Un anno dopo, nel 2006, Gatti diventerà inoltre Donald Woods, sudafricano immigrato in Italia in cerca di lavoro, scoprendo un'altra profonda ferita dell'Italia: i maltrattamenti ed il modo di vivere al limite dell'immaginabile degli extracomunitari che lavorano nei campi per la raccolta di pomodori nel foggiano<sup>234</sup>. Nel 2007 invece sono sufficienti una tuta blu, un metro e fare finta di indicare luci che non funzionano per trasformare il giornalista in un dipendente di un'impresa di pulizia e permettergli di lavorare per un mese nel policlinico Umberto I di Roma così da poterne descrivere i problemi igienici, l'indifferenza di dottori ed infermieri e le violazioni delle principali e basilari regole ospedaliere<sup>235</sup>.

È solo recentemente invece che il personaggio di Bilal ricompare e da profugo curdo sfuggito ai bombardamenti della guerra e mosso dalle parole di misericordia e accoglienza di Papa Francesco: Bilal comincia quindi a chiedere aiuto alle parrocchie, a chiedere un tetto per far dormire sua moglie e i suoi due figli, non per sempre, ma per una o due notti. Per

---

<sup>233</sup> GATTI F., *Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini*, Rizzoli, Milano, 2007.

<sup>234</sup> GATTI F., *Io schiavo in Puglia*, in *L'Espresso*, 1 settembre 2006.

<sup>235</sup> GATTI F., *Policlinico degli orrori*, in *L'Espresso*, 5 gennaio 2007.

ben ventidue volte, da nord a sud, in Italia e in Europa, i preti di Francesco si rifiutano di aiutarlo in quanto clandestino privo di documenti. “Il Papa può dire qualsiasi cosa...” è una delle tante risposte negative<sup>236</sup>.

#### 4.2. Le inchieste televisive di *Striscia*, *Le Iene* e *Report*.

“Tentiamo l'impossibile: battere la comicità di Bruno Vespa”. È così che il 7 novembre 1988 si presenta agli spettatori *Striscia la notizia*, un breve tg satirico condotto da Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo. Non nasce quindi come programma d'informazione, ma piuttosto come una presa in giro di questi, a cominciare dai tg: nasce quindi dentro la crisi del giornalismo, con l'intento di approfittarne ridendoci sopra, ma anche scomponendone i meccanismi interni e l'impianto falsamente oggettivo, incrinandone la superficie di sacralità, portando alla luce i trucchi innocenti e le falsificazioni colpevoli di cui la televisione, anche quella d'informazione, fa uso abbondante<sup>237</sup>. Dopo quasi trenta anni in onda *Striscia* è diventato un programma di informazione e varietà, che unisce il giornalismo all'intrattenimento; è la massima aspirazione dell'*infotainment*: attirare l'attenzione dell'opinione pubblica con rubriche satiriche e di spettacolo, dalla consegna del Tapiro d'oro a quella del Gongolo, per poi occuparsi di servizi denuncia di sprechi, trucchi, truffe ai danni dei cittadini ed irregolarità commesse nelle trasmissioni televisive<sup>238</sup>. Il lavoro di *Striscia* si basa essenzialmente sulle segnalazioni dei cittadini che, scremate dalla redazione, vengono passate agli autori che, dopo averle verificate, sguinzagliano gli inviati<sup>239</sup>: opere costose ma incomplete, disabili, finti

---

<sup>236</sup> GATTI F., *Io, profugo, cacciato dai preti di Francesco*, in *L'Espresso*, 21 ottobre 2015.

<sup>237</sup> RONDOLINO F., *Il premio al programma di Antonio Ricci Striscia il giornalismo*, in *La stampa*, 14 novembre 2002.

<sup>238</sup> RONDOLINO F., *Striscia, l'inchiesta siamo noi*, 29 novembre 2002.

<sup>239</sup> PORCELLI E., *E in redazione 58 milioni di inviati*, in *Panorama*, 1 novembre 2007.

medici e truffe di maghi; le inchieste della squadra di Antonio Ricci hanno portato alla luce imbrogli e malfunzionamenti di ogni tipo.

La reputazione di programma “scomodo” *Striscia* la ottiene già nel 1990, quando, grazie ad una soffiata, rileva prima dell’ultima puntata del Festival di Sanremo i nomi dei primi tre classificati: Pooh, Toto Cutugno e Minghi-Mietta. Nel 1999 si occupa degli effetti dell’uranio impoverito sui militari mandando in onda *La sindrome del Golfo*, un documentario sull’esposizione alle armi chimiche dei soldati americani durante la Prima Guerra del Golfo; l’anno seguente è l’Osservatorio per la tutela delle Forze Armate a chiamare *Striscia* per denunciare la presenza di uranio impoverito nei proiettili nei Balcani dai militari italiani: Jimmi Ghione raccoglierà quindi le testimonianze dei militari malati e dei parenti provocando la creazione di una Commissione parlamentare d’inchiesta.

Ad oggi però tra i servizi più ricordati dall’opinione pubblica vi è il caso Wanna Marchi, scoppiato nel novembre del 2001 dopo la segnalazione di una telespettatrice, Fosca Marcon, che denuncia una truffa subita dalla Asciè s.r.l.: la signora Marcon aveva infatti acquistato dei numeri del lotto in una televendita condotta da Wanna Marchi, dalla figlia Stefania Nobile e dal maestro Do Nascimimento. L’inchiesta si svolge in più puntate attraverso l’utilizzo di telecamere nascoste e trasmittenti in grado di registrare le telefonate tra telespettatrice e venditrice: si registra così come gli addetti al call center della Asciè s.r.l. e la stessa Stefania Nobile chiedono alla signora Marcon 4 milioni di lire, anche con minacce e presunte maledizioni, per compiere riti esoterici al fine di depurare la signora dalla negatività che le impedisce di vincere con i numeri comprati. In seguito alla messa in onda dei primi servizi moltissime vittime dei raggiri dell’Asciè chiamano *Striscia* per offrire la loro testimonianza e denunciare Wanna Marchi, la figlia e la società.

*Le Iene* rappresentano invece la nuova formula del giornalismo d’inchiesta: estremamente rapido, colorito, accattivante per un pubblico che

è abituato a quel tipo di velocità e rapidità. Si tratta di un programma che fa spettacolo utilizzando come contenuto e palcoscenico la realtà, ovvero agendo all'interno di situazioni reali: l'informazione non è più il contenuto quanto invece il presupposto di un qualche cosa che accade sul palcoscenico della realtà, ovvero dell'azione spettacolare dell'inviato; il vero contenuto non sta più quindi in ciò che viene raccontato ma in ciò che succede ed in ciò che la iena suscita: l'incursione ad un convegno, la domanda scomoda al parlamentare, la consegna di un oggetto simbolico, o anche la scoperta di una truffa, la ripresa a camera nascosta di una situazione al limite, sono infatti eventi spettacolari e come tali vengono presi dal pubblico.

*Le Iene*, in quasi venti anni di storia, hanno messo a segno scoop e fatto inchieste di attualità non solo italiana, ma anche internazionale. Fra queste se ne ricorda una, mandata in onda nell'ottobre 2009 ma ancora estremamente attuale, sugli uteri in affitto: le due iene Marco Fughini ed Angela Rafonelli, fingendosi una coppia, si sono infatti recate in India per investigare sulla moda della surrogazione, ovvero dell'utero in affitto, sempre più praticata per avere un figlio senza problemi legati alla gestazione ed al parto<sup>240</sup>. In Italia la pratica è illegale quindi le due iene visitano tre istituti indiani in quanto in India la surrogazione, oltre che lecita, è praticata al costo di una decina di migliaia di euro, prezzo decisamente più basso rispetto ai 150 mila dollari chiesti negli Stati Uniti. Il procedimento è semplice: ci si reca in India, si sceglie la propria madre surrogata, le si mette in pancia il proprio figlio e per nove mesi lei altro non sarà che un'incubatrice; si può decidere per lei cosa mangerà, dove vivrà e se potrà o meno fare l'amore con il marito; alla fine verrà consegnato il bambino e si salderà il conto. Al consolato italiano, sempre con le telecamere nascoste, le due iene ricevono informazioni da una funzionaria

---

<sup>240</sup> FUGHINI M. e RAFONELLI A., *Surrogazione. Mercato degli uteri in affitto*, in *Le Iene*, Italia 1, ottobre 2009.

che fa capire che, pur essendo consapevole che la surrogazione in Italia è un reato, il consolato può far finta di non vedere e chiudere un occhio attestando che il bambino è geneticamente figlio della coppia.

*<<I primi anni li ho passati lavorando a costo zero, come fai quando hai in testa un'idea ma non i soldi per realizzarla: cerchi qualcuno che ti paghi almeno le spese, e il tuo compenso non lo prevedi neppure. [...] Le riunioni si facevano a casa mia (e si fanno ancora a casa mia) e gli interventi di studio venivano registrati in una stanza di via Teulada, davanti a un cartellone appeso sopra il mio tavolo. Con quel che c'era a disposizione è partito un progetto in cui hanno messo la loro parte migliore, con l'umiltà di chi sta costruendo qualcosa che ha bisogno di tempo per prendere forma. Non avendo nulla da preservare, nessuno di noi ha avuto paura di perdere qualcosa; e forse questa atteggiamento è stata la nostra forza>><sup>241</sup>. Così Milena Gabanelli ricorda la nascita di quello che definisce un'eccezione isola di libertà, ovvero del programma *Professione Reporter*, oggi semplicemente *Report*. Ogni inchiesta del programma dal 1997 ad oggi dura in media dai 60 ai 90 minuti ed è prodotta, o meglio, autoprodotta, da giornalisti *freelance* che fanno parte della redazione; la sua organizzazione utilizza in parte mezzi interni alla Rai, nell'edizione e nella progettazione del programma, e in parte mezzi esterni: le inchieste sono infatti autofinanziate dai giornalisti che le girano con le proprie videocamere e le montano nei loro luoghi di residenza. Tutto però sotto il controllo e la supervisione di Milena Gabanelli che fa anche da tramite tra i giornalisti e l'azienda. <<Non siamo dipendenti, siamo pagati (il minimo) a fronte di un lavoro finito. Anticipiamo le spese, anticipiamo l'Iva, e se è il caso (è successo) ci paghiamo l'avvocato. Fino a questo momento non abbiamo perso una causa, ma se dovesse succedere, smetteremmo semplicemente di esistere. Sarà il fallimento della testata perché alle nostre*

---

<sup>241</sup> GABANELLI M., *Cara politica. Come abbiamo toccato il fondo. Le inchieste di Report*, BUR, Milano, 2007.

*spalle non c'è l'azienda che ci tuteli nelle cause civili. Ma siccome sappiamo lavorare con coscienza e siamo per natura ottimisti, confidiamo nel fatto che non succederà>>.* La denuncia di verità nascoste fa infatti della trasmissione il bersaglio delle querele delle parti colpite nelle inchieste: per questo motivo ogni cosa deve essere documentato, tutto deve essere conservato; dossier, richieste di intervista, fax, email, documenti giudiziari. Le querele contro la trasmissione si sono finora sempre risolte in un nulla di fatto proprio perché le storie raccontate da *Report*, oltre ad essere vere, sono anche ben documentate.

#### **4.3. L'inchiesta sul web.**

Se già fare del giornalismo investigativo non è mai stato una cosa semplice, nel mondo 2.0 dove è il web a farla da padrone, la sua disciplina si è ampliata ulteriormente generando nuovi campi di ricerca e di applicazione; punto cruciale diventa ora la possibilità di servirsi nella realizzazione delle inchieste giornalistiche delle informazioni reperite in rete, ovvero la validità delle c.d. fonti aperte od *open source*<sup>242</sup>: queste liberano infatti i reporter che vogliono indagare su qualcosa o su qualcuno dal dover necessariamente ricorrere alle fonti confidenziali le quali, per loro natura, non regalano mai notizie per puro senso civico, ma sempre per altri interessi, volendo ad esempio colpire qualcuno, far scoppiare uno scandalo, lanciare segnali, con il conseguente rischio di trasformare il giornalista in un maggiordomo invece che in un cane da guardia. L'altra faccia della medaglia è però il crescente rischio di trovare notizie false: da ciò la necessità di un maggiore controllo da parte del giornalista nella verifica delle fonti stesse.

---

<sup>242</sup> REITANO L., *Esplorare Internet. Manuale di investigazioni digitali e Open Source Intelligence*, Minerva, Bologna, 2013.

Si può inoltre dire che oggi l'informazione libera passa prevalentemente dal web: si sviluppa nei blog, si diffonde con i social networks e poi, solo in alcuni casi, trova risalto anche nei media tradizionali. In rete infatti non sono solo i giornalisti a produrre informazione, ma anche i cittadini: è il citizen journalism, il giornalismo partecipativo, ovvero quella nuova forma di giornalismo in cui i lettori partecipano attivamente alla creazione ed alla diffusione delle notizie. Così i cittadini possono ora caricare i propri video su Youreporter, scrivere articoli sulle piattaforme di giornalismo collaborativo come Agoravox, aprire un blog e diffondere le proprie opinioni, idee, considerazioni. Internet è così anche un terreno fertile per il giornalismo d'inchiesta in quante abbatta i costi.

#### 4.3.1. WikiLeaks.

L'evoluzione che l'informazione ed i media hanno subito negli ultimi anni ha forse raggiunto il proprio apice con il fenomeno WikiLeaks, il sito ed organizzazione no-profit che contribuisce a svelare molti lati oscuri della realtà planetaria aprendo però, allo stesso tempo, numerosi interrogativi sul ruolo di Internet nel sistema dell'informazione e sul modo in cui le inchieste vengono condotte.

Si tratta infatti di un'organizzazione no-profit, nata nel dicembre del 2006, il cui obiettivo è quello di pubblicare e diffondere quelle informazioni di interesse pubblico che sono normalmente tenute segrete da Stati e multinazionali; per questo motivo la si può quindi qualificare come una organizzazione contro la segretezza delle informazioni socialmente rilevanti, tanto da essere stata definita come una “*macchina che uccide segreti*”<sup>243</sup>. Del tutto errata è invece la sua qualifica come organizzazione

---

<sup>243</sup> GREENBERG A., *This Machine Kills Secrets: Julian Assange, the Cypherpunks, and their fight to Empower Whistleblowers*, Plume Books, 2013.

anti-privacy in quanto, nelle idee e nella filosofia dei suoi fondatori, tanto le organizzazioni di potere devono essere trasparenti quanto i singoli cittadini devono poter proteggere la propria privacy. E questo per una questione di rapporti di forza e di bilanciamento degli stessi.

Ufficialmente WikiLeaks si autodefinisce un media: non solo è composta da giornalisti investigativi, ma in linea di massima collabora con le tradizionali testate; ha però introdotto alcune innovazioni tecnologiche e metodologiche che l'hanno differenziata dalla maggior parte dei media. Prima fra tutte la piattaforma online per ricevere soffiati, segnalazioni, *leaks*<sup>244</sup>, garantendo l'anonimato delle fonti; inoltre, a differenza di molti media, ha sempre pubblicato online, in un'ottica di massima trasparenza, non solo le proprie rivelazioni, ma anche i documenti che ne sono alla base.

Al tempo stesso però, pur rifiutando a priori qualsivoglia forma di censura, WikiLeaks ha sviluppato delle procedure di minimizzazione del rischio e del danno, come ad esempio l'oscuramento di dettagli pericolosi dai documenti pubblicati.

Il sito nel corso degli anni, a partire dalla sua prima apparizione con la pubblicazione di un documento firmato dallo sceicco Hassan Dahir Aweys che provava un complotto per assassinare i membri del governo somalo, si è distinto per la pubblicazione di documenti coperti da segreto e dossier scomodi, rivoluzionando il panorama mondiale dell'informazione: il sito ha infatti smantellato il principio secondo cui nel nome della ragion di Stato è possibile persino calpestare i diritti dei cittadini.

L'apice del suo operato il sito l'ha raggiunto finora con quello che è stato definito Datagate, o divulgazioni sulla sorveglianza di massa: si tratta di una serie di inchieste giornalistiche pubblicate nel giugno del 2013<sup>245</sup> e volte a rivelare dettagli sulle operazioni di sorveglianza e compromissione

---

<sup>244</sup> Letteralmente: fughe di notizie.

<sup>245</sup> GREENWALD G., *NSA collecting phone records of millions of Verizon customers daily*, in *The Guardian*, 6 giugno 2013.

di massa messe in atto dall'NSA<sup>246</sup> in complicità con i servizi di intelligence di altri paesi nei confronti di cittadini e istituzioni sia statunitensi che stranieri. La conseguenza dello scandalo fu inizialmente l'approvazione, avvenuta nel giugno 2015 del Freedom Act, legge che, per la prima volta dopo l'11 settembre 2001, pone un limite alla sorveglianza elettronica delle comunicazioni telefoniche degli americani da parte della NSA. Lo scandalo però non finisce qui e nel febbraio 2016 WikiLeaks rende pubblici documenti comprovanti che l'NSA avrebbe spiato anche l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi<sup>247</sup>; per fermare sul nascere una crisi diplomatica fra Italia e Stati Uniti il presidente Obama si è trovato costretto a firmare una legge che estende l'applicazione delle norme statunitensi a tutela della privacy non solo ai cittadini americani, ma anche a quelli stranieri dei Paesi alleati, che potranno ora fare causa al governo degli Stati Uniti se i loro dati saranno svelati in modo illegale.

Applicando la tecnologia ai fondamenti della professione giornalistica quali la verifica della notizia, la tutela delle fonti o l'interesse pubblico, WikiLeaks ha così confermato come il web sia uno strumento potentissimo per una diffusione sempre più democratica delle notizie.

Wikileaks è così da anni una delle principali fonti di documentazione e scoperta per chiunque voglia dare vita ad un'inchiesta: centinaia di migliaia di documenti, il più delle volte scottanti, da cui si può partire per dare inizio ad un accurato lavoro di investigazione per un servizio giornalistico. Qui si dividono però le analisi sull'attività di Julian Assange: per buona parte dei fruitori in rete Wikileaks rappresenta infatti l'ultima frontiera del giornalismo libero, capace di portare sotto la luce dei riflettori fatti e notizie che altrimenti resterebbero segrete; di posizione opposta è invece chi vede nel sito solo un'ottima fonte per chi vuole fare giornalismo in quanto questo pubblica sì una grandissima quantità di fatti ed

---

<sup>246</sup> Agenzia per la Sicurezza Nazionale statunitense.

<sup>247</sup> MAURIZI S., *WikiLeaks reveals the NSA spied on Berlusconi and his closest advisors*, in *L'Espresso*, 23 febbraio 2016.

informazioni, ma solo di rado attraverso quella rielaborazione critica che permette al lettori di interpretare chiaramente gli eventi e che è tipica dell'attività giornalistica. WikiLeaks, con le sue montagne di dati grezzi non rielaborati, costituirebbe quindi un'ottima banca dati da cui partire per avviare un'inchiesta giornalistica; in questo senso si è parlato di un prototipo del web 3.0: sia tratta di quella teoria che vede l'evolversi della rete in un enorme database di informazioni ad altissima fruibilità e facilità di accesso, attraverso moltissimi strumenti che non siano solo i normali browser di navigazione<sup>248</sup>.

## 5. Una professione pericolosa.

Il 29 settembre 1902 lo scrittore Emile Zola, tornato a Parigi dopo l'esilio in Inghilterra in seguito all'affare Dreyfus, viene trovato morto seduto accanto al tavolo asfissiato dalle esalazioni di una stufa la cui canna fumaria era stata deliberatamente otturata.

È questo il primo di una lunghissima serie di episodi che mostrano come il giornalismo investigativo, per sua natura, finisce (o comincia) sempre col dare fastidio a qualcuno il più delle volte disposto a tutto pur di tenere celate le sue attività. La stessa storia italiana è infatti tristemente ricca di giornalisti assassinati in virtù delle loro inchieste: da Mauro De Mauro<sup>249</sup> a Peppino Impastato, da Pippo Fava<sup>250</sup> a Giancarlo Siani<sup>251</sup>, da Giovanni Spampinato<sup>252</sup> a Mauro Rostagno.

Anche negli Stati Uniti però ci sono giornalisti assassinati per il loro lavoro ed il loro modo di svolgere la professione: il 2 giugno 1976, ad

---

<sup>248</sup> GIANOTTI M., *La Tv al tempo del web 2.0*, Armando, Roma, 2012.

<sup>249</sup> Scomparso la sera del 16 settembre 1970. A seguito di Cass. Pen., sez. I, 4 giugno 2015, n. 3751 il caso resta tuttora senza colpevoli.

<sup>250</sup> Ucciso il 5 gennaio 1984 a seguito delle sue denunce sui rapporti fra Mafia ed Istituzioni.

<sup>251</sup> Giustiziato dalla Camorra per aver scritto di un tradimento all'interno di clan durante la guerra fra le famiglie Bardellino e Gionta.

<sup>252</sup> *Assassinato perché cercava la verità*, in *L'ora di Palermo*, 28 ottobre 1972.

esempio, Don Bolles dell'*Arizona Republic*, si presenta in un hotel di Phoenix per incontrare un informatore che gli ha promesso dettagli scottanti sulla speculazione edilizia e sul crimine organizzato in Arizona; dato che la fonte non si presenta, Bolles decide di tornare a casa ma, appena gira la chiave nel cruscotto, l'auto salta in aria e vano è l'intervento dei medici. Il cronista morirà in ospedale pochi giorni dopo. Quello che ha di particolare la storia di Don Bolles è la reazione senza precedenti dei suoi colleghi: indignati dall'omicidio 38 giornalisti e 28 quotidiani e stazioni televisive accorrono in Arizona per indagare su quel groviglio di criminalità e corruzione che era costato la vita al loro collega; contrari all'idea della crociata collettiva che viola lo spirito di competizione del giornalismo americano molti quotidiani, compresi i grandi come il *Washington Post* ed il *New York Times*, scelgono invece di non partecipare. Il risultato è comunque una serie di ventitré articoli sulla penetrazione della mafia nello Stato, divenuto all'epoca corridoio della droga proveniente dal Messico. Il messaggio è chiarissimo: uccidere un giornalista non ferma un'inchiesta, anzi le dà forza<sup>253</sup>.

Sarebbe bello poter pensare che con il passare del tempo la scia di sangue si sia fermata o quanto meno ridotta, ma purtroppo la realtà non è assolutamente questa e, secondo il rapporto della International Federation of Journalists di gennaio 2016, negli ultimi 25 anni i giornalisti assassinati sono quasi 2300 e dal 2010 non si è mai scesi sotto la soglia annua di cento. Un altro dato preoccupante è come ciò avvenga in ogni parte del pianeta senza eccezione alcuna: si va dai 309 morti in Iraq ai 146 nelle Filippine ai 120 in Messico e così via senza dimenticare assolutamente la carneficina nella redazione di *Charlie Hebdo*.

Non si può infine non menzionare l'ultimo caso in ordine cronologico: l'assassinio di Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio ad il Cairo, torturato e ritrovato morto il 3 febbraio probabilmente a causa dei

---

<sup>253</sup> BASSO S. e VERCESI P. L., *Storia del giornalismo americano*, cit., p. 182.

suoi articoli, pubblicati o non ancora pubblicati, riguardanti i movimenti operai ed il sindacalismo indipendente nella capitale egiziana.

## CAPITOLO III – La disciplina del giornalismo d’inchiesta.

### 1. La sentenza della Cassazione Civile n. 16236 del 09 luglio 2010.

L’occasione che spinge i giudici della Corte di Cassazione ad interrogarsi in merito alla disciplina ed ai limiti del giornalismo investigativo è un classico episodio di giornalismo d’inchiesta che, in una delle sue molte declinazioni, mira a portare davanti all’opinione pubblica il concreto ed effettivo funzionamento o malfunzionamento delle istituzioni o comunque dei servizi di cui usufruisce la collettività.

I giudici di legittimità, non limitandosi ad affrontare il caso concreto, ne approfittano per delineare, in una sentenza che per la sua forma si avvicina molto all’essere un breve saggio dottrinale, le principali regole da applicare nel valutare il giornalismo di inchiesta, il quale, appunto, secondo la Corte, va giudicato in base a criteri parzialmente differenti rispetto a quelli, sempre di origine giurisprudenziale, applicabili all’attività giornalistica più in generale<sup>254</sup>.

#### 1.1. Il caso.

È la mattina del 19 settembre 1998, quando i romani si svegliano e, leggendo la prima pagina de *Il Tempo*, si trovano davanti ad un titolo sconvolgente: *I laboratori di analisi cliniche scambiano il tè con l’urina*. Nelle successive due pagine, i cronisti Massimo Giraldi e Gianpaolo Cresci raccontano di aver consegnato a dieci laboratori di analisi sparsi in tutta Roma dei campioni di tè anziché di urina aspettandosi che ciò venisse

---

<sup>254</sup> VIGEVANI G. E., *Meno rigorosa nel giornalismo d’inchiesta la verifica sull’attendibilità delle fonti*, in *Guida al diritto*, fasc. 41, 2010, pp. 44-48.

riscontrato dagli esami, in quanto, come affermato sia dal dottor Andrea Filabozzi, medico intervistato dai due reporter, sia da uno specialista legato all'Ordine dei Biologi, che ha però preferito restare anonimo, <<l'esame al microscopio doveva svelare il trucco>>.

Il giorno seguente il quotidiano dà ancora spazio in prima pagina all'inchiesta, informando che, a seguito delle rivelazioni del giorno precedente, anche i Nas hanno dichiarato di voler indagare su quanto avviene nei laboratori di analisi di tutta Roma.

Il 21 settembre, mentre le indagini dei Carabinieri hanno effettivamente inizio, un altro giornalista, Luigi Laloni, riporta nel suo pezzo le testimonianze rabbiose e deluse di numerose persone costrette a pagare un ticket sempre più salato proprio per poter effettuare quelle analisi<sup>255</sup>.

Il 22 settembre, data di uscita dell'ultimo articolo dedicato all'inchiesta, viene riportata sul quotidiano una lettera di Vittorio Cavaceppi, membro dell'Associazione Ambulatori Privati, inviata sia al giornale che alla Procura in cui si ammette che <<le analisi sono sbagliate>>.

Qualche giorno dopo, il 12 ottobre 1998, il Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino s.r.l., uno dei laboratori incriminati, cita dinanzi al Tribunale di Roma L'Editrice Roma s.p.a., in qualità di editrice de *Il Tempo*, Gianpaolo Cresci, direttore del quotidiano, ed i giornalisti Massimo Giraldi e Luigi Laloni, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal Laboratorio stesso a seguito della pubblicazione dell'inchiesta avente, a detta della parte attrice, contenuto diffamatorio.

Con la sentenza n. 10510 del 2002 il Tribunale di Roma accertava il carattere diffamatorio del solo articolo pubblicato da parte de *Il Tempo* il 19

---

<sup>255</sup> LALONI L., *La rabbia di chi paga ticket sempre più salati*, in *Il Tempo*, 21 settembre 1998.

settembre 1998<sup>256</sup>, condannando così in solido i convenuti al risarcimento dei danni (liquidati in 51 mila euro, oltre altri 10 mila euro a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 12 della legge sulla stampa) e prevedendo la pubblicazione della sentenza su alcuni giornali.

A seguito dell'appello proposto da L'Editrice Romana s.p.a. e dai cronisti, la prima sezione civile della Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 4140 del 7 luglio 2006, riforma quanto statuito in primo grado accogliendo l'appello e rigettando la domanda del Laboratorio.

In particolare la Corte sostiene che non vi siano motivi per dubitare né della veridicità della notizia riportata sul quotidiano né tantomeno che tale notizia rivestisse all'epoca un notevole interesse per l'opinione pubblica, in quanto coinvolgeva il bene primario della salute ed i mezzi a disposizione per tutelarla in maniera adeguata. È inoltre ritenuto non condivisibile l'assunto dell'appellante secondo il quale i giornalisti avrebbero fraudolentemente predisposto una trappola per il solo fine di ottenere uno scoop giornalistico: sembra infatti evidente come l'intenzione dei cronisti fosse esclusivamente quella di verificare il grado di attendibilità dei risultati delle analisi di laboratorio, la quale risulta sicuramente compromessa in maniera grave nel momento in cui del tè, sostanza di natura vegetale, viene confuso con l'urina, sostanza di natura organica umana.

Il Laboratorio Analisi Cliniche Tibutino s.r.l. ricorre quindi per cassazione.

## **1.2. La decisione degli Ermellini e la definizione di giornalismo d'inchiesta.**

---

<sup>256</sup> Si trattava, in particolare, di GIRALDI M., *Cellule fantasma nel tè*, in *Il Tempo*, 19 settembre 1998.

A seguito del ricorso presentato dal Laboratorio, la Corte di Cassazione emette una sentenza che, per la prima volta in Italia, va a definire e disciplinare da un punto di vista giuridico quella forma di giornalismo di cui si è parlato in precedenza, il giornalismo d'inchiesta<sup>257</sup>.

Il laboratorio, nei primi due motivi del ricorso, deduce una violazione dell'art. 21 Cost., degli artt. 51 e 595 c.p., ed il relativo vizio di motivazione che ne deriva, per quanto riguarda la sussistenza sia della scriminante della verità che di quella della continenza espressiva: si ritiene infatti che <<la sentenza impugnata non abbia colto che il fatto narrato è frutto di una dolosa arte fazione della realtà per poter additare a pubblico scandalo e disprezzo la ricorrente>> e che <<all'origine della vicenda vi sia un evidente dolo contrattuale>>.

Nel rigettare il ricorso i giudici della Terza Sezione civile rilevano anzitutto che il caso in esame verte sul tema del c.d. giornalismo d'inchiesta, che viene definito quale espressione più alta e nobile dell'attività di informazione: con tale tipologia di giornalismo maggiormente si realizza infatti il fine di tale attività informativa intesa come prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per la loro stessa rilevanza pubblica e sociale.

Evidenzia inoltre la Cassazione come la grande differenza sotto un profilo metodologico fra cronaca in senso stretto e giornalismo d'inchiesta

---

<sup>257</sup> In realtà vi è un precedente secondo cui nel giornalismo d'inchiesta si richiede al giornalista un maggior rigore metodologico rispetto alla normale cronaca: l'8 gennaio 1980 il Tribunale di Torino afferma infatti che anche nella materia dell'inchiesta giornalistica l'autore soggiace ai limiti della rilevanza sociale della notizia, della continenza dei modi usati e della verità dei fatti riferiti. Inoltre per quanto riguarda la verità dei fatti, devono essere adottati criteri di valutazione diversi rispetto a quelli tradizionalmente elaborati: il dovere di escutere fonti autorevoli e qualificate può trovare equipollenti nella serietà del metodo, nell'articolazione e nel pluralismo delle fonti avvicinate, nella completezza del quadro tracciato e nella cautela nel porgere i risultati raggiunti. Si veda Trib. Torino, 8 gennaio 1980, Stajano, in *Giurisprudenza italiana*, 1982, II, p. 181.

sia il modo in una notizia viene acquisita dal cronista: nel giornalismo investigativo tale acquisizione avviene infatti, così come riconosciuto dalla Corte, <<*autonomamente, direttamente ed attivamente da parte del professionista*>>, non essendo mediata da fonti esterne mediante la mera ricezione passiva di informazioni<sup>258</sup>.

Conseguentemente si può affermare che sul giornalista d'inchiesta non grava l'obbligo, tipico del giornalismo d'informazione, di valutare in maniera seria e diligente l'attendibilità e la veridicità delle fonti in quanto, di fatto, non sussiste una vera e propria fonte dalla quale il cronista apprende l'informazione. In altre parole il reporter non avverte il conflitto fra le due opposte esigenze quali, da una parte, quella di informare il pubblico nel minor tempo possibile e, dall'altra, quella di verificare la fondatezza della notizia stessa. Il giornalista d'inchiesta non rischia infatti di diffondere notizie false o diffamatorie dal momento che, ricercando attivamente ed autonomamente la verità si pone in relazione diretta con il fatto, al contrario del classico cronista che invece acquisisce quello stesso fatto in maniera passiva, basandosi solo su fonti che, per quanto ufficiali, sono sempre indirette<sup>259</sup>.

## **2. Il requisito della verità della notizia nel giornalismo d'inchiesta.**

Nel rigettare il ricorso proposto dal laboratorio, avallando così la posizione presa dal giudice di secondo grado, la Suprema Corte afferma che al giornalismo d'inchiesta, inteso come *species*, deve essere riconosciuta una più ampia tutela ordinamentale, tale da comportare una diversa applicazione dei tre requisiti precedentemente individuati e sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a quel *genus* costituito dall'attività

---

<sup>258</sup> Ad esempio i c.d. lanci di agenzia.

<sup>259</sup> GIOFFREDA G., *Diffamazione a mezzo stampa: nel giornalismo d'inchiesta limiti meno rigorosi soprattutto sull'attendibilità della fonte*, in *Diritto e giustizia online*, fasc. 0, 2010, p. 375.

di informazione ovvero dall'esercizio del diritto di cronaca. Così, fermi restando i limiti dell'interesse pubblico della notizia e della contenenza del linguaggio, il quale deve risultare ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione, gli Ermellini sostengono che nel giornalismo d'inchiesta occorra una meno rigorosa o comunque una diversa applicazione del requisito dell'attendibilità della fonte e della verità della notizia<sup>260</sup>. È infatti evidente come, in questa particolare tipologia di giornalismo, venga meno l'esigenza di *<<valutare l'attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, dovendosi ispirare il giornalista, nell'“attingere” direttamente l'informazione, principalmente ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale>>*.

Conseguentemente i giudici della Corte di Cassazione affermano che il giornalismo d'inchiesta non comporta alcuna violazione dell'onore o del prestigio di soggetti giuridici solo qualora ricorrano l'oggettivo interesse a rendere edotta l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti, l'uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione della correttezza professionale.

## **2.1. La crisi del dogma della verità della notizia.**

È necessario a questo punto osservare come il tentativo di superamento del requisito della verità della notizia non avvenga in totale rottura con il passato, ma sia, piuttosto, il frutto, forse non ancora maturo<sup>261</sup>, di un pensiero e di un'idea già presenti nella giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione.

---

<sup>260</sup> MAZZOTTA G., *Diritto d'informazione versus diritto alla riservatezza e all'onore nel c.d. giornalismo d'inchiesta*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, fasc. 1, 2011.

<sup>261</sup> Nel dirimere la questione infatti i giudici della Corte di Cassazione faranno comunque riferimento ai tre classici requisiti, compreso quello della verità della notizia, pur avendone teorizzato il superamento a favore di un'etica professionale del giornalista.

Non è infatti un caso se, nell'affermare la necessità di una meno rigorosa e comunque diversa applicazione del canone della verità della notizia, gli Ermellini citino un precedente in cui tale requisito era stato parzialmente rivisitato, ovvero la sentenza n. 1205 del 2007<sup>262</sup>.

In quell'occasione i giudici di legittimità avevano infatti affermato che l'espressione "verità oggettiva della notizia" ha un duplice significato, potendo essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia che come verità della notizia come fatto in sé e indipendentemente quindi dalla verità del suo contenuto.

*<<Il fatto riferito può non essere affatto vero, e ciò tuttavia non esclude che può essere ben vero che un soggetto lo racconti>>; è però necessario che tale narrazione costituisca essa stessa un fatto così rilevante per l'opinione pubblica che, qualora lo tacesse, la stampa verrebbe meno al suo compito informativo.*

In tal caso il giornalista ha il dovere di evidenziare che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, limitandosi piuttosto a registrare il fatto storico costituito dal racconto stesso, che una determinata notizia circola pubblicamente, nonché di riferirne anche le fonti di divulgazione per le conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità: ciò deve essere fatto dal cronista contestualmente alla sua pubblicazione e non, solo successivamente, in sede di giudizio civile o penale. L'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone infatti la fedeltà dell'informazione, ovvero l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista, il quale deve necessariamente esporre in modo chiaro e comprensibile il tipo di percezione, se relativa al contenuto della notizia od

---

<sup>262</sup> Cass. Civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1205, con nota di FITTIPALDI O., *Esercizio del diritto di cronaca e società di massa: dalla stagione giudiziaria del "decalogo" a quella della possibile sufficienza della mera verità della diffusione in sé della notizia?*, in *Corriere giuridico*, 2007, p. 1550. In tal senso si veda anche Trib. Genova, 12 marzo 2012, in cui si afferma che *<<allorché la notizia diffusa da un giornalista consista nella cronaca di una dichiarazione resa in sede giudiziaria non può ritenersi che egli sia tenuto a svolgere specifiche indagini sull'attendibilità del dichiarante poiché tale valutazione riguarda il merito della dichiarazione e la sua rispondenza a verità, laddove sussiste per il giornalista solo l'obbligo di accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa e in quale contesto>>.*

invece alla notizia in sé come fatto storico, se diretta o indiretta, derivandone in questa seconda ipotesi la necessità di un debito riscontro dei fatti al fine di attribuire attendibilità alla notizia così percepita e trasmessa.

Nonostante la sentenza del 2007 abbia ad oggetto la diffusione di una dichiarazione resa in sede giudiziaria è innegabile questo non sia l'unico caso in cui un concreto interesse della collettività a conoscere quanto affermato da un terzo a prescindere da ogni esame o valutazione da parte del giornalista in merito alla verità del contenuto dell'affermazione stessa: è evidente infatti come in tal senso rilevi la fattispecie dell'intervista, in merito alla quale occorre soffermarsi sull'applicazione del requisito della verità della notizia.

#### **2.1.1. Il duplice livello della verità.**

La diffusione dell'intervista, delle dichiarazioni rese in sede giudiziarie e, più in generale, di ogni tipo di affermazione resa da un soggetto terzo conduce inesorabilmente verso un duplice livello di realtà, tale da comportare la verifica della verità sia sotto il profilo della verità di quanto narrato dal terzo, sia sotto quello invece della verità di quanto riportato dal giornalista.

La giurisprudenza, prima di merito e poi di legittimità, si è quindi dovuta interrogare su quello che è in casi simili, il ruolo ed i compiti del giornalista: la Cassazione ha quindi dovuto superare il principio secondo cui si possono riferire solo fatti veri o che, in virtù delle indagini effettuate, si ritengono tali, in favore della sufficienza di quella che è definita "verità di secondo livello"<sup>263</sup>.

---

<sup>263</sup> PUNZI A., *Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 294 in cui si fa riferimento ad un duplice livello di verità focalizzando l'attenzione sia su una verità di primo grado rappresentabile con la formula "è vero il fatto Y", che su una di secondo grado sintetizzabile con la diversa formula "è vero il fatto che X sostiene Y".

Le Sezioni Unite affermano infatti che in tali casi <<è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate>><sup>264</sup>.

Ciò si verifica quando un personaggio con una posizione di alto rilievo nell'ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni, anche diffamatorie, nei confronti di altro personaggio di pari livello. In tal caso è quindi la dichiarazione rilasciata dall'intervistato a creare di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate. Notizia che, nonostante sia lesiva dell'altrui reputazione, risulta meritevole di essere pubblicata in quanto soddisfa l'interesse della collettività ad essere informata: in tale circostanza la notizia è infatti costituita dal fatto in sé delle dichiarazioni del personaggio altamente qualificato, risultando l'interesse pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza del linguaggio adottato.

Ragionare diversamente significherebbe pretendere che il giornalista controlli la verità storica del contenuto dell'intervista e si astenga dal pubblicare l'intervista qualora questa contenga espressioni lesive dell'altrui reputazione, comprimendo di conseguenza il diritto-dovere di informare l'opinione pubblica su tale evento, non potendo inoltre attribuire al giornalista il compito di ripulire il contenuto dell'intervista dalle espressioni offensive, sia perché in tal modo gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia perché la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un personaggio noto

---

<sup>264</sup> Cass. Pen., Sez. Un., 30 maggio 2001, n. 37140, Gallero.

all'indirizzo di altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato<sup>265</sup>.

È sempre la Corte di Cassazione<sup>266</sup>, più di dieci anni dopo, a tornare sul tema affermando che *<<in casi del genere<sup>267</sup>, allora, il problema che si pone attiene alla qualificazione da dare al personaggio che rilascia l'intervista, al fine di accertare se effettivamente trattasi di personaggio noto e affidabile, le cui dichiarazioni siano comunque meritevoli di essere pubblicate, poiché in caso di posizione di rilievo dell'intervistato vi è l'interesse della collettività ad essere informata del suo pensiero sull'argomento che forma oggetto dell'intervista medesima, e si potrà dunque ritenere operante la scriminante. Detta valutazione è ovviamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, in primo luogo, dell'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento dichiarazione, considerando poi - al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione - in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni, infine dovrà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell'articolo, se il giornalista abbia assunto una posizione imparziale, limitandosi a riportare alla lettera le dichiarazioni del soggetto intervistato, sempre però che il fatto "in sé" dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo; diversamente, in mancanza di tutte queste condizioni, il giornalista diventa*

---

<sup>265</sup> PUNZI A., *Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 288 ss.

<sup>266</sup> Cass. Pen., sez. V, 11 aprile 2013, n. 28502 con nota di IEVOLELLA A., *Dichiarazioni shock sulla gestione del comitato provinciale della Croce Rossa: nessuna diffamazione, prevale la necessità di informare la comunità locale*, in *Diritto e Giustizia*, fasc. 0, 2013, pag 687. Si vedano inoltre, ex multis, Cass. Civ., sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23168; Cass. Civ., sez. III, 17 giugno 2013, n. 15112; Trib. Piacenza, 1 luglio 2010, n. 481.

<sup>267</sup> Il caso di specie riguarda la pubblicazione di articoli giornalistici che riproducono i giudizi offensivi contenuti in un comunicato stampa.

*un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria e trova applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato>>.*

In tutte le ipotesi in esame il canone della verità viene quindi totalmente ridimensionato continuando ad operare su un piano ben diverso: la condizione cui è infatti subordinata la legittima diffusione della notizia costituita dall'intervista, intesa come fatto, è proprio che tale fatto venga rappresentato in modo veritiero dal giornalista.

Si può quindi osservare come negli ultimi due decenni i giudici della Corte di Cassazione abbiano intrapreso un percorso che, almeno sul piano teorico, verrà portato avanti o addirittura concluso con la sentenza del 2010 sul giornalismo d'inchiesta<sup>268</sup>. Gli Ermellini sembrano infatti aver intenzione di far crollare il dogma della rigida applicazione dei tre requisiti tradizionali del diritto di cronaca, ed in particolare di quello della verità della notizia, per prestare invece attenzione ad altri criteri interpretativi come quelli, elaborati dalla Corte Europea dei Diritti Umani<sup>269</sup>, di "necessarietà" del diritto di cronaca in una società democratica e di "proporzionalità" rispetto allo scopo perseguito di ogni limitazione alla libertà di espressione, o come quelli, forse più sfuggenti ed aleatori, relativi all'etica, alla deontologia ed alla correttezza professionale del giornalista.

## **2.2. La correttezza professionale quale requisito per la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca.**

Si è detto, in merito alla sentenza in esame, che essa rappresenta il frutto non ancora maturo del percorso intrapreso dalla Cassazione in quanto, nel caso concreto, il superamento del requisito della verità della notizia e della valutazione circa l'attendibilità della fonte a favore della correttezza professionale non deve essere inteso come una deroga ai

---

<sup>268</sup> BATÀ A. e SPIRITO A., *Osservatorio di legittimità*, in *Danno e responsabilità*, fasc. 11, 2010, pp. 1075-1076.

<sup>269</sup> Corte E. D. U., 25 aprile 1979, *Sunday Times* c. Regno Unito, A-30.

tradizionali canoni valutativi posti dalla consolidata giurisprudenza per disciplinare la linea di confine ed il rapporto tra diritti all'onore ed alla riservatezza e libertà di informazioni, bensì come una necessità per l'interprete, chiamato a valutare i profili di liceità del giornalismo d'inchiesta, di soffermarsi in un primo momento sul rispetto della clausola generale prevista all'art. 2 della l. 3 febbraio 1963, n.69, recante l'Ordinamento della professione di giornalista, e di svolgere la sua indagine sulla veridicità della notizia stessa solo successivamente <sup>270</sup>.

L'articolo richiamato dagli stessi giudici, dopo aver sancito l'obbligo inderogabile del <<rispetto della verità sostanziale dei fatti>><sup>271</sup>, logicamente riferito alla sola attività di narrazione, presenta, nella parte in cui richiama i <<doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede>>, un'affermazione di portata ben più generale che investe l'intero complesso dell'attività giornalistica, compresa quella fase di ricerca diretta ed attiva della notizia tipica del giornalismo d'inchiesta.

Si hanno così due diversi momenti cui fanno capo due diversi requisiti e parametri di liceità: nel primo, il problema del difficile bilanciamento tra tutela dei diritti della personalità dei soggetti coinvolti nell'inchiesta e libertà di informazione non si pone, essendo invece necessario in tale fase valutare la liceità della condotta professionale sulla

---

<sup>270</sup> SALERNO F., *Informazione e diritti*, in *Giurisprudenza italiana*, fasc. 8-9, 2011, pp. 1791-1795.

<sup>271</sup> In altre parole l'ordinamento ha espressamente previsto per il giornalista l'obbligo deontologico di attenersi ad una <<verità legata allo svolgimento degli accadimenti quotidiani>>. In tal senso PARTIPILO M., *Etica e deontologia del giornalista*, in PARTIPILO M. (a cura di), *La deontologia del giornalista*, CdG, Roma, 2009, p. 45. Si osserva inoltre come, secondo Foucault, più della verità in sé considerata (che si chiama col termine greco *parresia*) è importante sapere chi è capace di dire il vero e che importanza più avere (sia per il singolo che per la comunità) avere individui in grado di dire il vero; per Foucault quindi è <<in gioco non la struttura logica della verità, ma la capacità e la forza di dirla [...]. Chi pratica la *parresia* dimostra infatti di avere uno specifico rapporto con la verità attraverso la franchezza, una certa relazione con la vita attraverso il rischio ed il pericolo, una comunicazione autentica con gli altri e con se stessi attraverso la critica e l'autocritica, un significativo rapporto con la legge morale attraverso la libertà ed il dovere di dire la verità. Nasce allora quel cittadino che è libero perché sceglie di parlar franco invece di irretire l'interlocutore con gli inganni della persuasione, sceglie la verità invece della falsità o del silenzio, il rischio della vita invece della sicurezza, la critica invece dell'adulazione, il dovere morale invece del proprio tornaconto o dell'apatia morale>> in GALIMBERTI U., *Michel Foucault a lezione di greco*, in *La Repubblica*, 16 febbraio 1996.

base di parametri etici ed attinenti alla sfera della correttezza professionale che impongono al giornalista, ad esempio, di svolgere le proprie indagini e le proprie ricerche con imparzialità ed equilibrio. Solo in un secondo momento, ovvero quando gli esiti dell'inchiesta vengono pubblicati e resi noti all'opinione pubblica che rilevano quei criteri tradizionalmente sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, compreso quindi il requisito della verità della notizia.

Con riferimento ai parametri etici e di correttezza professione i giudici della Corte di Cassazione citano anche la Carta dei doveri del giornalista<sup>272</sup> che, da una parte, nella premessa sancisce nuovamente l'inderogabile obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti nonché i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede, dall'altra elenca tra i principi ispiratori l'obbligo, se non giuridico almeno morale, del giornalista di rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini ricercando e diffondendo ogni notizia che egli ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile, nonostante gli ostacoli che possano essere frapposti al suo lavoro.

Pur non facendone direttamente riferimento, la Carta dei Doveri individua due valori etici assolutamente inderogabili: l'autonomia e la credibilità del giornalista.

Entrambe risultano necessarie al fine di garantire l'obiettività dell'informazione evitando così che la funzione giornalistica venga subordinata ad interessi particolari; ciò che però si mira ad impedire non è l'esistenza di un qualsiasi contatto o rapporto fra il giornalista ed i soggetti interessati ad un'informazione, quanto piuttosto quegli elementi eventualmente presenti e caratterizzanti tale rapporto tali da indicare uno

---

<sup>272</sup> Firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana e dall'Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

stato di sudditanza del giornalista o la sussistenza di un conflitto sia con il dovere di verità che con quello di imparzialità dell'informazione<sup>273</sup>.

In un tentativo di tipizzare quelle situazioni in cui l'autonomia del giornalista viene meno la Carta dei Doveri vieta anzitutto al giornalista di *“aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'art. 18 Cost.”*: in tal caso la sua credibilità sarebbe infatti minata dalla natura antidemocratica e dal perseguimento di scopi illegittimi della struttura cui egli aderisce<sup>274</sup>. In secondo luogo si afferma il divieto per il giornalista di *“accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale”*, esteso ai pagamenti, rimborsi spese, regali, facilitazioni, inviti a viaggi, vacanze gratuite, etc., che provengano da soggetti o enti sia privati che pubblici; ciò al fine di evitare che il giornalista si possa sentire in debito nei confronti di chi gli ha procurato tali vantaggi.

Un ulteriore parametro per valutare la correttezza professionale è stato riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione penale<sup>275</sup> la quale, chiamata ad interrogarsi circa i limiti posti all'attività giornalistica anche quando questa sia finalizzata a nobili intenti di alto valore sociale, ha chiarito come, anche per il giornalismo d'inchiesta, l'attività di indagine e di ricerca compiuta dal cronista non possa in nessun caso consistere in comportamenti integranti di per sé reato.

In ogni caso la maggior parte della giurisprudenza in materia di deontologia professionale del giornalista deriva dalle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, da cui viene ribadito che piegare la libertà di stampa a fini estranei ai doveri di indipendenza e autonomia, lealtà e buona fede, osservanza delle leggi e

---

<sup>273</sup> GONZÀLES G. N., *Obiettiva, imparziale, neutrale e veritiera. L'informazione giornalistica tra modello e realtà*, in *Problemi dell'informazione*, fasc. 3, 2004, p. 407.

<sup>274</sup> Si pensi all'adesione di giornalisti ad associazioni come la “P2”.

<sup>275</sup> Cass. Pen., sez. VI, 12 gennaio 2010, n. 4699 in *Diritto e Giustizia online*, fasc. 0, 2010, p. 1. Nota di NATALINI A., *Diritto di critica e di cronaca: è scriminato l'articolo che dà conto di un fatto vero, ma non altrettanto la condotta del giornalista troppo intraprendente che ha creato il fatto (violando la legge penale) per poi raccontarlo*.

rispetto dei propri lettori da parte di chi svolge una funzione di pubblico interesse, qual è quella del giornalista, mediatore intellettuale tra i fatti ed i cittadini, comporta violazione deontologica e come tale deve essere valutata alla luce di quanto dispone la legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti<sup>276</sup>.

Da un punto di vista pratico, e ricollegandosi all'inchiesta condotta dai giornalisti de *Il Tempo*, i giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto legittime le modalità attraverso cui i giornalisti sono giunti alla notizia, rigettando quindi la ricostruzione effettuata dal Laboratorio Tiburtino secondo cui alla base della vicenda vi sarebbero state affermazioni consapevolmente false, frutto di un evidente dolo contrattuale, che, con artifici e menzogne, hanno avuto una decisiva influenza causale sul consenso del Laboratorio stesso. Secondo gli Ermellini infatti il fatto di aver intenzionalmente consegnato al laboratorio di analisi un liquido diverso dall'urina non integra un comportamento doloso in quanto i reporter si sono limitati a far analizzare i "campioni" di tè, senza alcun artificio, salvo poi denunciare, nell'ambito della loro attività professionale di inchiesta, il deprecabile risultato delle analisi svolte.

Oltre ai criteri deontologici fin qui elencati, ovvero la necessità di autonomia del giornalista, di una sua imparzialità, della liceità della condotta tenuta durante l'attività di ricerca e di indagine, ed a quelli desumibili dalla Carta dei Doveri e dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69, ve ne sono altri due, relativi ad un diligente esame delle fonti (intese come fonti da cui il reporter apprende direttamente una notizia e non come lanci di agenzia, ovvero, richiamando lo scandalo del Watergate, le "gole profonde") il primo, ed alla tutela della privacy il secondo.

### **2.3. L'esame delle fonti.**

---

<sup>276</sup> C.N., 29 marzo 2007, n.25. Vicenda relativa allo scambio di notizie fra il giornalista Luca Fazzo ed il Sismi.

Benché la sentenza n. 16236 del 2010 non ne faccia riferimento, la stessa storia del giornalismo d'inchiesta, permette di desumere quanta importanza abbia nell'attività di indagine l'esame delle fonti da cui il giornalista apprende direttamente e in maniera non mediata una notizia. Prendendo ad esempio lo scandalo del Watergate infatti si può ricordare come la regola di fondo dei reporter Bob Woodward e Carl Bernstein fosse che non venissero pubblicate accuse di attività illegali se queste non arrivavano da almeno due diverse fonti.

Si evince come il requisito del rispetto della correttezza professionale sancito dai giudici della Cassazione nel 2010 non possa non esplicarsi anche in questo momento dell'attività investigativa, non limitato al solo caso in cui sia il reporter a creare la notizia (ad esempio facendo analizzare dei campioni di tè anziché di urina), ma inteso in senso lato, partendo dal presupposto che, per sua natura, il giornalista d'inchiesta, per procurarsi informazioni e notizie di prima mano, può essere costretto ad insinuarsi anche in modo invadente, nelle realtà e nelle sfere private dalle quali ritiene di poter trarre informazioni utili: è proprio nel compimento di tale attività che si ritiene che egli debba agire con una scrupolosità maggiore di quella che caratterizza l'operato del normale giornalista. In altre parole non solo deve essere diligente nell'utilizzare le notizie, ma deve, prima ancora, essere particolarmente diligente nella raccolta delle stesse<sup>277</sup>.

Questa necessità per il giornalista di un serio ed effettivo controllo delle proprie fonti viene quindi sancita dalla Cassazione Penale nel marzo del 2011<sup>278</sup> quando questa è chiamata ad interrogarsi circa la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, anche a livello putativo, in relazione all'operato di due cronisti, autori di articoli contenenti, secondo la Corte d'Appello di Roma, *<<notizie false e per di più prospettate in modo insidioso, attraverso sottili deformazioni della realtà, tali da indurre*

---

<sup>277</sup> DEL MASCHIO V., *I limiti all'esercizio del diritto di cronaca nel giornalismo d'inchiesta*, in *Responsabilità civile*, fasc.1, 2012, pp. 60-64.

<sup>278</sup> Cass. Pen., sez. V, 2 marzo 2011, n. 14513.

*il lettore a ritenere i due politici implicati nel traffico internazionale di eroina>>.*

Nel rigettare il ricorso dei due giornalisti, negando così l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, gli Ermellini affermano che, nonostante, alla stregua della giurisprudenza civile, al giornalismo d'inchiesta, quale *species*, debba essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte, allo stesso modo occorre osservare come la Carta dei Doveri del giornalista, come già analizzato, preveda fra i principi ispiratori che il giornalista rispetti, coltivi e difenda il diritto all'informazione di tutti i cittadini e per questo motivi ricerchi e diffonda ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con maggiore accuratezza possibile.

Essendo quindi tali i doveri del giornalista anche quando, anziché recepire la notizia, la attinga autonomamente, direttamente ed attivamente, senza mediarla da fonti esterne tramite una ricezione passiva delle informazioni, appare di conseguenza infondato, nel caso di specie all'esame della Corte di Cassazione, la censura del ricorrente nella parte in cui imputa alla Corte d'Appello di aver trascurato le fonti documentali alle quali i due reporter avevano attinto, sottovalutando così l'accuratezza dei controlli effettuati dagli stessi: da nessuno dei documenti allegati al ricorso è infatti possibile evincere, ad accreditare la tesi della convinzione dei giornalisti della verità dell'informazione, la prova della notizia, data invece per certa nell'articolo.

La successiva giurisprudenza, esclusivamente di merito e non anche di legittimità, ha ulteriormente sviluppato la questione dell'esame delle fonti quale canone di correttezza professionale necessario al fine dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca nella sua *species* di giornalismo d'inchiesta.

Nel novembre 2014, il Tribunale di Padova<sup>279</sup>, chiamato a giudicare circa la natura diffamatoria di alcuni passaggi del libro d'inchiesta *Ammazzati l'onorevole* di Enrico Fierro<sup>280</sup>, ribadisce come, affinché possa essere invocata la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, anche nella sua versione putativa, occorra che sia rispettato il parametro della verità del fatto riportato, o, quanto meno, che questo sia stato ritenuto vero dal giornalista senza sua colpa. Occorre quindi che il cronista abbia fatto quanto gli possa essere ragionevolmente richiesto a titolo di ordinaria diligenza per controllare le fonti da cui ha tratto l'informazione che riporta. Nella sua opera infatti Enrico Fierro prende come punto di partenza l'omicidio di Francesco Fortugno, medico e vice presidente del Consiglio Regionale della Calabria ucciso a Locri il 16 ottobre 2005, per un'inchiesta che finisce per coinvolgere numerosi dipendenti della ASL di Locri, che, nello stesso periodo in cui il libro è pubblicato, viene commissariata per pervasive infiltrazioni mafiose.

Come riportato con chiarezza nella terza di copertina, il libro, per la parte che oggetto delle imputazioni di diffamazione, non fa che riprendere quanto si trova scritto nella relazione della "Commissione di Accesso Azienda Sanitaria n. 9 Locri"<sup>281</sup>.

Il Tribunale si chiede quindi fino a che punto debba spingersi il giornalista nel controllo delle fonti e, viceversa, a che punto gli sia lecito fermarsi nelle sue ricerche.

Fierro non ha infatti riportato delle voci o quanto dettogli dal *quisque de populo*, ma ha ritenuto fonte attendibile una relazione che esponeva i frutti del lungo lavoro svolto da una commissione nominata direttamente

---

<sup>279</sup> Trib. Padova 24 novembre 2014.

<sup>280</sup> FIERRO E., *Ammazzati l'onorevole. L'omicidio Fortugno. Una storia di mafia, politica e ragazzi*, Dalai, Milano, 2007.

<sup>281</sup> Commissione nominata formalmente nell'autunno 2005 dal Prefetto di Reggio Calabria su delega del Ministro degli Interni dopo l'omicidio Fortugno al fine di appurare eventuali infiltrazioni della 'ndrangheta nell'azienda sanitaria locale ed era composta da funzionari, scelti in parte anche con provenienza da Uffici non dislocati in Calabria, proprio per cercare di garantirne la massima impenetrabilità a commistioni indebite con il tessuto locale. La Commissione conclude i suoi lavori a fine marzo del 2006 e produce una relazione conclusiva.

dalle Autorità e composta da pubblici funzionari scelti in territorio diverso da quello calabro proprio al fine di evitare ogni possibile rischio di contiguità.

Per dirimere la questione, a favore dell'assoluzione di Fierro dal reato di diffamazione, il Tribunale di Padova richiama quanto in precedenza affermato anche dalla Corte di Cassazione<sup>282</sup> in merito al caso di un giornalista che aveva riportato un fatto non vero ed oggettivamente offensivo ma che era stato considerato come pacifico da un soggetto istituzionale: così <<*in tema di diffamazione a mezzo stampa, integra l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca il controllo della notizia attraverso il riferimento a fonti di sicura qualità ed attendibilità, che trova attuazione allorché il giornalista prima di pubblicare la notizia di un determinato fatto, avente natura di pubblico interesse, provveda ad intervistare in ordine allo stesso un soggetto particolarmente qualificato, in virtù della qualità istituzionale rivestita, il quale nell'esprimere al propria opinione dia implicitamente per pacifico il fatto stesso. In tal caso, il riferimento a fonte attendibile e autorevole rappresenta, infatti, attuazione dell'obbligo di controllo sulla verità della notizia percepita, quale esigibile dal giornalista*>>.

Già un anno prima però il giudice di merito, questa volta il Tribunale di Roma<sup>283</sup>, si era occupato della verifica delle fonti in relazione alla richiesta di un risarcimento del danno non patrimoniale subito per illecita lesione della reputazione avvenuta durante un servizio realizzato dal giornalista Pino Rinaldi e andato in onda l'8 settembre del 2008 nel corso della trasmissione televisiva “*Chi l'ha visto?*”.

A seguito della ricezione di numerose e-mail anonime, alcune delle quali firmate con lo pseudonimo Filarete, il reporter aveva infatti montato un servizio in cui ci si interrogava circa la vicinanza dell'attore alla Banda

---

<sup>282</sup> Cass. Pen., sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435.

<sup>283</sup> Trib. Roma, sez. I, 16 giugno 2013.

della Magliana e sulla sua implicazione nelle vicende di tale associazione e nel sequestro di Emanuela Orlandi avvenuto il 22 giugno 1983.

Il Tribunale di Roma afferma che non può ritenersi che nel caso di specie sia stata da parte del giornalista la diligenza dovuta nell'effettuare un serio e doveroso riscontro della fonte della notizia, soprattutto se anonima, al fine di verificarne l'attendibilità: il giornalista ha infatti proceduto ad incrociare, filtrandoli, i dati di cui disponeva, provenienti dalle segnalazioni anonime e da altri elementi acquisiti (in particolare dichiarazioni di ex appartenenti alla Banda della Magliana rese nel corso di indagini giudiziarie o in altre occasioni), giungendo alla conclusione della non assurdità della notizia e della pista suggerita dall'anonimo e quindi della sua divulgabilità nella trasmissione televisiva, sia pur con tutte le cautele imposte dalle incerte origini della fonte ed il ragionato utilizzo di formule dubitative tali da non presentare alcun carattere ambiguo, insinuante, suggestionante od allusivo, bensì espresse in modo da non poter far sorgere nello spettatore medio un atteggiarsi della mente favorevole a ritenere l'effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati<sup>284</sup>.

#### **2.4. La correttezza professionale e la tutela della *privacy*.**

Nonostante il caso all'esame dei giudici della Corte di Cassazione vertesse unicamente sulla verifica del rispetto dei limiti del diritto di cronaca, nella sentenza n. 16236 del 2010 gli Ermellini hanno colto l'occasione per far sentire la loro voce nella ben differente problematica inerente il bilanciamento tra diritto alla *privacy* ed il diritto all'informazione

---

<sup>284</sup> L'autore del servizio conclude infatti con alcuni interrogativi: <<M. A. sarebbe dunque M.? Oppure il nostro anonimo interlocutore per ragioni che non sappiamo ce l'ha con A. e vuole tirarlo in ballo in questa vicenda? Non conosciamo l'identità della persona che da me, celandosi dietro la firma Filarete, ci scrive attraverso un computer e non sappiamo nemmeno se la voce che 25 anni fa chiamò casa Orlandi apparteneva veramente a quel M. A. verso cui il misterioso interlocutore sembra indirizzarci. A Filarete abbiamo chiesto di mettersi direttamente in contatto con noi. E aspettiamo la sua risposta. Anche a M. A. rivolgiamo lo stesso appello, che ci contatti e ci racconti la sua verità>>.

affermandone la prevalenza del secondo rispetto al primo ed anticipando, di fatto, il <<destino giuridico di una qualsiasi norma delimitativa del diritto all'informazione in nome della privacy>><sup>285</sup>.

I giudici hanno infatti evidenziato come un ulteriore parametro per valutare la correttezza professionale del cronista, e conseguentemente la liceità dell'operato del giornalista d'inchiesta, sia costituito dal rispetto non solo dell'onore e del decoro della persona ma anche del suo diritto alla riservatezza ovvero alla *privacy*.

Si osserva così come lo stesso legislatore ordinario abbia ricondotto reputazione e *privacy* nell'alveo delle "eccezioni" rispetto al generale principio della tutela dell'informazione. Lo stesso Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica<sup>286</sup> sancisce all'art. 6 che <<la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica>><sup>287</sup>.

---

<sup>285</sup> POLICELLA E. O., *Il delitto di diffamazione ed il giornalismo d'inchiesta*, in *Quotidiano giuridico*, 21 settembre 2010.

<sup>286</sup> Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 maggio 1998, n. 179.

<sup>287</sup> L'articolo in esame introduce il principio di essenzialità dell'informazione. A riguardo, nonostante alcuni autori ritengano che tale concetto sia sovrapposto o addirittura coincida con quello di interesse pubblico, in realtà vi è tra loro una netta differenza: mentre l'interesse pubblico si riferisce alla notizia in senso lato, e all'importanza che tale notizia può rappresentare per l'opinione pubblica, l'essenzialità si riferisce ad ogni singolo dato suscettibile di essere divulgato all'interno della suddetta notizia. La liceità della prima è quindi solo il presupposto per poter valutare poi, con ulteriore giudizio, l'eventuale liceità della seconda. Se quindi una notizia lesiva della riservatezza altrui non è di rilevante interesse pubblico, diventa a quel punto inutile ogni valutazione sull'essenzialità delle informazioni in essa riportate; se, al contrario, vi è l'interesse pubblico della notizia, va poi compiuto l'ulteriore esame in merito all'essenzialità o meno dei dati in essa rivelati. In tal senso DURANTE V., *Sui limiti al diritto di cronaca a tutela della riservatezza*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, fasc. 1, 2006, p. 1179.

Chiamato a verificare il rispetto del Codice deontologico, il Garante per la protezione dei dati personali ha inoltre più volte affermato che la valutazione dell'attività del giornalista vada effettuata caso per caso, stante l'impossibilità di identificare dei canoni oggettivamente validi in ogni circostanza.

Così ad esempio nel 2009<sup>288</sup>, dovendo valutare la correttezza professionale di un inviato de *Le Iene*<sup>289</sup>, il Garante ha affermato che il trattamento dei dati personali effettuato per fini giornalistici non richiede il previo consenso dell'interessato e che, pur sussistendo l'obbligo di rendere note le finalità della raccolta dei dati e di evitare l'uso di artifici e raggiri, tale obbligo non si configura qualora ciò renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa<sup>290</sup>. Le modalità della raccolta (intervista ottenuta con telecamera nascosta e celando l'identità dell'intervistatore e le finalità della raccolta) e della diffusione dei dati personali (oscuramento del volto e delle targhette identificative, mascheramento ed alterazione della voce, riproduzione del video in bianco e nero) effettuate nell'ambito del servizio giornalistico sono state infatti considerate proporzionate e realmente giustificate rispetto allo scopo informativo altrimenti non conseguibile.

Ad una soluzione opposta, ovvero all'affermazione dell'illiceità del trattamento dei dati personali compiuti dal giornalista, era in precedenza giunto lo stesso Garante in merito al ricorso sollevato in seguito ad un servizio mandato in onda nell'ambito della trasmissione *Chi l'ha visto?*<sup>291</sup>: in quell'occasione infatti i giornalisti, pur trovandosi nell'ambito di indagini giornalistiche, avevano effettuato delle riprese aventi ad oggetto un uomo senza-tetto nonostante il disagio da lui manifestato o senza che il medesimo

---

<sup>288</sup> Garante Privacy, prov. 3 febbraio 2009, n. 1597566.

<sup>289</sup> Si tratta di un'inchiesta relativa alla "vendita" di patenti nautiche a seguito dell'acquisto di imbarcazioni.

<sup>290</sup> Art. 2, primo comma, Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

<sup>291</sup> Garante Privacy, prov. 7 luglio 2005, n. 1170284.

fosse sempre consapevole di essere ripreso da vicino da una telecamera (si tratta di ripetuti e prolungati primi piani dell'interessato effettuati dalla telecamera durante il sonno di questi).

Oltre alla necessità che il giornalista richieda all'interessato il consenso alla raccolta per fini giornalistici dei dati personali e all'obbligo di rendere noto allo stesso tali finalità a meno che ciò non renda impossibile l'esercizio della funzione informativa, il Codice deontologico prevede delle garanzie particolari a tutela dei dati sensibili, del domicilio nonché a tutela di soggetti deboli quali minori, malati o persone coinvolte in fatti di cronaca. Da tali previsioni la giurisprudenza del Garante ne ha fatto scaturire una serie di regole etiche che, però, anche in questo caso, dovranno essere valutate caso per caso<sup>292</sup>.

È così, ad esempio, che, in relazione alla tutela dei minori, numerosi provvedimenti del Garante<sup>293</sup> giungono alla necessità di precludere al giornalista anche la facoltà di diffondere dati idonei ad identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice deontologico godono invece di una tutela ovviamente ridotta i personaggi dello spettacolo, della politica, dello sport e, in generale, le persone note ma, nel secondo comma, si sancisce un criterio di valutazione di notevole importanza: la loro sfera privata infatti <<deve essere in ogni caso rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica>>. Tale canone di valutazione dell'attività del cronista è stato utilizzato dal Garante<sup>294</sup> per dichiarare l'illiceità dell'operato di alcuni giornalisti nell'ambito di una vicenda che coinvolgeva Lapo Elkann, ricoverato a causa di un malore dovuto all'abuso di sostanze stupefacenti: in due articoli, pubblicati su *Il Mattino* il 12 ed il 13 ottobre 2005, veniva infatti pubblicato il contenuto di

---

<sup>292</sup> RAZZANTE R., *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Cedam, Padova, 2013, pp. 216 ss.

<sup>293</sup> Ex multis Garante Privacy, prov. 15 novembre 2001, n. 42212; prov. 10 aprile 2002, n. 1065203; prov. 10 marzo 2004, n. 1090071.

<sup>294</sup> Garante Privacy, prov. 12 gennaio 2006, n. 1213631.

alcune dichiarazioni (fra cui figurano dettagli intimi come quelli relativi all'abbigliamento indossato quella notte dal membro della famiglia Agnelli) rese alla polizia dalla persona, indicata come transessuale, nel cui appartamento si trovava Lapo Elkann al momento del malore<sup>295</sup>. Si è così ritenuta illecita e contraria alla deontologia professionale la divulgazione di tali dettagli intimi destinati solamente a sollecitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati, senza rispondere ad alcuna esigenza di giustificata informazione su una vicenda di interesse pubblico, e che non assumevano rilievo neanche per formulare un giudizio sulle attitudini dell'interessato in rapporto alle attività e responsabilità imprenditoriali che gli competono.

A chiusura del discorso circa la valutazione della correttezza etica e professionale del giornalista in riferimento alla *privacy* ed al Codice deontologico si cita un parere del Garante<sup>296</sup> in merito alla valutazione della condotta tenuta dai giornalisti della trasmissione radiofonica *La zanzara* consistente in interviste effettuate celando la propria identità e fingendosi, imitandone la voce, persone vicine all'intervistato così da raccogliere informazioni confidenziali. Nel parere, resosi necessario visto il perdurare della condotta posta in essere dai cronisti nonostante un precedente provvedimento<sup>297</sup> e una sentenza del Tribunale di Milano<sup>298</sup> confermativa dello stesso (non ancora passata in giudicato in quanto impugnata), si osserva come le esimenti previste dall'art. 2 del Codice di deontologia, relative alla possibilità di omettere l'informativa nei casi in cui sussistano <<rischi per l'incolumità del giornalista o impossibilità all'esercizio della

---

<sup>295</sup> L'art. 6 del Codice deontologico mira infatti a limitare la notizia al *corpus* dell'evento. Nonostante ciò, non manca la possibilità di configurare tecniche narrative che finiscano per offuscare la regola dell'essenzialità: qualsiasi "dettaglio" ricollegabile anche indirettamente al fatto "essenziale" può risultare "indispensabile" per garantire l'originalità del fatto, per meglio descrivere i modi particolari in cui è avvenuto o per la qualificazione dei protagonisti. In tal senso VOZZA V., *Privacy e libertà di stampa: l'incidenza del principio di essenzialità dell'informazione*, in *Danno e responsabilità*, fasc. 3, 2016, p. 288.

<sup>296</sup> Garante Privacy, parere 2 dicembre 2015, n. 4634594.

<sup>297</sup> Garante Privacy, prov. 11 settembre 2014, n. 3405138.

<sup>298</sup> Trib. Milano, 4 giugno 2015, n. 6968.

*funzione informativa>>*, operino solo a fronte di situazioni di particolare gravità e riguardino espressamente solo l'obbligo del giornalista di rivelare la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta. Queste sono quindi a supporto del giornalismo investigativo e consentono al giornalista di scoprire e denunciare illeciti o malcostumi o realizzare inchieste su temi di particolare rilevanza sociale anche superando gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro. In questo quadro si inserisce ad esempio il caso del giornalista che, celando la propria identità e professione, si introduce in determinati luoghi, talvolta anche simulando di appartenere ad una generica categoria professionale, sociale od altro, al fine di raccogliere informazioni per documentare prassi illecite o irregolari, o comunque fatti di particolare rilevanza per la collettività, utilizzando eventualmente anche dispositivi di registrazione audio o video non visibili.

L'art. 2 del Codice deontologico non estende invece tali esimenti anche all'uso di *<<artifici e pressioni indebite>>* che vanno quindi evitate in ogni caso. Nel caso oggetto di parere del Garante la prassi utilizzata nell'ambito della trasmissione radiofonica *La Zanzara* configura un vero e proprio artificio, consistente non solo nel celare l'identità del giornalista<sup>299</sup>, bensì anche nell'utilizzare l'identità e la voce di un'altra specifica persona, amica dell'intervistato, inducendo così quest'ultimo, fraudolentemente, a manifestare considerazioni del tutto private, confidenziali, talvolta anche sensibili e destinate unicamente al soggetto del quale il giornalista-imitatore si è artificiosamente assunto l'identità.

Ritenendo applicabile a tale espediente le esimenti citate, afferma il garante, *<<si legittimerebbe un'interpretatio abrogans della disposizione di cui all'art. 2 del Codice deontologico, che finirebbe con il giustificare il ricorso a qualsiasi mezzo, pur connotato da raggiri e artifici, al fine di carpire informazioni confidenziali e riservate. Né potrebbe ritenersi che*

---

<sup>299</sup> O di un qualunque soggetto ad esso equiparato ai sensi dell'art. 136 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

*l'interesse pubblico, pur sotteso all'oggetto della conversazione, di per sé renda lecito l'intero trattamento, a prescindere dalla liceità o meno della raccolta. Infatti, accedendo a questa tesi non vi sarebbe più alcun limite alla correttezza dell'acquisizione delle notizie e qualsiasi metodo di raccolta verrebbe legittimato "in ragione del fine" e per ciò solo. I profili della legittimità della raccolta e della legittimità della divulgazione vanno invece considerati autonomamente, non ritenendo che quest'ultimo assorba comunque il primo>>.*

## **2.5. Criticità del richiamo alla correttezza professionale.**

L'aspetto fin qui analizzato, evidenziato dalla sentenza n. 16236 del 2010, ovvero il teorico superamento del requisito della verità della notizia in favore di un richiamo a criteri etici e deontologici, presenta, come si è visto, notevoli difficoltà applicative.

Sostituire infatti un requisito che, con le sue dovute modulazioni, nel corso degli anni aveva caratterizzato l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca improntandolo a quel principio di certezza che caratterizza l'intero ordinamento, con un rinvio ad una sorta di etica del giornalista, basata su parametri sfuggenti e che necessitano essere valutati caso per caso, rischia di orientare i giudici di merito verso lidi opposti rispetto a quanto auspicato dagli Ermellini, ovvero verso l'affermazione di una <<superiorità ontologica>> dell'informazione rispetto agli altri diritti<sup>300</sup>.

Per concludere il discorso sembra sarebbe stato ben più logico rifarsi a quanto affermato nel 1980 dal già citato tribunale di Torino, il quale richiedeva al giornalismo d'inchiesta un maggiore rigore metodologico ed un più attento esame della pluralità di elementi e di fonti sia nella fase della ricerca che in quella della diffusione delle notizie.

---

<sup>300</sup> VIGEVANI G. E., *Meno rigorosa nel giornalismo d'inchiesta la verifica sull'attendibilità delle fonti*, cit.

La difficoltà di definire con certezza ed a priori regole deontologiche potrebbe infatti condurre ad una maggiore aleatorietà degli esiti processuali: lo stesso caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte avrebbe potuto avere, ad esempio, una soluzione differente qualora i giudici, anziché rigettare semplicemente la pretesa che il comportamento posto in essere dai reporter del *Il Tempo* costituisse dolo contrattuale, si fossero spinti fino all'esame della correttezza etica della "trappola" che ha permesso di dare vita all'inchiesta.

### **3. Dalla cronaca al giornalismo d'inchiesta: il percorso logico della Corte di Cassazione.**

Ciò che nella sentenza n. 16236 del 2010 manca è certamente la ricostruzione del percorso logico e giuridico compiuto dalla Corte di Cassazione e che ha portato all'enunciazione della necessità di valutare un particolare genere di giornalismo con criteri diversi rispetto a quelli validi per la comune attività informativa.

Sono gli stessi Ermellini a colmare tale lacuna argomentativa, quando, un anno dopo<sup>301</sup>, sono chiamati a decidere in merito al carattere diffamatorio di una frase pronunciata nell'ambito di un servizio mandato in onda nel corso di una puntata della trasmissione televisiva *Report*<sup>302</sup>.

Nell'occasione i giudici, nel rigettare il ricorso assolvendo Milena Gabanelli, autrice e conduttrice del programma televisivo, affermano che il giornalismo d'inchiesta è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera circolazione del pensiero anche qualora indichi motivatamente e argomentatamente un sospetto di illeciti, con il

---

<sup>301</sup> Cass. Pen., sez. V, 27 febbraio 2013, n. 9337. Nota di AMATO G., *Giornalismo d'inchiesta, sospetti "motivati" senza diffamazione*, in *Quotidiano giuridico*, 5 marzo 2013.

<sup>302</sup> L'inchiesta compiuta dal programma televisivo ruotava intorno alla possibile sofisticazione dell'olio extravergine d'oliva mediante miscela con quello di nocciola messa in atto dalla Casa Olearia Italiana s.p.a.. La frase su cui si discute è <<senza giri di parole si sospetta proprio della più grande raffineria italiana di Monopoli>>.

suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi normativi per poter essere chiarite.

In tale prospettiva, escluso il caso in cui il sospetto sia obiettivamente del tutto assurdo, qualora sussista anche il requisito dell'interesse pubblico all'oggetto dell'indagine giornalistica, l'operato dell'autore è destinato a ricevere una tutela primaria rispetto all'operatore economico su cui il sospetto è destinato eventualmente a ricadere: e ciò affinché il risvolto del diritto all'espressione del pensiero del giornalista, costituito dal diritto della comunità ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti alla libertà, alla sicurezza, alla salute, agli altri diritti di interesse generale, sia operativo in concreto, ovviamente alla condizione che il sospetto o la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti.

Ragionare diversamente, e conseguentemente immaginare la censura a priori del giornalismo esplicito mediante la denuncia di sospetti illeciti, significherebbe degradare, fino ad annullarlo, il concetto stesso di sospetto e di giornalismo d'inchiesta. I giudici si chiedono infatti se il fondato sospetto costituisca di per sé reato o meno: a tal riguardo, dovendo il sospetto che non sia meramente congetturale o, peggio ancora, calunniatorio, mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimenti, essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero, occorre affermare come ci si sia mossi dall'esercizio del diritto di cronaca a quello del diritto di critica, ed in particolare nella sua forma putativa, la quale, in ogni caso, prevale sugli interessi configgenti<sup>303</sup>.

Da quanto fin qui affermato si può quindi desumere quello che è stato il percorso compiuto dai giudici di legittimità. A tal fine occorre però

---

<sup>303</sup> MILIZIA G., *Il sospetto non è diffamazione, ma critica putativa: nessuna censura a priori per il giornalismo d'inchiesta*, in *Diritto e Giustizia online*, fasc. 0, 2013, p. 247.

avere ben chiaro come il fine del giornalismo d'inchiesta non sia quello di contrastare o perseguire specifici comportamenti, sia pure illeciti, bensì quello di promuovere una presa di coscienza nell'opinione pubblica su un determinato fenomeno avente un intrinseco disvalore morale e sociale. In altre parole quindi il giornalismo d'inchiesta individua temi di interesse pubblico, li analizza anche in maniera critica e li sottopone all'opinione pubblica.

È osservando il fenomeno sotto questo punto di vista che si comprende come lo stesso risieda al di fuori della portata del diritto di cronaca per rientrare invece nell'ambito di applicazione di quello di critica, motivo per cui non può essere valutato alla stregua degli stessi parametri già fissati dalla giurisprudenza per il più generale diritto di cronaca, assumendo, nello stesso, notevole rilievo l'elaborazione personale e soggettiva del giornalista rispetto ai fatti emersi nel corso dell'inchiesta dal medesimo condotta.

Non deve quindi stupire che la Suprema Corte abbia deciso di far ricadere nell'ambito della critica nella sua forma putativa, quello che è il sospetto, la denuncia, od un suggerimento di indagine agli organi inquirenti: non potendo in tal caso il giornalista effettuare quelle verifiche delle fonti e delle notizie che gli sono richieste per rispettare il requisito di deontologia, correttezza ed etica professionale in quanto tale esame gli era impossibile con i mezzi a sua disposizione.

#### **4. Lo scenario europeo.**

Altro motivo di estrema rilevanza della sentenza n. 16236 del 2010 è quello rappresentato dal fatto che, forse per la prima volta, la Corte di Cassazione pone la sua attenzione in maniera così analitica sulla fase della ricerca delle fonti informative, attestando l'esistenza anche nel nostro ordinamento del *right to seek information*.

Tale diritto è stato espressamente riconosciuto per la prima volta nel 1996, quando, nell'ambito del caso *Goodwin c. Regno Unito*<sup>304</sup>, i giudici della Corte Europea dei Diritti Umani dissipano qualsiasi dubbio, nascente da un'interpretazione restrittiva e letterale dell'art. 10 CEDU, che si limita a specificare che la libertà di espressione comprende sia il diritto passivo a ricevere delle informazioni sia il diritto attivo di fornirle, senza, però, che si faccia menzione del diritto del giornalista di cercare e procurarsi notizie tramite proprie fonti di informazioni: proprio tale lacuna letterale aveva infatti permesso di sollevare dubbi circa l'effettiva rientranza di quest'ultimo diritto nell'ambito del diritto di libertà d'espressione e del suo campo di applicazione.

La Corte di Strasburgo, chiamata nel marzo 1996 ad interrogarsi in materia di segreto professionale dei giornalisti, afferma che, solo muovendo dal principio che ad ogni giornalista debba essere riconosciuto il diritto di ricercare le notizie, si può giustificare, come suo logico e conseguente corollario, anche il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul presupposto che l'assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questo potrebbe rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la comunità.

Sempre a livello comunitario rileva inoltre la Risoluzione dell'assemblea n. 1003 del 1 luglio 1993, relativa all'etica del giornalismo, in cui il Consiglio d'Europa anzitutto afferma che <<*i mezzi di comunicazione sociale assumono, nei confronti dei cittadini e della società, una responsabilità morale, segnatamente in un momento in cui l'informazione e la comunicazione rivestono una grande importanza sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini, sia per l'evoluzione della società e della vita democratica*>> salvo poi addentrarsi nel merito dell'attività

---

<sup>304</sup> Corte E.D.U., 27 marzo 1996, *Goodwin c. Regno Unito*.

giornalistica. In un primo momento la risoluzione distingue chiaramente i concetti di “notizia”, la quale <<deve essere diffusa rispettando il principio di veridicità, dopo aver costituito oggetto di verifica di rigore e deve essere esposta, descritta e presentata con imparzialità>>, e di “opinione”, in riferimento alla quale non si può invece <<pretendere la veridicità>> ferma restando, tuttavia, la possibilità di <<richiedere che l’espressione di opinioni sia effettuata in base a esposizioni leali e corrette dal punto di vista etico>>.

Solo in un secondo momento la risoluzione del Consiglio d’Europa si sofferma sull’attività giornalista vera e propria affermando che <<nell’esercizio della professione di giornalista, il fine non giustifica i mezzi; l’informazione deve pertanto essere ottenuta con mezzi legali e morali. [...] I giornalisti non devono confondere gli eventi conflittuali o spettacolari con i fatti rilevanti dal punto di vista informativo. Nell’esercizio della professione, essi non devono avere quale obiettivo principale l’acquisizione del prestigio e l’esercizio di influenze personali>>.

Si richiede infine che <<i mezzi di comunicazione sociale si impegnino a rispettare principi deontologici rigorosi che garantiscano la libertà di espressione e il diritto fondamentale dei cittadini a ricevere informazioni varie ed opinioni corrette>>.

#### **4.1. La giurisprudenza CEDU in materia.**

Tutti i principi fin qui sanciti solo a livello normativo dalla risoluzione del Consiglio d’Europa o dall’art. 10 CEDU hanno ovviamente trovato riscontro nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

La Corte ha infatti più volte affermato come il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni di interesse generale sia protetto a condizione che essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti precisi, e

forniscano informazioni <<affidabili ed esatte>> nel rispetto dell'etica giornalistica<sup>305</sup>. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 della Convenzione sottolinea che l'esercizio della libertà di espressione comporta <<doveri e responsabilità>> che valgono anche per i media, anche se si tratta di questioni di grande interesse generale. Inoltre, questi doveri e responsabilità possono assumere importanza quando si rischia di offendere la reputazione di una persona citata per nome e di nuocere agli altrui diritti.

Per poter sollevare i media dall'obbligo loro normalmente imposto di verificare le dichiarazioni fattuali potenzialmente diffamatorie a carico dei cittadini, devono esistere specifici motivi: a tale proposito entrano in gioco soprattutto la natura e il grado della potenziale diffamazione e la questione di stabilire a quale punto i media possano ragionevolmente considerare le loro fonti attendibili per quanto riguarda le asserzioni in causa<sup>306</sup>.

Scendendo più nello specifico, è nel 2005<sup>307</sup> che la Corte giunge ad affermare, in merito al caso *Urbino Rodrigues c. Portogallo*, la posizione centrale rivestita dai giornalisti nella vita pubblica di uno Stato, sottolineandone che conseguentemente i limiti della critica esercitabile nei loro confronti siano ben più vasti rispetto a quelli imposti nei confronti di qualsiasi altro privato cittadino: nel caso di specie i giudici di Strasburgo hanno evidenziato la violazione dell'art. 10 CEDU, avvenuta a seguito della condanna ad una pena pecuniaria inflitta ad un giornalista, colpevole di aver accusato un suo collega di utilizzare <<metodi mafiosi>> e di omettere volutamente parte della verità nell'esercizio della professione.

Significative sono inoltre due sentenze del 25 aprile 2006 che vedono, in entrambi i casi, coinvolta la Svizzera: nel primo, *Stoll c. Svizzera*, la Corte dichiara l'avvenuta violazione dell'art. 10 CEDU in seguito alla condanna di un giornalista per aver pubblicato alcuni estratti di

---

<sup>305</sup> Corte E.D.U., 21 gennaio 1999, *Fezzos e Roire c. Francia*, § 54; 20 maggio 1999, *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia*, § 58; 25 aprile 1995, *Prager e Oberschlick c. Austria*, § 37.

<sup>306</sup> Corte E.D.U., 7 maggio 2002, *McVicar c. Regno Unito*, § 84; 22 febbraio 2007, *Standard Verlagsgesellschaft MBH c. Austria*, n. 37464/02, § 38.

<sup>307</sup> Corte E.D.U., 29 novembre 2005, *Urbino Rodrigues c. Portogallo*.

un rapporto confidenziale, redatto da un ambasciatore, che i giudici di Strasburgo hanno ritenuto contenente informazioni di assoluto interesse pubblico relative al ruolo della Svizzera nella seconda guerra mondiale ed alle modalità di indennizzo delle vittime dell'Olocausto.

Nel secondo caso deciso lo stesso giorno, *Dammann c. Svizzera*, il ricorrente è un giornalista di professione, il quale era stato condannato al pagamento di un'ammenda a seguito della violazione del segreto istruttorio, avendo chiesto ed avuto, da un'assistente amministrativa del magistrato che seguiva le indagini, delle informazioni relative ai precedenti giudiziari di alcune persone arrestate. Rileva quindi la Corte di Strasburgo che, considerata la mancata pubblicazione delle informazioni così ricevute, l'ingerenza statale, di per sé giustificata dal fine legittimo di impedire la divulgazioni di informazioni confidenziali, non sarebbe proporzionata in quanto avvenuta in una fase precedente alla pubblicazione dell'articolo, ovvero durante la fase preparatoria dello stesso. Ritengono quindi i giudici della CEDU che non condannare una simile misura rischierebbe di dissuadere i giornalisti dal contribuire alla discussione pubblica su questioni di interesse della vita collettiva<sup>308</sup>; sottolineano inoltre i giudici come le stesse informazioni avrebbero potuto essere reperite con altri mezzi, del tutto leciti, quali raccolte di giurisprudenza o archivi di stampa, e che quindi le informazioni oggetto del caso di specie non possano essere considerate confidenziali in senso stretto.

#### **4.2. Il caso *Haldimann c. Svizzera*.**

---

<sup>308</sup> La stessa Corte torna sul tema due anni dopo quando, l'8 ottobre 2009, nel caso *Romanenko e altri c. Russia* precisa che è necessario porre una differenza tra le dichiarazioni rese da un giornalista e quelle rese da altri, in quanto la punizione di un giornalista per aver diffuso dichiarazioni fatte altri <<mette a rischio in modo serio il contributo della stampa alla discussione di questioni di interesse generale>>, chiarendo inoltre come tali punizioni non dovrebbero aver luogo se non nei casi in cui sussistano ragioni significative per farlo.

Dopo aver affermato, già prima della fine del XX secolo, da una parte l'obbligo per il giornalista di comunicare al pubblico informazioni di interesse generale, purché affidabili e precise, e di esporre correttamente i fatti nel rispetto della deontologia professionale, dall'altra riconosciuto il diritto dei giornalisti di ricercare attivamente le notizie e compiere vere e proprie attività investigative, la Corte di Strasburgo, solo nel 2015<sup>309</sup>, è chiamata ad interrogarsi circa la rientranza nella deontologia professionale, e quindi circa la liceità, dell'utilizzo delle telecamere nascoste da parte del giornalista: per la prima volta la Corte deve quindi stabilire se una determinata condotta rientri o meno nei canoni di etica e deontologia professionale.

Il caso Haldimann trae origine da un ricorso presentato contro la Svizzera da quattro giornalisti ed operatori di una televisione nazionale in lingua tedesca, la SF DRS, che hanno svolto un'inchiesta sulle vendite delle polizze assicurative con lo scopo di documentare la diffusione di pratiche dannose per i consumatori.

Nel febbraio 2003, la giornalista Monika Annemarie Balmer, direttrice di *Kassensturz*, un programma settimanale dedicato alla tutela dei consumatori, prepara un documentario sulla vendita di prodotti assicurativi sulla vita, a causa di un generalizzato malcontento lamentato dai consumatori in merito alle pratiche utilizzate dai *brokers* assicurativi. La cronista quindi pianifica, insieme all'editore responsabile del programma, Hansjörg Utz, e al redattore capo dell'emittente, Ulrich Mathias Haldimann, di registrare alcuni colloqui fra clienti e *brokers*, utilizzando una telecamera nascosta, così da far luce sulle pratiche scorrette messe in atto da questi.

Fiona Ruth, anch'essa giornalista della televisione svizzera, spacciandosi per una cliente, concorda così un incontro, per il 26 febbraio 2003, con un *broker* assicurativo di una società che non è stata rivelata. Nella stanza in cui si svolgerà il colloquio i giornalisti posizionano due

---

<sup>309</sup> Corte E.D.U., 24 febbraio 2015, *Haldimann c. Svizzera*.

telecamere nascoste, in modo da poter trasmettere la registrazione della conversazione nella camera affianco, ove vi è la Balmer in compagnia di un esperto assicurativo.

La stessa, alla fine del colloquio, entra nella stanza svelando l'esistenza delle telecamere e chiedendo un commento al *broker*, il quale però si rifiuta di fare dichiarazioni.

Il filmato è poi andato in onda nel corso di un reportage, in cui sono però camuffati sia il volto che la voce del *broker* così da non rendere possibile l'identificazione; l'emittente televisiva ha inoltre invitato in studio la compagnia di assicurazione, la quale ha inutilmente diffidato la televisione dalla messa in onda del servizio.

Inizia quindi l'iter giudiziario davanti ai giudici svizzeri, i quali, il 5 novembre 2007, condannano in sede penale i giornalisti per aver eseguito la registrazione utilizzando una telecamera nascosta. A seguito dell'appello e, successivamente, del ricorso alla Corte Suprema del Cantone di Zurigo, quest'ultima corte, il 24 febbraio 2009, assolve i reporter dall'accusa di aver violato il segreto e la sfera privata del *broker* attraverso l'uso della telecamera, riducendo lievemente le rispettive pene pecuniarie.

Ai cronisti rimane la sola possibilità di rivolgersi alla Corte di Strasburgo che, nell'accogliere il ricorso, segue l'iter consolidato nel tempo di prendere in considerazione l'esistenza di un interesse generale dell'informazione fornita alla comunità.

I giudici hanno quindi richiamato la loro stessa giurisprudenza in temi di offese alla reputazione personale di personaggi pubblici, tenendo però in considerazione la particolarità del caso in esame: il soggetto intervistato, ovvero il *broker*, non è stato intervistato in qualità di soggetto noto al pubblico ed il servizio non è finalizzato a criticarlo come persona, ma ha lo scopo di denunciare determinate pratiche commerciali dannose per i consumatori.

Si è anzitutto osservato come l'oggetto del servizio mandato in onda, ovvero la bassa qualità dei consigli offerti dagli agenti assicurativi privati, e quindi la protezione del tutto inadeguata dei diritti dei consumatori, rappresenti un argomento di rilevanza cruciale per l'opinione pubblica.

La Corte sottolinea inoltre che, nonostante il *broker* possa ragionevolmente aver creduto che il colloquio fosse strettamente privato e riservato, il servizio montato dai giornalisti non è incentrato sulla sua persona, ma ha l'obiettivo specifico di portare sotto la luce dei riflettori le pratiche commerciali utilizzate all'interno di una determinata categoria professionale, nonché di animare il dibattito sull'argomento.

I giudici hanno poi affermato che i ricorrenti meritano il beneficio del dubbio in merito al loro desiderio di rispettare l'etica giornalistica, così come definita dal diritto svizzero<sup>310</sup>. La salvaguardia offerta dall'art. 10 CEDU ai giornalisti nell'evidenziare e proporre all'opinione pubblica questioni di interesse generale è riconosciuta a condizione che gli stessi siano in buona fede, abbiano basi fattuali accurate e forniscano informazioni affidabili e precise secondo l'etica giornalistica<sup>311</sup>: a tal proposito la Corte ha osservato come la veridicità dei fatti, così come rappresentati dai reporter, non fosse mai stata contestata.

Per quanto riguarda il modo in cui è stato realizzato il servizio, che secondo i giudici svizzeri poteva parimenti essere realizzato anche utilizzando un approccio diverso e meno invasivo della sfera degli interessi privati del *broker*, la Corte europea ribadisce che i giudici nazionali non possono, né tanto meno devono, sostituirsi ai giornalisti nelle scelte riguardanti i mezzi da utilizzare o lo stile da impiegare per sottoporre all'opinione pubblica un tema di interesse generale.

---

<sup>310</sup> Si veda in merito la Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti del 30 giugno 2008. In dottrina MORRESI E., *Etica della notizia. Fondazione e critica della morale giornalistica*, Casagrande, Bellinzona, 2003 e ZÖLCH F. e ZULAUF R., *Manuale per la soluzione di problemi giuridici legati al diritto della comunicazione ed a quello dei mass media* (trad. di STEFANI D.), Stämpfli, Berna, 2001.

<sup>311</sup> A. SCARCELLA, *Libertà di espressione. È illegittimo condannare un giornalista se registra un'intervista con una telecamera nascosta*, in *Quotidiano giuridico*, 2 marzo 2015.

Così, sul fronte del rispetto delle regole di deontologia da parte dei giornalisti, la Corte ritiene infine che questi non abbiano tenuto un comportamento <<*deliberatamente contrario alle regole deontologiche*>> in quanto, non solo hanno agito in buona fede, fornendo informazioni precise e vere, ma hanno anche limitato quanto più possibile l'uso della telecamera nascosta, reso impossibile l'identificazione del *broker* e della società di appartenenza e dato la possibilità allo stesso di intervenire nel corso della trasmissione per replicare a quanto compariva nel servizio mandato in onda.

Dal caso in esame si evince come, nonostante l'utilizzo di telecamere nascoste comporti un'ingerenza nella vita del *broker*, che non è un personaggio pubblico, tuttavia, considerando che il reportage non è in alcun modo incentrato sulla sua vita privata, bensì su certe pratiche commerciali messe in atto dall'intera categoria professionale, la Corte di Strasburgo decide di privilegiare l'interesse pubblico della notizia rispetto al fatto che al centro dell'intera vicenda vi sia un privato, comunque impossibile da identificare. Da ciò deriva la constatazione che la violazione del diritto al rispetto della vita privata, garantito anche dall'art. 8 CEDU, non è stata di una gravità tale da far arretrare e venire meno il diritto della collettività a ricevere informazioni su questioni di interesse generale<sup>312</sup>.

In ogni caso è necessario infine osservare come la Corte non escluda a priori la possibilità di far rientrare nel campo di applicazione della tutela sancita dall'art. 10 CEDU anche le ipotesi di utilizzo delle telecamere nascoste in cui, nonostante non si tratti di un personaggio pubblico, l'identità del soggetto sia individuabile.

## **5. La disciplina nella tradizione di *common law*.**

---

<sup>312</sup> FURLAN F., *Haldimann c. Svizzera: via libera a giornalismo investigativo e registrazioni nascoste*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 2, 2015, pp. 466.468.

È a questo punto utile osservare come intraprendere un'analisi in chiave comparatistica degli ordinamenti di *common law* sia quanto mai importante al fine di evidenziare come, non solo in materia di giornalismo d'inchiesta, ma di libertà di manifestazione del pensiero in generale, la giurisprudenza delle due grandi tradizioni giuridiche sia giunta a conclusioni, che sebbene inizialmente agli antipodi, si stanno ora lentamente uniformando<sup>313</sup>.

Per comprendere tali antinomie emerse nel corso degli anni nel settore è però necessario ripercorrere brevemente la storia della *law of defamation*, ed il suo sviluppo fin a partire dal regno normanno per arrivare ai giorni nostri, passando per il pensiero dei Padri Fondatori e dei giudici statunitensi: si osserverà infatti come tali differenze trovino la loro ragion d'essere in un diverso ambiente sociale, nel quale l'informazione ha assunto un valore sempre maggiore in rapporto ad attività sia economiche che di altro genere tanto che la sua rilevanza, intesa sia in termini quantitativi che qualitativi, ha fatto sì che un concetto astratto come quello di "informazione" si oggettivasse in un bene suscettibile di dar vita a molteplici ed innumerevoli rapporti giuridici<sup>314</sup>.

### **5.1. Breve ricostruzione storica.**

Il primo elemento di differenziazione che sembra presentarsi con maggiore evidenza nella comparazione fra la tutela dell'onore e della reputazione negli ordinamenti di *civil law* e di *common law* consiste nella diversa importanza attribuita alla qualificazione giuridica delle violazioni di

---

<sup>313</sup> A riguardo si vedano le modifiche introdotte nell'ordinamento inglese dal *Defamation Act* del 2013.

<sup>314</sup> ZENO ZENCOVICH V., *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1985, p. 5.

tali interessi: prevalente quella di reato nei primi e, viceversa, prevalente quella di *tort* (illecito civile) nei secondi<sup>315</sup>.

Ciò altro non è che la conseguenza di un'evoluzione storica degli istituti, frutto di diversi climi culturali e politici e di una diversa concezione del rapporto fra cittadino e Stato.

In Inghilterra infatti si può osservare come fin dall'alto medioevo tenda a prevalere, rispetto al tradizionale rimedio germanico del duello o della vendetta, l'alternativa del pagamento di somme di denaro all'offeso o di pubbliche ritrattazioni ed in tal senso disponevano anche i più antichi documenti scritti, quali le leggi di Alfredo il Grande<sup>316</sup> o di Canuto, la *Lex Salica*<sup>317</sup> o l'*Ancien costume* normanno<sup>318</sup>.

Con il consolidamento del potere statale successivo alla conquista normanna del 1066 si crea, inoltre, un sistema pubblicistico-penalistico in tema di diffamazione dagli evidenti connotati di tutela dell'ordine pubblico: con lo *Statute De Scandalis Magnatum*, introdotto da Edoardo I nel 1275, si punisce infatti la diffusione di notizie volte a creare discordia fra il re ed i suoi feudatari, i "magnati". È evidente come l'interesse tutelato fosse non tanto l'onore dei nobili, quanto piuttosto l'ordine interno, ed è con questo *Statute* che nasce un fondamentale aspetto della *law of defamation* nei paesi di *common law*, quello del *seditious libel*, ovvero la diffamazione rivolta a fomentare disordini e sovvertimenti istituzionali: la giustizia penale viene

---

<sup>315</sup> "Prevalente" in quanto occorre precisare che le lesioni della personalità morale possono costituire tanto un illecito penale quanto un illecito civile negli ordinamenti di entrambe le tradizioni giuridiche. A riguardo si veda HOLDSWORTH W. S., *A History of English Law*, III, Londra, 1925, p. 333 il quale afferma che la *defamation* è un reato quando consiste nella pubblicazione di scritti e discorsi sediziosi, osceni o blasfemi o nella diffusione di scritti o discorsi diffamatori i quali incitano direttamente al turbamento dell'ordine pubblico, mentre è un *tort* quando consiste nella diffusione di scritti o discorsi che espongono un altro soggetto all'odio, al disprezzo o al ridicolo.

<sup>316</sup> Si prevedeva che il diffamatore subisse il taglio della lingua a meno che non la riscattasse con il prezzo della stessa.

<sup>317</sup> Si stabiliva che chi chiama un uomo "lupo" o "coniglio" è tenuto ad un risarcimento di 3 scellini, mentre se chiama una donna "prostituta", e non riesce a provare la verità dell'addebito, deve risarcire 45 scellini.

<sup>318</sup> Chi chiama un altro uomo, falsamente, ladro o assassino, deve risarcire il danno e, tenendo il naso con le dita, dichiararsi pubblicamente un bugiardo.

quindi fatta intervenire laddove ravvisato un interesse statale assolutamente prevalente su quello individuale<sup>319</sup>.

Oltre alla tutela civile ed a quella penale ve ne era inoltre una terza, ovvero quella delle corti ecclesiastiche, la quale viene riconosciuta nel *writ Circumspecte Agatis* di Edoardo I, emanato nel 1285 e con cui la competenza di tale giurisdizione speciale era riconosciuta solo nelle ipotesi in cui l'offeso non avesse chiesto un risarcimento dei danni. Il tipo di sanzione applicato dalle corti ecclesiastiche, consistente nella pubblica ritrattazione e in un attestato di stima nei confronti dell'offeso, è sopravvissuto alle stesse sostanzandosi nell'istituto della *retraction*, il quale è tuttora oggi rilevante in particolar modo ai fini dell'esito della domanda risarcitoria.

Durante l'epoca elisabettiana vi è una notevole evoluzione del sistema: anzitutto viene riconosciuta una *action sur le cas pur parolx* che consente di adire le corti di *common law*, a condizione però che venga provato un danno; l'illiceità è quindi caratterizzata dall'entità dell'evento dannoso e non dalla gravità dell'addebito<sup>320</sup>. Da ciò deriva in primo luogo la regola della *publication*, ovvero la necessità che l'offesa sia comunicata a soggetti terzi in quanto nei sistemi di *common law* la lesione dell'onore rimane giuridicamente irrilevante se non accompagnata da una contestuale lesione della reputazione. In secondo luogo si può invece osservare come venga presa in considerazione ogni forma di comunicazione offensiva, sia essa scritta, parlata o figurata.

Tale originaria impostazione verrà sconvolta con l'elaborazione delle figure dello *slander* e del *libel*: sotto Elisabetta I vengono infatti affidati alla Camera Stellata tutti gli illeciti commessi col mezzo della stampa

---

<sup>319</sup> VEEDER V. V., *The History and Theory of the Law of Defamation*, Columbia Law Review, 1903.

<sup>320</sup> HOLDSWORTH W. S., *A History of English Law*, V, Londra, 1925, p. 206: <<la common law concepiva la diffamazione semplicemente come un illecito civile che determinava un danno alla persona diffamata. Il danno era la ragione dell'azione. Per quanto potessero essere offensive le parole non vi era alcuna azione a meno che la Corte non potesse constatare che il danno doveva derivare come naturale e probabile risultato delle parole pronunciate>>.

evidenziando la natura antistatale delle lesioni compiute attraverso di essa, sia per la propagazione di idee sovversive che per la ampia diffusione degli addebiti contro i privati, tale da poter ingenerare gravi disordini. È dalla giurisprudenza della Camera Stellata che nasce la distinzione fra *libel* (scritto) e *slander* (orale): in primo luogo, con riferimento al primo, si afferma che la diffamazione è *in re ipsa* per cui non può essere ammessa l'*exceptio veritatis* in quanto l'ordine pubblico può essere turbato indipendentemente dalla verità dell'addebito; in secondo luogo nel caso di *libel* si prescinde dalla *publication* in quanto è l'atto in sé ad essere ritenuto illecito, indipendentemente dalla effettiva lesione della reputazione altrui.

Si ha così una differente disciplina ed una differente giurisdizione per le diffamazioni che avvengano oralmente e per quelle che avvengono per iscritto: ciò sopravvivrà anche dopo l'abolizione della Camera Stellata nel 1640 e l'affidamento del *libel* alle corti di *common law* le quali ne costituiranno una figura autonoma dello *slander*.

Tale bipartizione verrà tacitamente accantonata solo a seguito della comparsa di nuove tecnologie quali il cinema, la radio, la televisione, in cui l'eventuale lesione avviene attraverso una comunicazione verbale e non scritta. Dopo iniziali incertezze risulta prevalente l'applicazione della disciplina del *libel* ma, agli effetti pratici, l'unico aspetto realmente rilevante è la ricezione da parte delle corti di *common law* di alcune regole elaborate dalla Camera Stellata, quali ad esempio la presunzione del danno, la quale ha determinato una più attenta indagine sulla natura dell'addebito e aperto la strada ad ipotesi di responsabilità oggettiva, oppure l'introduzione del concetto di *malice*, ovvero dell'elemento soggettivo che va oltre la *negligence* sviluppata dalla *common law* per avvicinarsi al dolo.

È con l'ingresso della *malice* nel *tort of libel* che si ha il più vistoso innesto di forme essenzialmente penali in un campo civilistico, introducendo una valutazione d'ordine morale che fino ad allora era estranea alla *common law*.

Conseguentemente si può osservare come in entrambe le tradizioni giuridiche vi sia una precipua connotazione morale che caratterizza gli illeciti contro l'onore e la reputazione e che si riflette nella determinazione del grado di responsabilità necessario per la loro sussistenza.

## **5.2. L'esperienza statunitense e il caso *New York Times Co. v. Sullivan*.**

Negli Stati Uniti la tematica dell'onore e della reputazione è stata influenzata, a partire dal secondo dopoguerra, da un vigoroso sviluppo del pensiero giuridico sulle libertà in generale, e sulla libertà di manifestazione del pensiero in particolare<sup>321</sup>.

Nell'ordinamento americano la libertà di manifestazione del pensiero è costituzionalmente garantita dal Primo Emendamento alla Costituzione, il quale stabilisce che il Congresso non può approvare alcuna legge limitativa della libertà di parola o della stampa. Occorre sottolineare come la norma fosse pacificamente convissuta con la *common law of defamation* ed a più riprese la Corte Suprema aveva escluso che gli addebiti diffamatori, così come le pubblicazioni oscene e le ingiurie provocanti alla rissa, godessero di una tutela costituzionale<sup>322</sup>; la stessa Corte aveva inoltre esteso il divieto, formalmente imposto al solo Congresso degli Stati Uniti, anche ai singoli Stati<sup>323</sup>.

La secolare disciplina di *common law* viene però profondamente modificata dalla sentenza della Corte Suprema *New York Times Co. v. Sullivan* del 1964: da questo momento la tutela accordata all'onore ed alla

---

<sup>321</sup> CHAFEE Z., *Government and Mass Communications*, Chicago, 1947; CHAFEE Z., *Free speech in the United States*, New York, 1969; EMERSON T. I., *Toward a general theory of the First Amendment*, New York, 1966; MEIKLEJOHN A., *Free speech and its relation to self-government*, New York, 1978; TRIBE L., *American Constitutional Law*, West Academic Publishing, Minneapolis, 2000.

<sup>322</sup> Ex multis *Near v. Minnesota*, 283 US 697, 1931; *Chaplinsky v. New Hampshire*, 315 US 568, 1941; *Pennkamp v. Florida*, 328 US 331, 1945; *Konigsberg v. State Bar of California*, 366 US 36, 1960.

<sup>323</sup> *Gitlow v New York*, 268 US 652, 1925; *Stromberg v. California*, 283 US 359, 1931.

reputazione dipenderà quasi esclusivamente dall'ampiezza della libertà di manifestazione del pensiero per cui, nonostante la *common law* non adotti la dogmatica del diritto soggettivo e sia tuttora condizionata dall'accessibilità di rimedi giudiziali, si può dire che nell'ordinamento americano cessa la vita autonoma della *law of defamation*, la quale diventa un mero limite posto alla disciplina della *freedom of expression*.

Prima di analizzare la sentenza che ha portato la Corte Suprema a rivoluzionare l'intera disciplina occorre soffermarsi brevemente sul contesto politico-sociale in cui il caso viene deciso. È infatti necessario considerare in primo luogo che il fatto avviene agli inizi degli anni '60, ovvero nel momento in cui comincia a svilupparsi negli Stati Uniti, in particolare negli stati del sud, un forte movimento contrario alla segregazione razziale cui si contrappone una violenta reazione razzista da parte delle autorità locali e che quindi la Corte Suprema coglie l'occasione per intervenire in maniera politica nella questione razziale; in secondo luogo le corti dell'Alabama avevano condannato il *New York Times* ad un risarcimento di 500 mila dollari e si potevano facilmente prevedere numerose azioni dello stesso tipo, le quali avrebbero probabilmente portato il giornale al fallimento.

Il fatto consiste nella pubblicazione, da parte del quotidiano, di un annuncio a pagamento sottoscritto da 64 personaggi di rilievo e intitolato *Ascoltato la voce di chi si leva*. Apparso sul *New York Times* il 20 marzo 1960, l'annuncio contiene la descrizione di alcuni avvenimenti accaduti a Montgomery, in Alabama, nel culmine dei contrasti politici e razziali: si sostiene che la polizia abbia circondato il *campus* del *college* cittadino mentre in realtà si è semplicemente appostata vicino ad esso; che siano stati usati dei lucchetti per tenere gli studenti fuori dalla mensa mentre solo alcuni sono rimasti fuori perché non immatricolati; che gli studenti abbiano cantato <<*My Country 'Tis of Thee*>> quando hanno cantato l'inno nazionale; che Martin Luther King sia stato arrestato sette volte mentre

sono solo quattro; che la polizia abbia protetto gli avversari di King nel loro tentativo di far saltare in aria la sua casa mentre essa ha cercato di individuare il responsabile; che King stesso sia imputato in un delitto quando si tratta di una contravvenzione.

Nonostante molti degli avvenimenti descritti dall'annuncio siano accaduti prima che Sullivan (l'attore) iniziasse a ricoprire l'incarico di capo della polizia di Montgomery, il riferimento alle forze dell'ordine ha indotto la gente ad attribuire al suo operato gli eventi narrati (in quanto pubblico ufficiale subentrato a capo del dipartimento).

La sentenza *New York Times Co. v. Sullivan* segue quindi due diversi filoni argomentativi principali: da una parte, la funzione della libertà di pensiero in una società democratica e, dall'altra, la modifica del grado di responsabilità ritenuto necessario affinché sussista un illecito diffamatorio nei confronti di chi riveste una carica pubblica. Per tentare di salvare il quotidiano i giudici hanno bisogno di trovare il modo di costituzionalizzare almeno in parte la disciplina della *law of defamation*: in tale ottica la Corte interpreta il Primo Emendamento in funzione del libero svolgimento del dibattito su questioni politiche e sociali, considerando la manifestazione del pensiero sotto il profilo della sua valenza politica e della sua capacità di incidere sui procedimenti di elezione e di decisione delle pubbliche autorità. Affinché si realizzi un rapporto democratico fra cittadino e Stato è indispensabile che il primo possa esprimersi con la maggiore libertà possibile sulla conduzione degli affari pubblici senza timore di essere citato in giudizio e subire pesanti condanne; conseguentemente chi ricopre una carica pubblica si espone volontariamente al giudizio, spesso <<spiacevolmente aspro>> della collettività<sup>324</sup>. La tradizionale disciplina di

---

<sup>324</sup> Nella sentenza in esame i giudici della Corte Suprema sostengono che la libertà di espressione del proprio pensiero, anche se non esercitata con <<perfetto buon gusto>>, nei confronti di tutte le istituzioni pubbliche è un diritto di cui gli Stati Uniti <<vanno fieri>> e che essa va garantita per una vigorosa propaganda politica o sociale, non meno che per discussioni su temi generali ed astratti. Ne consegue che il Primo Emendamento richiede che il dibattito sui temi di interesse pubblico possa essere <<disinibito, vigoroso ed ampio (uninhibited, robust and wide

*common law*, con le sue regole di responsabilità presunta per chi faccia affermazioni diffamatorie, non è in grado di assicurare il libero esercizio del diritto di critica e necessita quindi di un adeguamento consistente nella modifica dei criteri di responsabilità per la sussistenza dell'illecito<sup>325</sup>: la Corte Suprema ritiene infatti che il Primo Emendamento tuteli anche le affermazioni false e diffamatorie nei confronti di pubblici funzionari, a meno che questi non dimostrino il dolo (*actual malice*) o la colpa gravissima o con previsione (*reckless disregard*) del convenuto in giudizio.

L'assunzione di una carica pubblica costituisce quindi una volontaria esposizione al giudizio critico altrui e comporta una riduzione dell'ambito di tutela della propria reputazione. Per tali soggetti viene così interamente capovolto l'onere probatorio: non spetta più all'attore dimostrare che l'affermazione proviene dal convenuto ed è a lui stesso riferita o riferibile, lasciando al chiamato in causa la possibilità di provare l'assenza di colpa o la verità dell'addebito; la verità cessa invece di essere una causa di giustificazione e spetta all'attore fornire la prova del dolo o della gravissima negligenza del convenuto, nonché la falsità dell'attribuzione<sup>326</sup>.

---

*open*)>> e comprendere attacchi <<*veementi, caustici, o spiacevolmente aspri*>> alle amministrazioni pubbliche o ai pubblici funzionari. La critica alla loro condotta non diviene illecita se essa è efficace e quindi ne diminuisce la reputazione; d'altronde il pubblico funzionario non può personalizzare le critiche alle pubbliche amministrazioni (di per sé lecite in quanto il soggetto passivo è indefinito) sostenendo che esse si trasformano in una diffamazione dei responsabili di quelle amministrazioni.

<sup>325</sup> La Corte Suprema in pratica sopprime il requisito della verità come elemento costitutivo della lecita manifestazione del pensiero affermando che la tutela accordata dal Primo Emendamento non riguarda <<*né la verità, né la popolarità, né l'utilità sociale delle idee e convinzioni che sono espresse*>>; è quindi illegittima qualsiasi norma che faccia dipendere la liceità dell'espressione dalla sua verità, neanche se questa è accertata dai giudici, dalla giuria o dai pubblici funzionari e tantomeno se l'onere della prova è imposto su chi esercita il suo diritto di manifestazione del pensiero. È quindi del tutto irrilevante ai fini dell'illiceità che una diffamazione contenga elementi fattuali falsi e che il giornale abbia pubblicato notizie false confidando sulla buona reputazione di chi le aveva fornite, senza verificarne l'esattezza sui documenti in suo possesso.

<sup>326</sup> I giudici si rifanno al pensiero di uno dei Padri Fondatori citando James Madison: <<*Sono i cittadini che hanno diritto di censurare il governo, non il governo i cittadini*>>.

Vista l'ampiezza della rivoluzione messa in atto dalla Corte Suprema, non sorprende come, prima di giungere ad una normativa stabile, si siano dovute succedere altre sedici sentenze nell'arco di un decennio<sup>327</sup>.

Primo elemento di debolezza della sentenza è infatti costituito dall'individuazione dei *public officials* in quanto, nonostante siano agevolmente identificabili in coloro che si presentano alle elezioni e ricoprono incarichi pubblici, non si può ritenere la libertà di manifestazione del pensiero limitata all'esercizio della critica nei confronti di questi: se il dibattito pubblico necessita di uno "spazio vitale", esso deve essere esteso a tutte le questioni di interesse pubblico e non circoscritto alle questioni politiche. Così in *Time v. Hill* la Corte Suprema crea una seconda categoria che subisce le stesse identiche limitazioni alla tutela della reputazione previste per i *public officials*, ovvero quella dei *public figures*, la quale, non essendo individuata con precisione assoluta<sup>328</sup>, estende la tutela prevista dal Primo Emendamento in maniera esponenziale tanto che in *Rosenbloom v. Metromedia* i giudici sosterranno che <<lo vogliamo o no, siamo tutti, in una certa misura, dei personaggi pubblici>><sup>329</sup>.

Un secondo elemento di criticità della sentenza riguarda invece l'individuazione di quel particolare grado di responsabilità necessario per la sussistenza dell'illecito diffamatorio, ovvero l'*actual malice* in cui si possono ricomprendere due diversi comportamenti: la consapevolezza della

---

<sup>327</sup> *Garrison v. Louisiana* 379 US 64 (1964); *Henry v. Collins e Henry v. Pearson* 380 US 356 (1965); *Linn v. United Plant Guard Workers* 383 US 59 (1966); *Rosenblatt v. Baer* 383 US 75 (1966); *Ashton v. Kentucky* 383 US 195 (1966); *Time v. Hill* 385 US 195 (1966); *Curtis Pub. Co. v. Butts e Assoc.*, *Press v. Walker* 388 US 130 (1967); *Beckley Newspapers Corp. v. Hanks* 389 US 81 (1967); *St. Amant v. Thomson* 390 US 727 (1968); *Greenbelt Coop. Pub. Asso. V. Bresler* 398 US 6 (1970); *Patriot Co. v. Roy* 401 US 295 (1971); *Time v. Pape* 401 US 279 (1971); *Ocala Star-Banner Co. v. Damron* 401 US 295 (1971); *Rosenbloom v. Metromedia* 403 US 29 (1971); *Doe v. McMillan* 412 US 306 (1973); *Gertz v. Welch* 418 US 323 (1974).

<sup>328</sup> La Corte nel corso degli anni qualificherà come personaggi pubblici chi ha volontariamente deciso di attrarre su di sé l'attenzione dei *mass media* o di compiere atti che sapeva idonei ad attirarla, chi gode di diffusa notorietà nella propria comunità, chi dispone di possibilità di accesso ai *mass media* per poter eventualmente replicare agli addebiti che gli vengono rivolti, chi è stato protagonista di un fatto degno d'interesse pubblico (purché non si trovi ad una tale distanza da esso nel tempo che se ne è spenta ogni eco).

<sup>329</sup> Sul punto si veda PONCIBÒ C., *Libertà di espressione e personaggi pubblici*, in *Giurisprudenza italiana*, fasc. 4, 2005, p. 693.

falsità dell'addebito<sup>330</sup> oppure la sconsiderata noncuranza riguardo la verità o falsità dell'addebito<sup>331</sup>. Tale elemento attiene, secondo la Corte, alla coscienza della natura illecita del comportamento, consistendo in un'applicazione logica del concetto di dolo alla diffamazione, ed implica un difficile esame di elementi psichici ed una vera *probatio diabolica* per l'attore, chiamato a dimostrare che al momento della pubblicazione dell'affermazione diffamatoria l'autore era, o avrebbe dovuto essere, consapevole della sua falsità. Si assiste quindi ad una recezione all'interno di un illecito civile di tratti attinenti all'elemento soggettivo tipici dell'illecito penale, dando così vita ad un illecito civile doloso<sup>332</sup>.

Solo un decennio dopo, con la soluzione del caso *Gertz v. Welch*, i giudici della Corte Suprema riescono a mettere ordine e risolvere, almeno in parte, le criticità sollevate nella sentenza *New York Times Co. v. Sullivan*<sup>333</sup>, stabilendo una ripartizione tuttora vigente:

- I “funzionari e personaggi pubblici” possono ottenere una sentenza di responsabilità contro chi pubblica o diffonde affermazioni false o diffamatorie solo se forniscono la prova dell'*actual malice* del convenuto, ed in tal caso hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e presunti e ad un risarcimento esemplare.
- Le “persone private” possono ottenere una sentenza di responsabilità su basi meno rigorose, purché non fondate su criteri di responsabilità oggettiva. Tuttavia tale sentenza dà loro solo il diritto al risarcimento dei danni provati, mentre per conseguire un

---

<sup>330</sup> *Knowing falsity*.

<sup>331</sup> *Reckless disregard*.

<sup>332</sup> I *torts* infatti sono connessi o ad un criterio di *negligence* o ad uno di *strict liability*, rilevando l'elemento dell'intenzionalità dell'evento solo ai fini dell'area del danno risarcibile. Sul punto si veda PROSSER W. L., *Handbook of the Law of Torts*, West Publishing Co., St. Paul, 1971, pp. 14 ss.

<sup>333</sup> EPSTEIN R. A., *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione. Una critica di analisi economica del diritto alla via americana* (trad. di ZENO ZENCOVICH V.), in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 1987, pp. 825-861.

risarcimento esemplare devono fornire la prova dell'*actual malice* del convenuto<sup>334</sup>.

La disciplina fin qui esaminata evidenzia come nell'ordinamento statunitense l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, e quindi l'attività di cronaca e di giornalismo, possa essere accostata alla figura del famoso *watchdog*: la stessa difficoltà di provare la sussistenza della diffamazione nel caso in cui il soggetto che veda lesa la propria reputazione sia un personaggio pubblico, e in particolare un *public official* rappresentativo delle istituzioni e dell'amministrazione, è infatti emblema di quell'ambiente e di quella cultura in cui il giornalismo, ed in particolare il giornalismo investigativo, ha trovato terreno fertile per svilupparsi.

Non deve quindi sorprendere se in questo contesto, riallacciandosi più nel dettaglio proprio alla disciplina del giornalismo d'inchiesta, nel 1971 la Corte Suprema dichiara illegittima qualunque forma di censura che impedisca al *New York Times* la pubblicazione dei *Pentagon Papers*<sup>335</sup>. In quest'occasione il giudice Hugo Black, con il parere concorde dei giudici W. O. Douglas e W. J. Brennan Jr., afferma che attraverso il Primo Emendamento i Padri fondatori hanno voluto garantire e tutelare la libertà della stampa, la quale solo se effettivamente libera può svolgere il suo ruolo essenziale nella democrazia, servendo non tanto i governanti, quanto piuttosto i governati. È stato così abolito qualsivoglia potere del governo di censurare la stampa così che possa essere questa a censurare il governo stesso portando sotto la luce dei riflettori i segreti più oscuri e dannosi per i cittadini. <<*Solo una stampa libera e priva di freni può infatti esporre in modo efficace l'inganno del governo [...] e di primaria importanza, tra le responsabilità di una stampa libera, è il dovere di impedire al governo di ingannare la gente*>>. Riguardo alla "sicurezza nazionale" come requisito presupposto per compiere atti di censura, il giudice Black afferma che

---

<sup>334</sup> BARBARO S., *Diffamazione, verità giudiziaria e verità storica in una recente sentenza della Cassazione*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fasc. 6, 2010, p. 880.

<sup>335</sup> *New York Times Co. v. Stati Uniti* 403 US 713 (1971).

<<sostenere che il Presidente ha il “potere intrinseco” di bloccare la pubblicazione di notizie eliminerebbe il Primo Emendamento e distruggerebbe le libertà fondamentali, nonché la sicurezza delle stesse persone che il governo spera di rendere “sicure”. [...] Gli estensori del Primo Emendamento, pienamente consapevoli sia della necessità di difendere la nuova nazione che degli abusi del governo coloniale inglese, ha cercato di dare nuova forza e sicurezza alla società fornendole la libertà di parola e di stampa, le quali non possono essere limitate>>.

### 5.3. L’esperienza inglese e l’opposto onere probatorio.

Sebbene la lunga premessa storica circa l’origine e lo sviluppo della *law of defamation* sia, ovviamente, valida anche per quanto riguarda il Regno Unito, fra l’ordinamento inglese e quello statunitense vi sono differenze su elementi fondamentali.

Anzitutto in Inghilterra l’onere di provare la veridicità delle presunte dichiarazioni diffamatorie grava completamente sul convenuto, in quanto in un’azione legale per diffamazione le sue parole si presumono false<sup>336</sup>.

A fronte della disciplina americana, ove la colpevolezza si fonda sull’*actual malice* ed è quindi maggiormente garantita la libertà di parola, il Regno Unito presenta un regime giuridico ben più oneroso che, da una parte, si ritiene abbia portato a rendere maggiormente responsabili i reporter ed abbia condotto verso un giornalismo di qualità<sup>337</sup>, dall’altra, se condotto alle sue estreme conseguenze, abbia invece portato a situazioni paradossali, come a quella del c.d. “*libel tourism*”, tali da spingere il Parlamento inglese a riformare la disciplina emanando, nel 2013, il *Defamation Act*.

---

<sup>336</sup> LUNNEY M. e OLIPHANT K., *Tort Law. Text and Material*, Oxford, 2000 pp. 581-674.

<sup>337</sup> In tal senso BARENDT E., *Libel and the Media: The Chilling Effect*, Oxford, 1997, p. 68.

Per *libel tourism* si intende quella pratica che venutasi a creare proprio in virtù del regime giuridico inglese per cui, dato che per la legge inglese è sufficiente che il materiale, l'articolo, il libro ritenuto offensivo sia pubblicato in Inghilterra affinché vi sia la giurisdizione delle Corti inglesi, molti soggetti stranieri iniziavano una causa per diffamazione nel Regno Unito per poi valersi della sentenza nei rispettivi paesi di residenza<sup>338</sup>. Il problema aveva quindi assunto proporzioni incontrollabili tanto che, ad esempio, negli Stati Uniti il Presidente Obama ha dovuto firmare una legge che invalidasse negli Stati Uniti le sentenze per diffamazione pronunciate all'estero, a meno che il paese di provenienza non garantisca la libertà di espressione in termini equivalenti a quelli del Primo Emendamento della Costituzione americana<sup>339</sup>.

Poco tempo dopo, come detto, è lo stesso Parlamento inglese a porre un argine al problema con il *Defamation Act* del 2013 col il quale si contempla l'introduzione di alcune cause di non punibilità, nel segno di un più adeguato bilanciamento tra la tutela dell'onore e della reputazione e la libertà di espressione: il testo infatti prevede l'onere per la parte lesa di provare l'effettivo pregiudizio subito (testualmente <<*serious harm*>>, ovvero un danno grave) in conseguenza delle dichiarazioni diffamatorie; prevede altresì l'esimente costituita dall'interesse pubblico alla notizia, purché riportata in modo responsabile<sup>340</sup>; introduce, per i mezzi di informazione, l'esimente della veridicità e correttezza delle notizie e dei commenti riportati (<<*truth and onest opinion*>>).

## 6. Conclusioni.

---

<sup>338</sup> Ex multis *Berezovsky v. Forbes Inc. and Michaels*, 31 marzo 2003, House of Lords.

<sup>339</sup> *Securing the Protection of our Enduring and Established Constitutional Heritage Act* o, più semplicemente, *SPEECH Act* del 10 agosto 2010. Si veda inoltre GREENSLADE R., *Obama seals off US journalists and authors from Britain's libel law*, in *The Guardian*, 11 agosto 2010.

<sup>340</sup> In tal senso si veda anche *Reynolds v. Times Newspapers Ltd*, 28 ottobre 1999, House of Lords.

Dopo aver osservato come il problema della libertà di manifestazione del pensiero in generale, ma anche, più in particolare, il giornalismo d'inchiesta relativamente alla vicenda dei *pentagon papers*, venga disciplinato nei paesi aventi ordinamenti legati alla tradizione di *common law* si può osservare come la disciplina americana rappresenti forse un *unicum* in materia.

Il ruolo di *watchdog* che la stampa riveste nella democrazia è infatti così estremizzato nell'ordinamento americano che il diritto di cronaca risulta addirittura superiore all'idea di sicurezza nazionale, pur essendo però del tutto slegato da valutazioni circa l'eticità del comportamento dei reporter o circa la verità della notizia stessa in quanto verità e buona fede si presumono, essendo onere dell'attore dimostrare, non solo la falsità di quanto pubblicato, ma anche il dolo del cronista.

Tale trasferimento del rischio dal cronista o dall'editore sulla persona oggetto dell'informazione porta quindi a due evidenti conseguenze: da una parte la massima estensione possibile per la libertà prevista dal Primo Emendamento, dall'altra la massimizzazione dei profitti per il settore dell'editoria, così da impedire che un editore, per evitare pesanti condanne pecuniarie, introduca meccanismi di autocensura che possano indirettamente ledere la libertà di manifestazione del pensiero e limitare il dibattito su problemi di interesse pubblico. Secondo la Corte Suprema infatti l'applicazione dei normali criteri di diligenza imporrebbe alla stampa e ai mezzi di comunicazione <<*l'impossibile onere di verificare fino alla certezza i fatti associati al nome, la foto o il ritratto di una persona contenuti in notizie o articoli*>><sup>341</sup> comportando inoltre l'impiego di mezzi e di persone che andrebbero a gravare sul bilancio dell'impresa di comunicazioni.

---

<sup>341</sup> *Time v. Hill* 385 US 195 (1966).

Al contrario, negli ordinamenti di *civil law* o comunque europei, in cui è ormai altrettanto riconosciuta per la stampa la funzione di cane da guardia per la democrazia, non si può prescindere dal requisito della verità in quanto anche la stessa diligenza o la stessa deontologia professionale sono sempre incentrate sulla necessità che i cronista si esprima su base di fatti veri fornendo informazioni <<*affidabili e precise*>><sup>342</sup>.

È così infatti che in molti Stati vi sono veri e proprio codici deontologici<sup>343</sup> i quali presentano sempre, ancor prima di elencare le singole regole di condotta, un elemento comune, ovvero la necessità per il giornalista non solo di alimentare il dibattito dell'opinione pubblica su temi di interesse sociale<sup>344</sup>, ma anche, e soprattutto, di ricercare quanto possibile la verità, anche nella sua forma putativa<sup>345</sup>.

### **6.1. Uno sguardo a un futuro non troppo lontano: droni e giornalismo.**

Sembrerebbe ovvio sostenere che gli strumenti utilizzati per l'esercizio di una determinata professione, ne cambiano in maniera più o meno evidente i modi per poterla esercitare al meglio, cambiando però, di conseguenza, anche le relative regole deontologiche che la disciplinano.

Relativamente al giornalismo occorre osservare come ormai anche la sua versione 2.0, quella caratterizzata dall'uso di internet da parte di milioni di utenti nel mondo, sta per essere superata da una nuova invenzione tecnologica che avrà una portata forse pari a quella dello stesso internet sulle nostre vite: il drone.

---

<sup>342</sup> Corte E. D. U., 21 gennaio 1999, *Frezzos e Roire c. Francia*.

<sup>343</sup> Si vedano ad esempio, oltre al già citato codice deontologico italiano, il “Codice pratico della Commissione britannica per le rimostranze sulla stampa”; il “Codice di condotta professionale del giornalista russo”; al di fuori dell'Unione Europea si vedano le “Norme di condotta giornalistica dell'India”.

<sup>344</sup> PERON S., *La diffamazione tramite mass-media*, Cedam, Padova, 2006.

<sup>345</sup> BRETRAND C. J., *La “morale” dei giornalisti. Deontologia dei media e qualità del prodotto editoriale*, Franco Angeli, Milano, 2004.

La parola “drone” non è altro che il nome comune, e forse improprio, per definire una speciale categoria di oggetti volanti: gli **Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)**, ovvero dispositivi di varie dimensioni capaci di librarsi in volo senza necessità di un pilota a bordo, ma semplicemente di un “pilota” che rimane a terra armato di **radiocomando** per dirigerne i movimenti<sup>346</sup>.

Ciò che rileva è che ogni drone può essere munito degli accessori più vari, a cominciare proprio dalle fotocamere e dalle telecamere, in maniera tale da permettere, ad esempio, al giornalista di recuperare le notizie anche da tutte quelle situazioni in cui la sua presenza fisica sarebbe impossibile o rischiosa per la propria incolumità. Il drone rappresenta quindi uno strumento che certamente allarga il già ampio ventaglio delle fonti informative, ma, conseguentemente, pone nuovi problemi etici, deontologici e giuridici.

In primo luogo occorre chiedersi se ciò che viene registrato attraverso l’uso di un drone possa essere mandato in onda in diretta oppure solo dopo che vi sia stato un attento controllo da parte del giornalista stesso: ad esempio, se un drone vola sul luogo ove si verifica un evento pubblico e lo riprende per conto di una televisione che a sua volta ne trasmette le immagini in diretta appare evidente come venga così eliminato ogni possibile filtro professionale. Ma chi controlla che in quelle immagini non vi siano contenuti diffamatori, razzisti o offensivi? E nel caso ci fossero contenuti deontologicamente censurabili chi sarebbe il responsabile?

In secondo luogo, dalla lettura della legge 3 febbraio 1963, n. 69 si evince che l’attività giornalistica deve rispettare alcuni principi deontologici di fondo: la lealtà verso il lettore, l’obbligo di ricercare e diffondere la verità, almeno nella sua forma putativa nonché l’obbligo del giornalista di qualificarsi come tale. Appare evidente come nessuno di questi principi

---

<sup>346</sup> FRANCHI B., *Gli aeromobili a pilotaggio remoto: profili normativi ed assicurativi*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 6, 2014, p. 1770.

possa essere valido nell'evenienza in cui il drone registri per caso una dichiarazione sconcertante all'insaputa dell'interessato. Come si potrebbe applicare il principio di lealtà e buona fede al giornalista che in via teorica era ad una distanza tale da non poter nemmeno immaginare che il drone captasse lo scoop? Si potrebbe al limite accusarlo di aver violato la *privacy* dell'interessato, ma di fronte ad una notizia di oggettivo interesse pubblico prevarrebbe quello che è il suo dovere di diffondere tali notizie. Riguardo alla verità pare invece ovvio come le immagini registrate difficilmente possano essere considerate non rispondenti al vero.

Risulta quindi evidente che i principi ispiratori della professione giornalistica, lealtà e verità, pur restando tuttora validissimi, devono trovare una nuova declinazione, anche operativa, che sia legata alle nuove frontiere dell'informazione che la tecnologia sta radicalmente ampliando.

## **CAPITOLO IV – L’attività di ricerca: dal giornalismo investigativo all’individuazione di un modello comune; il metodo scientifico di Karl Popper.**

### **1. L’attività investigativa nelle c.d. “discipline indiziarie”<sup>347</sup>.**

Analizzando l’attività normalmente svolta dal giornalista d’inchiesta alla ricerca della verità non si può non cogliere una certa corrispondenza e analogia concettuale fra l’investigazione giornalistica, quella penale ed il metodo diagnostico che porta il medico ad identificare una patologia.

Si deve infatti preliminarmente osservare come, in generale, l’investigazione attenga al campo della conoscenza, di cui costituisce solo una particolare modalità: investigare significa esplorare la realtà, ricercare e scoprire i meccanismi causali di determinazione degli accadimenti, le successioni temporali e motivazionali, significa, quindi, penetrare la realtà per svelarne gli aspetti più oscuri nell’ottica di una più approfondita e fedele ricostruzione di ciò che si manifesta e cade sotto la percezione ovvero diventa oggetto della considerazione dell’uomo<sup>348</sup>.

Sotto questo profilo l’attività di indagine è propria dell’uomo che vuole <<*seguir virtute e canoscenza*>> e quindi non può essere ricollegata ad una specifica professione, bensì al ben più ampio e vario ventaglio delle attività umane.

Si è infatti evidenziato come il giornalismo d’inchiesta si muova sul piano della ricerca, della ricostruzione dei fatti e dell’indagine, non

---

<sup>347</sup> GINZBURG C., *Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia*, Einaudi, Torino, 1986. La formula fa riferimento a quel gruppo di discipline individuate che si rifanno al c.d. “paradigma indiziaro”, ovvero al modello epistemologico ipotetico-congetturale, e che si contrappongono a quelle invece legate al modello epistemologico galileiano fondato sulla certezza di un metodo deduttivo.

<sup>348</sup> RUSSO M., *L’investigazione giornalistica e l’investigazione penale*, in SIDOTI F. (a cura di), *Giornalismo investigativo*, Koinè, Roma, 2003, pp. 106-107.

limitandosi alla mera cronaca e alla descrizione degli eventi, ma andando alla ricerca di verifiche e riscontri nel tentativo di portare alla luce ciò che è nascosto. Per il giornalista investigativo la notizia non è il fatto in sé, ma ciò che vi sta dietro o comunque oltre, e per questo motivo scava in profondità, senza alcun riguardo o deferenza nei confronti del potere o di chi lo esercita.

Così anche il magistrato inquirente, ovvero il pubblico ministero, che nell'esercizio delle sue funzioni deve selezionare dall'infinità delle condotte umane quelle che sono penalmente rilevanti in quanto astrattamente ricollegabili ad una fattispecie di reato, istruisce un procedimento nel tentativo di ricostruire il singolo fatto ricercando, nel corso delle indagini preliminari, gli elementi di prova utili per l'individuazione del colpevole. Solo se tale fase preliminare si conclude positivamente, esercita l'azione penale contestando all'imputato il fatto di reato su cui il giudice sarà chiamato a pronunciarsi.

Allo stesso modo il medico, nel tentativo di giungere alla diagnosi di una particolare patologia, deve muoversi su un terreno analogo a quello del reporter d'inchiesta o del magistrato inquirente: deve infatti approcciare il paziente anzitutto per ascoltarlo così da raccogliere ed organizzare i sintomi, e, in un secondo momento, per visitarlo al fine di raccogliere i segni per poter poi formulare, sulla base della propria conoscenza, un elenco di possibilità diagnostiche che condividano i sintomi ed i segni riscontrati.

È evidente come, il magistrato inquirente, il giornalista d'inchiesta ed il medico, nello svolgimento delle rispettive attività sono tutti interessati a quello che può essere definito il fenomeno probatorio, ovvero l'attività di ricostruzione attraverso un meccanismo logico e gnoseologico di recupero di ogni accadimento: si tratta quindi di un'attività di ricerca non del fatto che non è più, che è trascorso o passato, ma delle tracce di tipo reale,

materiale, mnemonico, che tale fatto, nel momento stesso in cui è venuto ad esistere, ha necessariamente lasciato.

Il fatto esiste quindi nella sua dimensione culturale e conseguentemente deve essere conosciuto ricercando, acquisendo, organizzando ed infine interpretando i segni, gli indizi, le tracce ed i sintomi che lo evocano tramite l'applicazione di leggi scientifiche, logiche, di massime d'esperienza, di buon senso, raziocinio, senso critico, etc., ovvero quell'insieme di valori universalmente riconosciuti attraverso cui si risale da ciò che è ignoto a ciò che è noto, discriminando i fatti, selezionandoli e, successivamente, conoscendoli.

Solo con l'attività probatoria si può avere conoscenza del fatto e l'investigatore, sia esso l'inquirente, il giornalista investigativo, il medico diagnosta o lo scienziato, non accede alla verità del fatto in quanto questo, l'accadimento o è o non è: vera o falsa può essere solo la sua enunciazione, giusta o sbagliata la sua rievocazione, corretta o erronea la sua interpretazione.

È proprio sull'acquisizione dei dati di conoscenza del fatto che convergono l'attività del magistrato inquirente, quella del giornalista e quella del medico<sup>349</sup>.

L'attività di ricerca, sia essa giornalistica o scientifica, si nutre inoltre di libertà, competenza, passione e fortuna. Non ci si deve infatti mai dimenticare che in entrambi i casi si finanziano le ricerche, non le scoperte e, talvolta, può anche accadere di scoprire cose che in realtà non si stavano cercando, tanto che si può affermare che il giornalista, così come il magistrato, il medico o lo scienziato, si trovi ad avere a che fare con quel fenomeno particolarissimo che è noto col nome di "serendipità", ovvero

---

<sup>349</sup> BALDINI M., *Karl Popper e Sherlock Holmes. L'epistemologo, il detective, il medico, lo storico e lo scienziato*, Armando, Roma, 1998.

proprio la capacità o la fortuna di fare per caso inattese e felici scoperte, specialmente in campo scientifico, mentre si sta cercando altro<sup>350</sup>.

Così, come i bravi scienziati devono possedere l'abilità di rilevare ed interpretare correttamente i fenomeni occorsi in maniera casuale durante una ricerca orientata verso altri campi di indagine, anche i bravi giornalisti devono essere in grado di vedere anche ciò che non stavano cercando<sup>351</sup>.

Se quindi il giornalista è sulla stessa barca dello scienziato, dello storico, del magistrato, del medico, allora egli dovrebbe possedere delle competenze epistemologiche in quanto solo da ciò potrà trarre alcune riflessioni fondamentali per la sua professione.

Come lo scienziato che non crea fatti, in quanto come detto i fatti esistono a prescindere dalla sua volontà, ma crea il c.d. "fatto scientifico", il giornalista non crea infatti le notizie, in quanto gli uomini e la natura ne producono senza sosta, ma crea le c.d. "notizie giornalistiche"; come lo storico non può ricostruire il passato esattamente come è avvenuto, il giornalista non può stabilire, con certezza assoluta, come siano effettivamente andate le cose.

I fatti storici, i fatti scientifici, le notizie giornalistiche <<*non si possono minimamente paragonare a pesci allineati sul banco del pescivendolo*>> che il giornalista acquista, li porta in redazione e li cucina come meglio crede; in realtà questi devono essere paragonati a <<*pesci che nuotano in un oceano immenso e talvolta inaccessibile: e la preda dello storico e del giornalista dipende in parte dal caso, ma soprattutto dalla zone dell'oceano in cui egli ha deciso di pescare e dagli arnesi che adopera; va da sé che questi due elementi dipendono a loro volta dal genere di pesci che si vuole acchiappare*>><sup>352</sup>.

---

<sup>350</sup> <http://www.treccani.it/vocabolario/serendipita/>

<sup>351</sup> MEYER P., *Giornalismo e metodo scientifico. Ovvero il giornalismo di precisione*, Armando, Roma, 2006, p. 13.

<sup>352</sup> CARR E. H., *Sei lezioni sulla storia* (trad. Ginzburg C.), Einaudi, Torino, 1966, pp. 28-29.

La storia ed il giornalismo sono costituiti da interpretazioni scientificamente orientate: non è infatti vero che i fatti e le notizie parlino da soli. I fatti sono muti o, per meglio dire, parlano solo quando il giornalista li fa parlare per cui quest'ultimo non è né l'umile schiavo né il tiranno delle notizie ma il rapporto fra giornalista e notizie si svolge su un piano di parità: il giornalista senza le notizie è inutile e viceversa le notizie senza il giornalista sono morte e prive di significato.

Ogni giornalista, magistrato, medico, scienziato è, esattamente come qualsiasi altro uomo, fallibile e con conoscenze che, per quanto vaste possano essere, sono in ultima analisi limitate. Il giornalista può quindi sbagliarsi nel raccontare un fatto, il medico nel diagnosticare una malattia, il magistrato nel valutare le prove raccolte, ed è necessario tenere sempre presente che non esistono giornalisti, medici o magistrati che non sbagliano mai, ma che i migliori fra loro sono quelli che compiono meno errori rispetto ai colleghi, che non sono vittime della paura di sbagliare, ma soprattutto quelli capaci di guardare con spirito critico il risultato della loro attività, facendo scaturire una nuova fonte di conoscenza anche dai propri sbagli.

## **2. Il metodo del giornalista e quello del medico: l'attività di ricerca come modello interdisciplinare.**

Accostare la figura del giornalista a quella dello scienziato significa anche avvicinare, come è stato spesso ripetuto, la sua attività a quella del medico: si può infatti affermare che mentre quest'ultimo *<<influisce sul benessere fisico dei suoi pazienti, il giornalista influisce sul benessere mentale dei suoi lettori; diversamente da quanto accade per il medico al giornalista però non si richiede né si permette di prescrivere ai suoi lettori ciò di cui hanno bisogno per stare "bene". Tuttavia, come il medico, il giornalista ha la possibilità di avvelenare i suoi lettori, e la differenza*

*principale è solo che il giornalista può avvelenare un maggior numero di lettori di quanti pazienti possa avvelenare un medico>><sup>353</sup>.*

La vera differenza è quindi che mentre il medico diagnostica una malattia, il giornalista fa diagnosi sociali, economiche e politiche ma, proprio come il primo nella sua attività non può avere alcun interesse nello stabilire se un paziente abbia una patologia piuttosto che un'altra, allo stesso modo il giornalista non cerca di far sì che le cose vadano in un certo modo anziché in un altro, ma si augura solo che queste succedano, che siano interessanti e che lui se ne possa rendere conto prima degli altri, cogliendo subito anche le conseguenze che derivano al singolo fatto<sup>354</sup>.

La ricostruzione dei fatti fornita dal giornalista può però essere errata così come può essere sbagliata la diagnosi del medico, e può inoltre presentare elementi di soggettività in quanto bisogna necessariamente formulare ipotesi e congetture, purché però egli compia un'analisi dei fatti onesta ed obiettiva, potendo quindi spiegare al lettore come e perché è arrivato a formulare e a ritenere vere quelle congetture.

È stato inoltre affermato, relativamente all'attività medica, che per giungere ad una diagnosi corretta occorre obbedire alle stesse regole cui deve obbedire lo scienziato nel tentativo di dimostrare una verità scientifica, per cui anche il giornalista, alla ricerca di una verità storica del fatto dovrà sottostare a quelle regole metodologiche che portano non solo a conoscere quel determinato fatto, ma a riconoscerlo, potendo così applicare le nozioni già acquisite ad ogni singolo caso concreto.

Giornalista e medico sono allora scienziati dell'individuale<sup>355</sup>: il medico migliore è infatti colui che cura il malato e non la malattia, essendo consapevole che <<*due malati non sono come due angoli retti, che sono*

---

<sup>353</sup> RESTON J. B., *The Newspapers: Its Making and Its Meaning*, Scribner's Sons, New York, 1945, p. 94.

<sup>354</sup> OTTONE P., *Intervista sul giornalismo italiano* (a cura di MURIALDI P.), Laterza, Bari, 1978, p. 5.

<sup>355</sup> BALDINI M., *Popper, Ottone e Scalfari*, Luiss University Press, Roma, 2009, p. 35.

*uguali, né come due foglie di un albero che sono simili*>><sup>356</sup>, ma sono diversissimi, così come due fatti che possono sembrare fra loro uguali, ma che sono in realtà il frutto di cause ben lontane fra loro.

Occorre inoltre che entrambi siano mossi dal dovere morale di ricercare la verità, pur essendo però consapevoli dell'impossibilità stessa di giungere ad una verità che sia ultima, definitiva ed assoluta. Per quanto infatti colui che ricerca possa scavare sempre più a fondo la verità resta intangibile, ma ci si può soltanto avvicinare. Da ciò deriva l'importanza dell'errore nella ricerca: questo è un fatto essenzialmente positivo in quanto porta ad una nuova conoscenza. Non esistendo infatti nella scienza, nella medicina e nel giornalismo delle verità assolute, scienziati, medici e giornalisti si confrontano in ogni momento con concetti che non sono assolutamente esatti e immutabili, quanto piuttosto con concetti che sono in un continuo stato di miglioramento e perfezionamento, proprio in virtù degli errori che derivano quotidianamente dalla loro concreta applicazione.

Quanto è stato finora detto non può però essere limitato ad una ristretta cerchia di professioni quali quella del giornalista, del medico o dello scienziato, ma va esteso a tutte quelle discipline che Carlo Ginzburg definisce<sup>357</sup> come indiziarie, ovvero quelle discipline che trovano un percorso comune nel c.d. "paradigma indiziario" e cioè in quel modello epistemologico che trae origine e fondamento nell'atavica attitudine acquisita dall'uomo a riconoscere tracce ed indizi, sia al fine di cercare prede nel corso della caccia, sia per non diventare a propria volta vittima di altri predatori.

Si può così evidenziare, ad esempio, come le affinità metodologiche esistenti fra giornalisti, medici e scienziati, possano ricomprendere anche gli storici, il cui lavoro è altresì orientato verso la ricerca di una verità, non

---

<sup>356</sup> MURRI A., *Il cammino del vero. Lezioni di clinica medica* (a cura di VEGLIA M.), Carocci, Roma, 2003.

<sup>357</sup> GINZBURG C., *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, in *Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia*, cit.

scientifica ma storica, nel tentativo di stabilire dei fatti e di comprenderli all'interno del loro contesto.

## 2.1. L'investigazione giudiziaria.

Utilizzando i canoni di Ginzburg non si può non ricomprendere nel novero delle discipline indiziarie, quella che forse più di tutte, ne costituisce l'emblema: l'attività di indagine messa in atto dal magistrato inquirente.

Il principio e l'idea di certezza del diritto e, in particolar modo, del diritto penale non è compatibile con una dimensione puramente estetica della verità, quale è la verosimiglianza, o con una visione meramente formale, quale è invece la conformità alle regole. Ciò che il processo effettivamente ricerca non è la verosimiglianza, ma la verità, sia pure nella forma di verità processuale o giudiziaria: tra il fatto e la sua conoscenza vi è infatti sempre uno scarto<sup>358</sup> che il processo cerca di eliminare riducendolo alla pura differenza di nozione fra la realtà e la sua conoscenza.

Punto di partenza dell'analisi deve quindi essere l'assunto che il procedimento penale tende alla ricerca della verità, così come fa il giornalista, ma con la differenza che mentre l'investigazione giudiziaria scaturisce da determinati presupposti ed è svolta secondo forme e meccanismi normativamente prestabiliti, quella giornalistica nel suo

---

<sup>358</sup> A riguardo, in tema di giornalismo, si veda DI GIOVANNI G. e LUCCHINI S., *Niente di più facile, niente di più difficile. Manuale (pratico) per la comunicazione*, Lupetti, Milano, 2010 in cui i due autori sostengono che <<una notizia, per quanto fedele, non è mai la riproduzione della realtà, ma un aspetto di essa, un'interpretazione angolata in un certo modo. [...] La notizia è il rapporto di un avvenimento destinato ad un pubblico [...] che è come dire che, originariamente, fra realtà, verità e notizia giornalistica esiste un diaframma, una frattura, nella quale accadono molte cose>>. Secondo i due autori i giornali non rappresentano quindi lo specchio in cui si riflette la realtà, ma questi riproducono una verità giornalistica, frutto del condizionamento derivante da molteplici fattori (ad esempio l'esercizio della mediazione fra giornalista e fonti); ciò è esattamente quello che succede anche nei processi: la sentenza infatti non rispecchia necessariamente la verità dei fatti, ma la magistratura offre una verità giudiziaria e processuale che viene accettata qualora sia raggiunta secondo le regole del "giusto processo", paragonabili in quest'ottica a quelle che possono essere definite come le regole del "buon giornalismo". Continuano quindi gli autori che <<la notizia non esiste come oggetto in sé e non a caso gli anglosassoni dicono "news is what newspapermen make it" (notizia è ciò che i giornalisti rendono tale)>>.

svolgere non è vincolata a nulla se non alla stessa funzione cui è chiamata costituzionalmente ad assolvere, ovvero informare la collettività su fatti e vicende di chiaro interesse pubblico. Inoltre, il giornalista d'inchiesta, nell'acquisizione delle notizie, non è vincolato al rispetto di procedure formalizzate ma ha, in linea di principio, un'ampia libertà di indagine, potendo ricostruire qualsiasi fatto che ritiene meritevole di interesse per l'opinione pubblica; il magistrato, al contrario, ha un raggio d'azione molto limitato e circoscritto alla sola realtà giudiziaria, ove un fatto esiste solo ed in quanto è possibile dimostrarlo secondo i sempre più formali canoni del processo penale. Il giornalismo investigativo non può allora che ricoprire un ruolo centrale nella vita democratica di una società in quanto se si intende la democrazia come visibilità e trasparenza dell'esercizio del potere, allora questa non può che avere un occhio di riguardo per quella forma di giornalismo capace di illuminare anche quelle zone d'ombra che la magistratura, per limiti in parte suoi ed in parte imposti, non può rischiare.

Quando si parla di verità, viene in discussione il rapporto tra un enunciato descrittivo ed i fatti che tale enunciato pretende di descrivere: nel processo penale tale enunciato è contenuto nell'accusa mossa a carico dell'imputato, indicato come autore di un comportamento integrante la fattispecie prevista da una norma penale.

Questo enunciato è vero se corrisponde ai fatti, e falso se, viceversa, non vi corrisponde: il processo è così il luogo della disputa fra l'accusa, che ha l'onere di provare che l'enunciato è vero oltre ogni ragionevole dubbio, e la difesa, che invece ne sostiene la falsità.

Il procedimento probatorio si articola in quattro diverse fasi<sup>359</sup>. Anzitutto si richiede la formalizzazione di una ipotesi di ricostruzione della

---

<sup>359</sup> A riguardo si vedano CHERUBINI P., *Processi cognitivi e ragionamento giudiziario*, in CHERUBINI P. e altri (a cura di), *Psicologia e società. Diritto*, Giunti, Firenze, 2011 e BERTOLINO M., *Prove neuropsicologiche di verità penale*, in [www.penalecontemporaneo.it/](http://www.penalecontemporaneo.it/), 2012.

vicenda oggetto di giudizio: così, l'inquirente nella fase preliminare e le parti nel processo formulano una o più ipotesi di ricostruzione dei fatti.

Assumendo che una vicenda sia composta da una pluralità di eventi, ciascuno dei quali può avere le cause più diverse, si tenta prima una elencazione di tutte le possibili cause di ciascun evento, delimitando così l'ambito delle ricostruzioni astrattamente proponibili, poi, tra quelle risultate proponibili, si seleziona l'ipotesi di ricostruzione della vicenda che appare più probabile in una determinata prospettiva di coordinamento tra le diverse possibili cause della pluralità di eventi.

Scelta così un'"ipotesi", si propone una "storia" che spieghi la vicenda in esame, traendo deduttivamente tutte le conseguenze che a questa storia danno un senso. Ciò consente di verificare se la storia trova conferma in altri fatti che nell'immediatezza erano ignorati o non erano stati considerati significativi, ma che assumono rilevanza nella particolare prospettiva selezionata: accade infatti frequentemente che nel tentativo di trovare conferme alla prima ipotesi ricostruttiva formulata, si scoprono nuovi fatti da cui derivi l'esigenza di una modifica o di qualche aggiustamento della storia prospettata.

La selezione delle condizioni rilevanti dell'evento è quindi il risultato di un procedimento circolare che si esaurisce quando tutti gli elementi acquisiti sono stati impiegati a conferma dell'ipotesi.

L'ultima fase è quella del tentativo di falsificazione dell'ipotesi: considerando le ipotesi alternative e dimostrandone l'infondatezza, ne deriva che quella selezionata vede incrementata la propria forza esplicativa.

In sintesi si trasferisce nel procedimento penale il metodo di ricerca scientifica che si fonda sul ragionamento ipotetico e congetturale costantemente presente anche nell'attività diagnostica del medico, di ricerca dello scienziato o investigativa del giornalista e dello storico.

## **2.2. Karl R. Popper ed il metodo scientifico.**

Il ragionamento congetturale e la sua stretta relazione con il metodo della ricerca scientifica ricevono però una ben più chiara definizione attraverso il lavoro di Karl Raimund Popper, che propone infatti una teoria della conoscenza basata sulla creazione di congetture e sulle loro relative confutazioni.

Epistemologo, logico, filosofo politico, storico, con la sua opera Popper ha incarnato meglio di chiunque altro la figura dello scienziato sociale che riesce a prendere elementi dai più disparati ambiti nel tentativo di risolvere qualunque tipo di problema<sup>360</sup> in quanto, come egli stesso affermava, <<le discipline non esistono [...] non siamo studiosi di certe materie, bensì di problemi. Ed i problemi possono passare attraverso i confini di qualsiasi materia o disciplina>><sup>361</sup>.

Esattamente come tutte le altre discipline, nel pensiero di Popper non esiste nemmeno il metodo scientifico inteso come disciplina, anzi, se possibile, questo è ancor <<meno esistente di altre inesistenti discipline. I fondatori di tale disciplina, Platone, Aristotele, Bacone e Cartesio così come la maggior parte dei loro successori, credevano che esistesse un metodo per trovare la verità scientifica. In un periodo più recente e un po' più scettico, ci furono dei metodologi che credevano esistesse un metodo se non per trovare una teoria vera, almeno per accertare se una data ipotesi fosse o no vera; o (in un modo ancor più scettico) se una data ipotesi fosse almeno "probabile" in qualche modo accertabile>>.

---

<sup>360</sup> ANTISERI D., *Introduzione alla metodologia della ricerca*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2005, pp. 12 ss.

<sup>361</sup> POPPER K. R., *Conjectures and Refutations*, Routledge and Kegan Paul, London, 1969 (trad. *Congetture e confutazioni*, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 118-119). <<Possiamo definire una disciplina come un insieme più o meno connesso di teorie che cercano di risolvere famiglie più o meno legate di problemi. Le discipline sono fatti storici, non stanno lì dall'eternità e per l'eternità. Nascono, s'ingrandiscono ed anche muoiono. Una viene inglobata in un'altra; ovvero si dà il caso che una disciplina si sfalda in più discipline (e queste in più specializzazioni); una disciplina può perdere d'importanza in relazione ad un'altra disciplina; o può acquistare valore proprio in funzione di altre discipline. In ogni caso tutte queste classificazioni e distinzioni costituiscono una questione relativamente priva di importanza e superficiale>>.

Essendo però necessario che la ricerca non abbia fine, dovendo perseguire, non la certezza, ma la verità, Popper giunge ad una nuova concezione del metodo scientifico sistematizzando, grazie allo strumento della discussione critica, il metodo prescientifico dell'imparare dai propri errori<sup>362</sup>.

In sostanza il pensiero avanza non attraverso semplici e banali conferme, bensì mediante costanti e continui tentativi di mettere in crisi il modello cognitivo dominante. Per il modello epistemologico pensato dal filosofo viennese occorre quindi imparare dagli errori, in quanto solo in questo modo è possibile avere un progresso.

Popper opera infatti sulla costante dialettica fra congetture e confutazioni mettendo così in gioco il continuo contrapporsi fra due diverse mentalità: una prima guidata da un atteggiamento dogmatico che tende a verificare e confermare ciò che è dato, una seconda mossa invece da un atteggiamento tendente a confutare e falsificare.

Come egli stesso scrive, i punti fondamentali della sua epistemologia sono: <<1) È facile ottenere delle conferme, o verifiche, per quasi ogni teoria, se quel che cerchiamo sono appunto delle conferme. 2) Le conferme dovrebbero valere solo se sono il risultato di previsioni rischiose; vale a dire, nel caso che, non essendo illuminati dalla teoria in questione, ci saremmo dovuti aspettare un evento incompatibile con essa, ovvero un evento che avrebbe confutato la teoria. 3) Ogni teoria scientifica "valida" è una proibizione: essa preclude l'accadimento di certe cose. Quante più cose preclude, tanto migliore essa risulta. 4) Una teoria che non può essere confutata da alcun evento concepibile non è scientifica. L'inconfutabilità di una teoria non è, come spesso si crede, un pregio, bensì un difetto. 5) Ogni

---

<sup>362</sup> POPPER K. R., *Problemi, scopi e responsabilità della scienza*, in *Scienza e filosofia* (1969), Einaudi, Torino, 2000. <<Tutta la mia concezione del metodo scientifico si può riassumere dicendo che esso consiste in questi tre passi: 1) inciampiamo in qualche problema; 2) tentiamo di risolverlo, ad esempio proponendo qualche nuova teoria; 3) impariamo dai nostri sbagli, specialmente da quelli che ci sono resi presenti dalla discussione critica dei nostri tentativi di risoluzione. O, per dirla in tre parole: problemi-teorie-critiche. Credo che in queste tre parole si possa riassumere tutto quanto il modo di procedere della scienza razionale>>.

*controllo genuino di una teoria è un tentativo di falsificarla o di confutarla. La controllabilità coincide con la falsificabilità. [...] 6) I dati di conferma non dovrebbero contare se non quando siano il risultato di un controllo genuino della teoria; e ciò significa che quest'ultimo può essere presentato come un tentativo serio, benché fallito, di falsificare la teoria. In simili casi parlo ora di "dati corroboranti". 7) Alcune teorie genuinamente controllabili, dopo che si sono rivelate false, continuano ad essere sostenute dai loro fautori, per esempio con l'introduzione ad hoc di qualche assunzione ausiliare o con la reinterpretazione ad hoc della teoria, in modo da sottrarla alla confutazione.*

*Si può riassumere tutto questo dicendo che il criterio dello stato scientifico di una teoria è la sua falsificabilità, confutabilità o controllabilità>><sup>363</sup>.*

Di conseguenza l'obiettivo dello scienziato sociale non deve essere la verifica, bensì la falsificazione delle proprie teorie: una teoria è tanto più accurata quanto più essa resiste ai tentativi di falsificazione, e non tanto più i fatti correnti la verificano, poiché nessuno ci dice che fatti futuri non la possano confutare.

Se la scienza è progresso, lo scienziato, sia esso naturale o sociale, non può permettersi di essere conservatore. Diverso è invece il caso dello "scienziato normale", derivante dalla ricostruzione epistemologica di Bacone e fortemente criticato da Popper in quanto si tratta di un <<professionista non rivoluzionario o, più precisamente, non troppo critico: un cultore di discipline scientifiche che accetta il dogma predominante del suo tempo, che non vuole metterlo in discussione; e che accetta una nuova teoria rivoluzionaria solo se quasi tutti gli altri sono pronti ad accettarla>><sup>364</sup>.

---

<sup>363</sup> POPPER K. R., *Conjectures and Refutations*, cit.

<sup>364</sup> POPPER K. R., *La mia filosofia. Dizionario filosofico*, Armando, Roma, 1997, p. 116.

Riassumendo, non bisogna avere paura di sbagliare, perché l'errore è anch'esso ricerca. L'errore fa parte delle nostre azioni che, una dopo l'altra, più o meno intenzionalmente, tentano di tracciare il nostro percorso verso la verità<sup>365</sup>. Non va quindi considerato alla stregua di un peccato, quanto, piuttosto, di una semplice *felix culpa*: per Popper esso fa infatti parte del metodo scientifico del *trial-and-error* (empiricamente, per tentativi), per cui i problemi vengono risolti attraverso tentativi di spiegazione apportati da nuove teorie sempre più accurate, nate dall'analisi critica delle fallacie presenti nelle versioni precedenti.

### 2.2.1. Il ruolo centrale di Einstein nel pensiero popperiano.

Momento di svolta nel pensiero di Popper è il 1919, quando, assistendo ad una conferenza di Einstein a Vienna, rimane totalmente sbalordito nell'osservare come quelle che fino a quel momento erano state considerate verità indubitabili, ovvero la meccanica di Newton e l'elettrodinamica di Maxwell, fossero messe in crisi dal fisico, che in contemporanea sfidava gli scienziati a mettere alla prova la propria teoria generale della relatività. Afferma infatti Popper di aver compreso <<*che era questo il vero atteggiamento scientifico. Era completamente differente dall'atteggiamento dogmatico, che continuamente affermava di trovare "verificazioni" delle sue teorie preferite*>> giungendo così alla conclusione <<*che l'atteggiamento scientifico era l'atteggiamento critico, che non andava in cerca di verificazioni, bensì di controlli cruciali; controlli che avrebbero potuto confutare la teoria messa alla prova, pur non potendola mai confermare definitivamente*>><sup>366</sup>.

---

<sup>365</sup> SCHITO M., *Karl Popper, scienziato sociale*, in *Rethinking Economics Italia* ([www.rethinkecon.it](http://www.rethinkecon.it)), 17 settembre 2014.

<sup>366</sup> POPPER K. R., *La ricerca non ha fine. Un'autobiografia intellettuale* (1976), Armando, Roma, 1997.

L'influenza rappresentata da Einstein sul filosofo austriaco in relazione a quello che diventerà il nucleo centrale del suo pensiero epistemologico, rappresentato dalle idee di fallibilismo e di falsificabilità, può essere compresa osservando come, mentre Popper pubblica la *Logica della scoperta scientifica* nel 1934, già quindici anni prima Einstein aveva affermato che *<<una teoria può essere riconosciuta come errata se ha un errore logico nelle sue conseguenze, o come inesatta se un fatto non è d'accordo con le sue conseguenze. Ma la verità di una teoria non si può mai dimostrare, dal momento che non si sa mai se in futuro non ci capiterà di trovare un'esperienza che ne contraddica le conseguenze>><sup>367</sup>.*

La rivoluzione epistemologica di Popper può, in quest'ottica, essere definita come un mero tentativo di tradurre in filosofia la rivoluzione scientifica compiuta da Einstein, i cui tratti fondamentali influenzano profondamente l'opera del filosofo viennese: a partire dalla formulazione delle previsioni "rischiose", ovvero dal fatto che le sue teorie siano programmaticamente organizzate non in vista di facili conferme quanto piuttosto in vista di possibili smentite, per arrivare alla conclusione secondo cui le teorie scientifiche non sono verità assolute, ma delle semplici ipotesi o congetture destinate a rimanere tali.

Il compito dello scienziato, come affermato prima da Einstein e poi dallo stesso Popper, non è quindi solo quello di scoprire teorie, ma è anche, e soprattutto, quello di metterle alla prova.

### **2.2.2. Il criterio di falsificabilità.**

Il punto di partenza di Popper è la ricerca di una linea di demarcazione fra scienza e non-scienza. Tutte le teorie sono fallibili e criticabili, ma le teorie scientifiche si distinguono da quelle non scientifiche

---

<sup>367</sup> EINSTEIN A., *Induzione e deduzione in fisica* (1919), in *Nuova civiltà delle macchine*, Rai-Eri, Roma, 2006.

(siano essere pseudoscientifiche, metafisiche o appartenenti al dominio della logica e della matematica), perché possono anche essere empiricamente falsificate.

Secondo un senso comune, che il neopositivismo ha elevato ad assioma filosofico, una teoria risulta scientifica solo nella parte in cui può essere “verificata” dall’esperienza. In realtà, ribatte criticamente Popper, il verificazionismo altro non è che un mito o un’utopia, in quanto per “verificare” completamente una teoria o una legge occorrerebbe aver presenti tutti i casi, ma ciò non è possibile: mentre le conseguenze di una teoria sono di numero infinito, i controlli effettivi della stessa sono infatti sempre di numero finito.

Stimolato dai procedimenti di Einstein, il filosofo di Vienna rintraccia tale principio nel “criterio di falsificabilità” secondo il quale una teoria è scientifica nella misura in cui può essere smentita, in linea di principio, dall’esperienza, ovvero se i suoi enunciati risultano essere in potenziale conflitto con eventuali osservazioni. Una teoria è quindi classificabile come scientifica nella misura in cui dispone di un sistema di controlli empirici, ovvero quando mostra, nella forma delle asserzioni-base, delle possibili esperienze falsificanti.

Una teoria che non possa essere contraddetta da nessuna osservazione e che non vieti l’accadimento di alcunché, non ha un contenuto empirico e non dice nulla di scientificamente valido intorno al mondo. Al contrario, più numerose sono le esperienze falsificanti, più ricco appare il suo contenuto empirico e scientifico.

La circostanza che le teorie siano non solo fallibili e criticabili, ma anche falsificabili significa che nel caso della conoscenza scientifica, a differenza di quanto accade per le altre forme di conoscenza, la razionalità

critica, grazie all'uso congiunto di logica ed esperienza, riesce ad esplicitarsi nel modo più completo<sup>368</sup>.

In questo modo Popper fa sì che la conoscenza scientifica possa essere considerata la miglior forma di conoscenza, e la razionalità scientifica il miglior esempio di razionalità umana. Egli quindi, se da un lato indebolisce l'immagine tradizionale della scienza come conoscenza vera, dall'altro le assegna l'importante ruolo di paradigma del sapere.

### **2.3. Dr. House: la rappresentazione televisiva del metodo popperiano.**

Le analogie tra il metodo diagnostico e le scienze dell'investigazione, fra grandi medici e grandi investigatori, nonché i richiami incrociati fra crimine e malattia, sono abbondantemente presenti nella letteratura, nel cinema e nella televisione.

Ne sono esempi limpidi i personaggi di Sherlock Holmes e, soprattutto, di Dr. House, protagonista dell'omonima serie televisiva nata da un'idea di David Shore lanciata negli Stati Uniti nel 2004, che, per il suo metodo, può essere certamente ritenuto un medico popperiano in quanto lavora per congetture e relativi tentativi di confutazione, imparando dagli errori.

Cercando di identificare i momenti chiave del modello epistemologico messo in scena in ogni episodio si osserva come il meccanismo narrativo parta sempre da un caso clinico del tutto inaspettato e fuori dal comune, che va a costituire un fatto straordinario ed anomalo capace di scatenare il dubbio nella mente del soggetto.

I sintomi manifestati dal paziente mettono così in gioco un ventaglio di ipotesi che vengono discusse durante la riunione o il *briefing* clinico tra i

---

<sup>368</sup> POPPER K. R., *Poscritto alla logica della scoperta scientifica. Il realismo e lo scopo della scienza* (1984), Il Saggiatore, Milano, 2009.

medici che compongono l'equipe del Dr. House: in questa fase della logica narrativa i componenti del suo gruppo svolgono la funzione di una sorta di "dr. Watson collettivo" e, come nel caso del celebre collaboratore del detective di Baker Street, il loro compito è quello di suggerire, secondo la tecnica del *brainstorming*, le diagnosi più ragionevoli e normali, da manuale di medicina, secondo un atteggiamento dogmatico. Di queste ipotesi il protagonista ha però bisogno solo come sfondo per la scelta di un'ipotesi da sottoporre a prova e verifica in virtù, questa volta, di un atteggiamento critico.

A questo punto comincia quella serie di tentativi ed errori, o, usando termini più vicini a Popper, di congetture e confutazioni, che permette ad House di arrivare alla soluzione del caso clinico<sup>369</sup>.

Ogni apparente passaggio a vuoto, ogni errore o confutazione dell'ipotesi, non è sterile, ma aggiunge un sintomo o un indizio clinico per giungere alla soluzione; le ipotesi sbagliate permettono così al protagonista di selezionare l'ipotesi giusta che permetterà di curare la malattia. Si evince quindi che in tale metodo epistemologico l'errore, la confutazione della congettura, è ben più rilevante dell'ipotesi stessa in quanto permette la selezione dell'ipotesi corretta, aggiungendo indizi che restringono il campo delle possibili ulteriori congetture: House apprende quindi dagli errori e dalle confutazioni delle proprie ipotesi traendone la soluzione del caso.

House è "politicamente scorretto", pronuncia battute feroci, è inaffidabile, schiavo dei farmaci antidolorifici, ma tutto questo alimenta e giustifica la sua misantropia, anzi la rende una logica conseguenza del suo stato fisico e mentale. A sua volta tale misantropia giustifica il metodo razionale e per congetture che il personaggio di House fa proprio: sembra

---

<sup>369</sup> A riguardo si veda BLITRIS, *La filosofia del Dr. House. Etica, logica ed epistemologia di un eroe televisivo*, Ponte delle Grazie, Firenze, 2007 in cui si afferma inoltre che <<la correttezza delle diagnosi di House dipende dalla strategia adottata nel gioco contro la malattia: House usa tutte le regole deduttive con maestria, sa formulare le ipotesi più affidabili, e quando non basta la metodologia standard, sa inventare l'ipotesi sorprendente e la legge inaspettata che consentono di definire la diagnosi>>.

navigare a vista, formulare ipotesi contraddittorie e contraddette dai fatti, sembra procedere per tentativi ed errori ed è percepito come un medico che sbaglia, fallibile.

Ma è House, il medico, ad essere fallibile o è il metodo stesso messo in opera a prevedere questa procedura?

L'errore prevede un certo grado di cinismo ed operare per tentativi ed errori vuol dire ignorare l'aspetto umano ed emotivo del paziente, fare ricerca razionale solo pensando all'aspetto tecnico della funzione del medico. House non parla con i pazienti perché questi mentono, anzi nel suo pensiero "tutti mentono", e così il contatto con i pazienti non è solo superfluo, ma addirittura controproducente.

Apparentemente sembra cinico, non interessato alla vita dei pazienti, tanto da sostenere di essere diventato medico per curare le malattie e non i malati, in realtà House ha un notevole spessore umano, ma rimuove, o cerca di rimuovere, la dimensione emozionale del rapporto medico-paziente per non essere intellettualmente influenzato o condizionato<sup>370</sup>.

---

<sup>370</sup> BERNARDELLI A. (a cura di), *Il trionfo dell'antieroe nelle serie televisive*, Morlacchi, Perugia, 2012.

## **CAPITOLO V – Il dibattito mediatico sui temi di interesse pubblico e la configurabilità di un diritto alla ricerca della conoscenza attraverso l’inchiesta.**

### **1. Dalla ricerca della verità al dibattito mediatico su di essa: la duplice interpretazione della nozione di processo mediatico.**

Si è fin qui sostenuto come fine ultimo del giornalismo d’inchiesta sia quello di permettere all’opinione pubblica di conoscere e confrontarsi in merito a quei fatti che, senza le indagini del giornalista, resterebbero oscuri ai più.

Occorre quindi osservare come, in una fase successiva alle investigazioni ed alla pubblicazione delle relative scoperte, ci si sposti inesorabilmente verso un nuovo piano, ovvero quello del dibattito etico, politico e culturale che si svolge attraverso i *mass media* e che viene definito quale processo celebrato sui mezzi d’informazione o, più comunemente, processo mediatico.

Questo, pur avendo in sé tutte le potenzialità per essere uno strumento utile alla collettività ai fini di una completa ed effettiva conoscenza della notizia e della promozione di un dibattito sociale in merito a temi di pubblico interesse<sup>371</sup>, è, tuttavia, troppo spesso avvicinato e confuso con il processo giudiziario vero e proprio: è infatti sempre più evidente la tendenza di <<scimmiettare liturgie e terminologie della giustizia ordinaria, riproducendone alcune carenze, alcuni passaggi procedurali, “pantografando” una sorta di indagine giudiziaria per presentare all’opinione pubblica i risultati di questa messa in scena>>.

---

<sup>371</sup> DE NICOLA S., INGROSSO S. e LOMBARDO R., *Comunicazione mediatica e processo penale. Quale impatto sul processo e quale squilibrio tra le parti*, in *Archivio penale*, fasc. 2, 2012, p. 2.

creando così una vera e propria <<“aula mediatica” che si costituisce come foro alternativo>><sup>372</sup>.

In effetti non mancano le suggestioni e le possibilità di confusione fra l'attività del giudice e quella dell'operatore dell'informazione in quanto entrambe tendono, come già evidenziato, alla ricostruzione di un accadimento passato attraverso tracce, testimonianze e dichiarazioni, ovvero alla ricerca di una verità, sia essa giornalistica, mediatica o processuale.

È però necessario tenere ben distinti e separati i due fenomeni perché, pur mirando ad un medesimo fine, questi sono sostanzialmente molto diversi: il processo giudiziario è celebrato in un luogo deputato da un organo professionalmente attrezzato e presenta un iter e dei tempi dettagliatamente preordinati; quello mediatico, viceversa, può essere celebrato da chiunque, in qualunque luogo, in qualunque momento e senza la necessità di seguire alcun determinato iter.

Nel processo giudiziario la conoscenza è funzionale all'esercizio del potere punitivo da parte dell'organo costituzionalmente preposto; in quello mediatico serve invece a favorire o indurre un convincimento collettivo sulle responsabilità penalmente rilevanti. Nel primo, il cittadino è consegnato al giudizio dei soggetti istituzionalmente deputati ad amministrare la giustizia; nel secondo, alla condanna da parte di una folla mediatica<sup>373</sup>.

È purtroppo evidente come, nonostante tali differenze, non sia sempre facile distinguere i due fenomeni e coglierne i diversi significati, le diverse garanzie ed il diverso grado di affidabilità.

Ponendoli a confronto è addirittura la dimensione formale del processo giudiziario, e quindi anche la sentenza, in quanto suo prodotto, a

---

<sup>372</sup> GIOSTRA G., *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, p. 59.

<sup>373</sup> A riguardo si parla di una vera e propria esecrazione dell'opinione pubblica finalizzata ad agire quale elemento fondante di una sentenza realmente pronunciata “in nome del popolo italiano” in CRESPI A., *Libertà di informazione ed imparzialità della decisione del processo penale*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc. 4-5, 2008, p. 438.

risultare il più delle volte meno comprensibile e meno “vera”, registrando una certa insofferenza per la giustizia istituzionale a fronte di un presunto accesso diretto ed immediato alla “verità”, apparentemente garantito dall’avvicinamento di un microfono o di una telecamera alle fonti<sup>374</sup>.

Diventa così necessario porre una distinzione concettuale all’interno della stessa nozione di processo mediatico: con tale termine si può infatti intendere sia lo strumento utile ad informare la società circa i vari aspetti di temi di pubblico interesse sia, invece, la sua estrema degenerazione costituita dalla spettacolarizzazione della realtà processuale finalizzata alla ricerca di una verità mediatica da sovrapporre o addirittura sostituire a quella processuale<sup>375</sup>.

In questa seconda prospettiva si osserva come nelle vicende degne di interesse per l’opinione pubblica si possano verificare situazioni di eccessiva attenzione e pressione da parte degli organi di stampa tali da provocare dei veri e propri cortocircuiti mediatici, con conseguenze sul piano del normale svolgimento dei processi penali e sulla serenità dei soggetti che vi partecipano<sup>376</sup>. A tal proposito si sostiene che l’esposizione mediatica stia producendo un graduale slittamento della giurisdizione dalla dimensione di potere razionale-legale a quella di potere mitico-carismatico:

---

<sup>374</sup> GIOSTRA G., *Processo penale e mass media*, cit., p. 60.

<sup>375</sup> In tal senso TUCCI G., *Processi mediatici, diritti inviolabili e tutela del diritto privato*, in RESTA G. (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole per quali soggetti*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, p. 125 in cui si afferma che <<oggi, a differenza di ieri, il processo mediatico non si sovrappone soltanto al processo istituzionale attraverso la spettacolarizzazione, in positivo o in negativo, del dibattimento; al contrario, lo sostituisce, intervenendo nella fase delle indagini, e cioè prima ed al di fuori del dibattimento, con l’effetto di distorcere gli istituti giuridici processuali e sostanziali in diverse direzioni>>.

<sup>376</sup> PICCIOTTO G., *Processo penale e libertà d’informazione*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 9, 2010, p. 2272. Si veda inoltre MARAFIOTI L., *Processi penali by media: un circolo vizioso?*, in RESTA G. (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole per quali soggetti*, cit., p. 123 in cui l’autore sottolinea <<una pressione talmente forte per la soluzione del caso>> e che <<la correlativa velocità di trasmissione delle notizie da parte dei mezzi di informazione è talmente elevata che questo cortocircuito finisce per creare una sorta di accelerazione anche nel modo di condurre le indagini. Per non restare indietro rispetto ad un’esigenza di pronta risposta investigativa e mediatica, si usa, ad esempio, più spesso e più del dovuto l’istituto del fermo di indiziato di reato, come se le indagini dovessero essere al passo con i ritmi dell’informazione e, anzi, la dovessero a volte battere sul tempo per non vedere vanificato il proprio lavoro>>.

muovendo infatti dalla considerazione per cui il pubblico solitamente ignora i presupposti giuridici di una determinata decisione, le regole relative all'assunzione delle prove, le procedure ed i tempi previsti per gli atti processuali, ma al tempo stesso accoglie quale verità rivelata quanto annunciato dai mezzi di informazione, ne consegue che la giustizia, così come delineata dagli stessi, sta lentamente perdendo la sua originaria strutturazione razionale per cedere alle <<*forme dell'incantamento, tipiche del pensiero magico*>><sup>377</sup>, regredendo, inesorabilmente, verso una forma primitiva di rappresentazione della giustizia in cui l'agire di tipo carismatico sostituisce una legittimazione fondata sulla razionalità degli argomenti e delle procedure<sup>378</sup>.

Tale ricostruzione, volutamente suggestiva, fotografa un effettivo pericolo già evidenziato dalle corti chiamate a pronunciarsi sull'abuso della libertà di espressione in relazione a procedimenti giudiziari: il rischio, secondo i giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è quello per cui la proliferazione dei processi mediatici finisca gradualmente per incrinare la fiducia dei cittadini nelle corti <<*quali fori qualificati per la risoluzione*

---

<sup>377</sup> MORABITO G., *L'oracolo della giustizia. Il giudice dietro lo schermo*, Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 25 ss.

<sup>378</sup> In tal senso, in riferimento all'esperienza francese, SOULEZ LARIVIERE D., *Il circo mediatico-giudiziario*, Liberlibri, Macerata, 1994. L'autore sostiene che <<*la magistrature scopre con delizia che accanto alle armi terrificanti che già esistono nel codice di procedura penale esiste anche lo strumento mediatico che lo completa efficacemente. Senza vedere al di là della punta del naso, troppi giudici lo adoperano con l'ardore dei neofiti, senza capire che distruggono non solo la loro professione, ma il concetto stesso di giustizia che prima di essere indipendente, il che è un concetto ontologico, deve essere imparziale. I giornalisti sono felici di avere di fronte delle persone nuove che parlano con loro. I poliziotti si vedono rinfrancati nella loro abitudine di "giudicare" i casi perché i giudici fanno la stessa cosa. Gli avvocati come al solito gridano e si lamentano, questa volta perché il monopolio della parola (vale a dire tutto ciò che resta loro in un sistema inquisitorio) è ormai annientato. I cittadini si divertono e si sentono ripresi dai loro appetiti poujadisti e compensati dalla loro frustrazione nata da un'epoca difficile, osservando il circo mediatico-giudiziario che regolarmente mette alla gogna alcune celebrità. Molti politici, essendo stati al governo, trovandocisi ancora o essendo destinati ad andarci, sono bloccati perché i loro apparati concettuali non permettono loro di afferrare l'insieme del fenomeno. [...] È così che al sistema inquisitorio attuale, che assomma nella stessa persona le funzioni d'investigazione e quella giurisdizionale, alcuni pensano di aggiungere anche la funzione d'informazione. Tutto ciò in nome della verità, senza la minima riflessione di merito, che obbligherebbe a rimettere in causa la logica di un intero sistema*>>.

delle controversie giuridiche>><sup>379</sup>. In altre parole il reale pericolo è quindi quello di un graduale cedimento delle strutture della razionalità giuridica in favore del modello di agire carismatico riprodotto dai *mass media*, destinato a sovrapporre eccessivamente, fino al punto di confondere, i due diversi piani della rappresentazione della giustizia e del suo concreto funzionamento<sup>380</sup>.

Abbandonando questa prospettiva occorre soffermare la propria attenzione sull'altra possibile interpretazione data al processo mediatico e sulle sue conseguenze sul piano giuridico: partendo infatti dal presupposto per cui il vero elemento che caratterizza l'attività giornalistica in generale ed il giornalismo d'inchiesta in particolare è il suo scopo informativo ed educativo sembra che il dibattito mediatico si caratterizzi come un vero e proprio processo privo di un giudice in quanto non finalizzato ad individuare responsabilità penali, ad emettere sentenze o ad esplicitare poteri punitivi, bensì alla ricerca della conoscenza su temi di pubblico interesse.

Ponendo in questi termini la questione viene alla luce un parallelismo fra tale processo, cui partecipa l'intera comunità, e quello, più formale ma parimenti caratterizzato da una mera finalità conoscitiva, costituito dall'inchiesta parlamentare.

Già da un punto di vista terminologico si rileva infatti che l'inchiesta, nella sua più generica accezione, altro non sia che una pluralità di operazioni coordinate intese all'acquisizione di nuovi o maggiori

---

<sup>379</sup> Corte E. D. U., 26 aprile 1979, *Sunday Times c. Regno Unito*, § 63. Nonostante ciò, nella stessa sentenza si ribadisce che <<la libertà d'espressione, quale uno dei fondamentali essenziali di una società democratica, vale non solo per le informazioni o le idee, accolte con favore o considerate come inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che possono scioccare o generare inquietudine allo Stato o ad una parte qualunque della popolazione>> e che, anche se spetta ai tribunali dirimere le controversie, non risulta però <<in alcun modo che queste non possano prima dar luogo a discussione altrove, sia sulle riviste specializzate, sulla grande stampa o nel pubblico in generale. Inoltre se è vero che i media non devono oltrepassare i limiti fissati ai fini di una buona amministrazione della giustizia, hanno però l'obbligo di comunicare informazioni e idee sulle questioni di cui sono a conoscenza i tribunali, come pure quelle che riguardano altri settori d'interesse pubblico. Alla loro funzione consistente nel darne comunicazione si aggiunge il diritto del pubblico di riceverne>>.

<sup>380</sup> RESTA G., *I nuovi oracoli della giustizia: processi mediatici e laicità del diritto*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, fasc. 1, 2010, p. 137.

elementi di conoscenza o di giudizio su un determinato oggetto<sup>381</sup>; in altre parole si tratta di una struttura complessa di azioni collegate a fini conoscitivi, spinta al massimo grado di finalizzazione ed avente, di conseguenza, il più alto tasso di efficacia e di incisività tra tutti i normali strumenti di acquisizione della conoscenza<sup>382</sup>.

Solo in un secondo momento si differenzia quindi l'inchiesta a seconda del soggetto che la compie: da un punto di partenza comune si distingue quindi, su un piano puramente giuridico ma non anche su quello metodologico, fra inchiesta giornalistica e inchiesta parlamentare. Analizzando quest'ultima non potranno quindi passare inosservate le similitudini fra le due figure le quali sembrano configurarsi come un medesimo istituto che si differenzia soltanto da un punto di vista soggettivo: più libero se riferito alla comunità e più formale, rigido e, forse, incisivo, se invece riferito ai rappresentanti di quella stessa comunità.

## 2. Le inchieste parlamentari<sup>383</sup>.

Occorre a questo punto delineare, per distinguerla da quella giornalistica, i caratteri dell'inchiesta parlamentare così come prevista dall'art. 82 Cost.: questa, come detto, si concretizza in una serie di atti

---

<sup>381</sup> TESAURO A., *Il potere d'inchiesta delle Camere del parlamento*, in *Rassegna di diritto pubblico*, 1958, p. 511.

<sup>382</sup> Anche la stessa etimologia del termine, derivante dal latino *inquirere* (chiedere, cercare in una specifica direzione) evidenzia la finalizzazione assoluta dell'attività, operante al di fuori dai normali canali di acquisizione di conoscenza su fatti o persone.

<sup>383</sup> <<L'inchiesta parlamentare è l'unico strumento che consente alle Camere una diretta acquisizione di notizie: di esso tuttavia fanno a meno fintantoché il Governo costituisca il centro motore del sistema o, comunque, in quanto sia pronto a compensare il monopolio dell'informazione con la credibilità delle giustificazioni offerte alla propria condotta e con l'impegno costante a non sfuggire alle responsabilità assunte. Quando invece uno di questi contrappesi manchi: il potere effettivo e il dinamismo da una parte, la credibilità e il senso della responsabilità dall'altra, allora, con la perdita di autorità della funzione governativa, aumenta la spinta verso l'istituzione di inchieste; spinta che tuttavia si fermerebbe quando il Governo, completamente soggetto al parlamento, ne ridivenisse (in vista ben più dimessa) il canale d'informazione>> in PACE A., *Il potere d'inchiesta delle assemblee elettive*, Giuffrè, Milano, 1973, pp. 5-6.

coordinati in un procedimento<sup>384</sup> che viene stabilito, nei limiti delle norme che vi si riferiscono e delle disposizioni del provvedimento istitutivo, dalla stessa commissione inquirente, nei cui poteri rientrano la predisposizione del piano di attività, la scelta del metodo di lavoro e delle relative modalità e forme di indagini (questionari, interrogatori, ispezioni, documentazioni, etc.)<sup>385</sup>. Essa differisce inoltre dall'accertamento poiché, diversamente da questo, non tende ad eliminare dubbi giuridici, ma storici.

Si sottolinea inoltre il carattere eccezionale e temporalmente delimitato dell'attività di inchiesta, utilizzata infatti solo quando si rilevino insufficienti i mezzi di informazione ordinari: tale aspetto è il risultato del carattere specializzato di un'attività funzionale allo scopo di conoscere specificamente un oggetto e che, di conseguenza, deve avere una ben delineata e riconoscibile dimensione temporale, adeguata al conseguimento di tale scopo.

A distinguere però in maniera netta e definitiva l'inchiesta parlamentare da quella giornalistica, e dall'inchiesta in genere, sono il suo profilo soggettivo, ovvero il suo carattere parlamentare, e la previsione, al secondo comma dell'art. 82 Cost., dei poteri coercitivi.

Sotto il primo profilo è necessario precisare che il termine inchiesta parlamentare designa tutti i procedimenti conoscitivi di quegli organi accomunati da elementi caratterizzanti quali il carattere rappresentativo della comunità e la titolarità di funzioni per le quali sussiste una certa analogia a prescindere dall'effettivo grado di incidenza delle funzioni stesse rispetto all'esercizio della sovranità.

Per una maggiore precisione terminologica sembrerebbe quindi opportuno utilizzare l'espressione "inchiesta di assemblea rappresentativa",

---

<sup>384</sup> Secondo alcuni autori l'inchiesta sarebbe un atto continuato in quanto gli atti che la costituiscono ne presenterebbero tutte le caratteristiche. In tal senso FRAGOLA U., *Gli atti amministrativi non negoziali*, Giuffrè, Milano, 1942; BODDA P., *Lezioni di diritto amministrativo*, Giappichelli, Torino, 1954.

<sup>385</sup> PERRONE A., *La crisi di identità delle commissioni d'inchiesta nel parlamento bipolare*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 5, 2008, p. 4119.

all'interno della quale l'inchiesta parlamentare in senso stretto deve essere considerata quale quella tipica di organi che compartecipano in modo più immediato all'esercizio della sovranità, dando inoltre luogo alla rappresentatività più forte.

Tale precauzione consentirebbe anche di evitare di cadere, attraverso l'uso del termine in senso soggettivamente allargato, nella tentazione di ritenere attribuibili per via analogica alcuni caratteri dell'inchiesta che invece devono necessariamente ritenersi propri dell'inchiesta parlamentare in senso stretto<sup>386</sup>.

Area di estrema criticità in tal senso è rappresentata dall'altro elemento tipico dell'inchiesta parlamentare, ovvero quello costituito dalla previsione di poteri coercitivi, e dei relativi limiti, in capo alla commissione d'inchiesta e che si sostanzia nella situazione potenziale o permanente di assoggettamento di soggetti sia pubblici che privati all'attività conoscitiva svolta dal Parlamento. Importante a riguardo è che tale coercitività, nelle forme, ad esempio, della previsione di obblighi collaborativi o dell'attribuzione di poteri idonei a far insorgere tali obblighi, scaturisca da poteri specifici della commissione d'inchiesta o da una norma specificamente intesa ad incidere nella materia dell'inchiesta.

Altro elemento caratterizzante l'inchiesta parlamentare, e strettamente connesso al criterio soggettivo, è quello della funzionalità dell'inchiesta: come si è detto questa rappresenta lo strumento conoscitivo dotato del massimo grado di efficacia ma anche di straordinarietà in virtù della presenza di poteri coercitivi, idonei ad incidere anche su situazioni giuridiche di soggetti terzi. All'interno di questa nozione occorre aggiungere il criterio teleologico, ovvero quel criterio che si basa su una applicazione del principio secondo cui occorre conoscere per deliberare<sup>387</sup> e in base al quale è possibile distinguere le inchieste parlamentari in relazione

---

<sup>386</sup> BORRELLO R., *Segreti pubblici e poteri giudiziari delle commissioni d'inchiesta. Profili costituzionalistici*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 17-19.

<sup>387</sup> PACE A., *Il potere d'inchiesta delle assemblee legislative*, cit., p. 10

alla differente finalizzazione del processo conoscitivo: si hanno così le inchieste parlamentari legislative (intese quali indagini strumentali alla predisposizione di leggi od alla valutazione dello stato di applicazione di quelle in vigore), politiche (finalizzate al controllo delle modalità in cui il Governo e la pubblica amministrazione svolgono i propri compiti), giudiziarie (finalizzate al compimento di attività istruttoria preordinata all'accertamento di eventuali responsabilità penali di alte cariche istituzionali), elettorali (intese alla verifica dei titoli di ammissione dei membri nella rispettiva Camera) e personali (finalizzate al controllo della condotta parlamentare degli stessi membri delle Assemblee).

Riassumendo, l'inchiesta parlamentare si fonda, nella sua essenza, su quelle esigenze del Parlamento che richiedano una particolare incisività dello strumento di indagine, e quindi in quei casi dotati del carattere di straordinarietà, in relazione al complesso delle attribuzioni costituzionali rispetto alle quali essere viene ad essere strumentalmente utilizzata.

Tale incisività si traduce, da un lato, nella massima pubblicità e trasparenza della procedura, con rilevanti effetti informativi, e, dall'altro, nell'utilizzo di strumenti autoritativi.

L'utilizzo del criterio teleologico, combinato con il criterio soggettivo, consente poi di tracciare una definitiva distinzione rispetto all'inchiesta pubblica svolta dagli organi giudiziari, in quanto in quest'ultima gli accertamenti sono finalizzati all'emanazione di una decisione attuativa dell'ordinamento giuridico nella sua obiettività e possiedono una particolare efficacia probatoria di cui sono invece privi gli atti conoscitivi compiuti dalla commissione parlamentare<sup>388</sup>. In altre parole, gli atti istruttori dell'inchiesta giudiziaria sono volti a produrre certezze

---

<sup>388</sup> In tal senso COSTANZO P. e SORRENTINO F., *Inchiesta parlamentare e conflitto tra poteri*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1977, p. 34.

giuridiche mentre quelli dell'inchiesta parlamentare sono finalizzati a realizzare certezze storiche<sup>389</sup>.

### **3. Configurabilità di un comune diritto alla ricerca della conoscenza.**

Si è analizzato come l'art. 82 Cost., combinato con il criterio teleologico, sancisca in capo alle Camere, il potere di istituire delle commissioni d'inchiesta su materie di obiettivo interesse pubblico ogniqualvolta, prima di poter legiferare, occorra una conoscenza delle tematiche così approfondita da non poter essere perseguita con i normali mezzi informativi.

La stessa Corte costituzionale ha inoltre ribadito che il compito delle commissioni parlamentari d'inchiesta <<*non è di giudicare, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere*>><sup>390</sup>. Tali commissioni infatti, non avendo, per definizione, poteri di giudizio, non possono emanare sentenze, irrogare sanzioni, adottare misure cautelari, ad eccezione di quelle strettamente necessarie per l'acquisizione delle notizie relative all'oggetto dell'inchiesta<sup>391</sup>, né tantomeno produrre alcuna modificazione della realtà giuridica, ma hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Camere tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure

---

<sup>389</sup> L'unica ipotesi in cui un'inchiesta svolta dal Parlamento ha caratteri simili a quella giudiziaria è nel caso della raccolta delle prove al fine della messa in stato di accusa di titolari di cariche pubbliche, presente in numerose esperienze costituzionali. Tale fattispecie tuttavia riceve solitamente una disciplina differenziata e specifica nell'ambito della normativa costituzionale, restando estranea, come nel caso dell'Italia, alla nozione di inchiesta nella sua accezione generale.

<sup>390</sup> Corte Cost. n. 231 del 1985.

<sup>391</sup> PACE A., *Le commissioni parlamentari d'inchiesta possono disporre sequestri preventivi d'immobili?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 3, 2011, p. 2670.

legislative, sia invitando il Governo ad adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso<sup>392</sup>.

Sembrerebbe quindi esistere per i parlamentari, quali soggetti rappresentanti dell'intera comunità, quella che è stata definita come una <<febbre conoscitiva>><sup>393</sup>, o, in altre parole, un vero e proprio diritto all'inchiesta, da far valere in quelle situazioni in cui, per poter esercitare le proprie funzioni, sia necessario il più alto grado possibile di conoscenza<sup>394</sup>.

Parimenti si è brevemente evidenziato come al diritto-dovere del giornalista di informare l'opinione pubblica sui temi di rilevanza sociale, si affianchi il diritto della pluralità dei consociati ad essere informati su tali tematiche al fine di poter espletare in maniera consapevole i propri diritti civili quali quelli legati alla partecipazione alla vita democratica (diritto di voto, di associazione, di petizione, di intervento nei processi decisionali, etc.)<sup>395</sup>.

Appare così ammissibile, anche in capo ai singoli cittadini intesi sia nella loro individualità che come formazione sociale, la configurabilità di un analogo diritto alla conoscenza tale da costituire, per lo meno in via di principio, una sorta di diritto all'inchiesta, sia pure nella sua forma giornalistica in un primo momento e con i caratteri del dibattito mediatico in quello successivo, tutte quelle volte in cui il semplice diritto di cronaca

---

<sup>392</sup> PICCIONE D., *Fuori o oltre la linea d'ombra? Ancora sul sequestro dei locali degli ospedali psichiatrici giudiziari, a tutela dei diritti costituzionali degli internati sottoposti a misure di sicurezza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 4, 2011, p. 3404.

<sup>393</sup> PENNACCHI G., *La febbre investigativa dei parlamentari*, in *Il Giornale*, 5 luglio 2002.

<sup>394</sup> <<L'ammissibilità dell'inchiesta parlamentare potrebbe giustificarsi nella più ampia prospettiva secondo cui il diritto di informarsi è inerente ad ogni potere che delibera, che vota, che decide, e che in questo stesso disegno ha bisogno di conoscere la verità, con la conseguenza che il potere d'inchiesta potrebbe dirsi implicitamente conferito alle assemblee nello stesso momento in cui esplicitamente ad esse vengono attribuite determinate competenze materiali (funzione legislativa, etc.). L'assenza di una esplicita disposizione costituzionale non svolgerebbe pertanto un ruolo preclusivo dell'ammissibilità di inchieste; e ciò finanche in un regime retto da una costituzione rigida>> in PACE A., *Il potere d'inchiesta delle assemblee legislative*, cit., pp. 10-11.

<sup>395</sup> ZENO ZENCOVICH V., *Il "diritto ad essere informati" quale elemento del rapporto di cittadinanza*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc. 1. 2006, p. 1.

appare insufficiente per comprendere determinati aspetti della realtà politica, istituzionale e culturale<sup>396</sup>.

Ragionare in tal senso, identificando un comune diritto alla ricerca della conoscenza attraverso lo strumento dell'inchiesta, richiede però l'ulteriore passaggio logico costituito dalla delimitazione della sua area di applicazione: rilevano in questa direzione da una parte il primo comma dell'art. 82 Cost.<sup>397</sup> e dall'altra la costante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, successiva alla sentenza decalogo, in base ai quali l'indagine dovrà necessariamente vertere su tematiche di rilevante interesse pubblico e sociale.

Giunti a questo punto è infine necessario porre l'attenzione sulle concrete modalità in cui tale diritto può essere esercitato: il secondo comma dell'art. 82 Cost. prevede infatti che la commissione parlamentare d'inchiesta, sia essa monocamerale o bicamerale, possa procedere alle indagini ed agli esami servendosi degli stessi poteri tipici dell'Autorità giudiziaria restando, tuttavia, vincolata anche al rispetto delle medesime limitazioni; viceversa il giornalista investigativo dovrà, sia nel momento della ricerca che in quello successivo della pubblicazione e della diffusione dei risultati, attenersi a tutta quella serie di principi e regole identificati

---

<sup>396</sup> Oggi sono infatti i *mass media* a veicolare le informazioni, aiutare ad interpretare le dinamiche della società contemporanea e, allo stesso tempo, orientare le opinioni politiche dei cittadini, altrimenti isolati in un contesto culturale troppo articolato e vasto per poter essere compreso attraverso la conoscenza diretta o la comunicazione interpersonale. A riguardo si veda GARDINI G., *Per un'etica dei media*, in *Le istituzioni del federalismo*, fasc. S2, 2009, pp. 15 ss. Nonché HABERMAS J., *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (1992), Polity Press, Cambridge, 1997, pp. 374 ss. in cui si sostiene che dovendo individuare un'etica dei media, questa non potrà non riguardare il discorso collettivo ed il corretto funzionamento di quella sfera pubblica che collega gli uni agli altri mediante interessi e progettualità comuni e che è essenzialmente una zona per il dibattito libera da restrizioni, qualificandosi come luogo di esplorazione delle idee per la formazione di un'opinione pubblica. La sfera pubblica è così parte del regno "privato", in quanto costituita da privati cittadini, e vive separatamente sia dalla sfera della pubblica autorità che dal mercato: si definisce "pubblica" non perché imputabile alle istituzioni pubbliche, ma perché resa possibile da un ruolo attivo del pubblico e perché accessibile a tutti. Conseguentemente, tale sfera pubblica è dotata di una limitata capacità di risolvere problemi concreti, concentrandosi il suo ruolo prevalente nella costruzione delle opinioni, piuttosto che nella fase decisionale.

<sup>397</sup> Art. 82, co. 1, Cost.: <<Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse>>.

dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito ai requisiti sanciti nella sentenza decalogo o a quello ulteriore del rispetto della correttezza e della deontologia professionale enunciato nel luglio del 2010.

Ciò che varia risulta quindi essere solo la modalità di esercizio di tale diritto: da una parte i parlamentari hanno infatti poteri sicuramente più incisivi ma sono incatenati a delle rigide formalità dalle quali non possono discostarsi e questo in virtù del loro ruolo e della loro funzione prettamente istituzionale; dall'altra vi sono invece i consociati che, per esercitare appieno la sovranità sancita dall'art. 1 della Costituzione, devono essere posti nella condizione di poter formare le proprie idee su tutte quelle tematiche di rilevante interesse pubblico e ciò non può che avvenire attraverso l'opera di coloro che, giornalisti e non, si addossano il dovere morale ed etico di ricercare la verità anche in quelle zone d'ombra che, in virtù delle richiamate formalità tipiche delle indagini penali e parlamentari, resterebbero altrimenti oscure e celate.

Riassumendo appare non del tutto assurda, da un punto di vista logico e teorico, la configurabilità di un unico diritto alla conoscenza ed alla formazione delle proprie opinioni attraverso il mezzo dell'inchiesta, quale strumento di ricerca più profondo ed incisivo di una verità storica da cui far dipendere la comprensione dell'intero contesto socio-culturale.

A sostegno di tale unicità rileva anche l'idoneità, riconosciuta in dottrina prima da Alessandro Pace e successivamente da Roberto Borrello, delle stesse inchieste parlamentari sia a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della politica governativa, sia a venire incontro alle richieste di partecipazione democratica e di decentramento nella formazione della volontà legislativa, svolgendo così quella stessa identica funzione di formazione delle idee e delle opinioni della comunità tipicamente svolta dall'attività giornalistica<sup>398</sup>.

---

<sup>398</sup> In tal senso si aggiunge che <<considerata sotto questo aspetto, la composizione proporzionale della commissione, anziché rappresentare il Parlamento compatto che esplica le

Nella storia repubblicana non mancano inoltre esempi di commissioni parlamentari d'inchiesta costituite per indagare su tematiche portate sotto la luce dei riflettori dall'operato dei giornalisti investigativi e che, pertanto, hanno rappresentato prima oggetto di dibattito per la comunità e, solo in un secondo momento, oggetto di analisi approfondita da parte dei rappresentanti di tale comunità<sup>399</sup>.

Tale diritto avrebbe inoltre radici ben profonde nella stessa natura dell'uomo e nella sua storia: già Aristotele affermava infatti che <<tutti gli uomini, per natura, desiderano conoscere>><sup>400</sup> sostenendo così anzitutto l'assenza di una conoscenza a priori in seno all'essere umano, il quale pur aspirando ad essa, di fatto necessita di essere messo nelle condizioni di poterla effettivamente perseguire al fine di potersi realizzare sia come singolo che all'interno del contesto sociale. In secondo luogo il filosofo osserva come questa brama, questo desiderio intrinseco, non contraddistingua solo alcuni uomini, i migliori fra questi, gli aristocratici del suo tempo o i parlamentari di oggi, ma sia una caratteristica innata di

---

sue funzioni, diventa piuttosto una garanzia per le minoranze>> in PACE A., *Il potere d'inchiesta delle assemblee legislative*, cit., p. 9. Si veda inoltre BORRELLO R., *Segreti pubblici e poteri giudiziari delle commissioni d'inchiesta. Profili costituzionalistici*, cit., pp. 50 ss. in cui si fa riferimento ad un ruolo informativo attivo dell'assemblea parlamentare sostenendo che <<l'inchiesta viene infatti considerata come strumento che non solo serve a conoscere, ma anche a far conoscere nell'ambito della funzione di "garanzia costituzionale", costituendo, in tal guisa, un momento di piena valorizzazione di un principio da tempo evocato da una parte della dottrina, il diritto all'informazione. [...] Nello stesso momento in cui l'inchiesta viene attivata e condotta in vista di ulteriori fini "principali", essa estrinseca, nel suo svolgimento e nei suoi risultati finali, una funzione di comunicazione nei confronti dell'opinione pubblica, con particolare riguardo ai cittadini elettoralmente attivi, nella misura in cui l'attività estrinsecata sia fatta oggetto di diffusione generalizzata. La pubblicità dei lavori parlamentari, diffusi attraverso la stampa, il mezzo radiotelevisivo e la rete Internet, determina, infatti, sia in generale, sia nel caso delle inchieste [...] l'attivazione di virtuosi processi comunicativi "indotti" e consequenziali, ma non per questo meno importanti nell'ottica della circolazione delle idee posta alla base del circuito della democrazia pluralista. [...] Il profilo informativo dell'inchiesta non è quindi immediato ma indiretto e collaterale, scaturendo in prima battuta attraverso la idonea pubblicità dei lavori ed in seconda battuta attraverso il dibattito che scatuisce dall'attività di diffusione e commento svolta dai mass media, dalle formazioni sociali e dai singoli. [...] In conclusione, il Parlamento contribuisce, con l'attività d'inchiesta, in forma mediata, al pluralismo delle voci (proponendosi tra quelle più autorevoli), provvedendo ad introdurre nella dialettica del dibattito argomenti di discussione, oggetto di confronto critico da parte del cittadino e non fornendo, pertanto, un univoco flusso di informazione obiettiva, completa ed imparziale>>.

<sup>399</sup> Si pensi, ad esempio, allo scandalo Lockheed degli anni Settanta.

<sup>400</sup> ARISTOTELE, *Metafisica*, cit.

qualunque essere umano, facendo così divenire, a tutti gli effetti, tale fame di sapere una componente imprescindibile della stessa definizione di uomo<sup>401</sup>.

Oggi sembrerebbe assurdo ragionare riconoscendo la possibilità, ed il relativo diritto, di ricercare la verità attraverso lo strumento più efficace solo in capo ad una ristretta cerchia di persone, negandola invece al singolo consociato.

L'uomo necessita infatti di essere informato e di essere messo nella condizione di poter formare un proprio convincimento, una propria idea ed una propria opinione in merito a qualunque argomento risulti, di volta in volta, per lui rilevante, non solo per poter esercitare tutte quelle funzioni e quei diritti che gli spettano nell'ordinamento, ma, prima ancora, per poter soddisfare quel suo innato desiderio, quella sua naturale fame di conoscenza che lo rende umano.

---

<sup>401</sup> REMOTTI F., *Fame di sapere*, in *Parolechiave*, fasc. 1, 2011, p. 15.

## CONCLUSIONI.

L'analisi fin qui condotta ha permesso di mettere in luce quelli che sono i punti di forza e di debolezza del riassetto della disciplina dell'esercizio del diritto di cronaca iniziato nel 2010 dalla Corte di Cassazione limitatamente al giornalismo d'inchiesta.

È infatti evidente come l'intenzione degli Ermellini di focalizzare l'attenzione non solo sul mero contenuto di un articolo giornalistico, quanto piuttosto sulle concrete modalità in cui questo viene creato o ricercato, si presenti, da una parte, come un'interessante risposta all'esigenza di evitare un'effettiva e spregiudicata caccia allo scoop da parte del giornalista, con conseguenti ripercussioni sull'immagine e sulla reputazione dei protagonisti dei fatti rappresentati, dall'altra, come una rivoluzionaria inversione di tendenza rispetto alla costante giurisprudenza dei decenni precedenti, che però risulta essere ancora incompleta ed allo stato embrionale.

Tale incompiutezza deriva anzitutto dal modo contraddittorio in cui i giudici hanno valutato il caso dell'inchiesta relativa alle errate analisi cliniche nei laboratori della Capitale: dopo aver lungamente teorizzato il superamento del requisito della verità della notizia si è infatti deciso proprio sulla base di tale elemento.

Da ciò discende il secondo elemento ancora non del tutto chiaro, ovvero l'impossibilità di affermare con esattezza quale fosse la reale volontà degli Ermellini.

Se infatti l'intento della Corte era quello di un effettivo superamento del requisito della verità della notizia a favore della sola correttezza professionale, il riferimento alle norme deontologiche non risulta soddisfacente dal momento in cui tanto la legge professionale del 1963 quanto il codice deontologico del 1998 ed il testo unico dei doveri del giornalista del gennaio 2016 fanno riferimento, quale principio cardine

della materia, proprio alla necessità che venga ricercata e diffusa solo la verità.

Una seconda interpretazione potrebbe invece fondarsi sull'intenzione di ampliare l'area di applicazione della verità della notizia nella sua forma putativa. In tal senso però la rivoluzione, apparentemente messa in atto con la sentenza n. 16236 del 2010, risulterebbe avvenuta solo in minima parte dal momento che il requisito della verità della notizia non sarebbe accantonato, superato o sostituito, ma subirebbe un semplice ridimensionamento, consistente in sua lettura attraverso una diversa chiave interpretativa, incentrata sulla valutazione dell'impegno effettivamente profuso dal giornalista nella sua ricerca e nell'esame delle fonti.

Un'ulteriore possibilità interpretativa del pensiero degli Ermellini è costituita dall'eventuale volontà di prevedere, limitatamente alla forma più alta e nobile di giornalismo, una disciplina più rigida in virtù del ruolo centrale che in essa assume la condotta del reporter, il quale non solo potrebbe volutamente e dolosamente danneggiare l'immagine e la reputazione altrui, ma potrebbe anche servirsi di indagini compiute in maniera illecita per influenzare l'opinione pubblica su temi di rilevanza sociale. In tal senso il richiamo alla correttezza professionale non andrebbe letto come un tentativo di mettere da parte e sostituire il requisito della verità in sé della notizia, bensì come la previsione di un ulteriore parametro che si aggiunga a quelli sanciti dalla sentenza decalogo e dalla costante giurisprudenza. Così, per poter invocare la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca occorrerà dimostrare non solo la rilevanza sociale e la verità della notizia, la continenza della forma espositiva, l'essenzialità dell'informazione, ma anche che questa sia stata raccolta a seguito di un'indagine condotta dal giornalista in maniera seria, leale, corretta e lecita.

In assenza di quella che si potrebbe qualificare come un'interpretazione autentica da parte della stessa Corte di Cassazione, risulta evidente come la chiave di lettura utilizzata dai giudici risponda

appieno alla filosofia epistemologica moderna e contemporanea in cui si pone l'attenzione non tanto sulla conoscenza o sulla verità in sé, quanto piuttosto sul processo logico e mentale posto alla base dell'indagine conoscitiva.

Ed è proprio utilizzando tale chiave di lettura che si può azzardare da una parte il parallelismo fra l'attività tipica del giornalista d'inchiesta e quella del magistrato, del medico, dello storico o dello scienziato, riconoscendo, nell'operato di tutte queste figure, un medesimo processo logico basato sulla formulazione di ipotesi e sulla ricerca di elementi che possano confutarle così da aggiungere nuovi fattori determinanti nella finale ricerca della verità, sia essa giornalistica, processuale, scientifica, medica o storica.

L'indagine si è inoltre spinta verso l'analisi del momento successivo sia alla raccolta delle informazioni da parte del giornalista che alla loro effettiva pubblicazione. Si è infatti brevemente spostata l'attenzione sul dibattito mediatico che segue alla pubblicazione di notizie sconcertanti per l'opinione pubblica. In tal senso si è osservato come, nel contesto italiano e non solo, occorra porre un argine a quel fenomeno dilagante rappresentato dalla distorsione del processo giudiziario attraverso il processo mediatico, inteso nella sua accezione più negativa tale da annichilire completamente il diritto a ricevere un'informazione che sia oggettiva, imparziale e completa e tale da far essere ancora quanto mai attuali l'appello e la speranza espressi da Voltaire nel suo Trattato sulla tolleranza: *<<supplico il lettore imparziale di pesare queste verità, di correggerle, di estenderle. I lettori attenti, che si scambiano tra loro e discutono le loro opinioni, si spingano più in là dell'autore>>*.

Proprio ragionando in tale direzione si è potuta teorizzare l'esistenza di un comune diritto alla ricerca della conoscenza attraverso l'indagine, proposto attraverso un confronto fra la giurisprudenza in materia di diritto

di cronaca e diritto all'informazione e la normativa costituzionale in merito alla costituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta.

Rileva così, a conclusione di questo elaborato, l'auspicio di una riqualificazione del servizio pubblico, attraverso la possibilità di rispondere concretamente a quell'umana fame di sapere, espresso attraverso le parole di Riccardo Iacona andate in onda il 30 giugno 2007 su *Radio Italia*: <<*il servizio pubblico per obbligo editoriale deve tenere le finestre aperte. Se non lo fa, si rinchiude su se stesso e presentando sempre le stesse cose finisce con l'assomigliare sempre più alle reti commerciali. Il punto veramente importante è cercare di costruire una televisione agile che abbia l'occhio rivolto verso le cose che succedono nel nostro Paese*>>.

## BIBLIOGRAFIA.

ADELFI N., *Lo uccise Pisciotta nel sonno*, in *L'Europeo*, 23 luglio 1950.

ADINOLFI G., *Dentro l'inchiesta. L'Italia nelle indagini dei reporter*, Edizioni della sera, Roma, 2010.

ADORNO F., *Il significato di ἀλήθεια e veritas* (intervista), in <http://www.raiscuola.rai.it/>.

AGNINO F., *Diritto di critica e tutela dell'onore: nulla di nuovo sotto al sole*, in *Danno e responsabilità*, fasc. 2, 2013, pp. 162-168.

AGOSTINI A., *Si fanno poche inchieste, o le inchieste contano poco?*, in *Problemi dell'Informazione*, fasc. 2, 2005, pp. 138 e ss.

AMATO G., *Giornalismo d'inchiesta, sospetti "motivati" senza diffamazione*, in *Quotidiano giuridico*, 5 marzo 2013.

AMENDORE N., *La zona grigia. Professionisti al servizio della mafia*, La Zisa, Palermo, 2007.

*An Enlightened People*, in *New York Times*, 1 luglio 1971.

ANTISERI D., *Introduzione alla metodologia della ricerca*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2005.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2003.

ARENDT H., *La menzogna in politica. Riflessioni sui pentagon papers*, a cura di Guaraldo O., Marietti, Genova-Milano, 2006.

ARISTOTELE, *Metafisica*, Bompiani, Milano, 2000.

ASSANGE J., *Internet è il nemico*, Feltrinelli, Milano, 2013.

AUGIAS C., *Giornali e spie. Faccendieri internazionali, giornalisti corrotti e società segrete nell'Italia della Grande Guerra*, Rizzoli, Milano, 1993.

BAGGI G., *Giornalismo d'inchiesta no profit*, in *Problemi dell'informazione*, fasc. 3, 2012, pp. 332-364.

BALDASSARRE A., *Libertà di stampa e diritto all'informazione nelle democrazie contemporanee (con particolare riferimento a Francia, RFT e USA)*, in *Politica del diritto*, 1986, pp. 575-605.

BALDINI M., *Karl Popper e Sherlock Holmes. L'epistemologo, il detective, il medico, lo storico e lo scienziato*, Armando, Roma, 1998.

BALDINI M., *Popper, Ottone e Scalfari*, Luiss University Press, Roma, 2009.

BARBARO S., *Diffamazione, verità giudiziaria e verità storica in una recente sentenza della Cassazione*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fasc. 6, 2010, p. 880.

BARENDT E., *Libel and Media: the chilling effect*, Oxford, 1997.

BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il mulino, Bologna, 1984.

BARILE P., *Libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1974.

BASSO S. e VERCESI P. L., *Storia del giornalismo americano*, Mondadori Università, Milano, 2009.

BATÀ A. e SPIRITO A., *Osservatorio di legittimità*, in *Danno e responsabilità*, fasc. 11, 2010, pp. 1075-1076.

BATTAGLIA F. M. e BENVENUTO B. (a cura di), *Professione reporter. Il giornalismo d'inchiesta nell'Italia del dopoguerra*, BUR, Milano, 2008.

BELLU G. M., *Le frustrazioni del giornalismo investigativo*, in SIDOTI F. (a cura di), *Giornalismo investigativo*, Koinè, Roma, 2003.

BENATTI F., *Il danno alla reputazione tra diffamazione e "falsa luce"*, in *Responsabilità civile*, fasc. 8-9, 2011, p. 595.

BENEDETTO E., *Il giornalismo investigativo in Francia. Le Canard Enchaîné*, in *La Stampa*, 29 ottobre 1994.

BERNARDELLI A. (a cura di), *Il trionfo dell'antieroe nelle serie televisive*, Morlacchi, Perugia, 2012.

BERNSTEIN C. e WOODWARD B., *FBI Finds Nixon Aides Sabotaged Democrats*, in *The Washington Post*, 10 ottobre 1972.

BERTOLINO M., *Prove neuropsicologiche di verità penale*, in [www.penalecontemporaneo.it/](http://www.penalecontemporaneo.it/), 2012.

BESOZZI T., *Un segreto nella fine di Giuliano. Di sicuro c'è solo che è morto*, in *L'Europeo*, 16 luglio 1950.

BEVERE A. e CERRI A., *Il diritto di informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, Giuffrè, Milano, 2006.

BEVERE A. e ZENO ZENCOVICH V., *La rete e il diritto sanzionatorio. Una visione d'insieme*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fasc. 3, 2011, p. 375.

BIANDA E., *Inchiesta giornalistica e opinione pubblica*, in *Problemi dell'Informazione*, fasc. 2, 2006, pp. 198 e ss.

BIANDA E., *Verso un ritorno al giornalismo d'approfondimento*, in SORRENTINO C. (a cura di), *Il giornalismo in Italia*, Carocci, Roma, 2004.

BLITRIS, *La filosofia del Dr. House. Etica, logica ed epistemologia di un eroe televisivo*, Ponte delle Grazie, Firenze, 2007.

BORRELLO R., *Segreti pubblici e poteri giudiziari delle commissioni d'inchiesta. Profili costituzionalistici*, Giuffrè, Milano, 2003.

BOTTI E., *Il giornalismo investigativo in Spagna. El Mundo*, in *Corriere della sera*, 21 febbraio 1996.

BRANCOLI R., *Il risveglio del guardiano*, Garzanti, Milano, 1994.

BRAVO F., *Giornalismo investigativo, vittime e diritto di cronaca*, in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, 2012, vol. VI, pp. 107-149.

BRETRAND C. J., *La "morale" dei giornalisti. Deontologia dei media e qualità del prodotto editoriale*, Franco Angeli, Milano, 2004.

CAPOGRASSI G., *Giudizio processo scienza e verità*, in *Opere*, vol. V, Giuffrè, Milano, 1959.

CAPRARO F. e PINTO A., *Diritto di cronaca e verità putativa*, in *Rivista penale*, 2012, fasc. 6, pp. 667-671.

CAPRARO F. e PINTO A., *Diritto di cronaca e verità putativa*, in *Rivista penale*, fasc. 6, 2012, pp. 667-671.

CARDONE A., *L'incidenza della libertà d'espressione garantita dall'art. 10 C.E.D.U. nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Osservatorio sulle fonti*, fasc. 3, 2012.

CARR E. H., *Sei lezioni sulla storia* (trad. Ginzburg C.), Einaudi, Torino, 1966.

CASACCIA F e MAFFI C., *L'Inps regala le sue case. A chi?*, in *Il Giornale*, 17 agosto 1995.

CAVACEPPI V., *È vero: le analisi sono sbagliate* (lettera a *Il Tempo* ed alla Procura), in *Il Tempo*, 22 settembre 1998.

CEDERNA C., *Come si fabbrica lo squadrista*, in *L'Espresso*, 11 gennaio 1970.

CHERUBINI P. e altri (a cura di), *Psicologia e società. Diritto*, Giunti, Firenze, 2011.

CHIOCCHI G. M., *Affittopoli*, in SIDOTI F. (a cura di), *Giornalismo investigativo*, Koinè, Roma, 2003.

COCUCCIO M., *Il diritto all'oblio fra tutela della riservatezza e diritto all'informazione*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, fasc. 2, 2015, pp. 740-758.

CONSOLE A., *I lavori preparatori dell'Assemblea Costituente in tema di stampa periodica*, in BARILE e CHELI (a cura di), *La stampa quotidiana tra crisi e riforma*, Il mulino, Bologna, 1976, pp. 31 e ss.

COSTANZO P. e SORRENTINO F., *Inchiesta parlamentare e conflitto tra poteri*, in *Studi parlamentari e politica costituzionale*, 1977.

CRAINZ G., *Il Paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Donzelli, Roma, 2003.

CRESPI A., *Libertà di informazione ed imparzialità della decisione del processo penale*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc. 4-5, 2008, pp. 435-444.

CRIPPA L., *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giurisprudenza civile*, fasc. 7, 1997, p. 1979.

CRISAFULLI V., *Problematica della libertà di informazione*, in *Il politico*, 1962.

CUNIBERTI M., *Democrazie, dissenso politico e tutela dell'anonimato*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fasc. 2, 2014, p. 111.

CUNIBERTI M., *Tecnologie digitali e libertà politiche*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fasc. 2, 2015, p. 275.

CURSI M. G., *Nota in materia di interpretazione della nozione di trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 675 del 1996, in riferimento all'attività giornalistica*, in *Giurisprudenza italiana*, fasc. 5, 2005.

D'APOLLO L., *Quando il giornalismo d'inchiesta lede l'onore e la reputazione dei soggetti coinvolti. Profili risarcitori*, in *Il Civilista*, fasc. 1, 2011, pp. 38-45.

D'AQUINO F., *La rettifica tra fondamento e tutela*, in *Giurisprudenza italiana*, fasc. 10, 1991.

DAGA M. C., *Diritto all'oblio tra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, fasc. 3, 2014, pp. 274-278.

DAHL R. A., *Dilemmas of pluralist democracy: Autonomy vs. Control*, in *Yale University Press*, New Haven, 1982.

DE NICOLA S., INGROSSO S. E LOMBARDO R., *Comunicazione mediatica e processo penale. Quale impatto sul processo e quale squilibrio tra le parti*, in *Archivio penale*, fasc. 2, 2012.

DEL MASCHIO V., *I limiti all'esercizio del diritto di cronaca nel giornalismo d'inchiesta*, in *Responsabilità civile*, fasc.1, 2012, pp. 60-64.

DELITALA G., *I limiti giuridici della libertà di stampa*, in *Iustitia*, 1959.

DERRIDA J., *Breve storia della menzogna. Prolegomeni*, Castelvechi, Roma, 2006.

DI CIOMMO F., *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e responsabilità*, fasc. 12, 2014, pp. 1101-1113.

DI GIORVANNI E. M., LIGINI M. e PELLEGRINI E., *La strage di Stato. Controinchiesta*, Odradek, Roma, 2006.

DI GIOVANNI G. e LUCCHINI S., *Niente di più facile, niente di più difficile. Manuale (pratico) per la comunicazione*, Lupetti, Milano, 2010.

DIARMUID J., *Aspirina. L'incredibile storia della pillola più venduta al mondo*, Donzelli, Roma, 2005.

DURANTE V., *Sui limiti al diritto di cronaca a tutela della riservatezza*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, fasc. 1, 2006, p. 1179.

EINSTEIN A., *Induzione e deduzione in fisica (1919)*, in *Nuova civiltà delle macchine*, Rai-Eri, Roma, 2006.

EPSTEIN R. A., *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione. Una critica di analisi economica del diritto alla via americana*

(trad. di ZENO ZENCOVICH V.), in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 1987, pp. 825-861.

ESPOSITO C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, ora in ESPOSITO C., *Diritto costituzionale vivente – Capo dello Stato e altri saggi*, Giuffrè, Milano, 1992.

FARINELLI G., PACCAGNINI E., SANTAMBROGIO G e VILLA A. I., *Storia del giornalismo italiano. Dalle origini ai giorni nostri*, UTET, Torino, 1997.

FENUCCI F., *I limiti dell'inchiesta parlamentare*, Giuffrè, Milano, 1999.

FERRANTE U., *Giornalismo e diffamazione*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 4, 1985, p. 1010.

FERRARA G., *Il giornalismo investigativo nel Regno Unito. The Economist*, in *Panorama*, 21 febbraio 2002.

FIERRO E., *Ammazzati l'onorevole. L'omicidio Fortugno. Una storia di mafia, politica e ragazzi*, Dalai, Milano, 2007.

FILLER L., *Crusaders for American Liberalism*, Yellow Springs, 1939.

FITTIPALDI O., *L'esercizio del diritto di cronaca e società di massa: dalla stagione giudiziaria del "decalogo" a quella della possibile sufficienza della mera verità della diffusione in sé della notizia?*, in *Corriere giuridico*, 2007, p. 1550.

FOIS S., *Il c.d. decalogo dei giornalisti e l'art. 21 Cost.*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1985, pp. 152-162.

FOIS S., *Informazione e diritti costituzionali*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2000, pp. 259 e ss.

FOIS S., *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1957.

FRANZINELLI M., *Il piano Solo. I servizi segreti, il centrosinistra e il golpe del 1964*, Mondadori, Milano, 2014.

FREDIANI C., *Che cosa è WikiLeaks. E che ne è di Assange*, in *La Stampa*, 24 giugno 2015.

FURLAN F., *Haldimann c. Svizzera: via libera a giornalismo investigativo e registrazioni nascoste*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 2, 2015, pp. 466-468.

GALIMBERTI U., *Michel Foucault a lezione di greco*, in *La Repubblica*, 16 febbraio 1996.

GARAPON A., *I custodi dei diritti. Giudici e democrazia*, Feltrinelli, Milano, 1997.

GARDINI G., *Le regole dell'informazione. Principi giuridici, strumenti, casi*, Bruno Mondadori, Milano, 2005.

GARDINI G., *Per un'etica dei media*, in *Le istituzioni del federalismo*, fasc. S2, 2009.

GATTI F., *Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini*, Rizzoli, Milano, 2007.

GATTI F., *Io clandestino a Lampedusa*, in *L'espresso*, 7 ottobre 2005.

GATTI F., *Io clandestino per un giorno rinchiuso nel centro di via Corelli*, in *Corriere della Sera*, 19 gennaio 2000.

GATTI F., *Io romeno no limits*, in *L'Espresso*, 6 dicembre 2007.

GATTI F., *Io schiavo in Puglia*, in *L'Espresso*, 1 settembre 2006.

GATTI F., *Io, profugo, cacciato dai preti di Francesco*, in *L'Espresso*, 21 ottobre 2015.

GATTI F., *Policlinico degli orrori*, in *L'Espresso*, 5 gennaio 2007.

GIANZI G. A., *La rilevanza sociale della notizia con riguardo alla qualità del soggetto passivo della diffamazione*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Feltrinelli, Milano, 1979.

GINZBURG C., *Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia*, Einaudi, Torino, 1986.

GIOFFREDA G., *Diffamazione a mezzo stampa: nel giornalismo d'inchiesta limiti meno rigorosi soprattutto sull'attendibilità della fonte*, in *Diritto e giustizia online*, fasc. 0, 2010, p. 375.

GIOSTRA G., *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, pp. 57-70.

GIOVANNI PAOLO II, *Fides et ratio*, 14 settembre 1998.

GIRALDI M., *Analisi delle urina: vent'anni di imbrogli*, in *Il Tempo*, 22 settembre 1998.

GIRALDI M., *Cellule fantasma nel tè*, in *Il Tempo*, 19 settembre 1998.

GIRALDI M., *Cominciano le indagini sui laboratori che scambiano tè per urina a Roma*, in *Il Tempo*, 21 settembre 1998.

GIRALDI M., *I laboratori di analisi cliniche scambiano il tè con l'urina*, in *Il Tempo*, 19 settembre 1998.

GIRALDI M., *La cronaca non ha bisogno di fini diversi dalla verità*, in *Il Tempo*, 22 settembre 1998.

GIRALDI M., *Scambiano tè per urina: indagano i Nas*, in *Il Tempo*, 20 settembre 1998.

GONZÀLES G. N., *Obiettiva, imparziale, neutrale e veritiera. L'informazione giornalistica tra modello e realtà*, in *Problemi dell'informazione*, fasc. 3, 2004, pp. 405-413.

GORGONI A., *I limiti alla critica, alla satira e all'esercizio dell'arte*, in *Obbligazioni e contratti*, fasc. 7, 2010.

GRAHAM K., *La mia storia*, Rizzoli, Milano, 2000

GREENSLADE R., *Obama seals off US journalists and authors from Britain's libel law*, in *The Guardian*, 11 agosto 2010.

GREGORETTI C., *Anche Saragat schedato dal controspionaggio*, in *L'Espresso*, 29 gennaio 1967.

GUARNIERI C., *La giustizia fra politica e media*, Il Mulino, Bologna, 2008.

- HÄBERLE P., *Diritto e verità*, Einaudi, Torino, 2000.
- HABERMAS J., *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (1992), Polity Press, Cambridge, 1997.
- HEIDEGGER M., *Dell'essenza della verità* (1930), in *Segnavia* (1967), Adelphi, Milano, 1987.
- HEIDEGGER M., *L'essenza della verità* (1943), Adelphi, Milano, 1997.
- HERMAN E. S. e CHOMSKY N., *La fabbrica del consenso. La politica e i mass media*, Il Saggiatore, Milano, 2014.
- HERSH S. M., *The price of the power: Kissinger in the Nixon White House*, New York, 1983.
- HOLDSWORTH W. S., *A History of English Law*, III, Londra, 1925.
- HOPKINS ADAMS S., *The great American fraud*, in *Collier's Magazine*, 7 ottobre 1905.
- IEVOLELLA A., *Dichiarazioni shock sulla gestione del comitato provinciale della Croce Rossa: nessuna diffamazione, prevale la necessità di informare la comunità locale*, in *Diritto e Giustizia*, fasc. 0, 2013, p. 687.
- JANNELLI A., *Libertà di manifestazione del pensiero e del proprio onore: spunti per una linea di demarcazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1969, p. 522.
- JANNUZZI L., *Complotto al Quirinale*, in *L'Espresso*, 14 maggio 1967.
- KILPATRICK C., *Nixon resigns*, in *The Washington Post*, 8 agosto 1974.
- KILPATRICK C., *Nixon Resigns*, in *The Washington Post*, 8 agosto 1974.
- LALONI L., *La rabbia di chi paga ticket sempre più salati*, in *Il Tempo*, 21 settembre 1998.

LAMARQUE E., *La tutela costituzionale della libertà di stampa*, in *Percorsi di diritto dell'informazione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 13-31.

LAMORGESE A., *Diritto di rettifica e sindacato del giudice*, in *Corriere giuridico*, fasc. 8, 2010.

LEWIS A. E., *5 Held in Plot to Bug Democrats' Office Here*, in *The Washington Post*, 18 giugno 1972.

LIGUORI P., *Il silenzio irpino sulle imprese del clan De Mita*, in *Il Giornale*, 27 novembre 1988.

LIGUORI P., *Irpiniagate*, in *Il Giornale*, 24 novembre 2004.

LIGUORI P., *Quei terremotati della ricchezza*, in *Il Giornale*, 19 novembre 1988.

LIPARI N., *Libertà di informare o diritto ad essere informati?*, in *Diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni*, 1978, pp. 1-11.

LUCIANI M., *La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Politica del diritto*, 1989, pp. 605-637.

LUNNEY M. e OLIPHANT K., *Tort Law. Text and material*, Oxford, 2000.

MAFFEI D., *L'interesse pubblico alla conoscenza dei dati dei massoni: riservatezza e diritto all'informazione*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc. 4-5, 2011, p. 599.

MALASPINA T., *I misteri delle spie di Stato*, in *L'Espresso*, 5 febbraio 1967.

MALASPINA T., *Sfogliamo i dossier del Sifar*, in *L'Espresso*, 12 febbraio 1967.

MANNA A., *Diritto di cronaca: realtà e prospettive nel delitto di diffamazione a mezzo stampa*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 1, 1984, p. 775.

MANNUCCI E., *I giornali non sono scarpe. Tommaso Besozzi una vita da prima pagina*, Baldini & Castoldi, Milano, 1995.

MARAFIOTI L., *Processi penali by media: un circolo vizioso?*, in RESTA G. (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole per quali soggetti*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, pp. 111-120.

MAROTTA G., *Inchieste parlamentari, ricerca criminologica e politica criminale*, EURoma, Roma, 1987.

MAZZOTTA G., *Diritto d'informazione versus diritto alla riservatezza e all'onore nel c.d. giornalismo d'inchiesta*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, fasc. 1, 2011.

MEYER P., *Giornalismo e metodo scientifico. Ovvero il giornalismo di precisione*, Armando, Roma, 2006.

MICONI S., *L'attività radiotelevisiva tra legislatore ordinario e corte costituzionale: sintesi di un confronto*, in *Contratto e impresa*, fasc. 2, 2005, p. 767.

MILIZIA G., *Il sospetto non è diffamazione, ma critica putativa: nessuna censura a priori per il giornalismo d'inchiesta*, in *Diritto e Giustizia online*, fasc. 0, 2013, p. 247.

MILTON J., *Areopagitica: a speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England*, Londra, 1644.

MONTANELLI I., *La stanza*, in *Corriere della Sera*, 30 aprile 1997.

MORABITO G., *L'oracolo della giustizia. Il giudice dietro lo schermo*, Franco Angeli, Milano, 2000.

MORRESI E., *Etica della notizia. Fondazione e critica della morale giornalistica*, Casagrande, Bellinzona, 2003.

MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova, 1969.

MURIALDI P., *Storia del giornalismo italiano*, Il Mulino, Bologna, 1996.

MURRI A., *Il cammino del vero. Lezioni di clinica medica* (a cura di VEGLIA M.), Carocci, Roma, 2003.

NATALINI A., *Diritto di critica e di cronaca: è scriminato l'articolo che dà conto di un fatto vero, ma non altrettanto la condotta del giornalista troppo intraprendente che ha creato il fatto (violando la legge penale) per poi raccontarlo*, in *Diritto e Giustizia online*, fasc. 0, 2010, p. 1.

NUVOLONE P., *Cronaca (libertà di)*, in *Enc. Dir.*, XI, Giuffrè, Milano, 1962.

NUVOLONE P., *Il diritto penale della stampa*, Cedam, Padova, 1971.

OGGERO M. E., *Forum: diffamazione, diritto di libera manifestazione del pensiero*, in *Questione giustizia*, 2012, fasc. 6, pp. 143-171.

OTTONE P., *Intervista sul giornalismo italiano* (a cura di MURIALDI P.), Laterza, Bari, 1978.

PACE A. e MANETTI M., *Commentario della Costituzione. Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, Zanichelli, Bologna, 2006.

PACE A. e PETRANGELI F., *Cronaca e critica (diritto di)*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 2002.

PACE A., *Il potere d'inchiesta delle assemblee legislative*, Giuffrè, Milano, 1973.

PACE A., *Le commissioni parlamentari d'inchiesta possono disporre sequestri preventivi d'immobili?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 3, 2011, pp. 2669-2674.

PACE A., *Libertà di informare e diritto ad essere informati. Due prospettive a confronto nell'interpretazione e nelle prime applicazioni dell'art. 7, co. 1, t.u. della radiotelevisione*, in *Diritto pubblico*, fasc. 2, 2007, pp. 459-499.

PACE A., *Problematica delle libertà costituzionali. Parte Speciale*, Cedam, Padova, 1992.

PADALIN L., *Libertà di manifestazione del pensiero e libertà d informazione: le problematiche attuali*, in *Quaderni costituzionali*, 1987.

PADOVANI T., *Informazione e giustizia penale: dolenti note*, in *Diritto penale e processo*, fasc. 6, 2008, pp. 689-692.

PAISSAN E., *Introduzione* (al convegno *Etica pubblica e ruolo dei media*), in *Le istituzioni del federalismo*, fasc. S2, 2009, pp. 11-14.

PAISSAN M. (a cura di), *Privacy e giornalismo. Libertà di informazione e dignità della persona*, [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), 2012.

PANSOLLI L., *Le inchieste parlamentari nell'Italia liberale: teoria e prassi nella vicenda di un istituto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 2009.

PAPUZZI A., *Professione giornalista. Tecniche e regole di un mestiere*, Donzelli, Roma, 2003.

PARTIPILO M., *Etica e deontologia del giornalista*, in PARTIPILO M. (a cura di), *La deontologia del giornalista*, CdG, Roma, 2009.

PEDRAZZI C., *L'exceptio veritatis. Dogmatica ed esegesi*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 1, 1954, p. 462.

PENNACCHI G., *La febbre investigativa dei parlamentari*, in *Il Giornale*, 5 luglio 2002.

PERINI P., *Divulgazione delle immagini di persona offesa da atti di violenza sessuale: lo scoop giornalistico non legittima alla violazione della riservatezza*, in *Famiglia e diritto*, fasc. 8-9, 2014.

PERON S., *Il giornalismo d'inchiesta*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 11, 2010, p. 2262.

PERON S., *La diffamazione a mezzo stampa, la verità della notizia e la pubblicazione delle interpellanze parlamentari: nozioni, contenuto e limiti alla liceità della pubblicazione*, in *Diritto civile e previdenza*, fasc. 6, 2002, p. 1404.

PERON S., *La diffamazione tramite mass-media*, Cedam, Padova, 2006.

PERON S., *La verità della notizia fra veritas e alètheia*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 7, 2006, pp. 1293-1296.

PERON S., *La verità della notizia tra attualità ed oblio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 5, 2010, pp. 1067-1073.

PERRONE A., *La crisi di identità delle commissioni d'inchiesta nel parlamento bipolare*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 5, 2008.

PHILLIPS D. G., *Treason of the Senate*, in *Cosmopolitan*, marzo 1906.

PHILLIPSON G., *Trial by media and U.S. law: the betrayal of the First Amendment*, in RESTA G. (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole per quali soggetti*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, pp. 91-108.

PICCIONE D., *Fuori o oltre la linea d'ombra? Ancora sul sequestro dei locali degli ospedali psichiatrici giudiziari, a tutela dei diritti costituzionali degli internati a misure di sicurezza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 4, 2011, pp. 3403-3416.

PICCIOTTO G., *Processo penale e libertà d'informazione*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 9, 2010, pp. 2267-2273.

POLICELLA E. O., *Il delitto di diffamazione ed il giornalismo d'inchiesta*, in *Quotidiano giuridico*, 21 settembre 2010.

POLVANI M., *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam, Padova, 1995.

PONCIBÒ C., *Libertà di espressione e personaggi pubblici*, in *Giurisprudenza italiana*, fasc. 4, 2005.

PONZANELLI G., *Berlusconi versus "The Economist": per ora vince la critica*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, fasc. 1, 2009.

POPPER K. R., *Conjectures and Refutations*, Routledge and Kegan Paul, Londra, 1969 (trad. *Congetture e confutazioni*, Il Mulino, Bologna, 2009).

POPPER K. R., *La mia filosofia. Dizionario filosofico*, Armando, Roma, 1997.

POPPER K. R., *La ricerca non ha fine. Un'autobiografia intellettuale* (1976), Armando, Roma, 1997.

POPPER K. R., *Scienza e filosofia* (1969), Einaudi, Torino, 2000.

POPPER K. R., *Poscritto alla logica della scoperta scientifica. Il realismo e lo scopo della scienza*, Il Saggiatore, Milano, 2009.

PORCELLI E., *E in redazione 58 milioni di inviati*, in *Panorama*, 1 novembre 2007.

PROSSER W. L., *Handbook of the Law of Torts*, West Publishing Co., St. Paul, 1971.

PUNZI A., *Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2009.

RAZZANTE R., *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Cedam, Padova, 2013.

REMOTTI F., *Fame di sapere*, in *Parolechiave*, fasc. 1, 2011.

RESTA G., *I nuovi oracoli della giustizia: processi mediatici e laicità del diritto*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, fasc. 1, 2010, pp. 127-154.

RESTON J. B., *The Newspapers: Its Making and Its Meaning*, Scribner's Sons, New York, 1945.

RIVERS W. L., *The Other Government: Power and the Washington Media*, New York, 1982.

ROMAJOLI S., *Offesa all'onore della persona e libera manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1966.

ROMANÒ C., *Processo alla verità*, in GAROFOLI V. e INCAMPO A. (a cura di), *Verità e processo penale*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 139-158.

RONDOLINO F., *Il premio al programma di Antonio Ricci Striscia il giornalismo*, in *La stampa*, 14 novembre 2002.

- RONDOLINO F., *Striscia, l'inchiesta siamo noi*, 29 novembre 2002.
- ROPPO E., *Diritto di cronaca sul banco degli imputati*, in *Democrazia e diritto*, fasc. 3, 1985, pp. 45-57.
- RUSSO M., *L'investigazione giornalistica e l'investigazione penale*, in SIDOTI F. (a cura di), *Giornalismo investigativo*, Koinè, Roma, 2003.
- SALERNO F., *Informazione e diritti*, in *Giurisprudenza italiana*, fasc. 8-9, 2011, pp. 1791-1795.
- SANT'AGOSTINO, *Sulla bugia*, Bompiani, Milano 2001.
- SCALFARI E., *La polemica sul colpi di Stato. Nenni parla del 14 luglio*, in *L'Espresso*, 4 giugno 1967.
- SCALFARI E., *Perché spiavo Saragat*, in *L'Espresso*, 23 aprile 1967.
- SCARCELLA A., *Libertà di espressione. È legittimo condannare un giornalista se registra un'intervista con una telecamera nascosta*, in *Quotidiano giuridico*, 2 marzo 2015.
- SCARDOCCHIA G. e PANSA G., *Antonelli e Crociani: due vite parallele*, in *Corriere della Sera*, 21 febbraio 1976.
- SCARDOCCHIA G. e PANSA G., *E poi denunciava un imponibile di 12 milioni e mezzo all'anno*, in *Corriere della Sera*, 26 febbraio 1976.
- SCARDOCCHIA G., *Il generale che firmò il contratto degli aerei ora è presidente di una ditta legata alla Lockheed*, in *Corriere della Sera*, 18 febbraio 1976.
- SCHITO M., *Karl Popper, scienziato sociale*, in *Redthinking Economics Italia* ([www.redthinkecon.it](http://www.redthinkecon.it)), 17 settembre 2014.
- SEGHETTI R., *Inchieste geneticamente modificate*, in *Problemi dell'Informazione*, fasc. 4, 2005, pp. 399-401.
- SINCLAIR U. B., *La giungla*, a cura di MAFFI M., Net, 2003.
- SOMASCHINI C., *La morte del bandito Giuliano e le rivelazioni dell'Europeo*, in *Problemi dell'Informazione*, fasc. 4, 1980, p. 531.

SOULEZ LARIVIERE D., *Il circo mediatico-giudiziario*, Liberlibri, Macerata, 1994.

TESAURO A., *Il potere d'inchiesta delle Camere del parlamento*, in *Rassegna di diritto pubblico*, 1958.

TIZZANO A., *Cronaca giudiziaria: l'errore tecnico del giornalista e l'incerto limite della verità*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 3, 2011, pp. 760-769.

TRAVERSA S., *Immunità parlamentare*, in *Enc. Dir.*, XX, Giuffrè, Milano, 1970.

TRIGGIANI N., *Verità, giustizia penale, Mass media e opinione pubblica*, in *Giustizia penale*, fasc. 10, 2011, pp. 568-576.

TUCCI G., *Processi mediatici, diritti inviolabili e tutela di diritto privato*, in RESTA G. (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole per quali soggetti*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, pp. 121-162.

VAGLIANISI FERRARO A., *La sentenza Google Spain ed il diritto all'oblio nello spazio giuridico europeo*, in *Contratto e impresa. Europa*, fasc. 1, 2015, pp. 44-74.

VASSALLI G., *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Scritti in memoria di A. Giuffrè*, Giuffrè, Milano, 1967.

VEEDER V. V., *The History and the Theory of the Law of Defamation*, Columbia Law Review, 1903.

VENEZIANI M., *Controinformazione. Stampa alternativa e giornalismo d'inchiesta dagli anni Sessanta ad oggi*, Castelveccchi, Roma, 2006.

VERDE F., *Diffamazione a mezzo stampa e l'esimente dell'esercizio del diritto*, Cacucci, Bari, 2009.

VIGEVANI G. E., *Diritto di cronaca ed intervista diffamatoria*, in *Percorsi di diritto dell'informazione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 87-97.

VIGEVANI G. E., *Il diritto di cronaca e di critica*, in *Percorsi di diritto dell'informazione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 47-65.

VIGEVANI G. E., *Informazione e democrazia*, in *Percorsi di diritto dell'informazione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 1-11.

VIGEVANI G. E., *Meno rigorosa nel giornalismo d'inchiesta la verifica sull'attendibilità delle fonti*, in *Guida al diritto*, fasc. 41, 2010, pp. 44-48.

VIGNOLO M., *El Mundo ha 15 anni, festa con 4mila invitati*, in *Il Corriere della sera*, 12 novembre 2004.

VOZZA V., *Privacy e libertà di stampa: l'incidenza del principio di essenzialità dell'informazione*, in *Danno e responsabilità*, fasc. 3, 2016, pp. 285-291.

*Why Silvio Berlusconi is unfit to lead Italy*, in *The Economist*, 26 aprile 2001.

WOODWARD B., *Shadow. Five presidents and the Legacy of Watergate*, Touchstone, New York, 2000.

[www.treccani.it](http://www.treccani.it).

ZACCARIA R., VELASTRO A. e ALBANESE E., *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Cedam, Padova, 2013.

ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992.

ZENO ZENCOVICH V., CLEMENTE M. e LODATO M. G., *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Cedam, Padova, 1995.

ZENO ZENCOVICH V., *Il "diritto ad essere informati" quale elemento del rapporto di cittadinanza*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc. 1, 2006, pp. 1-10.

ZENO ZENCOVICH V., *Il danno da notizia inesatta non diffamatoria*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc. 1, 1992, pp. 73-77.

ZENO ZENCOVICH V., *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Iovene, Napoli, 1985.

ZÖLCH F. e ZULAUF R., *Manuale per la soluzione di problemi giuridici legati al diritto della comunicazione e a quello dei mass media* (trad. STEFANI D.), Stämpfli, Berna, 2001.

## **GIURISPRUDENZA.**

### Corte costituzionale:

- Corte cost. sent. n. 174 del 2009.
- Corte cost. sent. n. 155 del 2002.
- Corte cost. sent. n. 420 del 1994.
- Corte cost. sent. n. 112 del 1993.
- Corte cost. sent. n. 348 del 1990.
- Corte cost. sent. n. 826 del 1988.
- Corte cost. sent. n. 126 del 1985.
- Corte cost. sent. n. 94 del 1977.
- Corte cost. sent. n. 231 del 1975.
- Corte cost. sent. n. 20 del 1974.
- Corte cost. sent. n. 225 del 1974
- Corte cost. ord. n. 38 del 1973.
- Corte cost. sent. n. 105 del 1972.
- Corte cost. sent. n. 175 del 1971.
- Corte cost. sent. n. 11 del 1968.
- Corte cost. sent. n. 120 del 1968.
- Corte cost. sent. n. 100 del 1966.
- Corte cost. sent. n. 9 del 1965.
- Corte cost. sent. n. 25 del 1965.
- Corte cost. sent. n. 120 del 1957.

### Corte di Cassazione:

- Cass. Civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17197.
- Cass. Civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17198.
- Cass. Civ., sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25739.
- Cass. Civ., sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23168.
- Cass. Civ., sez. I, 26 agosto 2014, n. 18264.
- Cass. Civ., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18174.
- Cass. Civ., sez. III, 22 novembre 2013, n. 26220.
- Cass. Civ., sez. III, 17 giugno 2013, n. 15112.
- Cass. Civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17197.
- Cass. Civ., sez. III, 4 settembre 2012, n. 14822.
- Cass. Civ., sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20285.
- Cass. Civ., sez. III, 6 aprile 2011, n. 7847.
- Cass. Civ., sez. III, 24 novembre 2010, n. 23835.
- Cass. Civ., sez. III, 9 luglio 2010, n. 16236.
- Cass. Civ., sez. III, 30 marzo 2010, n. 7635.

- Cass. Civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5081.
- Cass. Civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10686.
- Cass. Civ., sez. III, 16 maggio 2007, n. 11259.
- Cass. Civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1205.
- Cass. Civ., sez. II, 7 dicembre 2005, n. 26999.
- Cass. Civ., sez. III, 15 dicembre 2004, n. 23366.
- Cass. Civ., sez. III, 27 ottobre 2004, n. 20783.
- Cass. Civ., sez. I, 25 giugno 2004, n. 11864.
- Cass. Civ., sez. III, 19 dicembre 2001, n. 15999.
- Cass. Civ., sez. III, 2 novembre 2000, n. 14334.
- Cass. Civ., sez. III, 27 aprile 1998, n. 4285.
- Cass. Civ., sez. III, 5 febbraio 1998, n. 1164.
- Cass. Civ., sez. III, 28 agosto 1997, n. 7747.
- Cass. Civ., sez. III, 7 febbraio 1996, n. 982.
- Cass. Civ., sez. I, 5 maggio 1995, n. 4871.
- Cass. Civ., sez. III, 4 settembre 1991, n. 6365.
- Cass. Civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259 Granzotti ed Altri c. Europrogramme Service Italia s.p.a. ed Altri.
- Cass. Civ., sez. un., 26 marzo 1983, Dotti.
- Cass. Civ., sez. III, 27 maggio 1975, n. 2129.
- Cass. Civ., sez. I, 7 marzo 1975, n. 841, Vola c. Pia Soc. S. Paolo.
- Cass. Civ., sez. III, 17 maggio 1972, Soc. Ed. Avanti c. Arrighi.
- Cass. Pen., sez. I, 4 giugno 2015, n. 3751.
- Cass. Pen., sez. V, 11 febbraio 2015, n. 11102.
- Cass. Pen., sez. V, 14 novembre 2014, n. 2511.
- Cass. Pen., sez. V, 11 aprile 2013, n. 28502.
- Cass. Pen., sez. V, 27 febbraio 2013, n. 9337.
- Cass. Pen., sez. V, 19 settembre 2011, n. 46540.
- Cass. Pen., sez. V, 2 marzo 2011, n. 14513.
- Cass. Pen., sez. V, 7 ottobre 2010, n. 38096.
- Cass. Pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511.
- Cass. Pen., sez. II, 11 giugno 2010, n. 33316.
- Cass. Pen., sez. VI, 12 gennaio 2010, n. 4699.
- Cass. Pen., sez. V, 15 luglio 2008, n. 37124.
- Cass. Pen., sez. I, 4 luglio 2008, n. 35646.
- Cass. Pen., sez. V, 8 novembre 2007, n. 12.
- Cass. Pen., sez. V, 9 ottobre 2007, n. 42067.
- Cass. Pen., sez. V, 7 giugno 2006, n. 19509.
- Cass. Pen., sez. V, 20 aprile 2005, n. 19381.
- Cass. Pen., sez. V, 4 marzo 2005, n. 15986.
- Cass. Pen., sez. V, 7 dicembre 2004, n. 2280.
- Cass. Pen., sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435.
- Cass. Pen., sez. V, 14 febbraio 2002, n. 20474.
- Cass. Pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140.

- Cass. Pen., sez. V, 22 maggio 2000, n. 8894.
- Cass. Pen., sez. V, 11 aprile 2000, n. 7498.
- Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1997, n. 1473.
- Cass. Pen., sez. V, 17 luglio 1996, n. 7393.
- Cass. Pen., sez. V, 29 settembre 1995, n. 10332.
- Cass. Pen., sez. V, 14 dicembre 1993, n. 2173.
- Cass. Pen., sez. V, 5 maggio 1993, Rizza.
- Cass. Pen., sez. V, 7 aprile 1992, Melchiorre.
- Cass. Pen., sez. V, 7 febbraio 1991, Giannini.
- Cass. Pen., sez. V, 23 ottobre 1987, Buti.
- Cass. Pen., sez. V, 23 aprile 1986, Emiliani.
- Cass. Pen., sez. VI, 17 marzo 1980, Causarano.
- Cass. Pen., sez. V, 3 maggio 1985, D'Aguanno.
- Cass. Pen., sez. V, 21 aprile 1982, Bocca.
- Cass. Pen., sez. V, 11 novembre 1987, n. 1134.
- Cass. Pen., sez. V, 30 settembre 1987, Saraceni.
- Cass. Pen., sez. V, 13 maggio 1987, n. 7875.
- Cass. Pen., sez. V, 7 marzo 1987, Gambescia.
- Cass. Pen., sez. V, 4 febbraio 1987, Nonno ed Altro.
- Cass. Pen., sez. V, 12 dicembre 1986, Adami.
- Cass. Pen., sez. V, 3 maggio 1985, Ruschini.
- Cass. Pen., sez. un., 27 febbraio 1985, Vecchiola.
- Cass. Pen., sez. V, 13 febbraio 1985, n. 169152, Criscuoli.
- Cass. Pen., sez. un., 30 giugno 1984, Ansaloni.
- Cass. Pen., sez. V, 26 maggio 1983, Paolucci.
- Cass. Pen., sez. un., 26 marzo 1983, Dotti ed Altro.
- Cass. Pen., sez. V, 6 novembre 1980, n. 57.
- Cass. Pen., sez. VI, 19 ottobre 1979, Katz.
- Cass. Pen., sez. VI, 11 ottobre 1975, Cadoria.
- Cass. Pen., sez. V, 4 giugno 1965, Giovannini.

#### Corte d'Appello:

- App. Napoli, sez. V, sent., 24 novembre 2011, in [www.pluriscedam.utetgiuridica.it](http://www.pluriscedam.utetgiuridica.it)
- App. Roma, sez. I, sent., 28 maggio 2007, in [www.pluriscedam.utetgiuridica.it](http://www.pluriscedam.utetgiuridica.it)
- App. Roma, sez. I, sent., 7 luglio 2006, n. 4140.

#### Tribunale:

- Trib. Monza, sez. II, sent., 28 aprile 2016, in [www.pluriscedam.utetgiuridica.it](http://www.pluriscedam.utetgiuridica.it)
- Trib. Roma, sez. I, sent., 2 ottobre 2015, n. 20539.

- Trib. Milano, sez. I, sent., 4 giugno 2015, n. 6968.
- Trib. Padova, sent., 24 novembre 2014, in [www.pluriscedam.utetgiuridica.it](http://www.pluriscedam.utetgiuridica.it)
- Trib. Salerno, sez. II, sent., 12 settembre 2013, n. 2300.
- Trib. Roma, sez. I, sent., 19 giugno 2013, in [www.pluriscedam.utetgiuridica.it](http://www.pluriscedam.utetgiuridica.it)
- Trib. Milano, sez. I, sent., 19 marzo 2013, n. 3808.
- Trib. Foggia, sez. II, sent. 7 febbraio 2013, in [www.pluriscedam.utetgiuridica.it](http://www.pluriscedam.utetgiuridica.it)
- Trib. Milano, sez. I, sent., 9 ottobre 2012, in [www.pluriscedam.utetgiuridica.it](http://www.pluriscedam.utetgiuridica.it)
- Trib. Milano, sez. I, sent., 26 giugno 2012, in [www.pluriscedam.utetgiuridica.it](http://www.pluriscedam.utetgiuridica.it)
- Trib. Genova, sez. II, sent., 12 marzo 2012, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 10, 2012, p. 2169.
- Trib. Bari, sez. III, sent., 22 ottobre 2010, in [www.pluriscedam.utetgiuridica.it](http://www.pluriscedam.utetgiuridica.it)
- Trib. Piacenza, sent., 1 luglio 2010, n. 481.
- Trib. Genova, sez. II, sent., 6 febbraio 2006, in [www.pluriscedam.utetgiuridica.it](http://www.pluriscedam.utetgiuridica.it)
- Trib. Roma, sent., 15 maggio 1995, N. N. c. Il Messaggero.
- Trib. Roma, sent., 10 marzo 1989, Scottoni ed Altri.
- Trib. Torino, sent., 8 gennaio 1980, Stajano.
- Trib. Napoli, sent., 17 ottobre 1977, Menghini ed Altri.
- Trib. Milano, sez. III, sent., 4 luglio 1958, De Marco ed Altri.

#### Autorità Garante per la protezione dei dati personali:

- Garante Privacy, par. 2 dicembre 2015, n. 4634594.
- Garante Privacy, prov. 11 settembre 2014, n. 3405138.
- Garante Privacy, prov. 3 febbraio 2009, n. 1597566.
- Garante Privacy, prov. 12 gennaio 2006, n. 1213631.
- Garante Privacy, prov. 7 luglio 2005, n. 1170284.
- Garante Privacy, prov. 10 marzo 2004, n. 1090071.
- Garante Privacy, prov. 10 aprile 2002, n. 1065203.
- Garante Privacy, prov. 15 novembre 2001, n. 42212.
- Garante Privacy, prov. 29 maggio 1998, n. 179.

#### Corte Europea dei Diritti dell’Uomo:

- C.E.D.U., 24 febbraio 2015, Haldimann c. Svizzera.
- C.E.D.U., 8 ottobre 2013, Ricci c. Italia.
- C.E.D.U., 27 febbraio 2008, Tillack c. Belgio.
- C.E.D.U., 27 giugno 2007, Dupuis ed Altri c. Francia.

- C.E.D.U., 22 febbraio 2007, Standard Verlagsgesellschaft MBH c. Austria.
- C.E.D.U., 29 novembre 2005, Urbino Rodrigues c. Portogallo.
- C.E.D.U., 25 maggio 2003, Roemen e Schmit c. Lussemburgo.
- C.E.D.U., 7 maggio 2002, McVicar c. Regno Unito.
- C.E.D.U., 24 maggio 1999, Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia.
- C.E.D.U., 21 gennaio 1999, Ferroz e Roire c. Francia.
- C.E.D.U., 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito.
- C.E.D.U., 25 aprile 1995, Prager e Oberschlick c. Austria.
- C.E.D.U., 26 aprile 1979, Sunday Times c. Regno Unito.

#### House of Lords:

- Berezovsky v. Forbes Inc. and Michaels, 31 marzo 2003, House of Lords.
- Reynolds c. Times Newspapers Ltd. And Others, 28 ottobre 1999, House of Lords.

#### U.S. Supreme Court:

- Gertz v. Welch 418 U.S. 323 (1974).
- Doe v. McMillan 412 U.S. 306 (1973).
- Patriot Co. v. Roy 401 U.S. 295 (1971).
- Time v. Pape 401 U.S. 279 (1971).
- Ocala Star-Banner Co. v. Damron 401 U.S. 295 (1971).
- Rosenbloom v. Metromedia 403 U.S. 29 (1971).
- New York Times Co. v. Stati Uniti 403 U.S. 713 (1971).
- Greenbelt Coop, Pub. Asso. V. Bresler 398 U.S. 6 (1970).
- St. Amant v. Thomson 390 U.S. 727 (1968).
- Curtis Pub. Co. v. Butts e Assoc, Press v. Walker 388 U.S. 130 (1967).
- Beckley Newspapers Corp. v. Hanks 389 U.S. 81 (1967).
- Linn v. United Plant Guard Workers 383 U.S. 59 (1966).
- Rosenblatt v. Baer 383 U.S. 75 (1966).
- Ashton v. Kentucky 383 U.S. 195 (1966).
- Time v. Hill 385 U.S. 195 (1966).
- Henry v. Collins e Henry v. Pearson 380 U.S. 356 (1965).
- Garrison v. Louisiana 379 U.S. 64 (1964).
- New York Times Co. v. Sullivan 376 U.S. 254 (1964).